

L'EBRAISMO
DELLA
SICILIA.

9 A

L' EBRAISMO
DELLA
SICILIA
Ricercato, ed esposto

DA

GIOVANNI DI GIOVANNI
CANONICO

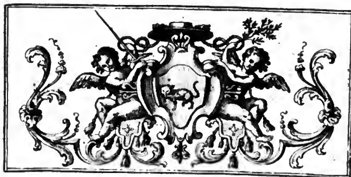
Della Santa Metropolitana Chiesa di Palermo;
ed Inquisitor Fiscale della Suprema
Inquisizione di Sicilia.



IN PALERMO MDCCXLVIII.
Nella Stamperia di Giuseppe Gramignani.

Con licenza de' Superiori.





ALL' ILLUSTRISS. e REVERENDISS.

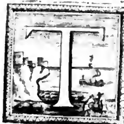
MONSIGNORE

GIACOMO BONANNO

VESCOVO DI PATTI

Inquisitor Generale del Santo Uffizio, Primo Deputato del Regno di Sicilia &c.

GIOVANNI di GIOVANNI.



Utti coloro, che vedranno, Monsignore Illustriss. e Reverendiss. apposto in frente a questa mia Opera, come ra-

-ra

ra e luminosa gemma, il chiaro splendidissimo vostro nome, daransi tosto a credere, che io conformandomi all'uso comune, che è la norma più sicura, se non sempre la più retta della vita civile, ciò abbia fatto, o risguardo a quella non mentita cotanto illustre chiarezza di sangue, che da alta e limpida sorgente derivando, anche dopo tanti secoli scorre in tutta la sua pienezza nelle vostre vene; o risguardo alla dignità Vescovile, che rende soave tanto e prezioso il vostro nome agli abitanti di Patti, città fortunata, per aver trovato in Voi un provido e vigilante Pastore; o risguardo all'eminente posto d'Inquisitor Generale del Santo Uffizio in Sicilia,

che

che vi fa riconoscere dal numeroso e devoto popolo del medesimo regno per un saggio custode, e per un valido difensore dell' integrità di nostra Cattolica Santissima Fede. Tutti questi titoli, al pari gloriosi e giusti, non sono stati certamente il motivo, che m'hanno indotto a consacrarvi questa mia, qual'ella siasi, debolissima fatica. Ne mi han dato luogo di valermi del vostro nome, e di attribuirm' il vostro patrocinio, quella singolare dottrina, quella bontà di vita, quella particolare prudenza, con cui mai non degenerando dall'esempio degli Avoli, avete aggiunto splendore e decoro, oltre ogni credere, alla nobiltà del Casato, ed alla eminenza delle di-

gni-

gnità; neppure mi ſon determinato a ciò fare, per quell'ardente brama riſvegliata negli animi de' voſtri concittadini di vedervi promoſſo a nuove più ſublimi cariche, corriſpondenti a' rari altiſsimi voſtri meriti; nè finalmente è derivata la mira, che mi ſon propoſta, da' ſentimenti di giuſta gratitudine, e di ſincera riconoſcenza, che mi ſpingono ad un' atto indiſpenſabile di debita oſſervanza, e di profondo oſſequio: giacchè vi degnaſte portarmi al grado, da me certamente non meritato d'Inquiſitor Fiſcale del voſtro Supremo Santiſsimo Tribunale. Altro motivo mi ſon propoſto per laſciar il pubblico appagato di mia condotta: cioè a dire d'eſſere la materia

ſteſ-

ſteſſa del Libro tutta propria del voſtro miniſtero. A Voi, Monſignore, che avete non men per obbligo dell'impiego, che per bontà dello animo, il mantenere puro e netto da ogni errore, e da ogni falſità, per quanto ſi eſtende queſto fioritiſsimo regno, il vero culto della Chieſa di Dio, è dovuta, a tutta ragione, la Storia degli Ebrei in Sicilia: perchè ſi ſa, ed io con ſode ragioni chiaramente il dimoſtrerò, che non ha avuto il Criſtianeſimo, nè teme giammai d'avere ſetta tanto a ſè contraria, e tanto pregiudiziale, da cui ha biſogno di ſempre guardarſi; quanto quella della cieca ſuperba oſtinatiſsima nazione Giudaica. Avendo dunque l' Opera tutto il rap-

por-

porto a quella dignità, che sì laudevolmente sostenete, a Voi meglio, che ad ogn'altro ho voluto, e dovuto volere offerirla: della quale benchè vegga pur troppo l'imperfezioni; spero tuttavia, che con quella gentilezza, che forma il vostro carattere, le saprete benignamente compatire. Mosso intanto da un vivo desiderio d'essere risguardato da Voi con occhio di distinzione, in atto di baciarvi devotamente le mani, mi protesto pieno d'un profondo rispetto.

Palermo li 24. Ottobre 1748.

AL LETTORE.

FAticando noi dietro la ricerca dell'antiche carte, per formare un compiuto corpo di documenti autentici, che tutta la Storia della Sicilia contenesſero, la quale tanto più pregevole riuſciſſe, quanto più fedelmente veniſſe eſtratta da ſcritture legittime: ed eſſendo già in quella miglior maniera, che ci ha permeſſo la malagevolezza dell' argomento, venuti a capo del noſtro diſegno, per mezzo di cinque Volumi, che portano in fronte il titolo di *Codice Diplomatico della Sicilia*, il primo de' quali è già poſto in iſtampa: ſi è ſvegliato in noi un nuovo penſiere di unire inſieme tutte quelle ſcritture, che con queſta bella occaſione ci toccò vedere riſguardo all' Ebraiſmo di Sicilia. Le quali ſono ſtate tante e tali, che con eſſe s' è potuto formare la preſente Opera: che per ſervire come di giunta a quella del Baſnage, non abbiamo voluto, ch'abbracciaſſe la ſemplice raccolta degli ſtrumenti; ma il contenuto de' medeſimi, arricchito, ed illuſtrato coll'erudizione ſtraniera, che vi cade a propoſito. E queſto è paruto a noi neceſſario, perchè ſebbene l' accennato Baſnage aveſſe ſcritta la Storia degli Ebrei da' tempi di

Gesucristo fino al presente: la quale unita a quella del Prideaux, che contiene il tempo d'avanti, vien considerata, come una Storia ottimamente compiuta. Tuttavia nulla, o presso che nulla hanno gli stessi Scrittori riferito degli Ebrei della Sicilia: perocchè quali forastieri non ebbero l'obbligo di sapere le cose dell'altrui paese; o per lo meno non ebbero il comodo di poterle sapere.

Ridurremo a due Parti, quanto abbiamo da dire sopra di questo soggetto. Proporremo su 'l principio una idea generale dell'Ebraismo di Sicilia; esporremmo poi ad una per una tutte le comunità, che 'l componevano. La prima Parte avendo qualche rapporto con la Storia universale degli Ebrei, speriamo che possa riuscire a forastieri non meno, che a' Siciliani, utile insieme e piacevole. La seconda venendo considerata, come un supplemento alla Storia della Sicilia, recherà forse a' nostri compatriotti meglio, che agli stranieri, profitto e diletto.

Confessiamo di piena voglia, essere la presente raccolta per sesta mancante, ed interrotta: ma chi è colui, il quale ci voglia fare mallevadori di quanto l'antichità, e la barbarie ci hanno tacitamente involato? Buono fu, che si fosse pensato in buon punto a mettere in salvo queste poche notizie, qui sem-

ſemplicemente eſpoſte, le quali averebbero altriment' incontrata di certo la ſteſſa diſgrazia, che quelle, le quali ora deploriamo perdute. Come la natura, prima maeſtra dello uomo, non laſcia di maturare quelle poche frutta, che per ſorte ſi ſono ſottratte dalle ingiurie della contraria ſtagione: anzi tanto meglio le perfeziona, quante più ſcarſe ſono, e più rade; così deve uno Storico conſervare con diligenza quelle antiche memorie, che gli è riuſcito di rintracciare, ſenza prenderſi faſtidio di tutte l'altre, che ſenza ſua colpa ſi ſono perdute.

E qui è, che ſe con queſto noſtro ſtudio non ſi otterrà una perfetta, e continuata Storia degli Ebrei della Sicilia; ſi averà ſenza dubio una raccolta di memorie, dianzi occulte, e da niuno forſe ſapute. E queſto noſtro qual' eſſo ſiſia ſtudio, ci luſinghiamo, che ſarà da' giuſti amatori dell' antichità con tanto maggior gradimento accettato, quanto grande è la fatica di chi ſtudia ſu le aſcoſe notizie de' manoſcritti, e delle ſcritture inedite: biſognando tanto più di travaglio, di diligenza, e di ſpeſa, quanto meno poſſon cotali Monumenti cadere nelle mani di tutti, o da tutti ſi ſanno con facilità leggere, ed intendere.

Come dunque può divenire utile queſt' Opera; così crediamo, non avere per-

duto il tempo, che intorno ad essa abbiam impiegato. Chi travaglia pel Pubblico, ha sempre qualche merito; e se il Pubblico stesso benignamente accoglie le fatiche di uno Scrittore, contribuisce a rendere quello felice, ed anima in uno stesso tempo gli altri a simili imprese, che ridondano in suo vantaggio.

TA-

TAVOLA

Delle Parti, e Capitoli dell'Opera.

PARTE PRIMA.

ne

XXII. *Se*

PAR-

PARTE SECONDA.

De-

De-

DEL-



PARTE PRIMA.

Dell'Ebraiſmo della Sicilia.

CAPO PRIMO.

Dell'origine, ed avanzamenti degli Ebrei della Sicilia.



Ompita che fu la miſura delle ſcelleratezze degli Ebrei; così profondamente caddero dal cuore di Dio, che perdendo l'onorevole titolo di ſuo popolo diletto, incorſero l'obbrobrioſo nome di nazione perfida, rubelle, e maledetta. Quindi nel ricercare noi con tutta

diligenza, e nell' esporre con tutta fedeltà l'Ebraismo della Sicilia, in fin a richiamare in questo Capitolo da più alti secoli la sua antichità, ed a stendere ne' Capitoli d'appresso con ampiezza i suoi privilegj, non abbiamo pretesa quell'esaltazione, che si suol pretendere dagli Storici, qualor si studiano di sollevare al più alto, che possono, le prerogative, ed antichità di que' popoli, i fatti de' quali imprendono ad illustrare. Ci giova ben sapere l'origine degli Ebrei nella Sicilia, e le loro gesta ancora: perchè quanto più antichi si mostrano, e più rassodati; tanto più lunga si scuopre la disavventura de' nostri maggiori, che durarono la fatica di sopportarli, ad onta di quella naturale inclinazione, da cui venivano tirati a detestarli senza misura: e tanto più grande apparisce ancora la Divina Bontà, ch'ispirò ne' petti de' nostri religiosissimi Monarchi l'eroico zelo di cacciar via per sempre, a dispetto della politica del mondo, la stessa nazione, da tanto tempo allignata nella Sicilia. Facciamoci ora a ragionare, secondo che promettemmo, dell'origine dello stesso Ebraismo, e de' suoi avanzamenti.

Passaggio degli Ebrei nell' Europa.

II. Se vogliamo prestare fede a Filone (*a*) scrittore di credito tra quelli, che trattano delle cose Giudaiche, fa d'uopo tenere per certo, che molto antico sia il passaggio degli Ebrei nell'Europa, e particolarmente nell' isole del ma-

(a) *Lib. contra Flaccum, & delegat. ad Cajum.*

mare Mediterraneo, ed in tutte le provincie dell'imperio Romano. Anzi, fecondo che attefta Rutilio Claudio (*a*), fcrittore ancor egli di buon nome, e di riputazione fomma, quefto tragitto accadde, allorchè da Pompeo fù Gerufalemme affediata e prefa, e gli abitatori di effa a' Romani furon renduti foggetti, e tributarj; il che, per quanto gli Ecclefiaftici Cronichifti ci afficurano, corrifponde all'anno avanti Gefucrifto cinquantefimonono.

Strage degli Ebrei in Gerufalemme.

III. Crebbe ancora vieppiù il numero degli Ebrei nelle provincie Romane, dappoichè Gerufalemme da Tito fu vinta e demolita: nel quale lagrimevol efterminio, giufta il calcolo, che ne fa Giofeffo (*b*) teftimonio di veduta, i morti giunfero ad un milione e centomila, ed il numero di que' fatti prigioni arrivò fin'a novantafette mila: parte de' quali Tito riferbò per lo trionfo, parte mandò incatenati in Egitto, perchè s'affaticaffero ne' pubblici lavori; altri poi ne vendette a prezzo molto viliffimo alle nazioni ftraniere; ed il rimanente, ch' era il di più del popolo, il mandò prigione nelle provincie, per fervire agli fpettacoli de' gladiatori, a' combattimenti colle fiere, e ad altri fervigj del pubblico.

Difperfione degli fteffi Ebrei.

IV. Pel decreto dunque di Tito, fe non anzi per la giuftizia del cielo, difcacciati gli Ebrei da Gerufalemme, antico loro retaggio,

A 2 non

(a) *In fuo Itinerario lib.* 1.
(b) *De bello lib. 6. cap.* 43., *&* 45.

non ottennero nel mondo un luogo da potervi tutti insieme abitare, ma dispersi quà e là, costretti furono a ritrovare ricetto chi 'n una parte, chi 'n un altra, per essere così forse meglio esposti a' disprezzi, a' rimproccj, a' dileggiamenti di tutte l'altre nazioni; le quali ancorchè fra se contrarie sieno; in questo non pertanto convengono, di tenere con pari consenso in obbrobrio, ed abborrimento la gente Giudaica, d'essa ridendosi, e facendosene beffe.

Odio, che loro portano tutte le Nazioni.

V. Se non che i Pagani, gli Eretici, gli Scismatici odiano l'Ebraismo per una ragione solamente onesta, qual' è la sconvenienza, ch' esso ha con la natura, con la ragione, con la vita civile; laddove i Cristiani l'abominano per una ragione soprannaturale, qual'è la opposizione, ch'esso ha alla virtù, alla Fede, alla Religione. Quelli odiano la perfida nazione mossi da quel lume di ragione, che la natura impresse nella mente di ciascun uomo, con la mira al proprio utile, alla propria pace, alla propria felicità; questi l'abominano mossi da quello spirito di Religione, che la Grazia spirò ne'petti di tutti i fedeli coll' occhio rivolto a Dio, ch' è il loro sommo bene, il loro ultimo fine, la loro eterna beatitudine. Quindi è, che l'uomo Civile, e l'uomo Cristiano, sebbene discordino nel fine, convengono tuttavia nel detestare senza misura la cieca nazione, che per portare più sensibilmente la pena, cacciata dalla Terrasanta, va raminga, e dispersa per tutto il mondo; conforme ne cantò Prudenzio.

„ Exi-

„ Exiliis vagus huc illuc fluctantibus errat,
„ Judæus postquam patria de sede revulsus,
„ Supplicium pro cæde luit, Christique
„ negati
„ Sanguine respersus, commissa piacula
„ solvit.

VI. Se da quì prenda sua origine l'Ebraismo di Sicilia, per la mancanza delle scritture autentiche non possiamo noi con certezza assicurarlo; c'invita non di manco a crederlo, l'essere la Sicilia la maggiore isola del mare Mediterraneo: il ritrovarsi allora nel numero delle più ragguardevoli provincie del popolo Romano: ed il frequente uso in essa de' giuochi Ginnasiastici, degli spettacoli de' gladiatori, e de' combattimenti degli uomini colle fiere ne' teatri di Palermo, di Siracusa, di Taormina, di Segesta, di Catania, e d'altre città della Sicilia; conforme asseriscono gli Scrittori, che l'antichità Siciliane illustrano. Loro passaggio in Sicilia.

VII. Siasi ciò come si voglia, non si può per lo meno dubitare, che si trovassero in Sicilia degli Ebrei fin da i più alti secoli di nostra Religione, tenendo loro Sinagoga nella città di Siracusa; anzichè per causa loro, si dice, avere lasciato di faticare, e di vivere S. Marciano, primo Vescovo, e Martire della stessa città. De' medesimi Ebrei di Siracusa ne fa pure menzione S. Gregorio Magno, in iscrivendo a Giovanni Vescovo, della stessa città. Tratta di più egli de' Giudei, che pur erano in Palermo, in Messina, in Girgenti, ed in Catania. Dal vede- Loro esistenza fin dal primo secolo di Gesucristo.

dere noi dunque ne' tempi di S. Marciano, e di poi nell'età di S. Gregorio così dilatato l'Ebraismo per la Sicilia, par che possiamo trarre conghiettura della sua esistenza per gli anni d'avanti: perchè sebbene il tempo divoratore delle cose ci abbia involate le distinte Giudaiche memorie della prima età; tuttavia come dagli avanzi delle antiche fabbriche si può facilmente ravvisare la magnificenza de' prisci edifizj; così da quel poco, che del Siciliano Giudaismo d'allora noi sappiamo, facile pur ci riesce argomentarne la sua antichità, esistenza, ed ampiezza.

S.Marciano s'oppone agli Ebrei.

VIII. La prima notizia intanto, che si abbia degli Ebrei di Sicilia, come or ora dicevamo, tant'alto si solleva, quanto seco porta d'antichità S. Marciano Vescovo, e Martire di Siracusa, il quale tenghiamo per certo, che visse nel primo secolo di nostra Religione, per le molte rispettabili testimonianze, e ragioni, ch'esponemmo già nella Dissertazione I. stampata al fine del primo Tomo del nostro Codice Diplomatico della Sicilia, ove ci toccò d'esaminare questo punto di proposito. Di S. Marciano adunque ci riferisce lo Scrittore Anonimo delle sue lodi (a), ch'egli tosto come giunse in Siracusa, fissò la sua abitazione nelle grotte chiamate *Pelopie*, presso cui era la Sinagoga degli Ebrei: per poterla così meglio da vicino abbattere, insieme cogl' idoli, e templi del-

XI. In

(a) *Apud Cajetan. de SS. Siculis tom.* 1. *pag.* 4.

la ſtolta Gentilità.

IX. In fatti così diede il Santo chiaramente a conoſcere vana ogni religione, diverſa dalla Criſtiana, ch'egli inſieme inſieme profeſſava, e predicava, fintantoche tutto tiroſſi dietro l'odio, e tutte le inſidie de'medeſimi Ebrei. A'quali rendendoſi inſopportabile per la Criſtiana libertà, con cui rinfacciava la loro perfida oſtinazione, ſi rendè oggetto d'odio, e d'abborrimento in modo, che ſotto crudeliſſimi tormenti privaronlo di vita (*a*): *Quindi gli Ebrei moſſi da invidia, non ſopportando la libertà di lui, nel predicare la fede di Criſto, con morte violenta l'uccisero*. Sono parole dello ſteſſo Scrittore Anonimo delle lodi di S. Marciano.

Viene da loro martirizato.

X. Non entriamo quì in ragionamento di quegli Ebrei di Lentini, de'quali altri fattiſi Criſtiani, ricevettero il martirio, altri continuando nella loro perfidia, vollero piuttoſto darlo, che riceverlo; conforme ci riferiſcono gli Atti de' tre Santi fratelli Alfio, Filadelfo, e Cirino, martirizzati nella perſecuzione di Decio; perchè eſſendo queſta una ſcrittura piena di mille errori, pe'quali la ſua legittimità con ragione da molti Scrittori (*b*) di buona riputazione ſi pone in controverſia, non pare, che ſopra la medeſima poſſa farſi gran fondamento.

Gli Atti de' SS. Alfio, Filadelfo, e Cirino non legitimi.

XI. La-

(a) *Menæa Græca die* 30. *Octobris*.
(b) *Act. Sanctor. Belland. die* 10. *Maji*.

S. Gregorio tratta degli Ebrei della Sicilia.

XI. Lasciando noi dunque da banda questa notizia, passiamo a' tempi di S. Gregorio Magno. Primariamente sul principio del suo Papato scriss' egli a Pietro Suddiacono, suo Vicario, e Rettore del patrimonio della chiesa Romana in Sicilia, una lunga lettera, ricolma tutta di sentimenti, che spirano equità, prudenza, e giustizia (*a*). Per cui mezzo mostrando il S. Pontefice conservare per gli Ebrei della benevolenza, degna del Pastore universale della Chiesa, comandò all' accennato suo Vicario, che qual incorrotto ben informato giudice, rendesse ragione a Salpinge Ebreo, il quale per difendersi dall'ingiusta pretenzione di taluni, aveva implorato il caritatevole patrocinio del Santo Padre.

XII. Nello stesso anno scrisse (*b*) al medesimo Pietro, che volesse avere a cuore di proteggere Giovanna moglie di Ciriaco, la quale a causa di certi perfidiosi raggiratori pativa grave molestia, sul pretesto, che dopo avere ricevuti i doni, che nella celebrazione degli sposalizj, si costumavano dare alle spose, d'Ebrea erasi già fatta Cristiana: giudicando il Santo Pontefice, essere la religiosa donna ben meritevole della pastorale sua protezione: affinchè dal passare ella dall'empietà dell'Ebraismo alla santità della religion nostra, non ricevesse spiacevolezza e travaglio.

XIII. Nel-

(a) *Cod. Dipl. Sicil. Dipl.* LXIX.
(b) *Ibid. Dipl.* LXXVI. *pag.* 122.

XIII. Nell'anno d'appresso diede lo stesso S. Gregorio all'accennato suo Rettore commissione (*a*) di fare intesi gli Ebrei, cui s'era data la cura di coltivare le possessioni della Chiesa Romana in Sicilia, che quanti di loro, rifiutato l'Ebraismo, si volessero appigliare alla Fede di Gesucristo, stessero sicuri, di vedere a comodo loro sminuito il censo, il quale a cagione delle medesime possessioni erano tenuti di tributare ogn' anno alla Santa Sede: acciocchè provocati da questo benefizio, s'incoraggissero tutti a farsi Cristiani: *Pertanto che molti Giudei nelle masse della Chiesa dimorano, noi ordiniamo, che ad ognun di loro, che vorrà farsi Cristiano, si rimetta qualche parte del canone: acciocchè da cotale benefizio provocati, e gli altri con ugual desiderio si sveglino.*

Ordina, che si sminuisca il canone a' Neofiti.

XIV. La ragione di S. Gregorio quì apportata, ha renduti gli Storici, ed i Teologi utilmente curiosi di ricercare, se per verità volle il Santo Pontefice, che si ricevessero nel grembo di Santa Chiesa coloro, che pretendevano entrarvi, pel motivo solamente del bene temporale, loro promesso. Del quale punto scrivemmo già nel sopraddetto nostro Codice (*b*), chiosando nel più giusto, e sano senso le parole del Santo Dottore.

XV. Correndo l'anno terzo del suo Papato,

Scrive, che si gastighi Nasa Ebreo.

B

(a) *Ibid. Dipl.* LXXXVI. *pag.* 132.
(b) *Ibid. Dissert.* IV. *cap.* IV. *n.* 17. & 18.

to, incaricò (a) a Libertino Prefetto della Sicilia, di riparare gli eccessi di Nasa Giudeo, i quali Giustino suo predecessore conobbe sì bene, ma tuttavia vinto dall'avarizia, non curò emendarli, e correggerli. Praticava il Nasa due cose egualmente pregiudiziali alla Religione Cristiana: comprava cioè de' servi Cristiani, per così più facilmente fargli cadere negli errori dell'Ebraismo; e teneva di più un altare dedicato al Profeta Elia, seducendo i Cristiani a farvi delle adorazioni.

Dichiara lo sbasso del canone in favore de' Neofiti.

XVI. Scrisse di poi (b) lo stesso S. Gregorio a Cipriano Diacono nuovo Rettore del patrimonio di S. Pietro in Sicilia a favore degli Ebrei, i quali ricredutisi dall'errore, che loro ingombrava la mente, si attenevano alla Religione Cristiana: volendo che si stesse alla promessa dianzi fatta della diminuzione del tributo: con manifestare ancora fin a quale somma far si doveva lo sbasso: conforme dichiareremo in appresso, trattando con Capitolo a parte de' Neofiti.

Comanda, che si puniscano gli Ebrei di Catania.

XVII. Sempre più sollecito ancora il medesimo S. Gregorio d'impedire il male, che nel Cristianesimo di Sicilia con malizia pur troppo somma cercavano da ogni banda d'introdurvi gli Ebrei, indirizzò un altra sua Lettera (c) a Lione Vescovo di Catania, incaricanan-

(a) *Ibid. Dipl.* xcv. *pag.* 144.
(b) *Ibid. Dipl.* cxiii. *pag.* 163.
(c) *Ibid. Dipl.* cxxvii. *pag.* 175.

candogli di mostrarsi per l'avvenire più accorto, che per l'addietro, in ribattere la baldanzosa arroganza de' *Samarei*, i quali, affinchè accrescessero in Catania la loro setta, compravano de' servi Pagani, e gli circoncidevano.

I Samarei nõ eran Samaritani, ma Ebrei.

XVIII. Questi Samarei, giusta l'osservazione de' dotti Monaci Benedittini della Congregazione di S. Mauro nelle note all'accennata Pistola di S. Gregorio, non erano certamente Samaritani, ma Ebrei, per dileggiamento così chiamati dal S. Pontefice: e ciò sicuramente l'affermano per due ragioni; prima perchè la setta de' Samaritani non perdurò fino a' tempi di S. Gregorio; secondo perchè la medesima setta mai non passò ad allignare nell'Italia. Delle quali ragioni io ne tengo per buona solamente la seconda: giacchè la setta de' Samaritani non finì così pertempo, come hanno pensato i Monaci Benedittini. In fin' all'età nostra vi durano abitanti della città di Sichem, ovvero di Napoli nella Terra-Santa. De' quali corrono in istampa due Lettere; una dell'anno MDCLXXVI. diretta a Scaligero; e l'altra dell'anno MDCLXXXVIII. dirizzata a Ludolfo. Corre pure un'altra loro Scrittura, spedita a' loro fratelli, come eglino dicono, dell'Inghilterra: e però si rende manifesto, che oltre alla città di Sichem vi sono altri paesi abitati oggigiorno da' Samaritani: e chi si prende diletto della Geografia, ne ritrova in Gaza, in Damasco, e nel Gran Cairo, i quali osservano una Teologia diversa da quella degli

Ebrei: posciachè si guardano dalla pluralità delle mogli, e dal contraere il matrimonio con le figliuole del fratello (*a*).

S.Gregorio ordina, che Teodoro Ebreo non molesti Paola Cristiana.

XIX. Ritorniamo ora a trattare di S.Gregorio: non era per ancora scorso il settimo anno del suo Pontificato, ed ecco che se gli fece innanzi una tal femmina di Messina, nominata Paola, la quale fortemente si lagnava d'un certo Ebreo per nome Teodoro, che con minacce insieme, e maleficj si studiava d'offenderla, ed oltraggiarla: per difesa della quale scrisse il zelante Pontefice a Cipriano Diacono della Chiesa sita in Sicilia (*b*).

Scrive, che Felice Cristiano non sia schiavo degli Ebrei.

XX. Non andò lungo tempo, che scrisse pure un altra Pistola (*c*) a Giovanni Vescovo di Siracusa in favore d'un tal servo, chiamato Felice, il quale tuttoche nato da genitori Cristiani, pur nondimeno aveva incontrata la mala sorte d'essere stato donato ad uno di questi Giudei, che il Santo Pontefice qui ancora chiama *Samarco*.

Che si ajutino gli Ebrei di Girgenti nella loro cōversione.

XXI. Nello stesso tempo giunse al medesimo S. Gregorio la tanto a lui cara notizia datagli dall'Abbadessa del monastero di S.Stefano di Girgenti: ritrovarsi cioè in detta città un buon numero di Ebrei volenterosi e pronti a detestare l'Ebraismo, ed a ricever il Battesimo;

(a) *Apud Basnag. hist. Judæor. tom. 6. lib. 8. cap. 2.*
(b) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* CXL. *pag.* 186.
(c) *Ibid. Dipl.* CXLVI. *pag.* 191.

mo; ma che per condursi a fine il santo loro desiderio, faceva d'uopo, che a tal fine un qualche Legato del Sommo Pontefice là si portasse. Intanto S. Gregorio scrisse a Fantino (a) difensore nella Sicilia, che di sua commissione si rendesse in Girgenti, perche insieme col Vescovo del luogo trattasse l'importantissimo affare della conversione degli accennati Ebrei: relassando in favor loro la legge, che ordinava, non potersi fuori della Pasqua conferire il Battesimo: e volendo di più, che a spese dell' erario Appostolico si comprasse la veste a tal fine necessaria per tutti quei, che a cagione della povertà in loro non era di procurarsela. Da questa Pistola molte notizie traggono i Ritualisti, e gli Storici, non men utili, che dilettevoli ad illustrare la storia dell'antica disciplina della Chiesa, toccante il tempo, e le cerimonie del Battesimo. Delle quali a sufficienza trattammo in detto primo tomo del Codice Diplomatico (b).

XXII. Per quanto grande fosse stato lo studio del Santo Pontefice, in rispingere con appostolico zelo i prosuntuosi attentati de' Siciliani Ebrei; tuttavia mai non arrivò a trascendere i limiti del giusto. Voleva ben'è vero, ch'eglino non praticassero giammai cosa, ch'alle leggi Divine ed umane s'opponesse; ma in un tempo stesso imponeva, che nulla riportassero

Che gli Ebrei di Palermo nō si privino delle Sinagoghe.

(a) *Ibid. Dipl.* CXLVII. *pag.* 192.
(b) *Dissert.* IV. *pag.* 438. *& seqq.*

ſero di pregiudizio in ciò, che dalle ſteſſe leggi veniva loro conceduto. Onde come inteſe le querele, che su di queſto ſoggetto gli portavano gli Ebrei di Roma in nome dell'Ebraiſmo di Palermo, ſubito ſcriſſe una ſua Piſtola*(a)* al Veſcovo della medeſima città, per nome Vittore; affinchè egli a tenore delle leggi eſaminaſſe ciò, di che i ſuoi Ebrei ſi ſentivano gravati intorno alle Sinagoghe; dicendo, che giuſto non era il così moleſtare gli Ebrei nel poſſeſſo delle antiche Sinagoghe, come che loro non ſi permetteva di fabbricarne delle nuove: *Siccome a' Giudei non ſi deve dar licenza di far alcuna coſa nelle loro Sinagoghe, che non è dalle leggi permeſſa; così in tutte quelle coſe, che loro ritrovanſi concedute, non debbono riportare alcun pregiudizio*. E queſto medeſimo il confermò poi il Santo Pontefice, ſcrivendo a Gennajo Veſcovo di Cagliari *(b)* per gli Ebrei del ſuo paeſe.

Che loro ſi paghi il prezzo di quelle.

XXIII. Ma perche lo ſteſſo Vittore ſpinto da un forte zelo di volerſi opporre agli Ebrei, che conoſceva pregiudiziali al Criſtianeſimo, non oſtante le ammonizioni del Santo Pontefice, ſpogliò gli accennati Ebrei di quante Sinagoghe ivi tenevano, e caſe d'oſpizio, le quali tutte incontanente conſacrò, e convertì in uſo Criſtiano: perciò come il medeſimo S. Gregorio di queſto fatto ne venne cer-

(a) *Ibid. Dipl.* CXLVIII. *pag.* 139.
(b) *Lib.* 9. *Epiſt.* 6. *aliàs* 5.

certificato da Salerio suo Notajo, il quale allora si ritrovava in Palermo, e le cose cogli occhi proprj aveva vedute, scrisse altra sua lettera (*a*) al difensore della stessa città nominato Fantino, perche egli obbligasse il Vescovo di pagare a' suoi Ebrei il prezzo delle accennate Sinagoghe, ed Ospizj; giacchè loro non si potevano restituire, per essere stati già consacrati al rito Cristiano. Ordinando di più, che i Codici, e gli ornamenti, di cui gli stessi Ebrei dicevansi anche spogliati, da pertutto si cercassero, per farsene a' padroni la dovuta restituzione. *I Codici intanto, e le suppellettili insieme alienati si cerchino, e se con chiarezza apparerà d'essere stati levati via, comandiamo, che senza alcuna difficoltà si restituiscano.*

XXIV. Dalla maniera paterna e caritatevole, con cui si vedevano gli Ebrei trattati dal Sommo Pontefice, prendevano volentieri le occasioni di raccomandarsi a lui ne' loro bisogni. E però condescendendo egli alle fervorose suppliche di Gianno Ebreo Siciliano, scrisse un altra sua lettera (*b*) al soprammentovato Fantino difensore, raccomandando alla sua giustizia le ragioni dell' Ebreo contra Candido altro difensore della Sicilia, il quale conservava tuttavia la scrittura d'un tal debito, che dall'Ebreo gliera stato soddisfatto.

Che non si aggravi Gianno Ebreo.

XXV. Da quanto fin quì s'è detto, chiaramen-

(a) *Cod. Diplomat. Sicil. Dipl.* CLXX. *pag.* 212.
(b) *Ibid. Dipl.* CLXXI. *pag.* 213.

ramente dassi a conoscere, che le sole attestazioni di S. Gregorio Magno, quand'ogni altra testimonianza mancasse, dovrebbero bastare, a farci credere, che gli Ebrei fin da que' primi tempi v' erano, e v' erano in gran numero nella Sicilia, e con ispezialtà nelle città di Palermo, di Girgenti, di Catania, e di Siracusa. Si rende pur manifesto, che il Santo Pontefice ricolmo di rigore insieme, e di dolcezza, come voleva che gli Ebrei non venissero molestati a torto da' Cristiani; così non sopportava, che i Cristiani riportassero noja dagli Ebrei. Quindi egli il gran Dottore della Chiesa in questo si è renduto agli altri Santi superiore, che ove quelli son' onorati da' Cristiani solamente, per lui hanno conservato, e tuttavia conservano del rispetto, e della venerazione i Cristiani non solo, ma gli Ebrei ancora, i quali il lodano, e lo esaltano ne' loro Annali, a cagione di sua dolcezza e clemenza (*a*).

S.Gregorio onorato anche dagli Ebrei.

Stato de' Siciliani Ebrei nel tempo de' Saracini.

XXVI. Che fortuna poi agli stessi Ebrei negli anni d'appresso fino all' invasione degli empj, e barbari Saracini toccata fosse, noi per la perdita delle antiche Sritture nol sappiamo. Omettendo adunque questo tempo privo ed ignudo intieramente di memorie, passiamo d'un tratto all' età luttuosa degli accennati Saracini, che cominciò circa l'anno del Signore DCCCXX. e terminò verso la metà dell' undicesi-

(a) *Basnage Histor. Judaeor. tom.* 4. *lib.* 6. *cap.* 21. *n.* 14.

cesimo secolo. Per quanto dunque s'appartiene a questo tempo, è ben degno l'avvisare, che sebbene sotto il Papato di Sergio IV., il quale regnò dall'annó MIX. per fino all'anno MXII. gli Ebrei fossero discacciati via da tutto l'Occidente (a), in pena di quella scelleratezza, con cui avevano istigato ad Akemo Signore d'Egitto, che gittasse a terra il tempio del santo Sepolcro, e che perseguitasse a morte i Cristiani: tuttavia gli Ebrei della Sicilia, in vece di riportare oppressione, e spiacevolezza da questo fatto, riportaron esaltazione ed utile: perchè signoreggiata allora l'isola da' Saracini, i quali erano stati compagni degli Ebrei nell' empia congiura, non solo restaron esenti dallo sfratto, ma di più vennero vantaggiati quanto nulla più, e nulla meglio negli altri paesi del mondo: cosicchè gli esiliati lor fratelli, particolarmente gl'Italiani, sicuri di ritrovare buona grazia appresso la nazione dominante, in Sicilia meglio, che in altre provincie, passarono a stabilire il loro domicilio.

XXVII. Allora fu, che gli stessi Ebrei astuti grandemente e scaltri posero tutto il loro studio per adulare i Maomettani lor Signori. E però benchè fossero eglino superbi in maniera, che a tutti volessero dare legge e regola; tuttavia si contentarono d'imitare i Barbari nel nominare i luoghi di loro mal concepita religione; addimandando le stesse Sinagoghe collo

C

(a) *Ademar. in Chron.*

lo steſſo vocabolo di *meſchee*, col quale i Saracini chiamavano, e tuttavia chiamano i loro tempj; conforme ſarem per dimoſtrare chiaramente nel Capo XX. di queſta prima Parte.

Stato loro ſotto i Normanni, e ne' tempi d' appreſſo.

XXVIII. Da che dunque regnarono nella Sicilia i Saracini, vi ſi ſtabilirono con tanta fermezza gli Ebrei, che diſcacciati poi gli ſteſſi Saracini dal regno, non vennero eſſi Ebrei a ſoffrire alcun diſaſtro o incomodo. Vi continuarono ſenza diſturbo ſotto i glorioſi Principi Normanni; conforme dimoſtrano le tante carte in tempo loro emanate, le quali ſaranno da noi citate, ove che ragioneremo degli Ebrei di Palermo in particolare, degli Ebrei di Meſſina, degli Ebrei di Catania, e degli Ebrei di Naſo. Vi ſtettero ſotto gli Suevj, come ſi comprova con le Coſtituzioni del Regno, che d'eſſi Ebrei ſpecificatamente ragionano: in quella cioè, che ſi legge ſotto il titolo: *De uſurariis puniendis*. in quell'altra, che porta in fronte il titolo: *De defenſis impoſitis*, *& contemptis*; in quella pure, che ſta regiſtrata ſotto la rubrica: *De maleficiis clandeſtinis puniendis*; e finalmente in quell'altra poſta ſotto il titolo: *De homicidiis*, *& damnis clandeſtinis*. Vi fiorirono ſotto gli Aragoneſi: della quale età abbiamo tante e poi tante memorie, che difficilmente quì tutte inſieme ſi potrebbero eſporre: riſervando perciò noi le neceſſarie a farle entrare in punto più comodo, ci contentiamo per ora citare ſolamente i Capitoli del Re Federico II., altrimenti chiamato III., cioè Cap. LXIII. *Ut*

Neo-

Neophiti non vocentur cani renegati. Cap. LXV. *Christianum servum Judaei non habeant*. Cap. LXVII. *Saraceni, & Judaei signum deferant, ut discernantur à Christianis*. Cap. LXVIII. *Cum Judaeis Christiani familiaritatem non habeant*. Cap. LXIX. *Judaei careant officio publico*; & Cap. CXII. *De non solvendis Judaeis*. Vi durarono finalmente sotto i Castigliani, in tempo de' quali prima si vide una estraordinaria esaltazione dell'Ebraismo della Sicilia, di poi un obbrobrioso abbassamento del medesimo insin a riportare il generale, e perpetuo scacciamento ne pur dalla Sicilia, ma da tutti insieme i luoghi soggetti al Reame di Spagna; conforme dimostreremo altrove; non avendo voluto in questo primo Capitolo, che solamente accennare parte di quelle notizie, che saranno in appresso più opportunamente, e distintamente esposte.

CAPO II.

Della moltitudine degli Ebrei della Sicilia.

I. NOn volendo gli Ebrei, ad onta del chiaro lume della ragione, credere, essere già seguita la venuta del vero Messia, Gesucristo Signore nostro, vanno perduti dietro le sciocche e vane speranze di potere ogn'uno di loro meritare l'onore, che nasca dalla stirpe sua il Redentore del mondo; quindi nutriscono ne' petti loro sentimenti d'odio e di ab-

Gli Ebrei abboriscono la continenza.

abbominazione per la rispettabile continenza. Anzi Mosè Maimonide con altri Talmudisti Rabbini (*a*), interpretando a modo loro le parole della Divina Scrittura, ove che Iddio benedisse il genere umano, dicendogli di crescere, e moltiplicarsi, vogliono, che tutti gli uomini sieno obbligati a prendere moglie; e chi faccia altrimenti, sia riputato, come un omicida di quei figliuoli, che si potrebbero da lui dare alla luce. Nè questo solo; determinano ancora l'età, in cui ognuno deve accasarsi, e dicono appunto essere quella di diciott'anni.

Ammettono la pluralità delle mogli.

II. Insegnano di più gli stessi Talmudisti Rabbini, potere ciascuno prendere più mogli insieme, solamente che abbia onde poterle mantenere, secondo la propria condizione. E sebbene alcuni presso loro più sensati, consultassero, che ognuno dovesse starsene contento di quattro mogli solamente; tuttavia non istimano che operi male, chi si avanza a prenderne cento. Dalla pluralità dunque delle mogli, e dall'età giovanile, nella quale si contraggono i matrimonj, facile ne deriva la moltiplicazione della perfida nazione in quei paesi, che le danno ricetto. Così vediamo pure essere accaduto nella nostra Sicilia, in cui dapprima vi si contavano poche comunità, le quali poi si dilatarono in modo, che arrivarono al numero di cinquantasette.

III. La

(a) *Apud Selnedum de Nupt. & divort. Hebr. cor. lib.* 1. *cap.* 9.

III. La mancanza delle ſcritture antiche non comporta, che prendiamo a cura di numerare così eſattamente, che non ſi poſſa mai temer d'errore, tutti gli Ebrei delle accennate cinquantaſette comunità. Non c'impegniamo noi certo a fare un eſatto calcolo di tutti quelli, che vi ſi ritrovavano; ma ſu' fondamenti apparenti c'ingegniamo di ſcuovrirne qualche veriſimile conghiettura.

Gli Ebrei della Sicilia componevano la decima parte del popolo.

IV. Diciamo intanto, che gli Ebrei arrivarono nella Sicilia ad un numero tanto conſiderabile, che ſormontavano la decima parte degli ſteſſi Siciliani. E di queſto par che non ſe ne poſſa dubitare, ſempre che a noi è manifeſto, ch'eglino domandarono (*a*) per favore ſpeciale dal Re Alfonſo, in grazia d'un donativo di diecimila fiorini, i quali importano duemila once Siciliane, che nel ripartimento delle taſſe per le gravezze ordinarie, e ſtraordinarie del regno, veniſſero conſiderati, come la decima parte del popolo. La quale grazia neppure fu loro conceduta, ſalvoche a favore degli Ebrei di Marſala, a' quali aſſiſteva una ragione particolare, pel privilegio, che avevano ottenuto su queſto ſoggetto dal Re Martino il dì 7. Agoſto dell'anno MCCCCII. (*b*)

V. Anzi perchè agli Ebrei di Palermo cadde nell'animo di penſare, ch' anche per loro s'allargaſſe la grazia, il decreto non ſi ſpedì, che

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1450. *pag.* 291.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1402. *pag.* 111.

che ſotto certe formalità (a). E però ſe in que' tempi voleſſimo dare alla Sicilia, non più che un milione d'anime, ne verrebbe per giuſta conſeguenza, che il numero degli Ebrei arrivava a centomila e più perſone.

Ebrei Arabi e Provenzali paſſano nella Sicilia.

VI. Aggiungaſi a tutto queſto, che nell' anno MCDXCI. conforme più opportunamente moſtreremo in appreſſo nel Cap. XII. vennero a folla nella Sicilia molti altri Ebrei Arabi, e tutti que' Provenzali, i quali diſcacciati da quella provincia, vennero a ritrovare ricetto in queſto regno, e particolarmente nella città di Palermo. Quindi con queſte nuove colonie par che l'Ebraiſmo di Sicilia ſi foſſe in un tratto accreſciuto aſſai.

CAPO III.

Gli Ebrei della Sicilia non ſempre obbligati ad abitare riſtretti nel Ghetto.

Gli Ebrei nuocono a' Criſtiani più, che i Criſtiani giovano agli Ebrei.

I. Secondo che c'inſegna l'eſperienza prima maeſtra dell'uomo, più nuocono gli Ebrei a' Criſtiani, che non giovano i Criſtiani agli Ebrei: giacchè l'effetto più proprio che porta ſeco il meſcolamento de' buoni co' cattivi appunto è queſto: attaccarſi cioè il vizio meglio, che comunicarſi la virtù. Da quì ſono nate tante ſagge ordinazioni, che obbligano gli Ebrei a tenere le caſe loro non ſolo diſgiunte,

(a) *Ibid. lib. ann.* 1458. *pag.* 162.

te, ma lontane ancora da quelle de' Cristiani: affinchè non si propaghi la peste del Giudaismo; la quale per diffondersi non ha bisogno di altro, se non se d'una indisciplinata libertà di potere gli Ebrei abitare fuori del Ghetto in mezzo de' Cristiani. Or vediamo quale regola intorno a questo punto si fosse osservata nella nostra Sicilia.

II. Da principio non sappiamo noi che vi fosse stata alcuna legge, la quale vietasse a' nostri Ebrei d'abitare fuori del Ghetto: e però stava in loro di eleggere per abitazione que' luoghi e quelle case, che meglio loro erano a grado. Continuarono a godere d'una tale libertà fino a' tempi del Re Federico II. altrimenti chiamato III., il quale avvisatosi de' molti gravissimi danni, ch' al Cristianesimo da sì stretto congiungimento, e libera pratica ne venivano, con sagace provvidenza li 23. Luglio dell'anno MCCCXII. (*a*) fe pubblicare un risolutissimo comandamento, acciocchè gli accennati Ebrei, i quali erano disordinatamente sparsi, e quà e là in mezzo de' Cristiani mescolati, tutti insieme s'unissero per abitare senza tal confusione fuori delle mura della città, in luoghi affatto distinti e separati dalle case de' Cristiani.

Gli Ebrei da prima abitavano fuori del Ghetto.

Il Re Federico restringe tale libertà.

III. Questa prudente disposizione del Re della Sicilia servì come di regola, affinchè si ordinasse lo stesso per gli altri Ebrei del mondo,

(a) *Privileg. Urbis Panorm. pag.* 43.

do, e particolarmente per quelli della Spagna, a' quali non fu dato il precetto di abitare separatamente da' Cristiani, che sul fine dello stesso quattordicesimo secolo, o sul principio del secolo d'appresso, per opera di S. Vincenzo Ferreri (*a*).

Il Re Martino rinuova la proibizione.

IV. Ma come bene spesso suole addivenire, che le leggi a poco a poco, e quasi insensibilmente perdono alquanto della loro forza su in breve tempo il sovrano precetto posto in dimenticanza dalla perfida nazione, a sottrarsi dall'ubbidienza sempremai pronta ed ardita: a tal segno che fu di mestieri, che in tempo del Re Martino appostatamente venisse in Sicilia un tale Fra Giuliano, Appostolico insieme e Regio Commissario; perchè con animo risoluto assumesse l'importante impresa di separare da' Cristiani gli Ebrei, figliuoli della perfidia, e dell'inganno (*b*).

V. Non con minore premura il Re Ferdinando I. ne replicò poco dopo per mezzo di rigorose Costituzioni il comando sulla stessa materia; le quali dopo la sua morte furono ancora rinnuovate pel decreto d'Alfonso suo figliuolo, e successore alla Corona. Egli a tal fine premurosamente volle incaricare della perfetta osservanza tutti gli ufiziali del regno, e con ispe-

zialtà

(a) *Bullar. Ordinis Prędicator. tom. 3. in notis ad Bullam Canoniz. S. Vincent. Ferrer. pag. 382. n. 7.*

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1392. pag. 196.*

zialità Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de' Minori; in virtù di lettere consegnate a 5. Febbrajo dell'anno MCDXXVIII. (a).

Gli Ebrei impetrano il cōtrario.

VI. Per queste risolute, ed efficaci ordinazioni gli Ebrei, usi per lo passato a vivere a loro capriccio, intimamente furono percossi dal dolore, e dal dispiacimento, ed in modo ancora, che non sapevano in veruna maniera dissimularne, non che mitigarne l'amarezza: quindi unitisi insieme i *Proti* ed i *Majorenti* di tutte le comunità, posero mente di mandare al Re un loro Deputato, che fu il Rabbino Mosè Bonavoglia di Messina, uomo che in tutto il Giudaismo di Sicilia vantava il merito e la prerogativa di grande sagacità, ed una non comune eloquenza. Costui con varie forme di onorevolezze ed ossequj, in tal maniera seppe guadagnarsi l'animo del Monarca, che gli riuscì di tirarlo, e persuaderlo ad annullare li 5. Gennajo dell'anno MCDXXXI. (b) il primiero suo decreto, rimettendo gli Ebrei nel medesimo stato di libertà, di cui avevano una volta a loro talento goduto.

I loro beccai in mezzo di que' de' Cristiani.

VII. Anziche tanto avanti s'inoltrò la libertà degli Ebrei nell'abitare ove meglio fosse loro piaciuto, che pubblicamente tenevano i loro beccai in mezzo a quelli de' Cristiani: e benchè lo stesso Re Alfonso ben accorto si fosse degl'inconvenienti, che da questa unione

D già

(a) *Ibid. lib. ann. 9. Ind. 1431. pag. 277.*
(b) *Ibid. loco cit.*

già ne derivavano: ſtante che i cittadini, credendo di comprare la carne da' Criſtiani loro fratelli, ſovente la compravano dagli Ebrei, i quali ſpeſſo loro vendevano quella, che da'ſuoi veniva repudiata; pur nondimeno laſciando loro tenere le botteghe tali quali ſi ritrovavano, parte vicine, e parte unite a quelle de'Criſtiani, ſi diede bene a credere di potere opportunamente tor via qualunque diſordine, ſolo che ordinaſſe, che in quelle degli Ebrei ſi metteſſe la *Rotella roſſa*, ch' era il ſegno, per cui gli Ebrei ſi diſtinguevano da' Criſtiani; conforme noi diremo in appreſſo, ove che d' eſſo ſegno ci toccherà con Capitolo a parte di ragionare.

Domandano che ſi confermi il privilegio della libertà per la loro abitazione.

VIII. E queſto privilegio della libera loro abitazione, come molto opportuno, e favorevole a' proprj intereſſi, procurarono ſempre gli Ebrei di mantenerſelo con premura e diligenza. Quindi nell'anno MCDL. venendo loro permeſſo di dimandare nuove grazie, per l' offerta di diecimila fiorini, fatta al medeſimo Re Alfonſo, preſentarono un memoriale di ventidue Capitoli (a), de' quali il quinto s'appartiene alla facoltà, di cui ſiamo in diſcorſo, cioè a dire di poter eglino abitare fuori del Ghetto a lor talento.

Stèrano i Criſtiani per fare moderare la ſuddetta libertà.

IX. Queſto fu il motivo, che i buoni Religioſi di S. Domenico della città di Taormina noſtra patria, ebbero a ſoſtenere le maggiori fati-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1450. *pag.* 292.

fatiche del mondo, fino ad interporre l'autorità del Sommo Pontefice, e del Monarca, perchè la Sinagoga degli Ebrei attaccata al Convento de' medesimi Padri, e il Cimiterio ancora, che stava poco distante, si dovessero spiantare, e situare in luogo separato, e distinto, d'onde non si sturbassero i venerabili Religiosi. Di quà pur ne derivò, che a' cittadini dell'isola di Malta fu d'uopo durare molto travaglio per indurre il Re Ferdinando a volere decretare, che gli Ebrei abbandonassero per lo meno tutte le case, che tenevano indegnamente annesse a' sacri Templi, ed alle Chiese de' Cristiani; secondo meglio da noi si esporrà in dovendo trattare delle medesime Giudaiche comunitá di Taormina, e di Malta.

La dimestichezza degli Ebrei co' Cristiani sempre proibita.

X. Benchè però così amplo fosse stato il privilegio accordato agli Ebrei, di abitare fuori del Ghetto, dovunque loro piacesse; tuttavia loro fu sempre proibito di alloggiare in una stessa casa co' Cristiani, di sedere insieme ad una stessa mensa, di dormire in uno stesso letto; e per dire tutto in breve, di fare qualunque altro atto, che porta seco una più stretta dimestichezza, e famigliarità co' Cristiani: per paura che la perfida ingannatrice nazione, la quale non trova diletto maggiore, ch'andare ogn'ora in cerca di tirare gente al suo partito, non rovinasse i semplici Cristiani, costumati ad andare, come si suol dire, col cuore in mano, senza doppiezze, e senza frodi; siccome ordi-

nò ſotto graviſſime pene il Re Federico II.(*a*), figliuolo del Re Pietro d'Aragona, condeſcendendo alla ſaggia domanda de' Siciliani a lui fatta nel generale Parlamento dell' anno MCCXCVI. Il che non fu giammai ne' ſecoli d'appreſſo poſto in dimenticanza: anzi che venne da' ſucceſſori Monarchi ſpecificatamente approvato, e tenuto per buono; conforme ſi rende manifeſto dal Diploma del Re Alfonſo, ſpedito il dì 11. Agoſto dell'anno MCDLIII.(*b*)

Coſtume degli Ebrei di abitare preſſo la Sinagoga.

XI. Termineremo queſto Capitolo, con avvertire una coſa neceſſaria a preſupporſi per non prenderſi abbaglio. Ella è, che gli Ebrei con tutto che moſtravano premura d'eſſere mantenuti nella libertà di abitare ove che volevano; con tutto ciò la maggior parte di loro ſempre s'ingegnavano di tener le caſe unite, e non molto diſtanti dalla Sinagoga: affinchè poteſſero eſſere pronti alle funzioni del rito e della legge; conforme oſſerveremo dovendo trattare delle comunità in particolare; moſtrando, che molte di eſſe, anche ne' tempi della maggiore libertà tenevano il proprio Ghetto.

CA-

(a) *Cap. 68. Regis Frider.*
(b) *Ex Reg. Cancell. l. ann. 2. Ind. 1453. pag. 197.*

CAPO IV.

Del segno, che i Siciliani Ebrei eran obbligati a portare, e del Custode d' esso.

I. PEr quello poco, ch' abbiamo dalla storia antica imparato, par essere notizia certa, ed incontrastabile, che le leggi, le quali vietano agli Ebrei di vestire alla foggia de' Cristiani, sieno de' secoli bassi: poichè nissuna testimonianza abbiamo potuto ritrovare, toccante questo argomento, che vanti antichità maggiore del dodicesimo secolo: non perchè agli Ebrei ne' tempi d'avanti fosse stata data la libertà di usare gli abiti a lor talento; ma perchè non erano eglino entrati per anche nella malizia di farlo: si guardavano anzi lasciare quelle vesti, per cui venivano dall'altre nazioni contrassegnati: conciosiacosachè non sapendo, o non volendo per una volontaria e colpevole ignoranza, sapere, che cón la venuta del vero Messia Gesucristo Redentore nostro fossero cessati tutti i precetti ceremoniali, usavano così scrupulosamente gli abiti loro prescritti dalla legge Mosaica, che mai non pensavano per qualsivoglia causa variarli. Gli Ebrei da prima usavano gli abiti proprj.

II. Questa distinzione principalmente consisteva nell'abito chiamato *Taled*: cioè a dire nel mantello di figura quadrangolare, co' fiocchetti agli angoli del medesimo (*a*), che i Rabbi- Quali erano quelli abiti.

(a) *Num. Cap.* 15. *n.* 38. & *Deut. Cap.* 22. *n.* 12.

bini usavano portare sopra il capo, e gli altri sulle spalle. Di questo mantello si vestono oggigiorno gli Ebrei solamente in Sinagoga, contentandosi fuori di quella portare l'*Arbang-canfot*, cioè la veste quadrangolare piccola, e questa nascostamente sotto gli abiti comuni del paese, ove abitano.

L'Imp. Federico comanda, che gli Ebrei vestano diversamente che i Cristiani.

III. E quando mai l'affare fosse andato altrimenti, per gli altri paesi, tuttavia sembra cosa certa, che per la Sicilia così appunto fosse accaduto, non avendo in essa gli Ebrei lasciata la maniera propria di vestire, che molto tardi: giacchè non prima dell'Imperadore Federico II. vediamo promulgate le leggi a questo proposito. Egli dunque nell'anno MCCXXI. mandò fuori un editto (*a*), in virtù del quale proibiva agli Ebrei di vestire nella maniera, ch'allora stava in uso presso i Cristiani: affinchè come da' Cristiani diversi erano gli Ebrei nell' operare, così pur il fossero negli abiti.

Decreto a proposito del Concilio Lateranense IV.

IV. Io stimo, e penso, non andar errato, che il zelante Imperadore si sia indotto a pubblicare questa sensatissima legge, per rendersi uniforme al Concilio generale Lateranense IV. celebrato poco prima sotto il Pontificato d'Innoc. III. cioè a dire nell'anno MCCXV. (*b*) Nel quale dopo una matura riflessione si determinò, che gli Ebrei, ed i Saracini ancora

(a) *Riccard. a S. Jermano in Chron. ad annum* 1221.

(b) *Concil. Lateran.* IV. *Cap.* 68.

ra portassero gli abiti, diversi da quelli, che vestivano i Cristiani, e ciò in ogni provincia, e per tutti i tempi, senza eccezione di sesso, o di età.

Gli Ebrei lasciano di osservare la suddetta legge.

V. Ognuno sa i lunghi e nojosi disturbi, ch' incomodarono la Sicilia dopo la morte del soprammentovato Imperadore Federico II. Or gli Ebrei, approfittandosi di quella gran confusione, in cui stavano allora i popoli della Sicilia, ad altro meglio non s'applicarono, ch' a sottrarsi dall'osservanza dell'accennata legge, toccante la necessità di vestire in una foggia diversa da quella, ch'usavano i Cristiani: quindi mostrandosi, secondo il solito, prevaricatori arditi, e prosuntuosi del Cesareo divieto, così tratto tratto lasciarono gli abiti proprj, e ripigliarono i comuni, che per l'uniformità delle vesti, e per l'uso della lingua Siciliana, che parlavano, più già non venivano ravvisati per quelli, ch'erano: ed intanto riusciva loro facile macchinare delitti sommamente pregiudiziali alla santità della Religione Cristiana.

Si rinuova il precetto.

VI. Ma i nostri maggiori, conservando sommo rispetto per la stessa Religione Cristiana, non seppero, nè poterono d'essa in mezzo a tanti travagli dimenticarsi. Eglino pertanto, come prima intesero la pace stabilita tra il Re Giacomo, e Carlo II. di Napoli, per la quale venivano restituiti agli Angioini; temendo di venir travagliati con peggiori oppressioni di quelle, dalle quali s'erano già liberati per mezzo del Vespro Siciliano, si diedero fretta d'accla-

clamare per nuovo loro Re Federico fratello d'esso Giacomo, e figliuolo del Re Pietro I. d'Aragona; per potere sotto la condotta di sì valoroso Principe, ancorchè soli, e privi d'ogni straniero ajuto, fortemente opporsi a' Capitoli dell'accennata pace; e coraggiosamente intraprendere la viva e disuguale guerra contra le quattro potenze in loro rovina allora collegate insieme. Ciò fatto unitamente col nuovo loro Re, ad onta de' rilevanti pensieri, ove gli tiravano gli affari della guerra; posero mente a pubblicare ben pertempo una legge, in virtù della quale si dava comandamento agli Ebrei, che tosto ripigliassero gli abiti proprj, o per lo meno, che indispensabilmente portassero una divisa, onde potessero da chicchesia essere conosciuti per Ebrei.

Conferma della stessa legge.

VII. Questa ordinazione sebben sia stata involata dall'antichità; non pertanto si fa d'essa memoria in una delle leggi del medesimo regno, promulgate nel generale Parlamento tenuto nella città di Piazza il dì 20. Ottobre dell'anno MCCXCVI. (a). La stessa ordinazione pur viene rapportata da una costituzione di Federico III. nipote dell'accennato Federico, nell'occasione, che il giovane Federico volle rinnovare la legge dell'avolo, come quì appresso diremo. E da ciò chiarmamente si vede, che la legge di portare gli Ebrei il segno nelle vesti, per venire differenziati da' Cristiani, in Sicilia

(a) *Cap.66. Regis Friderici* II. *aliàs* III.

cilia fu promulgata prima, che nelle Spagne, ove assai tardi fu introdotta questa lodevolissima usanza, per opera di S. Vincenzo Ferriere, giusta la relazione dell' eruditissimo Bremond nel Bollario de' Padri Domenicani *(a)*.

VIII. Non lasciavano gli Ebrei occasione minima che fosse, per mettere in dimenticanza la sopraddetta loro obbligazione, di portare il segno a distinzione de' Cristiani: e quì fu, che come passò a miglior vita il celebre Re Federico II. tosto gli Ebrei violarono di nuovo la religiosissima legge, vestendo così, come i Cristiani senza alcuna divisa, che ne facesse additare la differenza tra gli uni, e gli altri. E l'inconveniente pur troppo bruttamente allignò ne'petti loro: giacchè ne il Re Pietro II. figliuolo e successore del medesimo Federico, ne il Re Lodovico, che poscia allo stesso Re Pietro successe distratti d'altri affari del Reame, pensarono porre riparo alla dannosa trasgressione.

Gli Ebrei ardiscono di nuovo di trasgredirla.

IX. Ma subito che la corona passò a Federico III. questi con zelo non inferiore a quello di Federico II. suo avolo, s'applicò a recare ajuto al male, secondo il bisogno: e però con ispeditezza li 12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI. pubblicò una ben lunga costituzione *(b)*; in virtù della quale, rinnovando quanto sullo stesso

Il Re Federico rinuova l'osservanza.

E sog-

(a) *Tom. 3. pag. 382. in notis ad Bullam Canonizat. S. Vincent. Ferr. n. 7.*

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 9. Ind. 1366. pag. 17.*

ſoggetto era ſtato ordinato dall'accennato Federico II. vi aggiunſe tanto del ſuo, quanto poteſſe baſtare, perchè ſi rendeſſe ſtabile, e non ſoggetta a cangiamento la ſopraddetta ordinazione. Iſtituì intanto un nuovo magiſtrato, cui s'apparteneſſe il fare indiſpenſabilmente oſſervare la legge della preſcritta diviſa, e v'impoſe la pena delle carceri a' violatori. Ma prima di ragionare di tale magiſtrato eſponiamo, conforme al dovere, quale foſſe ſtato queſto ſegno, che gli Ebrei della Sicilia erano così aſtretti a portare, che altrimenti non potevano ſotto le minacciate pene omettere.

Segno, che portavan gli Ebrei della Sicilia.

X. Era dunque queſto ſegno un pezzetto di panno roſſo di forma rotonda, a guiſa d'un regio ſigillo di prima grandezza; che però ſi chiamava la *Rotella roſſa*. Lo ſteſſo ſegno dovevano tutti e uomini e donne portare; non già però in una ſteſſa maniera, ma le femmine innanzi al petto, e ſulla veſte ancora, da loro detta e *rindella*, e *manella*, che ſi può forſe credere, che corriſponda al *manto*, ch' oggigiorno ſta in uſo preſſo le donne di Sicilia, e che in molte città d'Italia s'è in qualche maniera tra la gente baſſa conſervato: giacchè le lettere del Re Martino, che in appreſſo faremo per allegare, in parlando appunto di queſta veſte marcata, la chiamano *veſte eſteriore*; ed i Capitoli degli Ebrei di Palermo (a), la chiamano col proprio nome di *manto*. Gli uomini

(a) *Ibid. lib. ann.* 14. *Ind.* 1471. *pag.* 57.

mini però non dovevano portare l' accennato ſegno, ſulla loro veſte eſteriore, ma bene innanzi al petto, un palmo diſtante dal mento; affinchè reſtaſſe ſempre eſpoſto agli occhi di tutta la gente.

XI. Vi era una qualche ragguardevole famiglia, come quella di Samuele, ed Elia Sala fratelli della comunità di Trapani, che per particolare privilegio (a) del Re Martino ſpedito li 15. Marzo dell' anno MCDII. godeva l'eſenzione di portare la ſoprammentovata diviſa della *Rotella roſſa*. Privilegj particolari intorno a queſto ſoggetto.

XII. Nello ſteſſo anno alcuni altri Ebrei pur ottennero un particolar privilegio ſullo ſteſſo ſoggetto della *Rotella roſſa* di portare cioè a diſtinzione degli altri la *Rotella* così piccola, quanto appunto ſi è la circonferenza d'un carlino di Sicilia (*b*). Fu però queſto ſolamente accordato agli Ebrei di Palermo, i quali per grazia particolare del Sovrano ottennero l'accennata eſenzione, mentre che tutti gli altri venivano obbligati a portare indiſpenſabilmente la diviſa nella forma già deſcritta. Ragioniam ora, come promettemmo, del magiſtrato iſtituito dal Re Federico III. per l'oſſervanza della ſua coſtituzione della *Rotella roſſa*.

XIII. Perchè dunque la ſopraddetta ſaggiſſima legge al pari coll' altre, che col tempo Fra Niccola Papalla cuſtode del ſegno degli Ebrei.

E 2 s'in-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1402.
(b) *Ibid. cit. lib. ann.* 1402.

s'invecchiano, nulla perdesse del suo vigore, ma stesse sempre viva e fresca nella memoria de' suoi vassalli, pensò l'accennato Re Federico III. d'istituire un nuovo magistrato, chiamato *Prefettura della Rotella rossa*, e nominovvi per primo *Custode* Fra Niccolò de Papalla Palermitano dell' Ordine de' Minori di S. Francesco, il quale poi fu Vescovo dell'isola di Malta. Diede pure a questo la facoltà di eleggere tanti Luoghitenenti, quanti mai ne volesse nelle città, e luoghi del regno, ov'erano degli Ebrei; acciocchè tutt'insieme invigilassero a fare portare indispensabilmente agli Ebrei quel distintivo.

XIV. Con questa costituzione vanno pure d'accordo le lettere (a) del Re Martino I. date in Catania il dì 10. Agosto dell' anno MCCCXCV. nelle quali si leggono le seguenti parole: *Fra Niccolò di Palermo doveva invigilare, e giudicare sopra l'osservanza della Rotella di panno rosso, da portarsi dagli Ebrei nella forma, e nella grandezza d'un Regio sigillo di prima grandezza, sulla veste esteriore nel petto, al diritto della barba, un palmo distante dal mento: e da portarsi parimente dalle donne sulle loro vesti esteriori: sotto la pena gli uni e l'altre di quindeci giorni di carcere: affinchè per questo mezzo venissero differenziati da' Cristiani.*

XV. A

(a) *Apud Pirrum Notit. Eccles. Melitensis ad annum* 1394. *pag.* 596.

XV. A questo Fra Niccolò Papalla, che passò a miglior vita nell' anno di Gesucristo MCCCXCIII. successe non men nella dignità Vescovile di Malta, che nella Prefettura di *Custode della Rotella rossa* Fra Giovanni di Pino dello stess' Ordine de' Minori di S. Francesco, di nazione Catalano, come chiaramente si conosce dal Diploma del medesimo Re Martino (*a*).

Fra Giovanni Pino altro Custode.

XVI. S'aggiungono le ordinazioni e prammatiche su questo soggetto della divisa degli Ebrei, promulgate dal Re Ferdinando I. le quali riferite poi furono, e confermate dal Re Alfonso suo figliuolo, in virtù di sua costituzione (*b*) pubblicata li 5. Febbrajo dell' anno MCDXXVIII. volendo amendue i Sovrani, che gli Ebrei, ed i Saracini ancora obbligati fossero a portare di continuo nelle loro vesti i prescritti segni: affinchè venissero anche in mezzo alla folla d'altre persone, chiaramente da tutti ravvisati

XVII. Il marco de' Saracini non era lo stesso, che quello degli Ebrei, del quale di sopra abbiamo favellato; ma consisteva in una barra di panno rosso, lunga un palmo, e larga due dita, situata a traverso sopra quella parte della veste, che copre il petto. Il quale segno fu poscia cambiato in quello della fascia, e Turban-

Segno, che portavano i Saracini in Sicilia.

(a) *Apud Pirrum loc. cit.*
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 9. Ind.* 1431. *pag.* 277.

bante in teſta, per la prammatica *(a)* del Re Filippo II. uſcita fuori li 19. Gennajo dell' anno MDLXIV. Quindi chiaramente ſi conoſce, che i Saracini non furono in un tempo ſteſſo cogli Ebrei diſcacciati dalla Sicilia, ma che vi continuarono per un ſecolo e più avanti; come appunto, e meglio ancora ſi rende manifeſto dal Bando *(b)* dello ſcacciamento de' medeſimi Saracini, promulgato a 26. Novembre dell'anno MDXCIX.

Eſpulſione de' Saracini dalla Sicilia.

XVIII. I Saracini, de' quali quì ſi è parlato, non erano certamente reſiduo di quelli, che avevano ſignoreggiata la Sicilia, perchè queſti furono vinti, e mandati ad abitare tutti inſieme in Nucera città della Puglia, da Federico II. nell'anno MCCXX. quando egli fu coronato Imperadore *(c)*, ma erano di quelli, che vi dimoravano o come ſchiavi, o come vaſſalli tolerati dal Re al pari degli Ebrei.

Fra Matteo da Girgenti terzo Cuſtode del ſegno degli Ebrei.

XIX. Or per ritornare lá onde ci partimmo, giova riflettere, che la cura dell'eſecuzione della ſuddetta coſtituzione allora ſi diede a Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de' Minori; il quale perciò può conſiderarſi come altro *Cuſtode della Rotella roſſa*. E ſebbene la ſoprammenzionata coſtituzione d'Alfonſo in ciò, che

(a) *Tom. 2. Pragm. tit.* 44.
(b) *Ibidem eodem folio.*
(c) *Hurſtiſius, & Monachus Paduanus apud Vitriarium tom.* 1. *Inſtit. Jur. Publ. tom.* 1. *lib.* 1. *tit.* 5. *pag.* 609.

che s'opponeva agli altri privilegj de' medesimi Ebrei fusse poscia il dì 5. Gennajo dell'anno MCDXXX. revocata dallo stesso Re; tuttavia toccante l'obbligazione di portare la divisa, nulla mai vi alterò il Monarca, lasciando nella sua fermezza e vigore la primiera ordinazione.

Diligenza de' Custodi per l'osservanza della legge.

XX. Dall'istituzione dell'accennata Prefettura ne derivò, che l'uso di portare la divisa, fu di poi inviolabilmente osservato dagli Ebrei di Sicilia fin al tempo del loro discacciamento. Imperocchè il *Custode*, ovvero *Prefetto* altrimenti nominato *Revisor della Rotella rossa* usava sempre la maggior avvertenza, perchè gli Ebrei la portassero, e la portassero manifestamente, gastigandogli colle pene più gravi, ove ch'eglino presumevano il contrario; senza mai dare luogo ad accettazione di scuse.

XXI. E ciò fu poscia motivo, che gli Ebrei di Palermo in tempo del Re Giovanni il dì 27. Maggio dell'anno MCDLXXI. (*a*) facessero umile ricorso a Lopes Scimen de Urrea allora Vicerè di Sicilia: perchè egli ordinasse, che fossero fatte buone le loro giustificazioni, quando che si vedesse, che non tralasciavano giammai di portare la prescritta distinzione; abbenchè talvolta, increspandosi per inavvertenza la veste, visibile a tutti non si rendesse il distintivo istesso.

Gli Ebrei tenevano il segno anche sopra le loro botteghe.

XXII. Non è quì da lasciarsi sotto silenzio, che l'obbligo della *Rotella rossa*, non era so- la-

(*a*) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 14. *Ind.* 1471. *pag.* 57.

lamente per le persone, ma per le botteghe ancora, che agli Ebrei era conceduto di tenere in mezzo di quelle de' Cristiani; conforme ordinò il Re Alfonso, in virtù di suo Real Diploma, spedito in Palermo, il di 2. Novembre dell'anno MCDXXXV. (a). Egli dunque vedendo cogli occhi suoi proprj, che gli Ebrei macellavano, e vendevano le carni in mezzo de' beccai Cristiani con alto pregiudizio de' cittadini; i quali in vece di comprare la carne da' Cristiani lor pari, la compravano per errore dagli Ebrei, che bene spesso vendevano carne nocevole e dannosa, comandò, che i macellari Ebrei sopra le loro botteghe indispensabilmente tenessero il segno della *Rotella rossa*, la quale per rendersi a tutti, ed in ogni tempo visibile, doveva costare di panno rosso, grande per lo meno alla larghezza d'un palmo di diametro; acciocchè ognuno sapesse, e conoscesse bene, quali fussero i beccai Cristiani, e quali gli Ebrei, e così non comprasse la carne dagli Ebrei, credendo di comprarla da' Cristiani.

Ordinazione del Re Carlo II. pel segno degli Ebrei.

XXIII. Una sola cosa resta quì da trascriversi, toccante la divisa degli Ebrei. Avendo il Re Carlo II. l'anno MDCXCV. voluto concedere alla nazione Ebrea da tanto tempo scacciata già dalla Sicilia, un salvocondotto, per potervi di nuovo venire liberamente, a cagione di traffico, ordinò, che ciò si facesse a con-

(a) *Privileg. Urbis Panorm. pag.* 207.

condizione di non fermare in essa domicilio, e di dovere precisamente portare un segno, onde venissero differenziati dal rimanente della gente. Allora fu, che la Viceregina, dama molto ragguardevole così per la nobiltà del sangue, come per la probità de' costumi, diede quella spiritosa insieme, e saggia risposta, che con esso noi ammirerà grandemente l'età futura. Dimandò ella un giorno agli Ebrei passati già in Messina, per intendere il modo del traffico, se loro pareva di essere ben trattati nel paese: Eglino risposero di sì; ma che solo riusciva loro insopportabile l'obbligo di portare il segno a distinzione de' Cristiani non solo, ma di tutti ancora gli altri uomini. Al che saviamente diede in risposta la religiosa Principessa. *Io non sò finire di maravigliarmi, come voi tanto vi gloriate d'essere nati Ebrei, e poi tanto vi recate a vergogna e scorno, d'essere conosciuti fra noi per tali; io anzi che vergognarmi, estremamente mi glorio d'essere ravvisata fra di voi per Cristiana, quale nacqui. Tanto è lungi, che una Religione santa rechi disonore a chi la professa, o che santa sia quella Religione, di cui si vergognano d'apparire suoi seguaci quelli che la professano.*

Arguta risposta data agli Ebrei sullo stesso soggetto.

XXIV. Non ebbe allora la Regia ordinazione quell'esito, che si sperava: e quì fu, che nell'anno MDCCXXVIII. il dì 9. Ottobre si promulgò in Messina altro nuovo Diploma di Scalo e Portofranco a favore di tutte le nazioni straniere, e particolarmente degli Ebrei,

Altra ordinazione per lo stesso segno.

con la stessa cōdizione, che portassero indispensabilmente il segno a distinzione degli altri popoli: cioè a dire, che i maschj usassero il cappello tutto foderato al di sotto con drappo di colore giallo: e che le donne portassero sul capo un velo del medesimo colore. E sebbene quest'altra ordinazione non fosse mandata ad effetto, e gli Ebrei non fossero passati nella Sicilia; nulla sia di meno essa giova, affinchè si conosca la premura particolare, che si è sempre mostrata di questo segno, come d' una cosa, da cui primariamente dipende la conservazione dello stato pacifico della Repubblica.

CAPO V.

Gli Ebrei della Sicilia avevano fra loro comuni le grazie, e partecipavano de' privilegj de' Cristiani.

I. Agli stessi Ebrei fu sempre conceduto di avere fra loro comuni le grazie, e di essere a parte de' privilegj accordati a compatriotti Cristiani. E' ben giusto l' indagare a parte a parte il come ed il quando ciò accadesse.

Gli Ebrei ottengono la comunicazione de' privilegj.

II. Intorno all'anno MCDL. in grazia d'un donativo di diecimila fiorini, ch'è lo stesso che dire, di cinquemila scudi, fatto al Re Alfonso, s'ottenne da' nostri Ebrei la comunicazione de' privilegj, potendo in tal maniera una comunità godere delle grazie, dell'esenzioni, e delle pre-

prerogative dell'altre, nulla meno, che se da prima fossero state con ispezieltà concedute a ciascheduna di loro (a).

Ogni comunità dapprima godeva de' suoi privilegj solamente

III. Certo che prima di questo tempo le cose non andavano già così. Poichè regnando il Re Lodovico, gli Ebrei di Messina dimandarono con umile e fervorosa inchiesta, che i loro fratelli, cui cadeva in pensiero di lasciare la patria, e andare in altri luoghi, a stabilire il loro domicilio, mai non potessero trarre vantaggio dalle franchige, e da' privilegj d'ogni sorta conceduti all'abbandonata comunità, eccetto che concorrendo pur eglino a soddisfare i pesi, le taglie, e le gravezze della medesima (b). Tanto è lontano, che gli Ebrei d' un luogo godessero dapprima delle grazie, accordate a quegli degli altri luoghi.

IV. Oltre di ciò sebben il Rabbino Mosè Bonavoglia Deputato da parte di tutto il Siciliano Ebraismo in gradimento degli offerti donativi nell'anno MCDXXXI. avesse impetrato dal Re Alfonso l'accennato favore, cioè a dire, che i privilegj d'una comunità si diffondessero in tutte l'altre, come se ad ognuna di loro in particolare fossero stati conceduti (c); tuttavia il Vicerè d'allora differì di mandare

F 2 ad

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 13. *Ind.* 1450. *pag.* 291.

(b) *Ibid. lib. ann.* 1343., *& aliorum annorum pag.* 103.

(c) *Ibid. lib. ann.* 9. *Ind.* 1431. *pag.* 277.

ad effetto tale Regio decreto, fintanto che la Real Maestà meglio intesa del valore della grazia, per mezzo d'altra nuova ordinazione (a) non avesse comandato, che si mettesse in esecuzione. Ecco come si rende manifesto, che non prima dell' anno MCDL. restò perfettamente raffermata l'accennata grazia, che i privilegj d'una comunità fossero ancora comuni a tutte l'altre.

Gli Ebrei partecipavano de' privilegj de'Cristiani.

V. La più ragguardevole grazia degli Ebrei della Sicilia, e la più comune era quella, d'essere considerati al pari de' Cristiani, ad oggetto di ricavare utile da' privilegj conceduti a' medesimi Cristiani. Quindi l'Imperadore Federico II. in una sua legge, che si contiene nel corpo delle costituzioni d'amendue le Sicilie (b), stabilì, che l'ufiziale, cui si spettava imporre a nome del Monarca la *defensa*, ovvero proibizione penale, per l'evitazione delle offese, l'imponesse in ugual forma, sì ad inchiesta de' Cristiani, come degli Ebrei: giusto non essendo, che costoro oltre la pena d'essere fuori del paradiso di Santa Chiesa, sentissero ancora quella d'esser esposti all'ingiurie di chiunque ne avesse talento e volontà.

Il Re Lodovico rinnuova l' osservanza di tale partecipazione.

VI. Tale fu la regola, che l'Imperadore Federico prescrisse; ma non fu così sempre osservata: mercecchè i magistrati conservando della parzialità, sovente gastigavano gli Ebrei con

(a) *Ibid. ead. pag.*
(b) *Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 18 pag. 31.*

con più severe pene, che i Cristiani colpevoli dello stesso delitto: e di più negavano a gli uni que' rimedj, e quelle provvidenze legali, di cui stimavano degni gli altri. A tale disuguaglianza il Re Lodovico volendo por rimedio, per le fervorose suppliche de' medesimi Ebrei, e particolarmente di quelli di Palermo, con risoluto comando li 2. Dicembre dell'anno MCCCL. incaricò agli ufiziali tutti del regno, che ben si guardassero, dall'ammettere nell' animo loro passione alcuna, per cui nella distribuzione delle pene, o de' premj arbitrariamente più l'uno, che l'altro partito favorissero; ma che senza piu inclinare per uno, che per l'altro, tanto facessero godere delle grazie gli Ebrei, come i Cristiani, e de' secondi prendessero pena indifferentemente, come de' primi. Il quale decreto venne poi rinnuovato dal Re Martino il dì ventiotto Giugno dell'anno MCCCXCII (a).

VII. Il medesimo Re Martino fece pubblicare sullo stesso soggetto un altro editto, per cui chiaramente dispiegò, che la conferma delle grazie domandatagli dagli Ebrei di Palermo, avesse solamente luogo per quelle, ch' erano comuni co' Cristiani, e non mai per l'altre, che guardavano l'Ebraismo in particolare: volendo, che per queste se ne sospendesse l'esecuzione, fintanto che si disaminasse di proposito

Il Re Martino fece lo stesso.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. an. 15. Ind. 1392. pag. 11.*

ſito la loro leggittimità (*a*).

VIII. E queſta medeſima grazia di potere gli Ebrei di Palermo profittarſi de' privilegj, de' capitoli, delle franchige, e delle buone uſanze concedute a' Criſtiani della ſteſsa città, fu poi con uniforme conſentimento di tutt' i magiſtrati, che il regio e ſacro Conſiglio componevano, tenuta per buona da Lopes Scimen de Urrea, allora Vicerè della noſtra Sicilia, il dì 27. Maggio dell'anno MCDLXI. (*b*).

Concordato tra i Criſtiani, e gli Ebrei intorno allo ſteſſo ſoggetto.

IX. Dipoi affinchè coll'andare degli anni non inſorgeſſe giammai veruna difficoltá intorno alla pronta eſecuzione di ſiffatta conceſſione, gli Ebrei della medeſima città unitiſi tutti inſieme co' Criſtiani, divennero a ſtabilire ſullo ſteſſo ſoggetto un perpetuo e ſolenne concordato, facendoſene pubblica ſcrittura negli atti di Notar Domenico di Leo di Palermo a 2. Novembre dell'anno MCDXCI. (*c*).

Di tale partecipazione ne godevano tutte le comunità.

X. S'inganna all'ingroſſo chiunque daſſi a credere, che i ſoli Ebrei di Palermo foſſero partecipi delle grazie de' Criſtiani loro compatriotti; gli altri tutti della Sicilia v' entravano a parte in ugual maniera: quindi perocchè i Criſtiani di Meſſina in tempo del Re Federico III. chiamato il *Semplice* preteſero, che gli Ebrei

(a) *Privileg. Urbis Panorm. ad ann.* 1397. *Cap.* 16. *pag.* 189.

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 4. *Ind.* 1471. *pag.* 57.

(c) *Ex Archivio Notar. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491.

Ebrei non potessero mai approfittarsi de' privilegj della città, dimostrò il Monarca, di restare oltremodo maravigliato, come di cosa stravagante, e non più udita. Anzi perchè l'affare mai più non si mettesse in dubio li 27. Aprile dell'anno MCCCLXVII. rinnovò per mezzo di una sua ordinazione il privilegio, con istabilire, che trattene le gravezze della *Gisia*, e del servigio della regia Camera (tributi proprj degli Ebrei, de' quali si ragionerà a suo luogo) nel rimanente considerati fossero i medesimi Ebrei al modo stesso, che i Cristiani. La quale ordinazione sotto li 20. Luglio dell'anno MCDIV. fu confermata dal Re Martino (*a*).

XI. Quanto abbiamo fin quì detto, peso riceve ed autorità da molte scritture, e primieramente dalla carta de' Capitoli, concordati trai medesimi Ebrei della Sicilia coll'appostolico e regio commissario Giacomo Sciarch il dì 19. Luglio dell'anno MCDL. Per cui si mette in chiaro, come gli Ebrei possano ricavare utile al pari de' Cristiani dall'indulto conceduto dal Re Alfonso a tutta la nazione Siciliana (*b*).

XII. In secondo luogo si conferma con le lettere, pubblicate in tempo del Re Ferdinando II., cioè a dire il dì 20. Agosto dell' anno Ebreo,

---

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 12. *Ind.* 1404. *pag.* 47.

(b) *Ibid. lib. ann.* 13. *Ind.* 1450. *pag.* 291.

MCDLXXVIII. (*a*); per cui fu data cura, che quando si dovesse chiamare in giudizio alcuno Ebreo, si usassero tutte quelle formalitá legali, che dal Rito, da' Capitoli del Regno, dalle Prammatiche, o dalle consuetudini prescritte sono, ed ordinate.

XIII. Si assoda di più la cosa per mezzo del Diploma, che il dì 27. Marzo dell' anno MCDLXXX. impetrarono gli Ebrei della città di Caltagirone, per essere ammessi, conforme i Cristiani, a godere il privilegio appellato *refugium domus*; vale a dire di non poter essere dalle proprie case estratti a forza, qualor ivi si refugiassero, per trovare sicurtà contra i loro creditori: e per avere ancora i vantaggj dell'altro privilegio de' Cristiani, di non poter essere racchiusi in prigione per minor somma d'un'oncia Siciliana, conforme diremo più distintamente, in trattando degli Ebrei di Caltagirone in particolare.

XIV. Lo stesso consolida la carta delle grazie, ch'impetrarono gli Ebrei di Caltabillota il dí 2. Giugno dell' anno MCDLXXXVI. (*b*); ove furono ammessi a godere non meno, che i Cristiani, del privilegio delle feste, e delle ferie, senza altrimenti essere obbligati a litigare in esse. Del quale punto tratteremo più appresso, ove ci toccherà a ragionare delle feste e ferie

(a) *Ex offic. Protonot. lib. ann.* 11. *Ind.* 1478. *pag.* 103.
(b) *Ibid. lib. ann.* 4. *Ind.* 1486. *pag.* 201 *retrò.*

rie del Giudaiſmo di Sicilia.

XV. Da quanto fin quì ſi è detto, e ſi poteva ancor dire di vantaggio, chiaro ſi ſcorge, come i religioſi Monarchi della Sicilia non hanno mancato di trattare bene la cieca inſieme ed oſtinata Nazione, luſingandoſi di poterla così meglio fare entrare nella cognizione del miſerabiliſſimo loro ſtato. Ma per quanto dalla ſtoria abbiamo imparato, e le memorie, che in appreſſo s'eſporranno, c'inſegnano, gli Ebrei allora diventano più malvaggi, quando che ſi riconoſcono più favoriti: perchè penſano eſſere ſul fine di quella ſchiavitù, che patiſcono, e che dovran patire, mentrechè dureranno nella loro perfidia. E però il mantenerli umiliati, ma con una umiliazione, che ſappia benevolenza amore e deſiderio del loro bene, rieſce aſſai meglio, che obbligarli con grazie, e con onorificenze, alle quali ſono mai ſempre uſi corriſpondere con diſprezzo, e moſtruoſa ſconoſcenza.

Gli Ebrei nõ ſi eſaltino da' Principi, ma ſi umiliino.

CAPO VI.

Delle gravezze e peſi, che portavano gli ſteſſi Ebrei: e della ſcomunicà, che ſi fulminava contra i moroſi debitori.

I. AVendo nel precedente Capitolo diſcorſo delle grazie e de' privilegj, che godevano gli Ebrei della Sicilia, ci tocca ora a ragionare de' peſi e dell' obbligazioni, cui era-

Gli Ebrei pagavan la rata delle gravezze de' Criſtiani.

erano eglino soggetti. Primieramente adunque, come ch'avevano il vantaggio d'essere compresi nel numero de' cittadini; così venivano pure considerati, come una parte del popolo; perchè contribuissero alle gravezze del pubblico. Quindi erano tenuti a pagare la rata dell'imposte, de' donativi, e di tutti gli altri pesi perpetui e temporali, addossati a' cittadini, tanto per sovvenimento della regia Maestà; quanto per provvedere alle necessità del pubblico, o per qualunque altra giusta causa, che mai avvenire potesse. Così confessarono gli stessi Ebrei di loro propria bocca in molte scritture, e particolarmente in quella de' Capitoli, concordati tra essi, e l'appostolico e regio Commissario il dí 9. Luglio dell'anno MCDL. (*a*).

Pagavan la *Gisia*, ed *Agostale*.

II. Oltre alle pubbliche, e comuni imposizioni pagavano gli Ebrei alcune gravezze, ch' erano loro proprie. Pagavano in primo luogo la taglia della *Gisia ed Agostale*; così degli Ebrei di Messina cel dà chiaro a conoscere il diploma del Re Federico III. dato nella stessa città a 27. Aprile dell'anno MCCCLXVII. (*b*); cosí degli Ebrei di San-Giuliano, ovvero del Monte di Trapani, ci attestano le lettere dello stesso Federico; spedite in Palermo sotto li 3. Ottobre dell'anno MCCCLXXIV. (*c*); così

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1450. *pag.* 291.
(b) *Ibid. lib. ann.* 12. *Ind.* 1404. *pag.* 47.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1374. *pag.* 31.

sì degli Ebrei di Siracusa ci dimostra la carta dell'accennato Monarca, scritta nella stessa città il dì 14. Giugno dell'anno MCCCLXXVI. (*a*). Lo stesso per gli Ebrei di Noto ci persuade il diploma del Re Martino I. dato in Catania a 16. Agosto dell' anno MCCCXCV. (*b*); lo stesso per gli Ebrei di Sciacca ci dimostrano le lettere del medesimo Sovrano, consegnate nella medesima città a 23. Dicembre dell'anno MCCCXCVIII. (*c*); e senza che di tutti gli altri facciamo particolare memoria, ci fa universale testimonianza il Capibrevito delle regie Segrezie di questo regno (*d*).

III. Che cosa siasi stata questa *Gisia*, e d'onde mai l'origine ne avesse tratta, se non ha potuto investigarlo quel gran maestro Carlo Dufresne (*e*), molto meno lo potremo indovinare noi, che nello studio dell' erudizione non siamo da tanto. Dal vederla tuttavia sì spesso unita coll'*Agostale*, e dal non averla potuta mai ritrovare nelle scritture più antiche de' tempi di Federico II. Imperadore, e primo di questo nome Re della Sicilia; in tempo di cui s'inventò l'*Agostale*, possiamo congnietturare, che Che cosa era la *Gisia*.

G 2 amen-

(a) *Ibid. lib. ann.* 13. *Ind.* 1375. *& aliorum annorum pag.* 109.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1495. *pag.* 36.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1398. *pag.* 255.
(d) *In Capitulo Segretiæ Drepani pag.* 113.
(e) *Glossar. mediæ, & infimæ Latinit. tom.* 2. *verbo* Gisia.

amendue fossero state uno stesso dazio, ora chiamato *Gisia*, ora *Agostale*, e più frequentemente *Agostale* insieme e *Gisia*, forse perchè si pagava un certo numero d'*Agostali* per l'imposta d'essa *Gisia*. Mi muove, a credere ciò, il vedere, che fra tante scritture, c'ho lette su lo stesso soggetto, neppure una n'ho ritrovata, che dalla *Gisia* l'*Agostale* dividesse, in guisa tale, che ad uno si desse l'introito dell'*Agostale*, e ad un altro l'introito della *Gisia*: o ch' una stessa persona esigesse due diverse somme, una per cagione di *Gisia*, per cagione d'*Agostale* l'altra.

Agostaro moneta d'oro.

IV. Ma checchenesia di tutto ciò, è da sapersi, che l'*Agostaro* era una sorta di moneta d'oro di carati venti, e della valuta d'un fiorino ed un quarto, giusta la testimonianza di Riccardo di Sanvittore (*a*), scrittore antichissimo e contemporaneo del medesimo Imperador Federico; il quale ci riferisce, che l'*Agostaro* si spendeva per la quarta parte d'un'oncia Siciliana, che vien composta da cinque fiorini, ovvero due scudi e mezzo. Prende ancor ciò peso ed autorità da' capitoli del nostro Re Giacomo (*b*): ove chiaramente s'afferma, che il suddetto *Agostaro* portava il valore di tarì sette e grana dieci: vale a dire, della quarta parte d'un'oncia, che presso i Siciliani per trenta tarì di loro moneta si è sempre valutata.

V. In-

(a) *In Chronico sub anno Christi* 1232.
(b) *Cap. Reg. Jacobi* 58.

V. Incominciossi ad imprimere l'*Agostaro* ne' tempi dell' accennato Federico. Portava da una parte impressa la testa del Re al modo degli antichi Cesari Augusti colla Corona, dal che forse il nome si o ne prese: e dall'altro lato rapportava un' Aquila, come si può vedere presso il nostro Paruta (*a*), che improntata ne porta la figura. L'uso della medesima moneta era molto frequente in Sicilia, sì per le varie pene di certo numero d'*Agostari* intimate nelle costituzioni del medesimo Federico (*b*); come ancora per la fabbrica della stessa moneta nella città di Messina, secondo che ci riferisce lo stesso Riccardo di Sanvittore (*c*).

Sua forma.

Sua impressione in Messina.

VI. Dovevano di più gli stessi Ebrei, come altro proprio loro tributo, somministrare le bandiere, e gli stendardi per le galee e pe' castelli del regno. Per quanto si appartiene alle galee, vi sono le lettere del Re Lodovico, scritte in Catania il dì 22. Dicembre dell' anno MCCCXLVII. (*d*), le quali furono di poi confermate per diploma a parte dal Re Martino I. in Palermo sotto li 28. Giugno dell' anno MCCCXCII. (*e*).

Gli Ebrei dovevano le bandiere pe' castelli, e per le galee.

VII. In

(a) *Numm. Antiq. tabul.* 122. *n.* 3.
(b) *Constitut. utriusque Sicil. lib.* 1. *tit.* 23. 28. 32. *& alibi passim.*
(c) *Chron. ad annum Christi* 1231. *in fine.*
(d) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1392. *pag.* 10.
(e) *Ibid. eod. folio.*

VII. In quanto poi si spetta a' castelli, vi ha il diploma del medesimo Re Martino, uscito fuori ad istanza degli Ebrei di Sciacca il dì 18. Novembre dell'anno MCCCXCVIII. (*a*), perchè gli stessi Ebrei in conformità della loro antica osservanza non dovessero altro dare, che la bandiera del solo castello. Vanno con ciò di accordo le lettere ancora del medesimo Re, spedite in Catania a 23. Febbrajo dell'anno MCDIII. (*b*), in virtù delle quali si rinvigorisce l'inveterata osservanza, che avevano gli Ebrei di Siracusa, di non dare le bandiere al castello, a differenza di que' dell' altre città, che portavan tale obbligazione. Di fatti concordata tra' Cristiani, e gli Ebrei la composizione di centomila fiorini pel capitale delle gravezze, alle quali eran obbligati i medesimi Ebrei, allorche loro fu intimato di partirsene dalla Sicilia, nacque la questione, se nella suddetta somma s'era compreso l'obbligo delle bandiere, e degli stendardi pe' castelli (*c*).

Dovevan pure il viatico agl' Inquisitori.

VIII. Ne quì finivano tutte l'obbligazioni degli Ebrei di Sicilia. Avevano eglino questo ancor di più, ch'erano tenuti a somministrare all'Inquisitore contra l'eretica pravità, ed alla

(a) *Ex Offic. Protonotar. lib. ann. 6. Ind.* 1398. *pag.* 127.

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 11. *Ind.* 1402. *pag.* 23.

(c) *Ex offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 266.

alla ſua gente tutto il biſognevole pel mantenimento, quando che alcuno d'eſſi, per fare diligenze su' diportamenti de' medeſimi Ebrei, ſi metteſſe a viaggiare da un luogo ad un altro: purchè ciò non accadeſſe, ch'una ſol volta l'anno, e che la contribuzione non traſcendeſſe la ſomma d'un *groſſo comune* ſolvibile da ogni Ebreo: giuſta il decreto dell' Imperadore Federico II. pubblicato l' anno del Signore MCCXXIV. *(a)*. Il *groſſo* altrimenti detto *turoneſe*, era una ſpezie di moneta d'argento, che ſi ſpendeva dagli antichi noſtri Siciliani per grana dodici e mezzo; conforme ci danno chiaro a conoſcere i capitoli del Re Giacomo *(b)*. Sta oggi in uſo appreſſo i Romani, e ſi valuta per mezzo *paolo*, cui corriſpondono i grana dodici e mezzo di Sicilia.

Valuta del *Groſſo*, ovvero *Turoneſe*.

IX. Abbiam finora dimoſtrate le non leggiere gravezze degli antichi noſtri Ebrei; eppure quanto s'è detto, era quaſi nulla, riſpetto ad un altro maggior obbligo, che loro correva, e che dimoſtrava qual il diſprezzo foſſe, che di loro fin in que' tempi ſi aveva. A loro, come a' ſervi della real Camera, s'apparteneva pure il pulire ſcopare e tenere mondi i caſtelli, le fortezze, ed i palazzi reali; ed a ciò tenute ancor erano le loro più privilegiate comunità, come dal Re Federico III. fu dichiarato per quella di Meſſina il dì 27. Aprile dell' anno

Gli Ebrei dovevano ſcopare i caſtelli, le fortezze, e li palazzi reali.

(a) *Param. de orig. Sacræ Inquiſit. pag.* 194.
(b) *Cap.* 58. *Regis Jacobi*.

no MCCCLXVII. (*a*).

X. Questa osservanza di soggettare gli Ebrei al servigio personale, che stava in uso presso i popoli della Sicilia, era al sommo saggia e religiosa, come quella, che si rendeva uniforme a' salutevoli avvertimenti del Sommo Pontefice Innocenzo III. (*b*). Insegnava questo Papa, doversi i Cristiani in cosiffatta maniera diportare cogli Ebrei, che potessero questi dalla servitù, che soffriscono, avvedersi, come dalla stessa morte di Gesucristo, vero Messia, venuto già nel mondo, ne derivò l'esaltazione del Cristianesimo, e l'avvilimento della superba loro nazione: e così potessero rientrare in sestessi, conoscere ed abominare lo stato di miseria, e di cecità, in cui si ritrovano.

Obbligo particolare degli Ebrei di Siracusa.

XI. Le obbligazioni, di cui abbiamo fin quì ragionato, erano comuni a tutti gli Ebrei della Sicilia. Oltre a queste ve n'erano altre particolari, che spettavano, quali ad una comunità, quali ad un altra. Gli Ebrei di Siracusa erano usi di pagare per sussidio della mensa reale una oncia il giorno, moneta di Sicilia (*c*). Furono di più per qualche tempo obbligati a pagare un censo annuale di cera alla stessa regia Camera, del quale poi furono rilevati nell'anno MCCCXCIX. (*d*).

XII. Gli

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 12. *Ind.* 1404. *pag.* 47.
(b) *Cap.* Et si Judæos *de* Judæis, *&* Sarac.
(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1395.
(d) *Ex offic. Proton. lib. ann.* 3. *Ind.* 1399. *pag.* 66.

XII. Gli Ebrei di Mazzara ne' dì ſolenni di Paſqua, del Santo Salvadore, e di Natale, eran obbligati a pagare al Veſcovo cinque libbre, o per lo meno due libbre e mezza di pepe *(a)*.

Obbligo degli Ebrei di Mazzara.

XIII. Gli Ebrei di Malta eran pure tenuti a dare in tutte le feſte ſolenni dell'anno la mancia agli ufiziali della città, ed a que' gentiluomini pure, che avevan occupati gli ſteſſi poſti, o che erano ſtati abilitati ad occuparli *(b)*.

Degli Ebrei di Malta.

XIV. Quei di Sciacca portavano il peſo di fare la guardia in tempo di notte alle mura della città; ſecondo l'obbligazione loro addoſſata dal Conte Niccolò Peralta. Eglino però per eſſere ſgravati di tal'angheria, ſi eſpoſero all'annuale pagamento di once dodici per ſervigio della regia Camera *(c)*.

Degli Ebrei di Sciacca.

XV. Quei di Palermo pagavano il dazio; *Jugalia*, forſe cosí chiamato pel rapporto alle nozze; e conſiſteva nello sborſo di tarì quattro per ogni ſpoſalizio, che ſi celebrava, di tarì uno per ogni Ebreo, che naſceva, e di un carlino

Degli Ebrei di Palermo:

H

(a) *Ex offic. Proton. lib. ann.* 1392. *pag.* 48. *& apud Rocchum Pirrum not. Eccleſ. Mazzar. ſub anno* 1444.
(b) *Ibid. lib.* 4. *Ind. ann.* 1485. *&* 1486. *pag.* 37.
(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 7. *Ind.* 1398. *pag.* 255.

lino per ogni Ebrea, che si dava alla luce (*a*).

Obbligo degli Ebrei di Catania.

XVI. Quei finalmente di Catania pagavano due gabelle: una del vino, che compravano per uso loro; l'altra del vino, ch'eglino vendevano a minuto (*b*).

Degli Ebrei di Messina.

XVII. Venivano amendue queste gabelle del vino presso gli Ebrei di Messina considerate, come membro dell'imposta chiamata del *Settino*; la quale abbracciava pur il dazio pel consumo della carne, e di tutto ciò che si conserva col sale. Ma tuttavia non resultava da questa gabella alla regia Corte comodo alcuno; imperocchè gl'introiti d'essa contribuivano a fare più facilmente pagare il solito diritto della *Gisia*, ed in provvedere a tutte le necessità del loro comune (*c*).

Altro obbligo degli Ebrei di Messina, e della sua diocesi.

XVIII. Questi Ebrei di Messina, e quelli ancora di tutta la diocesi portarono per qualche tempo ancora la gravezza di pagar all'Arcivescovo la quarta di tutt'i legati, che lasciavano ne' loro testamenti. Ma nell'anno MCDLXXXII. vennero sgravati da tal peso (*d*).

XIX. Resta quì a fare sapere, come i nostri Ebrei portavano il peso delle lor gravezze, giusta il numero delle persone, e quantità

(a) *Ex offic. Proton lib. ejusdem anni*.

(b) *In Capitulo de Secretia Catanæ pag.* 75.

(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1. *Ind.* 1453. *pag.* 124.

(d) *Ex offic. Proton. lib. ann.* 1. *Ind.* 1482. *pag.* 36.

tà degli averi: e ſe non era una qualche famiglia, che per privilegio a parte godeſſe dell'eſenzione, [come quella del Rabbino Gaudio lo Medico] tutti venivano in uguale forma obbligati, a ſoddisfare reſpettivamente le loro porzioni, e ciò ſotto la pena loro ſenſibiliſſima della ſcomunica.

Le cauſe della ſcomunica preſſo gli Ebrei.

XX. E vero, che i Rabbini nel Talmud vogliono, che ventiquattro ſieno le cauſe, per le quali ſi poſſa generalmente devenire alla ſcomunica: confeſſiamo pure fra eſſe, eſpoſte già da una per una dal Seldeno (*a*), non trovarſi mai queſto capo; tuttavia ſecondo la relazione del medeſimo Seldeno, tengono gli Ebrei di qualche provincia altri particolari motivi; pe' quali ſi deviene alla ſcomunica. Di fatti ci riferiſce, che quelli di Londra pel decreto del Re Errigo III. d'Inghilterra poſſono ſcomunicare coloro, che ritardano a sborſare il promeſſo ſuſſidio pel mantenimento del loro cimiterio. Quindi non dee recare maraviglia, ſe quei della Sicilia avevano pur eſſi per legge de' loro Sovrani (*b*) di ſcomunicare i debitori moroſi delle giuſte gravezze.

Tre diverſe ſcomuniche preſſo gli Ebrei.

XXI. Queſta ſcomunica data per difetto del ritardato pagamento non era, che minore: e però ſi dee neceſſariamente avvertire, che

(a) *Vol. 1. de Jur. Nat. & Gent. juxta Diſciplinam Hebræorum lib. 4. Cap. 8.*

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind.* 1439. *pag.* 98.

tre ſpezie di ſcomuniche furono riconoſciute dagli Ebrei; la minore da loro chiamata *Niddui*, ovvero *ſeparazione*, la maggiore appellata *Cherem*, o ſia *Anatema*, e la maſſima nominata *Schammata*, oppure *rovina*. In virtù della prima veniva lo ſcomunicato privato per lo ſpazio di trenta giorni continui delle coſe ſacre e ceremoniali; per la ſeconda ſoffriva tutto queſto, e pativa di più la pena d'eſſer ſeparato dal commercio civile; in eſecuzione poi della terza ſentiva amendue le pene, e le ſentiva per ſempre ſenza ſperanza di aſſoluzione veruna.

Pubblicazione della ſcomunica preſſo gli Ebrei.

XXII. La maniera, con cui ſi pubblicava queſta ſcomunica, per la mancanza di ſincere notizie noi non oſiamo indovinarla; eſponiamo tuttavia il modo, onde ſi ſuole oggidì dagli Ebrei fulminare, per giovare a coloro, i quali ſapendo eſſere gli Ebrei tenaci mantenitori delle antiche loro ſuperſtizioni, ſtimano, che in uſo pari ſi foſſe allora praticato nella Sicilia. Si porta dunque il Rabbino nella Sinagoga, ove coprendo con veſte nera il libro della Legge, fa accendere due torce tinte con fumo di levante; fa ſonare con voce flebile un corno; e finalmente fa leggere la ſcomunica, nella quale s'eſpone il delitto, per cui ſi è divenuto a quella pena: ed impreca l'accennato Rabbino contra lo ſcomunicato molte maledizioni, riſpondendo tutta la gente, che vi ſta preſente: *Amen*.

CA-

CAPO VII.

I medesimi Ebrei, come obbligati a venire nelle Chiese de' Cristiani: a santificare le loro Feste: e ad ascoltare la predica dell' Oratore di nostra Fede.

I. Ritrovando noi, che gli antichi nostri Ebrei venivano obbligati a portarsi nelle Chiese de' Cristiani; a santificare le loro Feste; e ad ascoltare la predica dell'Oratore di nostra Fede, vediamo, come ciò si fosse praticato; ragionando da parte in parte di tutti e tre questi punti.

II. Per quanto s'appartiene al primo, i cittadini di Marsala pensarono, che quando mai gli Ebrei dell'altre università del regno godessero della libertà di tenersi lontani dalla pratica de' riti Cristiani; non mai però potessero di tal' esenzione approfittarsi quei del loro paese: quindi a tutto podere li volevan obbligati a venire nelle loro Chiese: e ad assistere, loro malgrado, agli Ufizj Divini: posciacchè intendevano, che per le carte d'esenzione, e di libertá, concedute agli stessi Ebrei, nulla perdesse d'autorità, e di forza l'inveterata usanza, che su questo soggetto allegavano in contrario: particolarmente pe' giorni solenni del Santo Natale, e di Santo Stefano, ne' quali indispensabilmente li volevano presenti nelle Chiese loro.

Gli Ebrei di Marsala vengono obbligati a portarsi nelle Chiese de' Cristiani.

III. Re-

Questo uso da prima buono divenne scandaloso.

III. Resta tuttavia a noi oscuro, donde mai avesse potuto derivare questa costumanza: ci giova credere, che lo zelo della Religione avesse dapprima ispirato ne' petti de' Marsalesi i sentimenti d'introdurre l'accennata consuetudine: affinchè dal vedere la gravità delle funzioni Ecclesiastiche, ricevessero gli Ebrei onde potersi ricredere dalla loro incredulità e perfidia. Se tale potè essere il motivo de' primi autori della particolare usanza; tale sicuramente non fu la cagione, per cui i successori la volevano risolutamente messa in esecuzione. Volevano sì che gli Ebrei assistessero in detti giorni alle ufiziature de' Cristiani; ma per rendere loro all'uscire dalle Chiese la pariglia di quanto gli antichi Ebrei avevano fatto una volta al medesimo Santo Stefano: accompagnandoli fin dentro il Ghetto con una pioggia di sassi.

Il Re Martino l'abbolisce.

IV. Tosto come ciò pervenne all'orecchio del Re Martino, pensò, di rimediarvi, con pubblicare un editto (a), in cui raccomandando il rispetto per gli Ebrei, dichiarava reo di lesa Maestà chiunque de' Cristiani, e con ispezialtá de' Marsalesi, presumesse mai d'oltraggiarli, non altrimenti, che se oltraggiata avesse la real sua persona; reputando suoi tutti gli aggravj, suoi tutti gli affronti, sue tutte le violenze le villanie l'offese, che loro per aventura erano per farsi. E questo non ostan-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 8. *Ind.* 1399. *pag.* 27.

ostante qualsivoglia osservanza, anche immemorabile, che vi avesse in contrario: la quale repudiava, come direttamente opposta alla regola de' buoni costumi, ed all'umana società.

V. Riuscì sommamente disgradevole a' Marsalesi la risoluta ordinazione del Re; e però che fecero? Si determinarono di levare dalle mani degli Ebrei la real carta, sul pretesto di doverne essere conservadore Giovanni Muregla. Il quale, come l'ebbe in poter suo, mai non s'indusse a volerla restituire: in modo che si viddero obbligati gli stessi Ebrei a portare altra volta al Sovrano per la menzionata causa le umili loro suppliche; da cui fu benignamente rinnovata la grazia, con altri due decreti del tenore di quello di prima: uno scritto in Paternò il dì 3. Dicembre dell' anno MCDV. indirizzato a' Marsalesi in particolare (*a*); e l'altro dato in Catania sotto li 8. dello stesso mese, diretto a tutt' i Siciliani in comune (*b*).

Conferma lo stesso ad onta degli sforzi de' Marsalesi.

VI. Ma perocchè non ostante tutto questo, a' medesimi Ebrei di Marsala, e agli altri ancora del regno di tratto in tratto veniva mossa lite sull'affare, di cui trattiamo: perciò fra l'altre cose, che Salomone Azzar, e Benedetto Azzeme, deputati di tutto il corpo dell'Ebraismo di Sicilia dimandarono al Re Alfonso, fuvi

Il Re Alfonso ordina lo stesso.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 14. *Ind.* 1405. *Et ex Offic. Protonot. lib. ejusdem anni pag.* 143.

(b) *Ibid. eodem lib. pag.* 78.

fuvi ancora questa, che non potessero gli Ebrei mai venire obbligati da' Cristiani ad andare contro voglia nelle loro Chiese, per assistere a' Divini Ufizj. Il Re colla solita sua clemenza condescese alle richieste loro, per mezzo d'un reale diploma, mandato fuori nel Castello Nuovo di Napoli a 11. Agosto dell'anno MCDLIII. (*a*), che indi a poi fu sempre inalterabilmente osservato.

Gli Ebrei onorino le feste de' Cristiani.

VII. Abbiamo fin quì tenuto ragionamento della obbligazione di venire alle Chiese de' Cristiani, che con ispezialtà i cittadini di Marsala volevano addossare a' loro Ebrei: parliam ora del peso di santificare le Feste, cui erano tenuti gli Ebrei tutti della Sicilia, secondo il rito Cristiano. Degna cosa è da sapersi, che gli Ebrei di Sicilia oltre il santificar i Sabbati, e l'altre Feste, prescritte dalla Mosaica Legge, delle quali parleremo nel Capitolo d'appresso, erano ancora tenuti a conservare del rispetto per le Feste de' Cristiani. Vediamolo con distinzione maggiore.

In che maniera si debba ciò fare.

VIII. Fin tanto dunque che, durava nelle Chiese la celebrazione delle Messe, erano gli Ebrei obbligati a tenersi lontani dall'opere servili; potevano bene poi darsi all'occupazioni, ed al travaglio, purchè ciò facessero senza sfacciataggine, e senza disprezzo; anzi con circospezione, e riguardo, fino a tenere le porte delle loro botteghe socchiuse. Nè questa dispen-

(a) *Ibid. lib. ann.* 2. *Ind.* 1453. *pag.* 197.

pensa veniva loro in tutte le Feste dell'anno accordata: v'erano certi dì solennissimi, ch' eglino eran obbligati ad osservare intieramente, astenendosi del tutto da mattina a sera dal faticare in ugual forma, che i Cristiani. Erano queste tutte le Feste di nostro Signore Gesucristo, e le quattro Feste della Madonna: cioè dire, quella dell' Immacolata sua Concezione, quella della sua Natività, quella della sua Purificazione, e quella della sua Assunzione; secondo che noi abbiamo già detto, e più diffusamente dimostrato nel nostro libro: *De Divinis Siculorum Officiis* al Cap. XXXVII.

IX. Questa obbligazione, ch' avevano gli Ebrei, di venerare in cosiffatta maniera le Feste de' Cristiani, la ricaviamo dalla confessione, che gli stessi Ebrei di bocca propria fecero ne' capitoli, che presentarono il dì 9. Luglio dell'anno MCDL. approvati prima da Giacomo Sciarch appostolico e regio Commissario, e poi dal Sommo Pontefice Niccolò V; e dal Re Alfonso. E questo il differo a bella posta, affinchè in grazia del donativo di diecimila fiorini da lor offerto, si comandasse a' Cristiani, che non li molestassero omai più per la venerazione delle Feste del rito Romano, salvoche nella maniera già detta, ch'era quella, la quale dall' uso, e dall' immemorabile osservanza veniva autorizata.

Confessione degli Ebrei sullo stesso soggetto.

X. Non importunamente quì riflettiamo, che grande bisogna dire, che fosse allora lo zelo de' Siciliani per la santificazione delle Feste;

Le Feste oggidì non venerate come prima.

I giac-

giacchè venerate ancor le volevano dagli stessi Ebrei; a differenza de' tempi nostri, ne' quali le giornate più solenni, e più sacrosante da taluni mali Cristiani vengono pur troppo bruttamente profanate. Donde ne deriva, che non si può con santa libertà di spirito esigere oggigiorno dagli Ebrei, che sono in Roma, ed in altre parti d' Italia la venerazione de' giorni santi nella maniera di prima; ma bisogna contentarsi, che faticando nelle Domeniche, e solennità de' Cristiani, fatichino per lo meno nelle proprie loro case, e non in quelle degli stessi Cristiani; conforme prescrive l'editto del Sommo Pontefice Clemente XI. pubblicato il dì 2. Aprile dell'anno MDCCVIII. (a). Ma non essendo proprio il trattenerci quì per conpiangere a nostra voglia la corruttela dell'età presente, rientriamo nella continuazione delle nostre memorie, e lasciam a chi fa professione di sacro Oratore il giusto ufizio di rizelare a suo talento su questo detestabile abuso.

Il Re Alfonso ordina la lezione per gli Ebrei.

XI. Per quanto finalmente riguarda la predica, che i medesimi Ebrei dovevano ascoltare dall' Oratore Cristiano, ci corre obbligo di far sapere, come fin a' tempi del Re Alfonso vissero eglino esenti da tal peso. Questo Monarca fu, che impietositosi dello stato miserabile della cieca nazione, prima a Dio cara, eletta in sua eredità, e custodita come la pupilla degli occhi suoi, di poi giustamente abbominata dal Si-

(a) *Bullar. Clementis* XI. *p.* 2. *n.* 13.

Signore, senza regno, e senza capo, dispersa quà e là, il Re Alfonso, come diceva, fu, che compatendo la disgrazia della disavventurata gente, pensò di riparare alle loro sciagure per mezzo d' una legge, la quale quanto loro doveva certo riuscire insoffribile, altrettanto sperava, che giovevole loro col tempo si rendesse. Quindi il dì 5. Febbr. dell'anno MCDXXVIII. istituì nella persona di Fra Matteo da Girgenti dell'Ordine de' Minori l'ufizio di Lettore degli Ebrei, e de' Saracini: ordinando con preciso comandamento (a), e sotto la multa di duemila fiorini agli ufiziali Cristiani, che dessero tutta l'assistenza al medesimo sacro Oratore, cosicchè speditamente potesse adempiere il suo ministero. E però s'incaricava a' medesimi ufiziali, ch'a richiesta dell'accennato Lettore, incontanente sforzassero gli Ebrei, ed i Saracini, a radunarsi tutti 'n uno stesso luogo, ove comodo e facile potesse riuscire il pubblico loro ammaestramento.

XII. Ma perocchè le buone leggi, rare volte sogliono avere stabile durevolezza, quindi avvenne, ch' il sensatissimo decreto tosto come uscì alla luce si vide di bel nuovo scancellato; conciosiacosachè sentendosi gli Ebrei dal peso di questa moralissima costituzione più, che i Saracini, aggravati dirizzarono senza indugio al Monarca a nome di tutto il Giudaismo di Sicilia un loro deputato, per nome Mosè Bo- Rivoca il suo decreto.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 9. Ind.* 1431. *pag.* 277.

Bonavoglia, Rabbino della città di Messina. Questi così seppe guadagnarsi l'animo del Sovrano, che l'indusse a cambiare sentimenti, ed a scancellare il dì 5. Gennajo dell' anno MCDXXX. (a) quanto prima ordinato avea su questo soggetto.

Conferma la cancellazione.

XIII. E qui fu, che Salomone Azzar, e Benedetto Azzeme di Palermo, nuovi deputati di tutto il Siciliano Ebraismo allo stesso Re Alfonso, abilitati come da lui furono il dì 11. Agosto dell'anno MCDLIII. a domandare delle grazie, altro meglio non pensarono chiedere (b), che così fattamente per buona si passasse la cancellazione del suddetto primo editto, che si riputasse come se mai non si fosse pubblicato: affinchè eglino intorno a questo punto andassero di pari cogli Ebrei di Spagna; i quali non meno per bolle Pontificie, che per Regj diplomi, pretendevano godere l'accennata esenzione; cioè a dire, di non dovere ascoltare, loro malgrado, la lezione del Predicatore Evangelico.

Il costume che si predichi agli Ebrei è antico.

XIV. Da ciò s'inferisce, che il costume di far predicare agli Ebrei la verità della Santa Fede Cattolica, e di far esporre le Divine Scritture, secondo il giusto senso da loro non bene inteso, non è una ordinazione, che porti la sua origine dalla costituzione di Gregorio XIII. spedita il dì 1. Settembre dell' anno M.

(a) *Ibidem eod. folio.*
(b) *Ibid. lib. ann. 2. Ind.* 1453. *pag.* 197.

MDLXXXIV. e rinnovata dal Papa Clemente XI. in virtù di bolla pubblicata a 11. Marzo dell'anno MDCCIV. (*a*). E anzi questa un'antica usanza, sebbene dopo de' tempi di Gregorio XIII. fosse in tutte le parti del Cristianesimo per istringente precetto osservata. Prima di questa età, veniva, giusta i costumi delle nazioni, or precettata, or dispensata; come abbiamo già veduto presso i popoli della Sicilia ad esempio di que' delle Spagne.

CAPO VIII.

Delle Feste, e Ferie degli Ebrei della Sicilia.

I. IL rito di consecrare alcuni giorni dell'anno alle cose sacre e divine è stato riconosciuto, ed ammesso da tutte le nazioni del mondo. La gente più barbara, e men culta osservava con rispetto tale cerimonia: e gli Idoli più impuri e deformi riscuotevano da loro adoratori questo tributo di religione. Da quì ne derivarono le solennità *Dionisie* in onore di Bacco, le *Tersmoforie* dedicate a Cerere, le *Cronie* consecrate a Saturno, e l'altre dirette a Romulo, a Minerva, a Giove, a Giunone, a Mercurio, ad Ercole, a Fauno, ed al Sole; come si ricava da Plinio, Celio, Enneo, e da

Le feste riconosciute ed onorate da tutte le nazioni.

(a) *Bullar. Clementis* XI. *part.* I. *Bull.* 18. §. 20.

e da altri Scrittori dell'ultim'antichità.

In che maniera santificare dagli Ebrei.

II. Quello ch' osservarono i Gentili per istinto di natura, osservarono pur gli Ebrei, non per impulso solamente naturale, ma per precetto della legge scritta (*a*); ove con chiaro stringente comandamento ingiungevasi che s' osservassero religiosamente le Feste. Delle quali eglino sono stati così tenaci mantenitori, che l'osservanza si ritrova già passata in superstizione, facendo nelle loro solennità cento e mille cose, che tutt'altro dimostrano, fuorche la santificazione nella forma voluta da Dio: cioè accompagnata dagli atti eroici, e dallo spirito di vera divozione. Tralasciamo noi d'esporre le schioccherie, ed inezie, in cui pensano gli Ebrei consistere l'esatta osservanza delle loro Feste: perchè è superfluo riferire le cose, che da tutti si sanno, e che sono piuttosto degne d'essere derise, che impugnate; e frattanto per ispendere più utilmente il tempo, passiamo ad esaminare, se gli Ebrei della Sicilia erano in libertà di osservare le Feste della Legge Mosaica, e quali erano queste Feste.

Libertà loro data di osservare il rito e la legge.

III. Toccante il primo: gli Ebrei della Sicilia, checchesia di quelli degli altri paesi, godevano una piena libertà d'osservare a loro talento la Mosaica Legge: potendone praticare le cerimonie, senza altrimenti avere che fare co' riti de' Cristiani. E affinchè la facoltà di fare, e disporre le cose sacre, secondo il proprio ar-

(a) *Levit.* XIX. 30.

arbitrio, riceveſſe ancor autorità e peſo dalle due ſupreme podeſtà: da quella cioè del Papa, e da quella del Monarca, fecero ogni loro sforzo, perchè veniſſe confermata da Niccolò III. Romano Pontefice, in virtù d'una ſua bolla (*a*), uſcita fuori il dì 2. Agoſto dell'anno MCCLXXVIIJ., e la ſteſſa fecero poi accettare, e tenere per buona dal Re Martino I. per mezzo d'un real diploma (*b*), emanato in Palermo a 28. Giugno dell'anno MCCCXCII.

IV. Per quanto poi ſpetta al ſecondo, cioè a dire all'eſporre quali erano queſte Feſte, diciamo, che la più antica Feſta era quella del *Sabato*, che ſecondo il ſignificato della lingua ſanta, dinota ripoſo. La vogliono iſtituita dallo ſteſſo Iddio in memoria di eſſerſi 'n eſſa ripoſato dopo la creazione dell'univerſo: e però la dicono come appendice della legge di natura, inſegnata da Abramo a' ſuoi diſcendenti, e di poi con più eſpreſſo precetto ordinata da Mosè nella legge ſcritta (*c*). Feſta del *Sabato*.

V. Come avevano gli Ebrei un giorno ſacro nella ſettimana, così ne avevano uno nel meſe, quello cioè delle *Calende*, ovvero capo del meſe: e perchè i loro meſi erano Lunari, cominciando dal novilunio, che col nome Greco chiamavano *Neomenia*: porciò queſta Feſta non Delle *calende*, ovvero *Neomenia*.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1392. *pag.* 9.
(b) *Ibidem*.
(c) *Exod.* xx. 8. *Levit.* xxiii. 3. *Deut.* v. 12.

non sempre dodici volte; ma ancora tredici, si poteva in un anno celebrare. Fra tutte però quella era la più solenne, *Neomenia*, ch' occorreva nel primo mese dell'anno Civile, cioè a dire nel plenilunio di Settembre, da loro chiamato *Tizri*; la quale perchè veniva onorata col sono delle trombe del tempio, fu ancor appellata *Festa delle Trombe*.

Degli *Azimi*. VI. Oltre i *Sabbati*, che si celebravano una volta la settimana, e le *Neomenie*, che si solennizavano una volta il mese, avevano gli Ebrei altre quattro Feste, che osservavano una sol volta l'anno. La prima era quella de' sette giorni degli *Azimi*, ovvero della *Pasqua*, istituita nel dì decimoquinto del primo mese dell'anno sacro, da loro chiamato *Nisan*, che cominciava dal plenilunio di Marzo, in memoria del passaggio dell'Angelo sterminatore, che fece morire i primogeniti degli Egizj, e conservò in vita i primogeniti degli Israeliti.

Della *Pentecoste*. VII. La seconda era quella della *Pentecoste*, che si celebrava cinquanta giorni dopo la Festa di Pasqua, in memoria della legge data agli Ebrei, sul monte Sinai, e dell'Alleanza ivi fatta per la mediatazione di Mosè.

Dell'*Espiazione*. VIII. La terza era quella dell'*Espiazione*, che si celebrava nel decimo giorno del settimo mese sacro, cioè nel settimo giorno del primo mese dell'anno Civile. La legge comandava l'osservanza di questa festa, con prescrivere la pena di morte contra quelli, ch' avessero osato di non solennizarla. Si espiavano in essa i pec-

peccati del popolo con diversi sacrifizj, ed in ispezialtà con l'offerta di due caproni, uno de' quali era lasciato in libertà, e si nominava il *Caprone emissario*, e l'altro si brugiava fuori del campo.

IX. La quarta finalmente era quella de' sette giorni delle *Tende* ovvero de' *Tabernacoli*, comandata da Dio nel Levitico, in memoria delle tende o padiglioni, che si celebrava nel fine dell'anno Civile, in rendimento di grazie de' beni, che si erano ricevuti da Dio, nel corso di quell'anno, ed in memoria delle tende, nelle quali stettero gli Ebrei nel deserto dopo che uscirono dall'Egitto; e però si celebrava stando tutto il popolo per lo spazio di sette giorni sotto capanne, intrecciate di foglie, e rami d'alberi.

Delle *Tende*.

X. Nelle accennate solennità gli Ebrei anche dopo la loro miserabile caduta pel commesso deicidio, non potevano chiamare, o esser chiamat' in giudizio, ancorchè vi fosse lo interesse del regio fisco, giusta l'editto degli Imperadori Onorio, e Teodosio, spedito in Ravenna il dì 26. Luglio dell'anno CDIX. *(a)*. Nella nostra Sicilia godevano ancor di più delle costumate Ferie *(b)*; conforme dicemmo di sopra al Cap. V. Giusta la legge dell'Imperadore Teodosio, le Ferie erano i giorni della mietitura, e della vendemmia; ma non si sa di

Gli Ebrei della Sicilia godevan pure delle Ferie.

K cer-

(a) *l. die Sabbato. C. de Judæis, & Cælicon.*
(b) *l. ut in die. C. de Feriis.*

certo, se queste o altre fossero state le Ferie de' Siciliani: giacchè nella costituzione (a) dell' Imperadore Federico, che tratta delle Feste e Ferie non si eccettuano questi giorni. La prammatica (b) dell'Imperadore Carlo V. benchè promulgata dopo l'espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, neppur esenta i giorni della mietitura, e della vendemmia, ma quelli solamente della pescaggione de' pesci Tonni, e dell'arbitrio delle cannamiele. I pesci Tonni sogliono essere di passaggio pel mare di Sicilia ne' mesi di Maggio, e di Giugno; e le cannamiele sono le piante, da cui si estrae il zuccaro, le quali prima erano in abbondanza nella Sicilia, e particolarmente nella città di Taormina nostra patria, ed oggi sono quasi dall'intutto perdute, a cagione della grande quantità degli zuccari, che ci vengono da fuori a prezzi vilissimi.

Nuove ordinazioni per le Feste e Ferie degli Ebrei della Sicilia.

XI. Checchesia di queste Ferie, ci giova non pertanto sapere, che conceduto agli Ebrei nell'anno MDCCXXVIII. il Salvocondotto per passare francamente nella città di Messina, loro si fece sperare la libertà, intorno all'osservanza delle proprie Feste: proibendosi, che 'n esse si agitassero delle liti. Lo stesso si praticò nell'anno MDCCXL. qualor in virtù d'altro nuovo diploma si pensò dar esecuzione all'antedetta ordinazione, per anche non mandata ad effetto, con allargarne anche la grazia del Sal-

(a) *Constit. Reg. Sicil. lib. 1. tit. 76.*
(b) *Pragm. Reg. Sicil. tom. 1. tit. 6. pragm. 2.*

Salvocondotto per tutta la Sicilia. Ma in questa nuova concessione si procurò con circospezione somma evitare le frodi, che l'ingannatrice nazione avrebbe potuto commettere sopra questo soggetto delle Feste, lasciandosi l'affare alla loro discrezione: quindi ordinossi, che se mai arrivassero a fissare quì il proprio domicilio, fossero obbligati nel principio di ciascun anno formare il calendario in lingua Toscana di tutte le loro Feste e Solennità, affissandolo nelle Dogane, ed altri luoghi pubblici del regno, affinchè stesse sempre esposto alla gente, che tratterà co' medesimi Ebrei. In Firenze, ove gli Ebrei godono della libertà, hanno molte Feste particolari, che vengono mese per mese rapportate negli almanacchi di quella città.

CAPO IX.

Se agli stessi Ebrei era permesso tenere Schiavi, e Servidori.

I. Affinchè possiamo in questo Capitolo bene spiegarci, bisogna prima premettere quello stesso, che da tutti si sa: cioè a dire, la differenza grande, che passa tra i Servi, ed i Servidori. Sono i Servi quegli uomini privi di libertà, sopra i quali l'antiche leggi de' Romani concedevano una indipendente, ed assoluta signoria, infin a potersi disporre della vita loro, e della loro morte: e le costituzioni di Giustiniano Imperadore, levando la podestà del-

Differenza tra i Servi, e i Servidori.

della morte, hanno ſolamente laſciata quella della vita. I detti Servi vengono altrimenti chiamati Schiavi.

II. Laddove i Servidori ſono affatto liberi, e ſolo per cagione di mercede, o per qualch'altr' oneſto fine non vendono ſeſteſſi, ma le loro fatiche: e le vendono a quelle perſone, con quelle condizioni, e per quello tempo, che loro viene a grado: e queſti più comunamente nella noſtra Sicilia vengono chiamati Creati.

Servi ovvero Schiavi altri Pagani, altri Criſtiani.

Gli Schiavi non tutti ſono Maomettani, ve ne ſono alcuni Criſtiani, ed appunto ſono i Neofiti, che abbominata la ſetta in cui nacquero, ſi ſono convertiti alla Fede di Geſucriſto, inſieme con tutti quelli, che naſcono da genitori privi di libertà, i quali tutto che ricevano il ſanto Batteſimo, reſtano tuttavia in iſchiavitù.

Gli Ebrei tenevano Servi Pagani.

III. Riſguardo agli Schiavi Pagani, le leggi sì civili, come canoniche, e municipali ancora di queſto regno concedono di pari concordia agli Ebrei la facoltà di potergli tenere a loro voglia. E per quanto ſappiamo, non è ſtata mai queſta libertà ſoggetta a cangiamento alcuno: s'oſſervò in Sicilia ne' primi tempi, ſecondo che ſi ricava da S. Gregorio Magno: s'oſſervò altresì nell' età d'appreſſo a noi più vicina, come ſi conoſce da' capitoli del regno, e dall' ordinazioni su queſto ſoggetto pubblicate dal Re Martino, dal Re Alfonſo, e dal Re Ferdinando II. delle quali ci aſtenghiamo fare qui particolare diſcorſo, per non moſtra-

ſtrare di voler fare pompa d'una erudizione comune, ed incontraſtabile, repetendo ciò, ch' altrove più opportunamente ſi è da noi ſcritto.

IV. Sebbene così comune ed amplo foſſe ſtato il privilegio degli Ebrei di tenere a proprio comodo gli Schiavi Pagani; tuttavia è da preſupporſi, che d'eſſo mai non potevano eglino abuſarſene, in vantaggio della loro ſetta: quindi eſſendo precorſa voce ne' tempi dell'accennato S. Gregorio Magno (a), che gli Ebrei di Catania, altrimenti chiamati *Samarei* con malizia pur troppo ſomma preſumevano di circoncidere i loro Schiavi, il Santo Pontefice, ricolmo d'appoſtolico zelo, dopo d'avere ripreſo Lione Veſcovo di quella città, a cagione della vituperevole ſua negligenza, gli ordinò, che col zelo convenevole alla carica Paſtorale, ſenza dare indugio ſi certificaſſe del fatto: e ſempreche aveſſe ritrovati gli Ebrei colpevoli di tale misfatto, gli obbligaſſe a rimettere preſtamente gli accennati Schiavi in libertà, ſenza pretendere alcuna reſtituzione di prezzo: *Se voi ritroverete gli Schiavi così circonciſi, ſubito gli metterete in libertà, dando loro l'Eccleſiaſtica protezione, ne permettiate, che alcuna coſa al padrone, a cagion del prezzo ſi dia, il quale per la gravità del delitto, non ſolo è meritevole di queſta pena, ma d'altre ancora dalle leggi preſcritte.*

Non potevano abuſarſi di tale facoltà.

V. Le

(a) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* CXXVII.

V. Le leggi quì citate dal Santo Pontefice, se mal non mi appongo, sono quelle, ch'erano state pubblicate dall'Imperadore Costantino Magno *(a)*; in virtù delle quali si comandava, che l'Ebreo, il quale circoncideva il suo Schiavo o Cristiano, o Pagano, o d'altra qualsivoglia setta, si gastigasse non solo con la perdita del Servo circonciso, ma della propria vita ancora; così dicendo: *Che se alcuno de' Giudei avrà lo Schiavo o Cristiano, o d'altra setta, o nazione, e si persuaderà, di poterlo per qualche causa possedere, e quello circonciderà, non solo si gastighi con la perdita del medesimo Schiavo, che resterà libero, ma di più sia punito di morte.*

Non potevan tenere Schiavi Cristiani.

VI. Dalla legge di Costantino or ora esposta già si vede, che non era assolutamente chiaro, che lo Schiavo Cristiano fosse in podere dell'Ebreo padrone; ma ciò meglio ancora appare dalle segnalate testimonianze del sopraccitato S. Gregorio Magno. Egli essendo più che mai attento a preservare il Cristianesimo dalle male arti de' Giudei, indirizzò una sua lettera *(b)* a Libertino Prefetto, ovvero Pretore della Sicilia: affinchè non indugiasse punto di mettere in libertà gli Schiavi Cristiani, che Nasa Ebreo aveva comprati: e ad un' ora pensasse pure, che lo stesso Nasa portasse la pe-
na

(a) *Cod. Theod. lib. 8. tit. 7. leg. 2. & 4. & Cod. Justin. leg. Judæus, tit. ne Christ. mancip.*

(b) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* xcv.

na dell'antentato delitto. Scrisse pur egli un altra lettera (*a*) a Giovanni Vescovo di Siracusa, ordinandogli di fare pruovare gli effetti dell' autorevole sua protezione a Felice, cui avvegnachè nato da' genitori Cristiani, pur nondimeno era toccata la mala sorte di divenire schiavo d'un Ebreo di quella città; comandando risolutamente il Santo Pontefice, che il medesimo Felice ad onta delle disconvenevoli inchieste dell' Ebreo, godesse di sua naturale libertà.

VII. Ne questo fu ordinato da S. Gregorio per gli Ebrei meramente della Sicilia: così pure volle egli, che fosse osservato per tutti gli altri. E però sono degne d'essere lette tante altre sue Pistole: quella cioè scritta a Baccauda, ed Agnello Vescovi (*b*); quella a Venanzio Vescovo (*c*); quella a Candido Sacerdote (*d*); quella a Brunichilde Regina (*e*), e quella a Teodorico, e Teodoberto Re (*f*). Universalità di questa proibizione.

VIII. Anzi in iscrivendo lo stesso S. Gregorio all'accennato Libertino Prefetto della Sicilia, ha riferito di più, non essere stato egli 'l primo, che per vaghezza di fare nuove ordinazioni, avesse voluto pubblicare questo divieto; Antichità della stessa proibizione.

e pe-

(a) *Ibid. Diplom.* CXLVI.
(b) *Lib.* 1. *Epist.* 10. *ultimae editionis*.
(c) *Lib.* 4. *Epist.* 21.
(d) *Lib.* 7. *Epist.* 24.
(e) *Lib.* 9. *Epist.* 109.
(f) *Lib. eod. Epist.* 110.

e però soggiunse, che di que' tempi v'erano già delle sensatissime leggi, che ciò chiaramente interdicevano: con dire: *Gli Schiavi Cristiani comprati dagli Ebrei senza alcun' ambiguità, giusta il comandamento delle leggi rimettetegli in libertà: affinchè la Religione Cristiana, il che mai sia, soggetta essendo a' Giudei, non resti contaminata.*

IX. Quali state si fossero queste leggi, tuttocchè S. Gregorio nol dicesse, noi il sappiamo da Eusebio (*a*), il quale, scrivendo la vita dell'Imperadore Costantino Magno, attesta, che egli pubblicò sù di questo argomento lodevolissimi decreti: uno de' quali si ritrova già nel corpo delle leggi di Giustiniano Imperadore (*b*), distinto con questi precisi termini: *Il Giudeo ne comprar deve lo Schiavo Cristiano, ne per donazione, o per qualsivoglia altro titolo conseguirlo.*

Giusti motivi di tale proibizione.

X. E per non lasciare occasione di sospetto alcuno circa la giustizia di queste sensatissime ordinazioni, passò il medesimo S. Gregorio ad esporre due ragioni, per cui affatto disconveniva, che i Cristiani fossero Schiavi degli Ebrei: una l'espose egli nella sopraccitata lettera, scritta a Libertino Pretore della Sicilia, cioè a dire, per la paura, che i Servi Cristiani non venissero obbligati dall'autorità degli Ebrei, che gli

(a) *In vita Constant. lib.* 4. *Cap.* 27.
(b) *l. unic. C. ne Christ. mancip. haeret. vel Jud.*

gli potevano per avventura forzare ad imbrattare la purità della Vangelica legge colle superstizioni Giudaiche. L'altra ce la discoprì nella lettera di anzi citata, che indirizzò a Giovanni Vescovo di Siracusa, ove disse, che il rispetto della religione mai non comportava, che gli Ebrei, gente la più abjetta del mondo, possedessero Schiavi Cristiani, i quali per la nobiltà del battesimo divenuti membri di Gesucristo, tolgono il vanto ad ogni qualsisia altra più eccellente nazione. Il che egli ha ripetuto nelle suddette Pistole a Brunichilde Regina, ed al Re Teodorico, e Teodoberto.

Nuove conferme della stessa proibizione.

XI. Quanto finor abbiamo riferito sull'autorità di S. Gregorio Magno, viene ben chiaramente confermato dalla legge pubblicata sotto Federico II. nel generale Parlamento tenuto nella città di Piazza (a) li 20. Ottobre dell'anno MCCXCVI. Ma per vero dire, non fu questa una legge da'nostri Siciliani nuovamente pensata; fu anzi una conferma della decretale di Gregorio IX. rinnuovata cogli stessi termini ch' era stata pubblicata dal Sommo Pontefice (b). In virtù della quale a tutta ragione veniva proibito agli Ebrei il potere comprare Servi già battezzati, o volonterosi di battezzarsi: di più il poterli trattenere in propria signoria quantunque fossero stati pagani, allorchè entrarono nel loro servigio, senza potere i padroni altro pre-

L

(a) *Cap. 65. Reg. Frider.*
(b) *Cap. 1. & 2. de Judæis, & Sarrac.*

pretendere a cagione del dominio, che venivano a perdere, che soli dodici soldi; da esigersi nello spazio di tre mesi; sotto la pena di perdere altrimenti lo Schiavo insieme, ed il danaro: il quale prezzo non si poteva mai pretendere, se lo Schiavo convertito alla Fede era originario: cioè a dire, non comprato, ma nato da alcuna Schiava degli Ebrei, perchè allora si acquistava liberamente la libertà senza compensazione d' alcuna sorta. Le medesime ordinazioni furono negli anni d'appresso approvate, e fatte buone dal Re Martino il dì 12. Maggio dell'anno MCCCXCIII. (*a*); e di poi dal Re Alfonso a 2. Aprile dell'anno MCDLI. (*b*).

Gli Ebrei non potevan tenere Servidori Cristiani.

XII. Resta ora che discorriamo della facoltà di tenere Servidori. Pel non poco studio ch' abbiamo fatto su le antiche carte, appartenenti all'Ebraismo della Sicilia, ci pare di potere fidatamente asserire, ch'agli antichi nostri Ebrei si vietava affatto il tenere Servidori Cristiani. E ciò con ragione pur troppo somma, perchè se veniva proibito agli Ebrei l'attaccare stretta famigliarità e dimestichezza co' Cristiani: molto più doveva loro essere interdetto il tenere Cristiani a loro servigio: giacchè questo non era solamente avergli amici ed intrinseci, ma avergli soggetti, e dipendenti, in modo che li potevano più facilmente ingannare, e sedurre; conforme si dichiara nel Cap. LXVIII. del citato

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1393.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1450. *pag.* 291.

tato generale Parlamento.

XIII. In effetto ci riferisce il Sommo Pontefice Innocenzo III. (a), che servendosi gli Ebrei delle balie Cristiane, per allattare i loro figliuoli, fanno ogni sforzo, perchè elleno non ricevano la Santissima Eucaristia; e dovendola in virtù delle leggi Ecclesiastiche indispensabilmente ricevere nella Pasqua, non permettono, che per tre continui giorni diano latte a i loro pargoletti; anzi vogliono, che per quel tempo si sprema il latte, per disprezzo del Venerabile Sacramento, in una puzzolente cloaca.

Indegnità che operano servendosi delle balie Cristiane.

XIV. Cresce poi il timore di venire i Servidori Cristiani sedotti dagli Ebrei padroni per la condizione delle persone. Non sono certamente i Servidori persone di chiaro ed onorato nome, cosicchè portino un innato quasi istinto a mirar cose oneste, e con opere commendabili a quelle si sforzino di giungere; sono anzi d'un mestiere vile assai più, che l'arte più sordida d'un miserabile artigiano. *Tutti gli artigiani*, diceva Cicerone (*b*), *sono vili, perchè le botteghe non possono punto tener dell'ingenuo, ne del gentile.* Ma prima d'asserir ciò, già aveva detto, che i mercenarj sono i primi tra quei, ch'i mestieri abbietti, e disprezzevoli esercitano: *perchè di loro si compra la fatica, non l'opera, e la mercede medesima è vincolo di servitù.*

La condizione de' Servidori è molto vile.

L 2 XV. In

(a) *Cap. et si Judæos, de Judæis, & Sarrac.*
(b) *De offic. lib.* 1. *Cap.* 26.

Gli Ebrei possono avere coloni Cristiani.

XV. In virtù del capitolo del Parlamento dianzi citato, non venivano di certo gli Ebrei assolutamente interdetti di tenere a loro servigio i Servidori Cristiani: ma di tenerli con dare loro alloggiamento nella propria casa, per paura, come dicemmo, che a forza delle persuasioni, e dell'esempio non li tirassero al Giudaismo. Quindi era lecito agli Ebrei tenere Servidori a coltivare le loro possessioni, che con altro nome chiamiamo coloni, o censuarj, conforme abbiamo dalla decretale del Papa Gregorio IX. (a).

CAPO X.

Il possesso de' beni stabili come e quando loro conceduto.

Sposizione di due pistole di S. Gregorio.

I. SE avessimo voluto dare a questo argomento la più alt' antichità, che mai si potesse pensare, bisognava cominciare il discorso da' tempi di S. Gregorio Magno; di cui abbiamo due Pistole, una scritta a Pietro suddiacono, e l'altra a Cipriano diacono, tutte e duo appartenenti al possesso degli stabili, che di que' tempi tenevano gli Ebrei censuarj della Chiesa Romana in Sicilia (b). Tuttavia quelli Ebrei anzi ch' essere stati veri padroni de' fondi, erano realmente servi della Chiesa, senza libertà, senza podestà di vivere, e di operare a lor talento,

(a) *Cap. multorum de Judæis, & Sarrac.*
(b) *Cod. Diplom. Sicil. Diplom.* LXXXVI. & CXIII.

lento; conforme noi dimostrammo in trattando di proposito del patrimonio, che la Chiesa Romana possedeva nella Sicilia (a). Quindi lasciando i tempi antichi, de' quali nulla sappiamo di certo intorno al punto di cui si tratta, ci facciamo a discorrere dell'età posteriore, e più vicin' a noi.

II. Gli Ebrei dunque della nostra Sicilia nello stesso secolo quindicesimo, in cui furono mandati via dal regno, sono ritrovati, che tenevano in loro dominio qualsisia genere di beni stabili: li potevano acquistare comprare possedere vendere, ed alienare a loro talento, e con la stessa facoltà, che far il potevano i Cristiani. Quale sia la scrittura, che lor avesse conceduto dapprima tal privilegio, a noi ascoso ancor rimane ed occulto; sappiamo tuttavia, che vi precessero, com' or ora saremo per dire, alcune bolle Pontificie, delle quali sebbene non si sappia il tempo, ed i nomi de' Papi; certo non pertanto è, che appajono scritte avanti l'anno MCDXLVII. conciosiacosacchè in detto anno Sadono de Carula Ebreo della città di Polizzi, sentendosi vicino a morire, dispose d'una vigna, ch' egli possedeva; come chiaramente si dimostra dal suo testamento fatto il dì 24. Dicembre del medesimo anno.

Gli Ebrei della Sicilia possedevano stabili.

III. Non andò lungo tempo, ed ecco che gli accennati Ebrei in grazia d'un donativo di diecimila fiorini da loro sborsati, impetrarono dal

Il Re Alfonso conferma il privilegio.

(a) *Ibid. Differt. v. n. 3.*

dal Re Alfonso la conferma del medesimo privilegio in una maniera da togliere qualsivoglia difficoltà, che vi potesse nascere in contrario: e l'ottennero col consenso dell'appostolico, e regio commissario Giacomo Sciarch (*a*).

Altra nuova conferma del medesimo Re.

IV. Il detto privilegio dopo tre anni, cioè a dire li 20. Agosto dell'anno MCDLIII. fu rinnuovato dal medesimo Re Alfonso, per diploma a parte (*b*); nel quale diploma si fa lunga mensione dell'Appostoliche bolle dianzi accennate. E con la stessa carta va di pari consenso l'antica consuetudine di Palermo, posta già in istampa dal Giureconsulto Mario Muta (*c*).

Lettere Viceregie, che confermano lo stesso.

V. In conferma di quanto finor abbiamo detto, è ben da notarsi, come nell'anno MCDXCII. a 17. Agosto fu spedita una Viceregia ordinazione (*d*), affine di recare ajuto agli Ebrei di Ciminna, i quali dal Barone loro strabocchevolmente si sentivano aggravati: giacchè egli volendo darsi a vedere qual esatto esecutore dello stringente bando della generale e perpetua loro espulsione, s'era dato fretta a mandarl'ad effetto con una maniera rigorosa al sommo ed austera. Per questa Viceregia ordinazione similmente s'impone, che si vendano i beni stabili degli stessi Ebrei, mandandosene la

(a) *Ex Reg.Cancell. lib. ann.* 1450. *pag.* 291.
(b) *Ibid. lib ann.* 1453. *pag.* 197.
(c) *Consuet. Pan. Cap.* 36.
(d) *Ex offic. Proton. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *pag.* 155.

la valuta nella città di Messina.

VI. Nel giorno d'appresso gli Ebrei dell' isole di Malta, e del Gozzo, dovendo insieme con tutti gli altri della Sicilia andarsene via, restarono esauditi nella fervorosa loro dimanda (a) di potere vendere ed alienare a favore di chicchesia quanti mai beni stabili ivi possedevano; e di potere simigliantemente liberarsi dal debito, chiamato *Gisia* per mezzo d'assignazione de' beni stabili.

Altre contenenti la medesima facoltà.

VII. Nello stesso anno il dì 19. Settembre gli Ebrei della città di Marsala con preciso comando astretti, come tutti gli altri a sfrattare senza indugio, impetrarono la facoltà (b), di potere vendere le case, e rendite, della scuola, e le case, e terre dall'ospedale, affine di dare prontamente il prezzo dell'annual'entrata, che si eran obbligati pagare al magnifico Stefano Grignano.

Altre consimili.

VIII. Questo ce lo danno pure a conoscere chiaramente molt'altre scritture, fatte nel medesimo anno, e per la medesima cagione dello sbandeggiamento degli stessi Ebrei; le quali più opportunamente esporremo, ove che l'argomento di tale sfratto con Capitolo a parte ci toccherà ad illustrare: bastando quì l'accennarne due sole: delle quali una si è quella (c), per cui

Altre dello stesso tenore.

(a) *Ibid. eod. lib ann.* 1491. *&* 1492. *p.* 110.
(b) *Ibid. lib. ann.* 11. *Ind.* 1493. *pag.* 174.
(c) *Ex Offic. Senat. Panor. l. an.* 1492. *di.* 6. *Jul.*

cui viene conceduta agli Ebrei di Palermo la facoltà di poter vendere la Moschea, e concessa tutt' insieme i loro beni stabili; l'altra è la vendita di quarantaquattro case, che fecero i medesimi Ebrei a Cristina Salvo (a).

Altra scrittura, che conferma lo stesso.

IX. E quando ogni altra scrittura mancasse, che ci discovrisse il dominio de' beni stabili, ch'avevano in Sicilia gli Ebrei; le sole istruzioni pubblicate insieme coll'editto della generale espulsione de' medesimi Ebrei molto apertamente in luce mettono una tale verità; mentrecchè in quelle appunto una legge si prescrive, ed un regolamento intorno a' beni stabili, ch'eglino in que' tempi stessi possedevano (b).

CAPO XI.

Se fosse lecito agli accennati Ebrei fare i Giudici, i Testimonj, ed i Medici.

I. FU vietato nella nostra Sicilia, che gli Ebrei ottenessero le giudicature; in virtù della determinazione (c) del generale Parlamento, tenuto nella città di Piazza il dì 20. Ottobre dell'anno MCCXCVI. felicemente regnando il Re Federico II. figliuolo del Re

(a) *Acta Notarii Dominici de Leo Panormi die 6. Octobris* 11. *Ind.* 1492.
(b) *Ex cod. Offic. Senat. cit. lib. die* 19. *Junii.*
(c) *Cap.* 69. *Regis Friderici.*

Re Pietro d'Aragona; la quale uscì fuori in conformità della bolla di Clemente IV. (*a*), dirizzata al Re Giacomo d'Aragona, avolo dell'accennato nostro Re Federico, l'anno MCCLXVI. e la medesima bolla spedita in esecuzione del decreto del Concilio generale Lateranense IV. (*b*), celebrato sotto Innocenzo III. l'anno del Signore MCCXV.

II. Due sono le ragioni, onde i Padri del Concilio, il Romano Pontefice, ed i Ministri del Parlamento si sono indotti a fare tale stabilimento: una, perchè disconviene conferire le dignità, e l'onorificenze agli Ebrei, che pel commesso deicidio si sono renduti infami peggio, che i più malvagj felloni del mondo. L'altra, perchè eglino costumati ad abusarsi dell'autorità, in vece di compartire giustizia a' Cristiani, gli opprimerebbero più che troppo. In effetto insegna agli Ebrei il Talmud, il quale serve come di regola per la loro morale, che si possa dall'Ebreo Giudice francamente aggravare il Cristiano, da loro chiamato *Coi*, dandosi in esso questo empio insegnamento: *Un Ebreo, ed un Coi, che vengono davanti a te in giudizio, se puoi assolvere, e favorire l'Ebreo per legge Ebraica, assolvilo, e dì al Coi: questo è il modo, col quale noi giudichiamo; se tu puoi assolvere l'Ebreo per legge de Coim, assolvilo, e* M *dì*

I motivi pe' quali ciò si divieta.

(a) *Bullar. Ordin. Prædicator. tom.* 1. *pag.* 479.
(b) *Cap. cum sit nimis. de Jud. & Sarrac.*

dì al Col: così ordina la vostra legge. Occorrendo poi, che tu non possi assolverlo per alcuno di questi capi, serviti di cavillazioni.

Non sieno neppur testimonj.

III. Trattandosi in questo luogo de' Giudici, cade in acconcio il ragionare pure de' Testimonj, che de' giudizj sono parte essenziale. Noi confessiamo candidamente, che 'n alcuni luoghi della Sicilia era ricevuta una sconvenevole usanza, di rigettare ne' giudizj la testimonianza de' Cristiani contra gli Ebrei in quella stessa maniera, che si rigettava la testimonianza degli Ebrei contra i Cristiani. Questa prava costumanza così 'n alcuni animi aveva gittate profonde le radici, che per isvellerla, bisognò, ch' il Parlamento poc'anzi citato *(a)* pubblicasse uno statuto: in virtù del quale si comandò, che intorno a questo punto si stesse alle ordinazioni d' ambe le leggi, cioè a dire della Canonica, e della Civile. Le quali di pari consentimento in vece di vietare, ch' il Cristiano desse testimonianza contra l'Ebreo, proibiscono di buona ragione, che l'Ebreo possa testimoniare contra il Cristiano *(b)*. E con ragione, perchè ad uno, che professa la fede di Gesucristo, verità sustanziale, non può così facilmente cadere in pensiero di mentire; come agevolmente può addivenire a tutti coloro, che senza ritegno corrono dietro le sette bugiar-

(a) *Cap. 67. Reg. Fridcrici.*
(b) *Can. non potest. 2. q. 7. & l. quoniam C. de Haeret.*

giarde ed ingannevoli.

IV. A bello studio noi dicemmo su l' autorità degli atti del Parlamento, che la sciocca usanza non era universale per tutta la Sicilia, ma si bene particolare per alcuni luoghi d'essa. E vaglia la verità, in Messina (*a*), così non era accettata la testimonianza de' Cristiani contra gli Ebrei, come quella degli Ebrei non era fatta buona contra i Cristiani. Laddove in Palermo (*b*) fu interdetto si che gli Ebrei, i Saracini, e gli Eretici potessero fare testimonianza contra i Cristiani; non già che i Cristiani potessero farla contra di loro.

Non facciano i Medici.

V. Per le stesse ed altre ragioni non era neppure permesso a' medesimi Ebrei, il potere esercitare l'arte della medicina, verso de' Cristiani; conciossiacosache per l'odio innato, ch' eglino portano a' nostri, s' è a tutta ragione temuto, che 'n vece di alleviare il male, l'aggravassero. Questa proibizione fu loro fatta dall'accennato Parlamento (*c*) sotto la pena di dovere l'Ebreo menare un anno di vita in pane ed acqua nelle carceri, ed il Cristiano soli tre mesi; con questo di più, che la mercede promessa a cagione della cura, e de' medicamenti si desse a poveri.

Superstizioni che praticano, ed insegnano nelle malattie.

VI. Il solo timore di perdere il Cristiano la vita, doveva servire, a non permettere che si fa-

(a) *Consuet. Messan. cap.* 47.
(b) *Consuet. Panorm. cap.* 15.
(c) *Cap.* 70. *Regis Friderici*.

si facesse curare dagli Ebrei; e pure non andava quì a terminare tutt' il male; v' era di più il pericolo dell'anima: giacchè poteva il Medico Ebreo, cui per la speranza della salute portava del rispetto l' infermo Cristiano, stillare nel cuore di questi quella superstiziosa cerimonia, che sta in uso presso la perfida Nazione: cioè a dire, che l'infermo si muti 'l nome, e che speri da tal cangiamento di nome un remedio efficace per sottrarsi dal pericolo della morte. Giudicano gl'ignoranti, che coll'uguale furbaria, con cui sanno truffare gli uomini, possano ingannare Iddio: e ch' il decreto di morte scritto in Cielo contra una persona, non si possa eseguire in terra contra la medesima persona, che si chiama con nome diverso dal primo. Come se l'Angelo del Signore non conosca gli uomini, che pel nome, il quale cambiato, gl' impedisce d' eseguire il comandamento del Creatore.

Angelo della morte presso gli Ebrei.

VII. Questo Angelo da loro chiamato *Malàch hamàvet*, cioè *Angelo della morte*, secondo la ridicola dottrina de' Rabbini Talmudisti, stà al capo del letto con una spada sfoderata in mano, ed una goccia di fiele pendente da essa, che sparsa nella bocca dell'infermo, il fa morire puzzare, e diventar pallido; senza sapere i primi princìpj della Filosofia; i qual' insegnano, che la trasformazione, e la corruzione del corpo non sempre proviene da un estraneo veleno, che vi s'introduce; ma da una interna corruttela o consumazione di quelle particelle flui-

fluide o folide, le quali fono precifamente neceffarie al mantenimento di quella buon'armonia, ed ammirabile commerzio, che la natura iftituì tra l'anima ed il corpo per la confervazione della vita. Come dunque l'accennate particelle fi poffono guaftare e diftruggere non folo per la malignità del veleno, o d'altra efteriore cagione; ma altresì per uno interno umore diftruttore della fuddetta lega dell' anima col corpo; così da quefta pure maligna interna caufa può divenire, che l'anima s' allontani dal corpo, e che il medefimo corpo reftando privo della fua forma fuftanziale, divenga efanime, fi faccia pallido, fi corrompa e fi riduca in polvere.

Alcuni Ebrei difpenfati per la medicina.

VIII. Stante la fopraddetta proibizione, niuno de' Siciliani Ebrei poteva imprendere la guarigione de' Criftiani. E quando mai foffe ftato egli perito nell'arte, cosicchè fi poteffe rendere utile al pubblico, allora s' impetrava la Real permiffione; la quale fi concedeva con quelle formalità, che rendevano ficuro l'animo del Monarca da qualunque affannofo fofpetto di maleficio. Così fappiamo, efferfi praticato con Magaluffo Greco della città di Polizzi (*a*); così con Benedetto Vita di Marfala (*b*); così col Rabbino Mosè Bonavoglia di Meffina

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind.* 1438. & 1439 *pag.* 124.
(b) *Ibid. eod. lib.*

ſina (*a*); così pure col Rabbino Jacopo Criſo (*b*); e con tanti altri.

Il Re Alfonſo ne leva la proibizione.

IX. Con queſta legge ſi governò l'Ebraiſmo di Sicilia infin all'anno MCDL. quando pel donativo proferto al Sovrano di diecimila fiorini, ovvero cinquemila ſcudi, non ſolo ottennero ampia perdonanza di quanto avevano mancato su queſto ſoggetto della medicina con diſpregio delle leggi; ma conſeguirono inoltre alcune ſegnalatiſſime grazie, loro per l'addietro ſempre mai negate. Fra le quali vi fu queſta (*c*), di poter eſercitarſi nell'arte della medicina indiſtintamente, così per gli Ebrei, come pe' Criſtiani; ſenza altrimenti avere di biſogno d'altra licenza, eccettoche di quell' approvazione, da cui gli ſteſſi Medici Criſtiani non erano punto diſpenſati.

I Medici Ebrei ſoggetti alle gravezze del pubblico.

X. D'allora in poi gli Ebrei, che ſi davano alla profeſſione della medicina, eſperimentavano tanto favorevole il Monarca, che tentarono ben d'eſſere fatti eſenti da ogni qualſiſia ſorta di gravezze, cui erano obbligate le comunità loro. Niente però queſta volta valſero preſſo il Principe le ſuppliche de' Medici; anzi che ad iſtanza di tutto il corpo Giudaico di Palermo, il Re Ferdinando II. a 15. Novembre dell'anno MCDXCI. diede ordin' eſpreſſo (*d*), che

(a) *Ibidem lib. ann.* 9. *Ind.* 1431. *pag.* 277.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1425. *pag.* 23.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1456. *pag.* 228.
(d) *Ibid. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. & 1492. *p.* 412.

che i Medici ſuddetti, ad onta del privilegio, ch'allegavano, foſſero coſtretti a ſoddisfare, come tutti gli altri le taglie le gravezze, ed i peſi, addoſſati alla nazione.

XI. Fu dall'accennato Re Alfonſo levata la proibizione agli Ebrei della Sicilia di fare i Medici, per l'eſempio che v'era ne' ſuoi regni della Spagna, ove quaſ' i ſoli Ebrei ſi ritrovavano applicati all'eſercizio della medicina, per maniera che a' Padri Domenicani il dì 28. Febbrajo dell'anno MCDLXXXIX. (a) fu data licenza, che non oſtante le contrarie ordinazioni delle leggi, ſi faceſſero medicare dagli Ebrei, per non reſtare nelle malattie privi affatto del ſoccorſo della medicina. In Iſpagna quaſi tutti i Medici erano Ebrei.

CAPO XII.

Del paſſagio in Sicilia degli Ebrei Provenzali, e d'altri dell'Africa.

I. Riconoſcevano gli Ebrei la Sicilia come un luogo ove meno ſtavano eſpoſti alle ingiurie, ed erano più alla portata d'incontrare buona ventura. La clemenza de' Sovrani, la ſituazione dell'iſola, la fertilità del paeſe, la libertà d'abitare fuori del *Ghetto*, la facoltà di poſſedere ſtabili, li rendevano così contenti, che nulla più, e nulla meglio in qualunque altro paeſe del mondo. E quì fu, che concorreva- Stato felice degli Ebrei nella Sicilia.

(a) *Bullar. Ord. Prædic tom. 4. conſtit. 64. p. 44.*

revano d'ogni banda a ſtabilirvi il loro domicilio.

Diſcacciati dalla Provenza paſſano nella Sicilia.

II. Scacciati intanto gli Ebrei con rigoroſo eſilio della Provenza, e tutti conſepevoli della buona grazia, che la loro nazione incontrava appreſſo il Re della Sicilia, ſi determinarono in eſſa meglio, che altrove, fiſſare la loro abitazione. Paſſarono dunque nell'anno MCDXCI. in Palermo, ove non furono ſubito ammeſſi alla partecipazione de' privilegj, delle grazie, dell'eſenzioni, che godevano gli Ebrei nazionali; ma conſiderati piuttoſto quali eſteri pagavano i donativi i dazj, e le taglie a guiſa de' Criſtiani ſtranieri. Ma ciò anzi meglio fu per loro: imperocchè promulgato l'anno d'appreſſo l'editto del generale sbandeggiamento degli Ebrei della Sicilia, gli accennati Provenzali reſtarono eſenti dall'obbligo di sborſare quelle ſmiſurate ſomme, che pagarono i nazionali, a cagione di ſoddisfare il capitale delle gravezze annuali, di cui erano debitori (*a*).

La Provenza quando unita al reame di Francia.

III. Da quanto fin quì s'è detto di queſti Ebrei Provenzali, ſi rende a noi paleſe, che ſebbene nel quattordiceſimo ſecolo foſſe dato lo sfratto agli Ebrei della Francia, per l'editto che vi promulgò il Re Carlo VI. (*b*); pur nondimeno lo sbandeggiamento non mai ſi ſteſe agli Ebrei della Provenza, paeſe in que' tempi, che

(a) *Ex Reg. Cancell. l. 2. ann. 10. Ind. 1492. p. 77.*
(b) *Baſnag. Hiſtor. Judæor. lib. 7. cap. 18. n. 20.*

che con titolo di Contea facea signoria a parte, non dipendente, come oggidì, dal reame di Francia. Al quale fu di poi quella Contea unita pel testamento del conte Carlo IV. che morì nell' anno MCDLXXXI. con istituire il Re Lodovico XI. erede in tutte le sue terre: acciò ne godesse egli, e tutt' i Re di Francia suoi successori. E però gli Ebrei della Provenza non furono cacciati via dal paese nello stesso tempo, che furono espulsi quelli della Francia; ma vi dimorarono in quella Contea, sin a tanto ch' ella s'unì alla Francia, e per alcuni altri anni di più.

IV. Oltre a questi Ebrei Provenzali vene furono altri di diversi paesi, che si davano fretta di trasportarsi nella Sicilia: molti particolarmente ne venivano da quella parte d'Africa, che sta di rimpetto alla Sicilia. E questo il sappiamo dal diploma del Re Ferdinando II. (a) uscito fuori in occasione, che i popoli della Sicilia ritrovando ne' loro lidi questi Ebrei, volevano fargli schiavi: perciò all'umili suppliche degli Ebrei di Palermo fu a' mentovati loro fratelli fuggiaschi accordata dal Monarca una sicura salvaguardia sì per le persone, come per la roba.

Molti Ebrei Africani passano in Sicilia.

N CA-

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 155.

CAPO XIII.

Della fuga, ch'alcuni Siciliani Ebrei tentarono verso Gerusalemme: della pena, che ne pagarono: e delle condizioni sotto le quali si prescrisse di potervi andare.

I. È Già tempo di parlare d' un epoca molto memorabile per gli Ebrei della Sicilia, quale appunto si è quella della fuga, ch'alcuni de' medesimi Ebrei tentarono per Gerusalemme nell' anno di Gesucristo MCDLV. felicemente regnando il Re Alfonso. Chi si ritrova mediocremente informato delle superstiziose credulità, che regnano nella mente degli Ebrei, toccante la Terra-Santa, non resterà giammai soprapreso da maraviglia per questa fuga. Dacche gli Ebrei furono da Gerusalemme cacciati via, sempre hanno mostrato vivere in desiderio, che fossero i corpi loro sepelliti nella Palestina: e perciò si studiano al meglio che possono, di finire gli anni in quelle parti: non già a cagione della venerazione, che conservassero per quel venerabilissimo luogo; ma perchè pensano non aver luogo nella resurrezione universale, che quelli solamente, cui sarà toccata la buona sorte di sì rispettabile sepoltura. Pensano di più, che tutti quelli, che sono sepelliti nella Terra-Santa, restano esenti dalla pena chiamata: *Chibùt ha Keber*. cioè *per-*

Superstiziose credulità degli Ebrei per la Terra-Santa.

percossa del sepolcro: credendo scioccamente, che tosto come sono i lor cadaveri collocati nella sepoltura, venga un Angelo, faccia riunire l'anima al corpo, ed alzare il morto in piedi, e poi gli dia con un brando mezzo fuoco, e mezzo ferro due percosse, sciogliendo, e dissipando le membra. A questa pena appunto, dicono, non restare soggetti coloro, i cadaveri de' quali si sepelliscono in Terra-Santa: e però si affaticano di chiudere in quel luogo gli occhi loro.

II. Questi fuggiaschi Ebrei furono parte di Palermo, parte di Messina, parte di Catania, parte di Termini, e parte di Siracusa, e d'altri luoghi di *Camera Reginale*, cioè a dire di Lentini, e di Mineo: conciosiache in Argirò, Francavilla, e Bidi, che in tempo del Re Alfonso compivano il numero delle sei Università, assegnate pel patrimonio della Regina, per quanto sappiamo, non mai vi furono degli Ebrei. Or eglino posponendo la felicità ch' esperimentavano nella Sicilia, e che bastava a tirare gli altri da lontani e diversi paesi, a quel bene, che si promettevano morendo in Gerusalemme, si determinarono di volgere le spalle alla patria: e perciò fattosi ciascuno, giusta la possibiltà sua un gran carico d'argento, e di monete, alla volta di Gerusalemme dirizzarono occultamente il cammino.

Alcuni Ebrei della Sicilia fuggono per Gerusalemme

III. Ma subito che si sparse la fama di questa fuga, e si seppe da' regj Ministri; non solo dall'intrapresa risoluzione gli accennati Ebrei

Restano da regj Ministri impediti.

vennero distolti; ma pretesero di più gli stessi ufiziali del Re, che tanto i beni, quanto le persone de' fuggiaschi fossero acquistati al regio Fisco, in modo, che di quelli potesse disporre con quell' assoluta indipendenza, che il padrone dispone delle persone, e de' beni de' suoi schiavi. Facendosi tutta la forza nell' attentata occulta estrazione della moneta, e dell' argento, contra le leggi del regno.

Estrazione della moneta proibita a Siciliani.

IV. Questa legge fu la prima volta promulgata il dì primo Giugno dell' anno MCD. sotto il reame de Re Martino (*a*), in questi termini: *Che nessun Siciliano o forastiere di qualsisia nazione fosse, presuma di estrarre dalla Sicilia alcuna moneta, ne oro, o argento in massa, ovvero in vasi, sotto la pena di perdere la stessa moneta, l'oro, o l'argento estratto, che s' intende alla regia Corte confiscato*. La quale fu poi rinnuovata a petizione del Parlamento, tenuto nella città di Caltagirone l' anno MCDLVIII. felicemente regnando il Re Giovanni(*b*);e di nuovo fu confermata dal Re Ferdinando II. nell'anno MDXIV. (*c*); e finalmente fu accettata dal Re Filippo III. li 3. Dicembre dell'anno MDCL. (*d*).

I fuggiaschi si compongono colla Corte.

V. Presero immantinente la difesa de' colpevoli tre altri Ebrei, i quali vantavano tra tut-

(a) *Cap. 50. Regis Martini.*
(b) *Cap. 25. Reg. Joannis.*
(c) *Cap. 90. Reg. Ferdinandi II.*
(d) *Cap. 21. Reg. Philippi III.*

tutti possanza valore, ed eloquenza grande. Furon questi, il Rabbino Ulia Nimirchi, Sabatino Sigilmes, e Raba Attare della comunità di Siracusa: i quali dopo molti discorsi tenuti col regio Fisco, alla fine veggendo per nessun verso potere scusare e difendere i fuggiaschi loro fratelli, vennero con esso lui alla convenevole composizione d'once mille moneta di Sicilia. Si fece sopra questo soggetto una ben lunga scrittura (a) di undici capitoli, confermati dal Viceré d'allora Lopes Scimen d'Urrea, il dì 6. Gennajo dell'anno MCDLVI.

Ottengono di andare in Gerusalemme

VI. Alla prima dunque si concedeva sotto alcune formalità un'ampia rilassazione dell'accennato delitto, non solo a' fuggiaschi, ma pure a' complici, consapevoli, o fautori del medesimo; e di poi si dava loro la facoltà di potere da quind'innanzi imprendere la pellegrinazione di Gerusalemme; a condizione però, che non portassero seco roba di sort'alcuna, oltre il necessario viatico pel comodo del cammino, e non andassero più d'otto persone alla volta.

CA-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1456. pag. 228.*

CAPO XIV.

Si cerca in chi risedesse la podestà di giudicare gli Ebrei della Sicilia.

Il cittadino vien considerato in due maniere.

I. OGni cittadino può venire considerato in due diverse maniere: o come un membro del corpo politico, o come un membro del corpo mistico e sacro. Come membro del corpo politico è parte del popolo, unito per la medesima legge, e pel medesimo Monarca; come membro del corpo sacro è parte della Chiesa, ovvero dell'assemblea de' fedeli, uniti pel medesimo Vangelo, e pel medesimo capo visibile, qual'è il Sommo Pontefice, vicario di Gesucristo, capo invisibile della stessa Chiesa. Quindi ogni cittadino resta soggetto ad amendue le podestà: alla Ecclesiastica come Cristiano, alla civile come uomo.

Gli Ebrei non sono parte del corpo sacro.

II. Gli Ebrei non possono certamente essere considerati come parte del corpo mistico e sacro: e però non debbono per questo risguardo essere soggetti alla podestà Ecclesiastica, insegnandoci S. Paolo, non essere gli Ecclesiastici giudici competenti di quei, che si ritrovano fuori della Chiesa: eccettochè vogliano gli Ebrei con le loro male arti contaminare la purità di nostra santa Fede: posciache allora si rendono per sestessi soggetti a quel capo, cui spetta non solo nutrire, ma difendere ancora da' perfidi oppositori il corpo, che tiene in custodia.

III. Re-

III. Resta dunque che gli stessi Ebrei sieno considerati come parte del corpo politico: e per questo motivo quelli che sostengono essere il Reame nella Chiesa, vogliono, ch' abbiano gli Ecclesiastici sopra gli Ebrei una qualche superiorità: laddove quegli altri, che difendono, non essere il Reame nella Chiesa, ma la Chiesa nel Reame, a null'altro vogliono, che sieno soggetti gli Ebrei, che alla sola podestà secolare, ed a chi vogliano i principi secolari concederla, o delegarla. Questo è un punto, sopra del quale hanno scritto, e tuttavia scrivono quelli che trattano delle ragioni del Sacerdozio, e dell' Impero; a' quali rimettiamo il curioso leggitore, bastando a noi, che facciamo l'uffizio di Storici, l'esporre solamente e semplicemente tutti gli esempli, che intorno a questo soggetto sono accaduti nella Sicilia.

Sono bensì membri del corpo politico.

IV. Delle varie Pistole di S.Gregorio spettanti agli Ebrei della Sicilia, le quali furono da noi brevemente esposte nel Capitolo I. di questa prima Parte, chiaramente si vede, che in que' primi tempi tutta la podestà di giudicare gli Ebrei risedeva nella persona del Romano Pontefice. Egli si prendeva briga de' medesimi, e provvedeva a' fatti del comune, e de' particolari, sì per le cose ch'appartenevano alla religione, come per gli affari, che riguardavano la vita civile e comune. Quindi non solo scrisse il Santo Padre, che si difendesse Giovanna moglie di Ciriaco: acciocchè dalla sua conversione alla fede di Gesucristo non ricevesse spiacevolezza:

Ne' primi tempi venivano giudicati dagli Ecclesiastici.

che

che si sminuisse il canone a tutti gli Ebrei censuarj, i quali abominavano la loro setta: che si gastigasse un certo Nasa Ebreo seduttore de' Cristiani: che s'impedisse agli Ebrei di Catania il comprare, e circoncidere gli schiavi Pagani: che l'Ebreo Theodoro di Messina non molestasse con minacce e maleficj una divota femmina chiamata Paola della stessa città: che Felice Cristiano di Siracusa restasse libero dalla schiavitù degli Ebrei: che si agevolassero gli Ebrei di Girgenti nell'intrapresa risoluzione d'entrare nel paradiso di santa Chiesa: e che non si consecrassero al rito sacro le Sinagoghe de' Palermitani Ebrei. Ma di vantaggio mostrò lo stesso Santo Pontefice avere uguale cura della causa di Salpingo Ebreo, toccante lo sborso di certi soldi; come altresì della pretensione di Gianno Ebreo intorno alla lacerazione della carta d'un debito già soddisfatto.

Il Re Federico I. comanda lo stesso.

V. Per la mancanza delle scritture fa di mestieri, che da' tempi di S. Gregorio passiamo di salto all'età degli Svevj. Federico primo di questo nome Re della Sicilia, tutto quel diritto, che teneva sopra gli Ebrei di Palermo, l'anno MCCX. il trasferì all'Arcivescovo, ed a' Canonici della stessa città nostri predecessori, coll'espressa clausula (a), *che gli stessi Ebrei delle cause loro, non altrove, che nel foro Ecclesiastico fossero convenuti e giudicati*.

VI. Questa fu una legge particolare per gli Ebrei

(a) *Privil. Eccl. Panormit. pag.* 83.

Ebrei di Palermo. Un' altra poi il medesimo Federico eletto già Imperadore, l' anno MCCXXIV. ne pubblicò risguardo agli Ebrei tutti della Sicilia (*a*): ordinò pertanto, che il diritto di giudicare la perfida nazione in ordine alle cause di religione, e d' impurità con donna di Cristiana religione privativamente spettasse agl'Inquisitori del Santo Ufizio.

VII. Dall'età degli Svevj, lasciando l'altra degli Angioini, come oscura e priva di memorie, passiam a ragionare di quella degli Aragonesi. Il Re Federico II. li 22. Maggio dell'anno MCCCXXI. comandò (*b*), che gli Ebrei della Sicilia, dichiarati già servi della regia Camera, per tutte le cause civili, criminali, o di rito non fossero mai soggetti alla podestà Vescovile, o ad altra qual' ella si fosse Ecclesiastica, ma alli soli magistrati secolari. Il Re Federico II. ordina il contrario.

VIII. In questa però generale ordinazione del Re, non vi furono inclusi gli Ebrei della città e diocesi di Palermo: come quelli, che specificatamente erano stati assegnati alla giurisdizione dell'Arcivescovo, e de' Canonici. Difatti perchè nell'anno MCCCXXXIII. si pretese chiamar in dubbio questa preeminenza, il Canonico Cantore della stessa Cattedrale D. Arturo Diotelodiede, il quale vacando la sede per la morte dell'Arcivescovo Giovanni Ursino, procurava i diritti della sua Chiesa, li

O 25. Feb-

(a) *Apud Paramum de Orig. Sacr. Inquis. p.* 197.
(b) *Pirr. not. Eccl. Mazzar. ad annum* 1327.

25. Febbrajo dello ſteſſo anno per mezzo di ſcritture, e di teſtimonj così chiaramente dimoſtrò appartenergli queſta giuriſdizione, che ne ottenne decreto diffinitivo (*a*). Tra gli altri fatti, che gli accennati teſtimonj (*b*) riferirono in conferma della non mai interrotta oſſervanza, vi è quello, che l'Arciveſcovo Giovanni, carcerati aveva i *Proti* de' medeſimi Ebrei; e quell'altro, che l'Arciveſcovo Bartolomeo aveva condannati alla fruſta due de' *Proti*: *Duos Judæos Prothos Judæorum adfuſtigandum per urbem prædictam cum lignis perforatis*.

IX. Trattini dunque gli Ebrei di Palermo, tutti gli altri ſtavan ſoggetti alla giuriſdizione ſecolare, e non Eccleſiaſtica. E quì fu, che 'l Re Pietro II. l'anno MCCCXI. ordinò (*c*), che Pietro Arciveſcovo di Meſſina non ſi trametteſſe nell'affare della ſcomunica contra il Rabino Aronne lo Medico da' *Proti* di quella comunità denunziata: mentre che il Tribunale della Regia Gran Corte per difetto delle neceſſarie formalità già l'aveva dichiarata nulla, ed invalida.

Lo ſteſſo decreta il Re Federico III.

X. Da quì pure ne avvenne, che 'l Re Federico III. determinò a dimanda degli Ebrei di Siracuſa, che gl'Inquiſitori del Santo Ufizio non

(a) *Apud eund. Pirr. not. Eccl. Panorm. ad annum* 1333.
(b) *In Theſauro Panorm. Eccleſ.*
(c) *Apud Pirr. not. Eccl. Meſſan. ad annum* 1340.

non formassero contra gli accennati Ebrei processo alcuno, se non che in presenza de' regj ministri, e con restare tuttavia la loro sentenza soggetta alla risamina del tribunale della Regia Gran Corte; conforme diremo in trattando della comunità di Siracusa in particolare.

XI. E per non tirare più a lungo il discorso: entrando nel Reame della Sicilia i Castigliani, eglino mantennero tuttavia la risoluzione dianzi presa dagli Aragonesi: vale a dire, che la facoltà di giudicare gli Ebrei, risedesse privativamente nel Re, e ne' suoi ministri, trattane solamente la causa di Fede, che porta seco la profanazione della religione Cristiana; per la quale riserbarono il diritto di giudicarli agl' Inquisitori del Santo Ufizio. Così definì il Re Alfonso il dì 1. Ottobre dell' anno MCDLII. (*a*). Ciò mantengono i Re d' appresso.

XII. Per questa ragione similmente li 18. Settembre dell' anno MCDLXXXII. il Re Ferdinando II. ordinò (*b*), che l'Arcivescovo di Messina si astenesse dal pretendere la quarta sopra i legati lasciati dagli Ebrei, non soggiacendo eglino alle leggi, ed alla giurisdizione Ecclesiastica. Il dì 28. Luglio dell' anno MCDLXXXIX. si precettò dalla real Corte al Vicario Generale dello stesso Arcivescovo di Mes-

O 2

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 2. Ind. 1453. pag. 197.*
(b) *Fx offic. Protonot. lib. ann. 1. Ind. 1482. p. 36.*

Meſſina (*a*), che non ſi prendeſſe briga, ſe bene o male ſi praticaſſero le cerimonie, e le funzioni del rito, e della legge degli Ebrei, mercecche il diritto di giudicarli per ſiffatte cerimonie non ſpettava alla corte Eccleſiaſtica; ma al magiſtrato de' loro *Proti*, cui il Re ne aveva conferita la podeſtà. Nell'anno MCDXCI. ſi dirizzò all'accennato Arciveſcovo di Meſſina altro real diploma (*b*); in virtù del quale ſe gli ricordava, eſſere gli Ebrei ſervi della real Camera, ricevuti ſotto la real protezione: e però ritrovarſi eſenti affatto d'ogni qualſiſia giuriſdizione, che non ſia proveniente dal Monarca.

Concluſione del preſente Capitolo.

XIII. Da quanto ſin ad ora s'è detto, chiaramente ſi vede, che la facoltà di giudicare gli Ebrei, ne' primi tempi riſedeva nel Romano Pontefice; laddove nell'età d'appreſſo ſempre ſi mantenne nel Re. Dal che ne derivarono le tante mutazioni, ch'accennammo, e che faremo altrove per riferire; giacchè i Sovrani ora concedevano la ſuddetta facoltà agli Eccleſiaſtici, ora a' ſecolari; ora ad un magiſtrato, ora ad un altro; ora la ritenevano in ſeſteſſi; ora la conferivano agli ſteſſi Ebrei; ſecondo che loro per le varie circoſtanze de' tempi, e per la diverſità delle cauſe ſembrava più conveniente, ed opportuno. E queſta pure fu la cagione d'iſtituirſi preſſo gli Ebrei della Sicilia tanti diverſi

(a) *Ibid. lib. ann.* 9. *Ind.* 1490. & 1491. *p.* 155.
(b) *Ibid. cit. lib. pag.* 154.

versi magistrati, e superiori, de' quali quì appresso entreremo in ragionamento.

CAPO XV.

Del Diencbelele degli stessi Ebrei, e della sua autorità.

I. FRa tutt' i magistrati degli antichi Ebrei della Sicilia il principale appunto era quello del loro *Diencbelele*, ovvero Giudice universale; in cui furono unite insieme quasi tutte le podestà, che prima stavano divise in tanti altri. E sebbene tale dignità non durasse, che per brevissimo tempo; nulladimeno anche dopo la sua estinzione non ritornarono giammai le cose al loro pristino stato; ma si trasferirono le sue preeminenze ne' *Proti*, e negli altri ufiziali delle comunità, tolti gli Ebrei di Palermo, che furono regolati in diversa maniera. Vediamolo più chiaramente. Podestà del *Diencbelele*.

II. Piacque dunque al Re Martino I. d'istituire nell'anno MCDV. una nuova dignità, chiamata del *Diencbelele* (*a*): vale a dire del Giudice universale sopra tutti gli Ebrei della Sicilia, con la podestà di potere ancora in ogni comunità deputare i Vicarj, che più dappresso invigilassero per lui. Istituita dal Re Martino.

III. Il primo *Diencbelele* eletto dall'accennato Re Martino fu 'l Rabbino Giuseppe Abba- Il Rabbino Abbanasia primo *Diencbelele*.

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 1405. *&* 1406. *p.* 11.

banasia, il quale subito vi costitui quattro Vicarj nella città di Palermo, ove allora egli non teneva suo domicilio, trasferendo in essi quanto in lui risedeva d'autorità, e di giurisdizione sopra 'l comune, ed i particolari della nazione. Dopo due anni, cioè a dire il dì 27. Ottobre dell'anno MCDVI. *(a)* vi elesse per suo sustituto da presedere agli Ebrei di Trapani Samuele Sala; e così fece pure risguardo all'altre Giudaiche comunità della Sicilia, assignando a ciascuna di loro il proprio Vicario, o *Dienchelele* sustituto.

S'allarga l' autorità del *Dienchelele*.

IV. Venne ancora ingrandita, e renduta più ampla la podestà del *Dienchelele* dal Re Alfonso; posciache volle l'anno MCDXXX. *(b)*, che agli Ebrei, a' quali era stata fin allora interdetta la facoltà di fare ordinazioni e leggi, ne potessero da indi innanzi pubblicare quante più loro piacesse; solamente che v'intervenisse il consenso del loro *Dienchelele*, senz' avere di bisogno d'altra nuova sua permissione, o de' suoi regj ministri.

Il Rabbino Bonavoglia secondo *Dienchelele*.

V. Come fu poi morto il soprammentovato Giuseppe Abbanasia, passò l'onorevole carica di *Dienchelele* per grazia dello stesso Re Alfonso nella persona del Rabbino Mosè Bonavoglia di Messina; il quale perciocchè si ritrovava allora in Napoli, servendo al Re, fu ordinato, che 'n suo nome si desse l' investitura del

(a) *Ex Reg.Cancell. lib. ann.* 1406. *pag.* 160.
(b) *Ibid. lib. ann.* 9. *Ind.*

del posto a due suoi procuratori, uno Cristiano, nominato Bartolomeo Gallina, l'altro Ebreo, che fu il Rabbino Isacco Bonavoglia, fratello dello stesso nuovo *Dienchelele* (*a*). In cosiffatta maniera veramente fu mandata la cosa ad esecuzione, facendosi appunto prendere il possesso agli accennati procuratori in Palermo dentro la Sinagoga d'essi Ebrei, sotto la giornata 9. di Marzo dell'anno MCDXXXIX.

Il Rabbino Banartini terzo *Dienchelele*.

VI. Di poi per la morte del soprammenzionato Rabbino Mosè Bonavoglia, l'accennata dignità il dì cinque Dicembre dell'anno MCDXLVII. (*b*) si fece cadere sopra il Rabbino Giosuè Banartini, per la grazia fattagli dal medesimo Re Alfonzo; sebbene la giurisdizione, che dapprima, come dicemmo, si solev' estendere sopra tutti gli Ebrei di Sicilia, per ordine (*c*) del medesimo Sovrano, in data de' 16. Gennajo dello stesso anno, fu a questo nuovo *Dienchelele* ristretta coll'esenzione della comunità di Messina, e di tutte l'altre del territorio della medesima città. Perciò gli Ebrei di questa città e sue dipendenze furono di bel nuovo renduti soggetti a que' superiori, cui ubbidivano prima della istituzione della medesima dignità.

Messina si esenta dalla sua giurisdizione.

Si domanda che si abolisca affatto la dignità.

VII. Questo fatto de' Messinesi ispirò della gelosia ne' petti degli altri Siciliani: quindi por-

(a) *Ibid. lib. ann.* 2. *Ind.* 1439. *pag.* 100.
(b) *Ibid. lib. ann.* 10. *Ind.* 1447. *pag* 280.
(c) *Ibid. cit. pag.* 280.

portarono ancor eglino le loro calde istanze allo stesso Re Alfonso, perchè così come fatto aveva per la città, e distretto de' Messinesi, abolisse pure per gli altri luoghi del regno la dignità suddetta: per cui non solo veniva sminuita la podestà de' magistrati, sì Ecclesiastici, come secolari de' Cristiani; ma si disturbava ancora lo stato della Repubblica: imperocchè gli Ebrei non soggiacendo per tutte le cause, che a un loro pari, divenivano tutto dì più arditi, e più prosuntuosi, cosicchè presumevano con arroganza, e senza timore checche loro cadeva in mente di pensare.

Il Re Alfonso vi condiscende:

VIII. Rendutosi ben persuaso il Monarca della rettitudine, ed efficacia della dimanda, il dì 1. Febbrajo dello stesso anno (a), tenendo in mano le divine Scritture, giurò in Dio, e ne' suoi quattro sacrosanti Vangelj d'avere per nulla, come se mai non si fosse istituita la menzionata dignità: esortando di più i suoi successori, a tenerla ancor eglino per tale, senza altrimenti mai più prendersi a cuore di ristabilirla, come sommamente pregiudiziale al bene pubblico.

IX. Così la dignità del *Diencbelele* ovvero Giudice universale sopra tutti gli Ebrei della Sicilia, non ebbe, che brevissima durata: conciossiacosachè principiò nell'anno MCDV. per comandamento del Re Martino, e spirò nell'

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 11. *Ind.* 1447. *&* 1448. *pag.* 141.

nell'anno MCDXLVII. per ordine del Re Alfonso; talmente che soli tre *Diencheleli* furono il principio, il mezzo, ed il fine, di una tale podestà tra gli Ebrei.

X. Mentre che in questo stato si ritrovavano le cose de' nostri Ebrei, sospettando eglino giustamente di non essere stati presi a sdegno dal Monarca, ebbero ricorso al solito mezzo di unirsi tutt' insieme, e di procurare con una offerta di once secento (a) di rientrare nella buona grazia del Principe. Presentarono dunque una supplica, per cui davano chiaro a conoscere, che niente loro avrebbe arrecato di disgusto l'estinzione dell'accennata dignità, solamente che la potestà, la giurisdizione, e le preeminenze del *Dienchelele* senza veruno cambiamento intieramente si trasfondessero ne' *Proti*, e negli altri ufiziali di ciascuna comunità Ebrei. Ed il Re vi consentì bonamente li quattordici Agosto del medesimo anno MCDXLVII. La podestà del *Dienchelele* si trasfonde ne' *Proti*.

XI. Tale fu il regolamento, che si volle per allora stabilire; e per esso i *Proti*, e gli altri ufiziali di ciascuna comunità usavano in particolare le stesse preeminenze, che soleva usare sopra tutte il *Dienchelele*. La medesima regola fu di poi inviolabilmente osservata per tutte le comunità, salvo che per quella di Palermo, Ne fu eccettuato l'Ebraismo di Palermo.

P

(a) *Ibid. lib. ann.* 1491. *pag.* 417. *& ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 100.

lermo, la quale risguardo a' suoi magistrati restò altamente pregiudicata per lo procedimento di Don Gaspare de Spes, allora Vicerè della Sicilia. Il quale ancorchè non si fosse niente voluto impacciare intorno all'elezione degli ufiziali dell'altre comunità, lasciandone la facoltà a coloro, a' quali era stata rimessa; mostrò non pertanto particolare genio di voler avere parte nella creazione degli ufiziali della comunità di Palermo, capo, e metropoli di tutte l'altre della Sicilia.

S' ordina ancor per esso lo stesso.

XII. Un non leggieri dispiacimento risentirono gl'istessi Ebrei di Palermo, dal vedersi così spogliati d'una giurisdizione oltre misura cara ed aggradevole, ed agli altri Ebrei loro sottoposti pacificamente conceduta: per la qual cosa tosto come lo stesso Vicerè pe' suoi mali diportamenti fu privato del posto, e messo in prigionia, eglino comparvero tra' primi, a portare contra lui per questo motivo delle accuse, dimandando, che fossero nel possesso della primiera giurisdizione. Quindi il Re Ferdinando II. per procedere con avvedutezza, l'anno MCDLXXXIX. rimandò la supplica in Sicilia al nuovo Vicerè D. Ferdinando de Acugna, affinchè egli le desse quel provvedimento di giustizia, che vi si conveniva. Il quale nuovo Vicerè, ritrovando il fatto, quale appunto si rappresentava dagli Ebrei, nell'anno d'appresso mandò fuori un suo decreto, per cui contentò le sollecite brame del Palermitano Ebraismo, mettendolo nell'esercizio delle

pree-

preeminenze al modo ſteſſo, che v' erano gli altri Ebrei della Sicilia.

CAPO XVI.

Del magiſtrato de' Proti, e della loro elezione e podeſtà.

I. APpreſſo della dignità del ſupremo *Diencheléle*, veniva il magiſtrato de' *Proti*; i quali furono così chiamati, perocchè erano conſiderati come i primi del popolo: ricevendo queſta denominazione da' Greci, la cui lingua e ſignoria per molto ſpazio di tempo prevalſero nella Sicilia. Stava il *Protato* in uſo preſſo tutte le comunità della Sicilia: quindi per poca fatica, che ſi duri 'n iſcartabellare l'antiche carte de' pubblici noſtri archivj, malagevole niente rieſce il conſeguire una chiara e piena conoſcenza de' *Proti* d'ogni qualſiſia luogo del regno: come di Palermo, di Meſſina, di Catania, di Siracuſa, di Trapani, di Sciacca, di Noto, di Mazzara, di Malta, e di tant'altre città; ſecondo che ſi ricava dalle ſopraddette ſcritture, che ſaranno da noi citate nella ſeconda parte di queſte memorie, ove ci toccherà di ragionare di ciaſcuna comunità in particolare.

I *Proti* donde così chiamati.

II. Era il *Protato* ordinariamente un magiſtrato di dodici perſone, le quali, ſecondo la varietà de' tempi, variamente venivano elette; ma più comunemente la loro elezione

Numero ed elezione loro.

ne (*a*) si faceva nella maniera, che siegue. Gli Ebrei della comunità unitisi tutt' insieme sceglievano quattro soggetti, che loro sembravano i più saggi, ed i più zelanti. Costoro in prima promettevano fare le cose conforme al dovere, giurando non già pel nome di Dio, come sta scritto nella lingua Ebrea *Jeovà*, affinchè non rovinasse per la pronunzia di tal nome, come scioccamente pensano, la macchina mundiale; ma giurando per la legge Mosaica, con mettere le mani già lavate e monde sopra la Bibia.

Il loro governo.

III. Dopo di avere prestato in cosiffatta maniera il giuramento, nominavano in *Proti* dodici persone di buono senno, e di riputazione somma; le quali dessero speranza di reggere il comune, e gli affari del pubblico, in tal maniera, che potessero essere a grado, ed a talento de' popoli. Questi *Proti* non governavano tutt' insieme, ma tre ne' primi tre mesi, tre ne' seguenti, tre ne' tre mesi d'appresso, e gli altri tre nel restante del tempo. Passato poscia l'anno, si deveniva alla nuova elezione, che indispensabilmente si doveva effettuare nel primo dì del mese di Maggio, salvoche per due sole città, come in appresso diremo.

Perchè la loro elezione si faceva in Maggio.

IV. Io non saprei indovinare donde fosse derivato questo rito, che s'elegessero i *Proti*, nel mese di Maggio; giacchè questo mese chiamato presso gli Ebrei *Sivan*, non è il primo dell'

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1. *Ind.* 1422. *p.* 46.

dell'anno Santo, neppure dell'anno Civile; ma il terzo dell'uno, e il nono dell'altro; cominciando l'anno Santo dal mese *Nisan*, ovvero Marzo, in cui accadde la portentosa uscita del popolo eletto dall'Egitto; e cominciando l'anno Civile dal mese *Tizri*, il quale è lo stesso che Settembre.

Tempo dell' elezione de' *Giurati* della Sicilia.

V. Pensava io dapprima, che si fosse scelto il mese di Maggio per la elezione de' *Proti*: acciocchè gli Ebrei si uniformassero al costume de' Cristiani del paese, i quali tengono usanza di eleggere i loro *Giurati*, o Senatori [che corrispondono a' *Proti* degli antichi nostri Ebrei] nel mese appunto di Maggio; ma poi facendovi più matura riflessione, conobbi bene, la conghiettura non potere giammai avere luogo: giacchè si sà di certo, che in que' tempi la elezione de' *Giurati* nella Sicilia piuttosto, che si facesse nel mese di Maggio, si faceva per vero nel mese di Settembre; conforme in qualche luogo per ancora si osserva. Ed il cangiamento di Settembre in Maggio accadde assai tardi per la concessione fatta dal Re Filippo IV. l'anno MDCLI. (*a*).

Il mese di Maggio è più proprio per tale elezione.

VI. Il motivo, per cui si ammesse presso i popoli della Sicilia questo cangiamento, appunto fu, perchè il mese di Maggio è molto proprio per cominciare il magistrato, a provvedere del comestibile il pubblico per tutto l'anno. E forse questa fu la cagione, onde gli Ebrei

(a) *Cap. 22. Reg. Philipp. IV.*

brei ſi ſervivano del meſe di Maggio per l'elezione de' loro *Proti*. Seppure non vogliam dire, che l'aveſſero fatto in riſguardo al riſpetto, che conſervavano per detto tempo, come frappoſto tra la Paſqua, e la Pentecoſte, che ſono ſempre ſtate le prime, e più principali ſolennità dell'Ebraiſmo. In effetto i ſette Sabbati dentro la Paſqua e la Pentecoſte venivan da loro chiamati con nome particolare, dicendo il primo, che incontrava dopo il giorno ſecondo degli Azimi, *Secondo primo*, l'altro *Secondo-ſecondo*, il terzo *Secondo-terzo*, e così degli altri ſino all'ultimo, che ſi appellava *Secondo-ſettimo* (*a*).

VII. Checcheſia di ciò certo non pertanto è, che la legge di creare i *Proti* nel primo giorno del meſe di Maggio, era così generale, ch'abbracciava tutte le comunità Giudaiche della Sicilia; trattene ſolamente due, cioè quella di Palermo, e quella di Marſala. A quella dunque di Palermo in tempo del Re Ferdinando II. fu conceduta la facoltà di poter fare l'elezione nel primo Venerdì dello ſteſſo meſe di Maggio, a cagione di promulgarla poi con ſolennità nel Sabbato d'appreſſo (*b*). E quella di Marſala era già uſa a fare l'elezione de' ſuoi *Proti* nel meſe d'Ottobre.

VIII. In

(a) *Scaliger. de emend. tempor. lib. 6.*
(b) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 175.

VIII. In verità ascoso ancor a me rimane, per qual motivo gli accennati Ebrei di Marsala a distinzione di tutti gli altri, avessero voluto piuttosto in Ottobre, che in Maggio fare questa elezione: giacchè sappiamo dalla Storia Sacra, che il mese d'Ottobre, chiamato prima *Bul*, e di poi *Marschevan*, era di cordoglio, e non di giubilo presso la nazione: a cagione della spiacevole memoria, che nel sesto giorno del medesimo mese fu presa Gerusalemme da Caldei sotto la condotta di Nabucodonosor; furono uccisi sotto gli occhi del padre i figliuoli di Sedecia Re di Giuda; e furono poi allo stesso Sedecia vergognosamente cavati gli occhi.

I Marsalesi Ebrei elegevano i loro *Proti* in Ottobre.

IX. Questa fu la regola, che da principio si osservò per l'elezione de' *Proti*; ma poi come si fece la creazione del *Dienchelele*, di cui parlammo nel precedente Capitolo, tosto a lui si trasferì, quanto presso di se riteneva d'autorità il pubblico per l'elezione de' *Proti*. Quindi senza che più si facesse la nomina de' quattro elettori, il *Dienchelele* da se solo eleggeva tutti i dodici *Proti*. Ma neppur restarono sempre in questo stato le cose: mercecchè abolitasi poi per comandamento del Re Alfonso la dignità dell'accennato *Dienchelele*, passò il diritto dell'elezione suddetta negli stessi *Proti*, gli uni creando gli altri: cioè a dire, i vecchi, creando i nuovi; secondo che fu ordinato (a) dal

Alterazioni, che patì l'elezione de' *Proti*.

(a) *Ibid. lib.* 1. *ann.* x. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 10 *& ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1491 *p.* 417.

dal soprammentovato Re Ferdinando l'anno MCDXCI.

CAPO XVII.

Degli altri Magistrati Secolari de' Siciliani Ebrei.

Dieci altri Magistrati Ebrei.

I. Oltre al *Diencbelele*, ed a' *Proti* v' erano nella Sicilia circa dieci altri Magistrati, i quali si prendevano cura delle cose secolari, e forensi: cioè a dire quello degli *Auditori di conti*, quello de' *dodici Eletti*, quello de' *Majorenti*, quello de' *Conservadori degli atti*, quello de' *Nove soggetti*; altro de' *Sindachi*, altro de' *Balj*, altro de' *Governadori*, altro de' *Capitani*, ed altro de' *Percettori*. Esponiamoli tutti uno per uno.

Gli *Auditori di conti*.

II. Succedeva immediatamente alla dignità de' *Proti*, della quale abbiamo nel precedente Capitolo ragionato, quella de' sei *Auditori di conti* (a), che venivano eletti da nuovi *Proti*. I quali *Auditori di conti*, unitamente con alcuni de' *Proti* passati, si ponevano ad attentamente esaminare, e rivedere i libri di introito, ed esito del comune.

I *dodici Eletti*, ovvero *Seniorj*.

III. Veniva appresso il Magistrato de' *dodici Eletti*. Erano questi quasi tanti Consiglieri del comune: si solevano sempre scieglere tra

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1 *Ind.* 1453. *pag.* 124.

tra' più vecchi, tra' più ſaggi: e per queſta ragione appunto venivano chiamati i *dodici Seniori*, ovvero i *dodici uomini probi*; ſenza il cui parere e ſentimento non potevano giammai prendere riſoluzione veruna i *Proti* intorno agli affari della comunità. Quindi ſi vede (*a*), che al Rabbino Aronne, lo Medico di Meſſina, perocchè fu ſcomunicato da' *Proti* nella Moſchea ſenza il conſenſo degli accennati *dodici Seniori*, troppo bene gli riuſcì fare dichiarare nulla la ſcomunica, ed incorſi gli ſteſſi *Proti* nella multa di dodici once per ognuno.

IV. Ma quanto difettoſe ed invalide erano ſtimate le determinazioni preſe da' *Proti* ſenza il parere de' *Seniori*; altrettanto avevano d'autorità (*b*), quando che una tal ſolennità v'interveniva: non eſſendo allora lecito a qualunque Giudeo, di potere mai mettere in diſputa ciò, che da tutta l'aſſemblea veniſſe ſtabilito.

V. Il Magiſtrato dunque de' *dodici eletti* veniva conſiderato come il conſiglio della nazione. Si ritrova nelle antiche noſtre carte bene ſpeſſo chiamato *Aliama*; così pure veniva detto preſſo gli Ebrei della Spagna; conforme ci donano chiaro a conoſcere le ordinazioni del Foro d'Aragona l'anno MCCCVII. fatte

Il lor Magiſtrato chiamato *Aliama*.

(a) *Apud Pirr. not. Eccleſ. Meſſan. ad ann.* 1340.
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1343. *&* 1365. *pag.* 49. *& lib.* 1394. 1395. *&* 1396. *pag.* 86.

fatte dal Re Giacomo. Nel medesimo magistrato, oltre alle facoltà accennate, risedeva di più una piena autorità d'obbligare la comunità a qualsisia peso e gravezza: e gli Ebrei in comune, ed in particolare eran astretti ad accettare, e tenere per buone le determinazioni di qualunque sorta da esso prese: nella maniera stessa, ch' oggigiorno i popoli della nostra Sicilia sono tenuti ad approvare le risoluzioni de' loro procuratori, che intervengono al Parlamento. Quindi per dimostrare l'efficacia, e la perpetuità di queste determinazioni, era costume, aggiungervi la clausula, *conciliariter*, *seù aliamaliter obligati*.

I *Majorenti*. VI. Seguiva poi la dignità de' *Majorenti*, i quali per dir vero, una cosa istessa ci sembra, che fossero co' *dodeci Eletti*, o almeno una cosa non molto diversa, a tal segno, che noi confessiamo, non saperne così facilmente dimostrare la differenza: giacchè tanto agli uni, quanto agli altri s'apparteneva, l'istesso ufizio di assistere a' *Proti*, e di reggere il comune col proprio loro consiglio. Si potrebbe forse pensare, ch' in questo da' *dodici Eletti* si differissero i *Majorenti*, che gli uni, come s'è detto, avessero una podestà quasi assoluta, di rivocare, e di annullare ciò, che senza il loro consenso si determinasse da' *Proti*; gli altri poi fossero come una cosa di mezzo, e sto quasi per dire, gli aggiustatori, ed i pacieri, i quali co' loro consigli in tal maniera equilibravano l'autorità degli uni e degli altri, che non così facil-

cilmente poteſſero naſcere delle conteſe tra eſſi *Proti*, ed i *dodici Eletti*.

VII. Comunqueſiſia la coſa intorno alla carica di queſti *Majorenti*, ci giova riferire, che de' *Majorenti* di Meſſina ne abbiam la notizia da' capitoli (*a*) dell' Ebraiſmo della ſteſſa città, preſentati il dì 8. Febbrajo dell' anno MCDLIII. De' *Majorenti* di Siracuſa ce ne fa fede la ſcrittura (*b*) del concordato tra eſſi Giudei, ed il Vicerè Lopes Scimen de Urrea a 6. Gennajo dell'anno MCDLVI. De' *Majorenti* di Palermo ce ne aſſicura l'accuſa (*c*) propoſta contra la lor comunità l' anno MCDLXVII. dal regio Fiſco. Per non moſtrare però di volere noi quì fare inutilmente pompa di una oſtentata erudizione, ſerva l'accennare due ſole ſcritture, le quali abbondevolmente provano, ch' il Magiſtrato di queſti *Majorenti* era in Sicilia univerſale, e che ſi diffondeva per tutte le Giudaiche comunità: una è quella, che fu formata in Catania ſotto il Re Alfonſo a dì 22. Ottobre dell'anno MCDXXII. (*d*); l'altra è il privilegio del Re Ferdinando II. dato ſotto la giornata de' 7. Aprile MCDXCI. (*e*).

Il lor magiſtrato comune a tutt'i luoghi.

Q 2 VIII. I

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1. *Ind.* 1453. *p.* 124.
(b) *Ibip. lib. ann.* 1456. *pog.* 228.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1. *Ind.* 1467. *pag.* 58.
(d) *Ibid. lib. ann.* 1. *Ind.* 1422. *pag.* 46.
(e) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 100.

I Conservadori degli atti.

VIII. I *Conservadori degli atti* erano que' Rabbini di credito e di reputazione, appresso de' quali si conservavano le carte, e le scritture del comune di ciascun luogo. Ma questo magistrato non durò lungo tempo tale qual'era da principio: conciosiacosacchè amministrandosi con poco senno, non vantaggio ne ricavava, ma pregiudizio il pubblico: e quì fu, che pel decreto dell' accennato Re Alfonso l'anno MCDXXII. restò affatto abolito: ordinandosi, che d'allora innanzi le medesime scritture raccolte tutte insieme si conservassero in un luogo pubblico, custodito con tre chiavi, tenute da' tre *Proti*, che di tempo in tempo fossero nell'attuale amministrazione della loro carica (*a*).

I Nove soggetti.

IX. Il Magistrato de' *Nove soggetti* non era perpetuo, e sempre fisso; ma si soleva solamente creare, qualor abbisognava imporre, e riscuotere nuovi dazj. Veniva in cosiffatta maniera nominato, perchè soli nove Ebrei lo componevano, scelti tra tutti e tre gli ordini delle persone; vale a dire tre de' principali, tre de' mediocri, e tre de' poveri (*b*). E ciò con prudenza pur troppo somma: affinchè il tutto si facesse con giustizia, e ciascuno portasse il peso delle gravezze a misura delle facoltà, senza che i principali aggravassero ingiustamente i mediocri; ed i mediocri a loro talento opprimessero i poveri. Di tal Magistrato ce ne

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1. Ind.* 1422. *p.* 46.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 9. Ind.* 1490. *p.* 78.

ne porge un esempio la scrittura, che formarono gli Ebrei di Palermo nell'anno MCDXC.

X. V'era inoltre la dignità de' *Sindachi* (*a*), l'ufizio de' quali consisteva, in fare i procuratori del pubblico, gli avvocati de' poveri, ed i difensori de' diritti del comune. E però solevano gli stessi *Sindachi* del Giudaismo andare bene spesso, come deputati della loro comunità, al Monarca per le urgenze del pubblico; e per dire il tutto in breve, la carica de' *Sindachi* dell'Ebraismo d'allora non era mica diversa dall'impiego de' *Sindachi* Cristiani d'oggigiorno, i quali si creano in tutte le città, e luoghi della Sicilia. I *Sindachi*.

XI. Parliam ora de' *Balj*, de' *Governadori*, e de' *Capitani*. La dignità del *Balio* ci viene dimostrata dal dispaccio Viceregio, dato in Catania il dì 21. Dicembre dell' anno MCDXVI. (*b*). Era una tale dignità anche in uso presso i Cristiani; conforme si ricava dalle Costituzioni (*c*), e da' Capitoli del regno (*d*). Il *Balio* era come il *Capitano* de' nostri tempi, che insieme co' Giudici determina per giustizia gli affari del pubblico, rende a tutti ragione, assolve gl'innocenti, condanna i colpevoli. Quello, ch' in alcuna comunità veniva chia- I *Balj*, i *Governadori*, ed i *Capitani*.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1343. *&* 1365. *p.* 49. *l. ann.* 1436. *p.* 83. *l. ann.* 1492. *p.* 5.
(b) *Ibid. lib. ann.* 10. *Ind.* 1416. *pag.* 33.
(c) *Lib.* 1. *tit.* 62. 65. *&* *seqq.*
(d) *Cap.* 47. *&* 48. *Regis Friderici*.

chiamato *Balio*, in qualch'altra si faceva nominare *Governadore* (*a*), o *Capitano* (*b*; ma in sostanza non era, che la stessa carica di amministrare la giustizia, non da se solo, ma col consiglio d' uno o più assessori. E ciò con circospezione grande, affinchè i Giudici, come intendenti e pratici delle leggi, determinassero per via di ragione il giusto, ed il *Balio*, come provveduto di forza, e di autorità desse tosto esecuzione alle sentenze: e gli uni e l'altro insieme giudicassero giustamente, e severamente il pubblico.

I Percettori. XII. Ci resta finalmente, che ragioniamo de' *Percettori*. Come oggidì vi sono tre *Percettori* in Palermo, cui spetta l'esigenza, ed il trasporto del danaro dovuto dalle università del regno alla regia Corte; così gli Ebrei ne tenevano uno nella medesima città metropoli, ad oggetto di riscuotere le somme dalle comunità Ebree del regno; in virtù di lettere Viceregie, spedite il dì 27. Settembre dell' anno MCDLXXXIX. (*c*).

XIII. Non si può pertanto negare, che agli Ebrei della Sicilia tali magistrati si fossero permessi, perchè potevano veramente tendere alla quiete de' privati, ed alla pubblica felicità

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1460. *&* 1461. *pag.* 164.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1455. *&* 1456. *pag.* 488.
(c) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 8. *Ind.* 1488. *&* 1489. *pag.* 60.

città. Ne' *Proti*, negli *Eletti*, ne' *Majorenti* facilmente si ravvisa una idea degli antichi governi delle più sagge Repubbliche; le quali 'n in tal maniera cercavano moderare la potenza de' grandi, e del popolo, che gli uni sembrasse, che dipendessero dagli altri; ma non però che una parte s'arrogasse sopra un' altra dominio assoluto, ed una specie di tirannia, troppo nocevole all' umano commercio. Quindi appunto ne venne, che ben presto si abolì la somma dignità del *Dienchekele*, che tutta la podestà d'un Sovrano riuniva in sestessa. Sono di certo lontani gli uomini dal volere riconoscere in un uguale un superiore a sestessi, sempre che sene possono dispensare: anzi che l'esperienza ci dimostra, venire tanto gli animi turbati dalla dipendenza, quanto godono al vedersi nel medesimo stato d'uguaglianza, e di parità.

XIV. Si guardi frattanto di pensare la cieca nazione, ch' in alcuno degli accennati magistrati conservata si fosse una immagine dell' antico loro Sanedrio: della cui antichità prerogative, e dottrina molte cose osano dire gli Ebrei, appoggiati alle fanatiche credulità de' loro Rabbini. Nella stessa rovina, che rovesciò la città Santa, ed il tempio, caddero parimente il Sacerdozio, ed il Sanedrio. Il quale Senato, secondo la relazione degli stessi Rabbini, conservava presso di se una dispotica, ed amplissima autorità, gastigando, ed assolvendo anche dove si trattasse della vita; laddove

Differenza tra l'antico Sanedrio ed i moderni magistrati.

ve i nostri Sovrani mai non fecero degni gli Ebrei di tanto arbitrio: loro diedero sì la podestà di giudicare, e condannare; ma delle cose solamente appartenenti al rito, alle arti, alle gravezze, e colle pene pecuniarie, o di scomunica, o al più corporali, in modo che non arrivassero mai al mero impero sino alla morte.

CAPO XVIII.

De' Sacerdoti, e Sommi Sacerdoti de' medesimi Ebrei.

I. DOpo avere nella miglior maniera, che c'è stato possibile, esposto quanto riguardava ciascuno magistrato secolare dell'Ebraismo di Sicilia: è ben giusto, che passiamo a parlare di quei pubblici ministri, i quali avevano cura di regolare, e di custodire le cose della loro religione. Fra i diversi, che a questo appunto invigilavano, certo ch' i Sacerdoti tenevano la maggioranza, e la superiorità. Da questi adunque incominceremo quì a parlare, secondo par che richieda il loro grado e dignità, riserbandoci a discorrere degli altri nel Capitolo d'appresso, come più ci caderà in acconcio.

I Sacerdoti. II. E per prendere la cosa dalla sua origine, non mi pare improprio il premettere, come i nostri Ebrei, non sapendo, o fingendo di non sapere, dacchè venne nel mondo Gesucristo, istitutore del vero Sacerdozio, e capo de'

de' regali Sacerdoti, più loro non convenirsi una sì eccelsa dignità: ben si studiavano per nascondere la gravità del loro peccato, di dare a vedere al mondo, che non erano in loro mancat' i Sacerdoti. Ma perchè con la perdita di Gerusalemme, e del tempio, avevano ancor perduta la cognizione delle Tribù: cosicchè alcuno più non si trovava, ch'avesse potuto con verità vantare di provenire dalla discendenza di Levi; o quel che sarebbe stato ancora più proprio, dalla famiglia di Aronne, unicamente scelta da Dio pel Sacerdozio, profanando pur troppo rozzamente gli statuti della Mosaica legge, senza prendersi cura de' natali dell'eletto, il nominavano Sacerdote.

III. Eleggevano inoltre gli Ebrei della Sicilia i loro Sommi Sacerdoti: volendo mostrare per questo mezzo non essere in loro mancata la disciplina della suddetta legge Mosaica; ch' ammetteva, come ognuno sa, due spezie di Sacerdoti, diversi negli abiti, e nell'ufizio: vale a dire il Sommo Sacerdote, il quale veniva considerato come il capo ed il primo ministro della religione; ed i semplici Sacerdoti d'ordine inferiore. I Sommi Sacerdoti.

IV. L'elezione de' Sommi Sacerdoti, ed altresì quella de' semplici Sacerdoti veniva fatta ora dal Vescovo (a), ora da' *Proti* loro fratelli (b). E si faceva non solo per le comunità La loro elezione.

(a) *Apud Pirr. Not. Eccl. Mazzar. ann.* 1444.
(b) *Ex Off. Proton. l. ann.* 3. *Ind.* 1454. *p.* 298.

nità di Palermo, di Messina, di Catania, e per l'altre, le quali per la numerosità del popolo, e per la copia degli averi, fra tutt' erano riputate le migliori; ma per tutte l'altre meno ragguardevoli, e di minor conto. Quindi abbiamo noi la notizia di Bitone Sommo Sacerdote della comunità di Castiglione, di Salomone, e di Giuseffo Sacerdoti di Caltagirone, di Muca Sacerdote della comunità di Sanmarco, e di Lazaro Sacerdote dell' Ebraismo di Termini; conforme dimostreremo ove che delle suddette comunità in particolare ci toccherà di ragionare.

I Sacerdoti si chiamavan *Cassen*.

V. Gli accennati Sacerdoti, che a dì nostri vengono per l'Italia chiamati *Conaim*, allora s'appellavano *Cassen*; conforme ci attesta la scrittura degli Ebrei di Siracusa, pubblicata per Notar Francesco Mandola (*a*), e poi approvata dal Re Federico III. il dì 20. Settembre dell' anno MCCCLXIV. con cui va ancora di accordo la Viceregia ordinazione dell'anno MCDLIV. dirizzata a' *Proti* del comune di Trapani (*b*). Ma nella carta del Re Martino (*c*), scritta a 15. Dicembre dell'anno MCCCXCI. questo Sacerdote in vece di chiamarsi *Cassen*, viene nominato *Hassem*.

VI. Per

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1361. *pag.* 95.
(b) *Ibid. lib. ann.* 3. *Ind.* 1454. *pag.* 298.
(c) *Apud Pirrum Notit. Eccles. Mazzar. ad annum* 1444.

VI. Per questi Sacerdoti conservava la gente Ebrea del rispetto in modo, che di loro solamente si prevaleva per le funzioni del Sabato: e particolarmente per la lezione della Sacra Scrittura, a differenza degli Ebrei d'oggigiorno, i quali non un solo Sacerdote, ma sette Lettori ammettono (abbenchè accordino a' Sacerdoti il primo luogo) per compiere, secondo il loro costume, la lezione di tutto il Pentateuco, e di qualche parte ancora de' libri de' Profeti, benedicendo l'ultimo Lettore col libro, che tiene in mano il popolo, che vi sta presente.

Facean le funzioni del Sabato.

VII. A' medesimi Sacerdoti, secondo che si riferisce nella scrittura del comune di Siracusa, dianzi citata, ancora spettava, non a loro talento già, ma col concedimento de' *Prosi* e de' *Majorenti*, lo scannare gli animali, ed il celebrare le *Messè*. Queste *Messè*, se mal non mi appongo, erano quelle offerte, ovvero sacrifizj, che facevano degli stessi uccisi animali: e forse gli chiamano *Messe*, per la naturale loro inclinazione di conformarsi nella parte esteriore, e nell'uso de' vocaboli alla nazione dominante: quindi come i Cristiani chiamavano *Messe* l'incruento santissimo loro Sacrifizio; così gli Ebrei *Messe* ancor appellavano gl'impuri loro sacrifizj: giacchè eglino dimentichi di dover portar la pena d'essere senza Sacerdoti, senza tempio, senz'altare, senza sacrifizj, tutto con presunzione pur troppo somma osavan praticare.

Scannavan le vittime e dicevan le *Messe*.

R 2 VIII. Se

La lor preghiera *Ascabàb*.

VIII. Seppure non vogliam dire, che per *Messa* intendevan i nostri Ebrei quella preghiera chiamata *Ascabàb*: cioè requie, la quale solevan recitare per l'anima de' defonti, imitando ancor in questo il sacro rito de' Cristiani; i quali celebravano delle *Messe di requie*, per l'anime de' loro morti. Gli Ebrei de' nostri tempi (*a*), orando per gli uomini, recitano l'*Ascabàb* in lingua Ebrea; laddove pregando per le donne la dicono in lingua Caldea: credendo gli sciocchi, che gli Angioli, non intendendo tal idioma, non possono trattenerla: e così a dirittura tenderà a Dio; del che non sono così soleciti trattandosi degli uomini, i quali più che le donne provveduti di opere meritorie, sono meno, ch'elleno, bisognosi, come dicono, degli altrui suffragj.

Altre facoltà de' Sacerdoti.

IX. Agli stessi Sacerdoti finalmente apparteneva la facoltà di distendere con licenza de' medesimi *Proti*, e *Majorenti* ogni qualsisia scrittura di sposalizj, di matrimonj, e di divorzj. Tutte queste facoltà distintamente si ritrovan esposte nell' accennata scrittura degli Ebrei di Siracusa, formata in tempo del Re Federico III. ed in parte vengono ancora riferite nel diploma del Re Martino, trascritto dal celebre Abbate Pirri (*b*).

CA-

(a) *Medici, de' riti, e costumi degli Ebrei cap.* 30.

(b) *Notit. Eccles. Mazzar. ad ann.* 1444.

CAPO XIX.

De' Rabbini, e degli altri ministri di Religione dell'Ebraismo di Sicilia.

I. OLtre a' Sacerdoti v'erano altri ministri pubblici di Religióne:cioè a dire, i *Rabbini*, i *Maniglorj*, gl' *Idubi*, i *Limosinieri*, i *Giudici Spirituali*. Noi prendiamo a ragionare di ciascuno di loro distintamente, e con ordine: affine che si eviti, per quanto si può, la confusione, cominciando da' Rabbini, i quali pel posto, e per l'ufizio agli altri si rendevan superiori.

II. E' costume appresso gli Ebrei, che i giovani di talento, e di capacità, di buona indole, e regolati costumi, si dieno allo studio delle lettere: e qualor mostrano di fare in esse profitto, vengono tosto applicati alla intelligenza del Talmud:nel che se in tal maniera si diportano, ch' arrivino a soddisfare la espettazione de' *Rabbini*, tosto da' medesimi sono graduati coll'onorevole titolo di *Maschil* cioè *dotto*, ovvero di *Caver de Rab*, cioè *compagno del Rabbino*;fintantoche giunti alla perfezione della dottrina, da tutta l'intiera comunità si possan meritare il titolo di *Chaham*, vale a dire *Savio*, o sia *Rabbino*. Di questi *Rabbini* degli Ebrei della Sicilia ne abbiamo noi molte segnalate testimonianze nelle scritture de' pubblici nostri archivj; ma tralascia- I *Rabbini*, e la loro elezione.

mo

mo quì per ora di farne parola, perchè più opportunamente ritornerà l'occasione di ragionare, ove che tratteremo delle comunità in particolare.

La loro dignità, ed ufizio.

III. Arrivato com'era un *Masckil* ad essere *Rabbino*, subito riceveva, come presso gli Ebrei d'Italia oggidì riceve, l'onorificenza d'occupare il primo luogo nella Sinagoga, e di predicare, ovvero di spiegare semplicemente in essa la Scrittura. Era pur parte del suo ufizio decidere i dubbj circa le cose lecite, e proibite; come anche lo scomunicare i delinquenti, nella maniera ch'esponemmo al Cap. VI. di questa prima Parte. Il suo abito si differiva dalle comuni vesti, giacchè portava il *Taled*, ovvero mantello di figura quadrangolare sopra il capo; laddove gli altri eran obbligati a portarlo sopra le spalle, conforme riferimmo nel Cap. IV. dell'istessa prima Parte.

I *Maniglorj*.

IV. I *Maniglorj* erano coloro, a' quali si confidavano le chiavi della Sinagoga. Stavan soggetti non solo a' *Proti*, ma a' *Limosinieri* ancora: senza la cui licenza non potevan mai dare le medesime chiavi a chicchesia (*a*). Eglino venivano pure chiamati col nome di *Sacrestani*, ed eran eletti dagli stessi *Proti*, che riconoscevano per loro superiori (*b*).

Gl' *Idubi*.

V. Ragioniam ora degl' *Idubi*. Abbenchè nel precedente Capitolo ci siamo quasi im-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1361 *pag.* 95.
(b) *Ibid lib. ann.* 3. *Ind.* 1454. *pag.* 298.

impegnati a dare chiaro a conoscere, che gli antichi nostri Ebrei mettevan ogni loro studio, perchè tutte le loro comunità avessero de' Sacerdoti; purnondimeno quando qualcuna ve n'era, cui per qualsisia motivo veniva a mancare il Sacerdote, allora s'eleggeva dal Vescovo, cui ella stava soggetta, un ministro chiamato l'*Iduba*: acciocch' egli invigilasse su la osservanza de' riti, celebrasse i matrimonj, e scrivesse i divorzj (*a*).

VI. Oltre a questi ministri di Religione, v'eran ancora i *Limosinieri* (*b*): ovvero quelli ch'avevano la podestà di concedere o di negare agli Ebrei poveri, e mendici la facoltà di procacciarsi il vitto. Con quella sincerità, ch' abbiam altrove riferite le scostumatezze degli Ebrei; riferiamo quì a proposito, trovarsi in loro una scambievole amorevolezza: studiandosi gli uni di dare agli altri, onde poter onestamente vivere: e quì è, che tra loro sono rari più che tra noi, i poveri ed i mendici. *I Limosinieri.*

VII. Gli stessi Ebrei della nostra Sicilia tenevano pure i *Giudici Spirituali*, cioè quei ministri, che procuravano l'osservanza de' riti, e delle cerimonie: anche gastigando rigorosamente i *Melclini*, ovvero i contumaci prevaricatori della legge. Questi Giudici non in tutte le comunità erano di uguale numero; ma in quelle molto popolate e di riputazione era- *I Giudici Spirituali.*

(a) *Ibid lib. ann.* 1485. *pag.* 86. *retro.*
(b) *Ibid. lib. ann.* 1361. *pag.* 95.

erano ſedici, quattro de' quali ſi appellavano *Sapienti*, e dodici *Segretarj* (*a*). Nelle comunità poi piccole, e men ragguardevoli erano due ſoli (*b*).

I Palermitani ſuperiori a tutti gli altri.

VIII. I *Giudici Spirituali* di Palermo, a cagione di eſſere la lor comunità capo e metropoli di tutte l'altre del regno, godevano queſto ancora di più: che ricevevano l'appellazioni delle determinazioni fatte in ogni qualſiſia altra comunità su la materia de' matrimonj, e de' riti: potendo quelle revocare, correggere, ed ammendare; conforme ordinò (*c*) il Re Martino li 12. Maggio dell'anno MCCCXCII.

Perpetuità de' miniſtri delle coſe ſacre.

IX. Per concludere il ragionamento de' miniſtri delle coſe ſacre, una ſola coſa reſta qui d'aggiugnere: vale a dire, che fatta nella giuſta e coſtumata maniera l'elezione di queſti miniſtri, non vi era luogo di poterla variare a talento de' *Proti*, o di chiccheſſia. Quindi avendo l'Arciveſcovo di Palermo Simone di Bologna, allora Preſidente del regno, ordinato, ch' i *Proti* di Trapani poteſſero devenire alla nuova elezione degli accennati miniſtri di Religione; toſto come inteſe queſta ſua ordinazione, eſſer contraria alle leggi, e conſuetudini della nazione, revocolla per un di-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1393.
(b) *Ibid. lib. ann.* 4. *Ind.* 1485. *pag.* 152.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1292.

diploma a parte; conforme mostreremo in trattando della comunità di Trapani, cioè a dire nel Capitolo sesto della Parte seconda.

CAPO XX.

Delle Sinagoghe de' medesimi Ebrei.

I. AVendo fin quì parlato delle persone consecrate al culto delle cose religiose e divine, cade or á proposito il favellare de' luoghi destinati allo stesso fine, e particolarmente delle Sinagoghe. L'uso delle Sinagoghe appresso gli Ebrei è antichissimo, e deriva da'tempi di Esdra circa l'anno CDXLIV. avanti Gesucristo (*a*). Esdra pertanto come conobbe ritrovarsi il popolo d'Israele in una profonda ignoranza della Legge, e però trasgredire senza ritegno i divini precetti, per prevenire un sì gran disordine, procurò, che essa si leggesse in tutte le città da' Leviti, o da altri Dottori intendenti della medesima. Questa lettura si faceva da prima nelle piazze e strade pubbliche; ma di poi per difendere la gente dalle inclemenze dell'aere, particolarmente nel verno, fu di necessità, che si facesse al coperto nelle case, non già de' particolari destinate all'uso della vita comune; ma in altre capaci di contenere il popolo, che vi

Origine delle Sinagoghe.

S con-

(a) *Prideaux. Histor. Judaeor. tom. 2. par. 1. lib. 6. pag. 287.*

concorreva, feriamente fatte fabbricare a tal effetto; le quali furon chiamate Sinagoghe.

Il loro uso nella Sicilia.

II. E credibile, anzi si sa di certo, che fin da' primi tempi, ne' quali vennero a stabilirsi gli Ebrei nella Sicilia, si destinarono le Sinagoghe, per ivi fare le loro funzioni, porgere le loro preghiere, ed esercitare gli atti di loro mal concepita religiosità. C' invita a credere ciò la disciplina, che in ordine alla fabbrica delle stesse Sinagoghe osserva l'Ebraismo, e la storia ancora della Sicilia. Per cominciare dal primo, questa fu la regola, che si è sempre osservata toccante l'erezione delle Sinagoghe. Dovunque vi fossero dieci *Batelnim* (*a*), cioè dieci persone d'età matura, e libere in maniera, che potessero assistere alle funzioni del rito e della Legge, si doveva ergere una Sinagoga: quindi sendo stato considerabile fin da principio il numero degli Ebrei nella Sicilia, par che non si possa dubitare, che vi avessero le loro respettive Sinagoghe.

III. La storia (*b*) poi di S. Marciano primo Vescovo e Martire di Siracusa, il quale visse ne' tempi degli Apostoli, ci mette la cosa in chiarezza maggiore: imperocchè ci assicura, che si ritrovava in quella città un gran numero di Ebrei con la loro Sinagoga. A quest'autorità s'aggiunge l'incontrastabile testimo-

(a) *Maimonides in Thephillah.*
(b) *Bolland. Act. Sanctor. die* 14. *Junii de S. Marciano Ep. & Mart.*

monianza di S. Gregorio Magno *(a)*, il quale tratta di proposito delle Sinagoghe, ch' in Palermo avevano gli Ebrei: e vi tratta nella occasione di screditare il fatto di Vittore Vescovo della stessa città, che mosso da un caldo zelo aveva ad onta delle giuste contradizioni degli Ebrei, convertite le loro Sinagoghe in uso sacro, e religioso.

IV. Dall'avere conosciuto, che gli Ebrei di Palermo, non una sola, ma molte Sinagoghe vi avevano: non è disconveniente l'avvertire, che intorno al numero delle Sinagoghe, non v' era una determinata regola; ma sene potevano fabbricare molte a proporzione del numero degli abitanti; purchè ognuna venisse ad avere il numero compiuto de' dieci continui assistenti. In effetto al tempo di nostro Signore Gesucristo la sola città di Tiberiade nella Galilea aveva dodici Sinagoghe; e la bella Gerusalemme ne aveva quattrocento ottanta; conforme riferiscono gli Scrittori, che le Giudaiche memorie di quell'età illustrano *(b)*.

Molte Sinagoghe in una città.

V. Sotto il dominio de' Saracini, e nel tempo d'appresso così grandemente si aumentarono gli Ebrei nella Sicilia, che facilmente si diffusero non solo per le città ragguardevoli, ma pe' piccoli villagj ancora. Quindi crebbe

Venivan chiamate *Moschee.*

S 2 be

(a) *Codex Diplom. Sicil. Dipl.* CXLVIII. *&* CLXX.
(b) *Apud Prideaux Histor. Judæor. tom. 2. par. 1. lib. 6. pag.* 291.

be con la moltitudine della gente vie più il numero delle Sinagoghe: le quali furono allora più comunemente chiamate *Moschee*; e ciò per conformarsi i Siciliani Ebrei al costume de' Saracini, in quel tempo nazione dominante: i quali anche a' giorni nostri sono soliti addimandare *Moschee* i loro tempj. Questo nome il mantennero gli Ebrei, anche dopo lo scacciamento de' Saracini dalla Sicilia, in una stessa maniera, ch' i Cristiani del medesimo regno ritennero cento e mille altre voci Saracine. E quì mi giuova il credere, che non sarà strano l'avvisare, che la lingua Siciliana non è un dialetto, che stia da se solo; ma è un mescuglio di voci Barbare, Greche, Latine, Saracine, Normanne, Sveve, Provenzali, e Spagnole: giacchè ogni nazione dominate ve ne ha lasciate delle sue.

VI. In effetto fin al quindicesimo secolo, in cui accadde la general' espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, ritroviamo noi, che le Sinagoghe furon chiamate coll'accennato vocabolo di *Moschee*. Che gli Ebrei di Palermo così le addimandassero, dopo tant' altre scritture chiaramente cel dimostra l'atto dell'accusa criminale, che l'anno MCDLXVII. fu proposta dal regio Fisco contra gli Ebrei della stessa città, per questo capo appunto: *ch' avevano fabbricata una nuova Moschea, ovvero Sinagoga* (a). Nella stessa maniera della Sinagoga di

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1. *Ind.* 1467. *p.* 58.

di Trapani ne ragiona il Re Martino in un suo diploma (*a*), uscito fuori il dì 15. Maggio dell' anno MCDIII. *Pe' legati in qualsivoglia maniera fatti alle Moschee, ovvero Sinagoghe degli Ebrei*. E senza altrimenti tirare a lungo il discorso, così di tutte insieme le Sinagoghe della Sicilia cel rende persuaso il Re Federico III. per mezzo d'un decreto (*b*), firmato il dì 12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI. *Che se per avventura ritrovasse Sinagoghe, ovvero Moschee &c.* Con cui vanno già d'accordo le lettere del soprammentovato Re Martino (*c*), scritte a 15. Maggio dell'anno MCDIII. *Pe' legati in qualsivoglia modo fatti alle Moschee, ovvero Sinagoghe degli Ebrei del medesimo nostro regno*.

VII. Appresso gli stessi Ebrei della nostra Sicilia, e particolarmente appresso quelli della città di Marsala, ritroviamo, che la Sinagoga si chiamav' ancora *Timisia*; conforme chiaramente ci dimostra la scrittura (*d*), che i Deputati della medesima città firmarono il dì 30. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. *Presentemente posseggono una piccola Timisia, ovvero Sinagoga nella stessa terra, destinata per celebrarvi, secondo la legge Ebrea, le loro ce-*

Eran ancor dette *Timisie*.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 11. *Ind.* 1402. & 1403. *pag.* 74. & 75.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1366. *pag.* 17.
(c) *Ibid. lib. ann.* 11. *Ind.* 1402. & 1403. *pag.* 75.
(d) *Ibid. lib. ann.* 1343. & 1375. *pag.* 35.

cerimonie. Vennero forse così chiamate le Sinagoghe dalla voce *Thyma*, che significa sacrifizio, e vittima; ovvero dalla parola *Thymiama*, che dinota il profumo, uso farsi all' altare d'innanzi al *Sanctasanctorum*, di cui sovente si ragiona nell'Esodo (*a*).

S'appellavano pure *Sabati*.

VIII. Ritroviam ancora, che dagli antichi nostri Ebrei veniva dato alle loro Sinagoghe il nome di *Sabati* (*b*). Se mal non mi appongo, s'appellavano con questo nome; perchè esse principalmente servivano a celebrarvi le solite funzioni del Sabato. Non niego io, che gli Ebrei costumavano fare le loro adunanze nella Sinagoga, non il solo sabato, ma il lunedì ancora, ed il giovedì, oltre alle loro feste, ed a' loro digiuni; tuttavia il Sabato, come consecrato da Dio medesimo, era 'l giorno solenne, ed in esso rileggevasi quanto negli altri due giorni s' era già letto della legge, contenuta ne' cinque libri di Mosè. Costumavano pertanto gli Ebrei dividere il Pentateuco, ovvero i suddetti cinque libri di Mosè in tante sezioni, quante vi ha settimane nell'anno, assegnando a ciascheduna settimana una propria sezione, che si leggeva parte il lunedì, e parte il giovedì: e di poi integramente si ripeteva nel sabato in grazia degli operaj, e degli artigiani, che non erano intervenuti negli altri due pri-

(a) *Exod. cap.* XXX. & XXXV.
(b) *Vide Par.* II. *cap.* 12.

primi giorni.

IX. Non mancavano finalmente di quelli, che con proprietà maggiore, chiamavano le stesse Sinagoghe col nome di *Scuole*; come oggigiorno comunemente le addimandano gli Ebrei Italiani. Nella Sicilia gli accennati Ebrei di Marsala più particolarmente si servivano di questo vocabolo: come più atto a significare l'ufizio d'insegnare, che in esse si esercitava, non già della Filosofia, Astronomia, Geometria, Musica, Rettorica, o Poesia, le quali facoltà sono state dagli Ebrei sempre mai tenute in poco conto; ma della Legge, spiegando ogni sabbato i Rabbini la Bibia, ed istruendo il popolo nelle superstiziose loro cerimonie. E questi fu la ragione, onde s'indussero i popoli di Marsala (a) dopo l'espulsione degli stessi Ebrei a convertire la loro Scuola in Chiesa della Madonna sotto titolo, *Sedes Sapientiæ*.

Più giustamente si dicevan *Scuole*.

X. Avevano gli Ebrei della Sicilia oltre alle Sinagoghe, alcuni Oratorj privati, chiamati *Jescibòt*. Il permesso di ergere tali Oratorj davasi dal Sovrano a quelle persone, che per qualche segnalata virtù di fedeltà, dal rimanente del popolo si distinguevano. Una tale facoltà il dì 15. Marzo dell'anno MCDII. la ritroviamo accordata dal Re Martino (b) a Samuele, ed Elia Sala fratelli della comunità di

Gli Oratorj privati.

(a) *Vide Par.* II. *cap.* 13.
(b) *Vide Par.* II. *cap.* 6.

di Trapani, per se e loro discendenti, così maschj, come femmine.

XI. Coll'impetrare gli Ebrei della Sicilia la facoltà d'ergere cotali Oratorj privati, non s'allontanarono certamente dalla disciplina de' lor maggiori: giacchè si sa d'esser' essa osservata prima e poi di quest'età da tutta la Giudaica nazione. Paolo Medici (a) prima Ebreo, poi Cristiano, scrivendo sopra i riti e costumi degli Ebrei della nostra età, riconosce appresso gli stessi Ebrei l'uso degli Oratorj privati, per comodità de' ricchi, e benestanti: affine solamente di far in essi le lor orazioni: non già per leggere, o per esporre il libro della Legge, dovendosi ciò privativamente fare nelle Sinagoghe.

XII. Gli antichi Ebrei avevan pure nelle loro case alcune stanze alte, che loro servivano come di cappelle, per farvi l'orazioni, e dar lode a Dio. Sene ritrova l'esempio nella divina Scrittura (b), ove che tratta dell' apparizione dell' Angelo fatta a Cornelio orante nella propria casa; in quell'altro luogo (c), dove si ragiona della visione del gran lenzuolo fatta a S. Pietro; e finalmente là appunto (d), ove si tratta degli Appostoli adunati insieme, e posti 'n orazione; quando ricevet-

(a) *Cap.* 8. *pag.* 38.
(b) *Act. Apost.* x. 3. & 30.
(c) *Act. Apost.* x. 9.
(d) *Act. Apost.* 1. 13.

vettero lo Spirito Santo.

XIII. Anzi oltre a queste Cappelle destinate al servigio di qualche particolare famiglia, avevano di più gli stessi antichi Ebrei certi altri Oratorj, chiamati *Proseuche*; le quali eran fabbricate a guisa di cortili, sul modello del Tabernacolo. In queste *Proseuche* non solo que' d'una famiglia, ma ognuno della nazione poteva fare delle orazioni particolari, come gli era in grado, a differenza delle Sinagoghe, nelle quali l'orazioni facevansi a nome di tutta l'adunanza. Una di queste *Proseuche* vogliono d'essere stata quella, in cui vi entrò nostro Signore Gesucristo, per farvi le sue orazioni, standovi una notte intiera; giusta l'originale espressione del testo di S. Luca (*a*); e quell'altr' ancora, nella quale S. Paolo insegnò a' Filippi, secondo ciò che si narra negli Atti degli Appostoli (*b*).

Le *Proseuche*.

XIV. Benche il rito e la Legge non vietassero agli Ebrei d'ergere quante Sinagoghe loro piacesse, e dove e come volessero; tuttavia ciò veniva loro proibito dagli editti de' Principi Cristiani, a' quali stavano soggetti; in virtù de' quali editti era imputato a delitto gravissimo, ch' eglino presumessero di fabbricare delle nuove Sinagoghe: o d'ampliare adornare restaurare, e traslatare da luogo in luogo le antiche.

Si proibisce la fabbrica delle nuove Sinagoghe.

T Di

(a) *Luc.* IV. 12.
(b) *Act. Apost.* XVI. 13. & 16.

XV. Di questa proibizione cene dà una segnalata testimonianza S. Gregorio Magno (*a*), asserendo, che gli Ebrei così non debbono venir molestati nel possesso dell' antiche Sinagoghe; come loro non è permesso dalle leggi fabbricarne delle nuove, o nelle vecchie fare alcuna cosa di nuovo. Le leggi da S. Gregorio accennate sono le lettere degl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano, dirizzate a Florenzio Prefetto Pretorio (*b*) l' anno del Signore CDXXXIX. In virtù delle quali sotto pene gravissime si proibiva agli Ebrei far alcuna fabbrica toccante le loro Sinagoghe, eccetto che per riparare la rovina, che le mura vecchie minacciassero.

XVI. La stessa proibizione de' tempi antichi la vediamo in osservanza ne' tempi bassi, ed all'età nostra più vicini. In effetto volendo l'anno MCCCLXI. gli Ebrei di Castrogiovanni trasportare dall'antico luogo la loro Sinagoga dentro le mura della città, e nel distretto della Parrocchia di S. Niccola, ne dovettero ben impetrare il necessario concedimento (*c*), non solo dal Vescovo di Catania lor ordinario, ma dal Re Federico III. ancora.

XVII. Ed indi a non molto, cioè a dire il dì 30. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. essendo gli Ebrei di Marsala cresciuti in maniera, che nep-

(a) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* CXLVIII. *&* CIXX.
(b) *l. hac valitura. C. de Judæis, & Cælic.*
(c) *Ex Offic. Preton. lib. ann.* 1361. *pag.* 59.

neppur la metà d' essi potevano comodamente capire nell'antica Sinagoga, per mezzo di due lor *Proti*, nominati Cabono Custurà, e Niccola Muscarella, chiesero istantemente a' Cristiani di quel luogo la facoltà di potere tanto ampliare la loro Sinagoga, quanto desse loro comodo di potere tutt' in essa celebrare le funzioni del rito. Ed ancorchè gli ufiziali, che rappresentavano il corpo di tutta l'università, assicurati si fossero cogli occhi proprj dell'angustia dell'antica Sinagoga; pur non concessero la sospirata licenza, che a condizione d' attendere il regio beneplacito. Il quale poi agli stessi Ebrei costò bene una lunga fatica di due anni in circa: posciachè non venne segnata la grazia (*a*), che sotto il dì 18. Aprile dell' anno MCCCLXXV.

XVIII. Gli Ebrei pure di S. Lucia, avendo una Sinagoga molto angusta e stretta: cosicchè non bastava a ricevere la gente, che per le funzioni del Sabato vi concorreva, addimandarono dal Vicerè d' allora, che volesse loro dare la libertà d' ampliarla, e di estenderla. Ne ottennero certo la permissione il dì 22. Febbrajo dell' anno MCDLXXXVI. ma con la clausula, che l'estensione non trascendesse i limiti, altrimenti prefissi dal Re Alfonso (*b*).

XIX. Passata similmente lo stesso anno in Mi-

T 2

(a) *Ex Reg. Concell. l. ann.* 1343. & 1375. *p.* 35.
(b) *Ex Offic. Proton. l. ann.* 1485. & 1486. *p.* 19.

Militello nel Valdinoto una nuova colonia di Ebrei, impetrarono (*a*) eglino la grazia dal Principe regnante, che fosse loro conceduta la facoltà, di fabbricarvi la Sinagoga in ugual maniera, che l'avevano l'altre comunità del regno.

XX. Serva in fine, per non tirare più a lungo il discorso, che gli Ebrei di Palermo, perchè arditi e prosuntuosi non vollero stare all'ubbidienza del divieto; e si avanzarono nell'anno MCDLXVII. a fabbricare una nuova Sinagoga più grande e più bella delle comuni: furono perciò chiamat' in giudizio dal regio Fisco, a legittimarsi nello spazio di giorni otto dall'attentato commesso (*b*): e certamente non si sarebbero mai liberati da quelle pene, cui s'intendeva soggettarli, se avvisati non si fossero di avanzare un donativo di once cinquecento.

Commissario a parte per l' osservanza del divieto.

XXI. Tal invero fu la premura, che si aveva d'un simile affare, ch' il soprammentovato Re Federico III. perchè il divieto sempre stesse nell' inviolabile sua osservanza, elesse li 12. Ottobre dell'anno MCCCLXVI. un commissario a parte, chiamato Fra Niccola da Palermo dell' Ordine de' Minori, cui principalmente s'appartenesse l'invigilare sopra le Sinagoghe degli Ebrei: affinchè si mantenessero nella forma e picciolezza prescritta, senza che si adornassero ampliassero, o rifacessero: e ch'

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1486. *pag.* 404.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1. *Ind.* 1467. *pag.* 58.

ch'egli (*a*) assistito da' suoi ministri andasse attorno di tutta la Sicilia, facendo subito diroccare le stesse Sinagoghe, ove che le ritrovasse fuor misura, o ingrandite, o abbellite.

XXII. Il Padre Fra Simone del Pozzo dell' Ordine de' Predicatori, nell' atto stesso, che dal medesimo Re Federico III. venne eletto Inquisitore contra l'eretica pravità pel regno nostro (*b*), in virtù di real dispaccio spedito li 20. Dicembre dell' anno MCCCLXIX. venne pure incaricato, di gittare a terra quante mai Sinagoghe ritrovasse nuovamente innalzate.

XXIII. E per questa ragione qualor gli Ebrei, in grazia di qualche donativo, venivan abilitati dal Monarca a dimandare delle nuove grazie, a null'altro seriamente ponevano mente, che ad impetrare una qualche libertà di operare intorno alle Sinagoghe. Questa fu la grazia, che a nome di tutti dimandò (*c*) il Rabbino Mosè Bonavoglia di Messina l'anno MCDXXX. In questo pur si diffusero le loro suppliche, avanzate all' appostolico e regio commissario (*d*) Giacomo Sciarch l' anno MCDL. Ne altro meglio, che questo, pensarono d'ottenere per mezzo de' loro deputati(*e*), Salo-

Premure degli Ebrei per esser levato tal divieto.

(a) *Ex Reg.Cancell.lib.ann.*1366.*pag.*17.
(b) *Ibid.lib. ann.* 1369.*pag.* 170.
(c) *Ex Offic.Proton.lib.ann.*11.*Ind.*1431.*p.*277.
(d) *Ibid.lib. ann.*1450.*pag.*291.
(e) *Ibid.lib.ann.*11.*Ind.*1453.*pag.* 197.

Salomone Azzar, e Benedetto Azzame di Palermo l'anno MCDLIII.

S' abusano della grazia.

XXIV. Ma eglino mal abituati nell' operare a loro capriccio, cominciarono tosto ad abusarsi della permissione: e però nel fabbricare le Sinagoghe, anzi che cercare l'osservanza della loro Legge, volevano il disprezzo della religione Cristiana. Quindi a bella posta eleggevano quei luoghi, da' quali credevan poter facilmente sturbare i Cristiani, intenti all'opere di divozione: giacchè tengono eglino per antica usanza, risvegliare nella Sinagoga tutte le contese in tal maniera, che bene spesso si svillaneggiano, si percuotono, si feriscono: onde a ragione corre appresso noi il proverbio, di chiamare Sinagoga ogni qualsisia disordinata adunanza.

XXV. Così appunto avvenne in Taormina, ove gli Ebrei ardirono situare la loro Sinagoga sì dappresso il convento de' Padri Domenicani, che loro riuscivano di grandissimo impedimento, qualor si davano alla recitazione de' Divini Ufizj. Da ciò prese motivo il Sommo Pontefice Callisto III. di scrivere nell'anno MCDLV. una sua Pistola al Re Alfonso: esortandolo che facesse, conforme al dovere, levare da quel luogo la Sinagoga, ed il Cimiterio, per situarsi in altra parte, d'onde mai non venisse disturbo, ne a' sudetti Padri, ne agli altri Cristiani della città. Ed il Re ricolmo di venerazione e di rispetto per le cose sacre e divine, ordinò agli ufiziali della stessa

città,

città, che si dessero fretta di mettere in esecuzione la saggia insinuazione del Sommo Pontefice (*a*).

XXVI. Sebbene, com'abbiamo già veduto, fosse vietato sotto rigorose pene agli Ebrei della Sicilia, l'adornare, e l'ampliare le loro Sinagoghe; non ritroviamo però, che fosse loro proibito il dotarle con legati e lasciti. Ciò chiaramente si deduce da tre dispacci (*b*) del Re Martino, usciti fuori il dì 15. Maggio dell'anno MCCCXC. in virtù de' quali si comandava, che i legati fatti alle Sinagoghe, si convertissero in riscattare alcuni Ebrei dell' isola del Gozzo, i quali da tredeci anni si ritrovavano schiavi in Turchia. Questo istesso ancor si conferma con due testamenti (*c*) degli Ebrei di Polizzi, ne' quali si scorgono i legati fatti alla *Moschea*, ovvero Sinagoga di quella città. Si potevan fare de' lasciti alle Sinagoghe.

XXVII. Prima che venghiamo al fine del presente Capitolo, sta bene a notarsi, ch' agli Ebrei invitati nell' anno MDCCXL. a passare nella Sicilia fu conceduta la facoltà d' ergere le Sinagoghe, ovvero Scuole; non mai però a loro talento, ma sotto due saggissime condizioni: prima, che le medesime Sinagoghe debban essere a guisa d'orti, circondate da mura, e senz' alcun esteriore ornamento; secondo Quale comunità merita la Sinagoga.

(a) *Vide Par.* II. *cap.* 20.
(b) *Vide Par.* II. *cap.* 33.
(c) *Vide Par.* II. *cap.* 19.

do, che s'ergessero in quelle città solamente, ove si ritroveranno avere già fissato il domicilio per lo meno venti famiglie Ebree; eccetto che nelle città di Palermo, e di Messina, per le quali non bastava il numero di venti famiglie, ma si ricercava quello di quaranta casate.

CAPO XXI.

De' luoghi di Purificazione, e de' Cimiterj, che tenevano gli stessi Siciliani Ebrei.

Il precetto della Purificazione è già cessato.

I. DAl non credere gli Ebrei la venuta del Messia, ne ha derivato, che stessero eglino attaccati al precetto cerimoniale della Purificazione; il quale per comune sentimento de' Rabbini doveva solamente durare fintanto che venisse lo stesso Messia, il quale giusta la profezia di Davide al Salmo XLVI. *doveva sciorre i legati*: cioè a dire liberare le donne mestruate dall'obbligazione della Purificazione, secondo interpetrano gli stessi Rabbini (*a*).

Luoghi della Purificazione nella Sicilia.

II. Quindi v' erano nella Sicilia i luoghi destinati per la suddetta Purificazione delle donne dopo il loro mestruo: ne mancavano in veruna comunità, qualunque ella si fosse, o delle più ragguardevoli, o di minor conto. E quì fu, che gli Ebrei di Marsala, restati privi in tem-

(a) *Lib. Medras Teilim*, idest *Comment. in Psal.*

tempo delle guerre Siciliane per opera d'Andrea Chiaramonte d'un tal luogo, tosto come le cose si cambiaron in istato di pace, domandarono d'esser rimessi nel possesso del medesimo luogo: affinchè le donne loro non restassero impossibilitate ad adempiere l'accennato cerimoniale precetto della Purificazione, che allora stava nella sua più forte osservanza presso le donne dell' altre Siciliane comunità. A questo fine mandarono due loro ambasciadori, Fariune Bono, e Tove Micale, al Re Martino, che dimorava in quel tempo nella città di Catania; ad istanza de' quali 'l Monarca divenne a concedere (a) la bramata grazia il dì 7. Agosto dell'anno MCDII.

III. Questa Purificazione, o sia lavanda, non sappiamo di certo, se veniv' accompagnata da quelle superstizioni, alle quali scioccamente attendono gli Ebrei d'oggigiorno. Voglion primieramente, ch' il bagno sia fabbricato apposta: che a questo fine solamente, ed a null'altro sia destinato: che l'acqua non vi si porti a braccia, ma che venga da se, come o per pioggia, o per fontana: che per lo meno abbia tre braccia d'altezza: che la donna in fine vi s'immerga tutta; nel che a tal segno sono superstiziosi, che se quand' ella si tuffa nell'acqua, tenga a sorte in dito un anello, non è creduta abbastanza purificata, ma bisogna bene, che di nuovo si lavi.

Superstiziose formalità della Purificazione.

V IV. Go-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1402. *pag.* 111.

Il Cimiterio.

IV. Godevan parimente gli Ebrei della Sicilia d'un Cimiterio ſeparato, conſiſtente in un campo fuori delle mura della città, come in molti luoghi anche oggigiorno s'oſſerva, dove ſicuramente potevano ſotterrare i loro morti; così ci dimoſtrano le tante ſcritture, che su queſto ſoggetto abbiamo, e che a ſuo luogo più opportunamente riferiremo, rapportandoci intieramente per or' alle lettere *(a)* di D. Ferdinando de Acugna Vicerè della Sicilia, ſpedite in Meſſina il dì 19. Settembre dell'anno MCDXCII.

Il rito con cui gli Ebrei ſepellivano i morti.

V. Non credo però, di dovere laſciar paſſare l'occaſione, che mi ſi preſenta, ſenza parlare della maniera, nella quale gli Ebrei erano ſoliti a ſepellire i loro defonti; tanto più che forſe così ci riuſcirà di ſoddisfare la curioſità di alcuni, che ſempre ſaggiamente cercano d'apprendere gli uſi delle nazioni e de' popoli. Toſto come alcuno moriva, ſi faceva nella ſua caſa la funzione del lutto, neppur da' congiunti, ma da quelle femmine ancora, che venivano dette *Reputatrici*. Le quali nulla differivano da quelle, che da' Greci furono dette θρηνῶσαι da Geremia *Lamentatrices*, e da' Romani *Præficæ*: per l'ufizio che ſoſtenevano, di precedere agli altri nel piangere, e d'inſegnare col loro eſempio a' congiunti, ed a' famigliari del morto la maniera di sfogare il dolore col pianto. Elle-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 11. *Ind.* 1492. *&* 1493. *pag.* 174.

Elleno pertanto non per esser prese d'alcun dolore, ma per la speranza della mercede loro promessa, sedevano in terra attorno attorno al cadavere, e coperte d'un nero velo, fortemente piangendo e sospirando, ripetevano le doti dell'animo, ed i talenti del corpo del defunto: e ciò per lo più costumavano fare per mezzo d'una sciocca e mal formata canzona, la quale, mutato il nome del defunto, accommodavano ad ogni qualsisia persona; si fermavano alla fine d'ogni verso, per dar luogo alla mesta radunanza, di metter guai, far duolo, e mandar urli: in ugual maniera, che suole oggigiorno nel carnovale usare per ischerzo la bassa gente.

VI. Fatto ciò, si collocava il cadavere dentro una cassa, che coperta con un drappo di seta, o di panno, ma senz'alcun ornamento d'oro o d'argento, si portava nel Cimiterio da quattro Ebrei: giusta 'l decreto del Re Martino *(a)*, spedito li 12. Maggio dell'anno MCCCXCIII.

VII. Ciò che si faceva in appresso, le antiche nostre scritture non cel insegnano; si può non pertanto conghietturare da quello, che oggidì praticano nell'Italia gli Ebrei *(b)*. Portatasi nel Cimiterio la cassa, si recitano dalla gente, che vi concorre, alcune preci, fintanto che si giunga al fosso preparato, per collocarvi la suddetta cassa. Allora il becchino preso un

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1393.
(b) *Medici, riti, e costumi degli Ebrei cap.* 30.

coltello con la punta volta in giù, e il manico in sù, squarcia a' parenti più stretti le vesti dalla parte del cuore: quindi si conficca la stessa cassa, e s'inchioda, e poi ben sette volte viene girata intorno per lo meno da dieci degli uomini circostanti, che vi recitano delle preci. Si colloca finalmente dentro la fossa, e la gente si parte, strappando ciascheduno un poco d'erba, e gettandola in dietro, con dire: *Florebunt de civitate, sicut fœnum terræ*; in segno che come l'erba strappata rinasce, così i morti debbono un dì risorgere.

I funerali de' Cristiani.

VIII. Trattandosi quì delle cerimonie praticate dagli antichi nostri Ebrei, risguardo i loro funerali, ci cade in acconcio di ragionare del costume, che intorno allo stesso soggetto tenevano allora i Cristiani del paese: giacchè vi si scopre una qualche conformità tra' riti degli uni colle costumanze degli altri. Solevan dunque i Cristiani far in casa la funzione del lutto colle *Reputatrici*, ovvero cantatrici in ugual maniera che già esponemmo de' funerali degli Ebrei.

IX. Dipoi si portava il cadavero alla Chiesa, discoperto, ed esposto alla vista della gente: accompagnato da sonatori di varj strumenti, e particolarmente della *guideme*, ovvero, cetera: v' andavano dietro al feretro i parenti più stretti vestiti a duolo, piangendo e lacrimando. Da questo ufizio neppur venivano dispensate le più oneste matrone, le quali avevano l'obbligo ancora di andare ne' giorni di fe-

sta

ſta nella medeſima Chieſa, ed ivi rinnuovare il duolo, dirottamente, ed amaramente piangendo.

X. Queſta maniera di ſeppellire i morti, che fu in uſo preſſo i noſtri maggiori, ſi ritrova deſcritta nel Capitolo centeſimo, e ne' tre ſeguenti del Re Federico ſecondo di queſto nome Re della Sicilia, in congiuntura, che a domanda del Parlamento, pensò il ſaggio Monarca, abolire in parte, ed in parte correggere le ſuccennate cerimonie. Vietò intanto l'uſo delle *Reputatrici*: ordinò, che non v'andaſſero donne d'appreſſo il cadavero, ne' ſonatori intorno al medeſimo; che lo ſteſſo cadavero ſi portaſſe coperto, e non eſpoſto alla viſta del popolo; e che ſi guardaſſero le donne di piangere ne' dì feſtivi in Chieſa. Ma perocchè la ſciocca coſtumanza aveva pur troppo profonde gittate le radici negli animi degl'ignoranti, e meno culti, non riuſcì facile, ſvellere tutt' inſieme queſti pregiudizj della ſemplice antichità. Infin all'età noſtra arrivò l'uſo delle *Reputatrici*: e non ſono, che pochi anni, dacchè ſi sbandirono dalla Sicilia queſte ſciocherie, e s'introduſſe la degna maniera di onorare la ſepoltura de' morti, coll'opere di criſtiana pietà.

XI. Per ritornare finalmente d'onde ci partimmo, fa di meſtieri, avviſare, che come non era permeſſo agli Ebrei eleggere que' luoghi, che volevano, per le Sinagoghe, così neppure pe' Cimiterj. In effetto perchè il Cimi-

Il Cimiterio non ſia d' incomodo a' Criſtiani.

miterio di Taormina stava così vicino al convento de' Padri Domenicani, che loro portava disturbo, fu per l'insinuazione (a) del Romano Pontefice Callisto III. e pel decreto del Re Alfonso levato, e trasportato in altro luogo, donde non potesse mai derivare incomodo, nè a' suddetti Padri, nè agli altri Cristiani della città.

CAPO XXII.

Se le usure furono mai permesse agli Ebrei della Sicilia.

L'usura proibita da tutte le leggi.

I. UNo de' molti errori, che ingombrano miserabilmente la mente de' perfidi Ebrei, appunto è questo: che chiosando iniquamente la Divina Scrittura, difendon essere, neppur tollerata, ma comandata dallo stesso Iddio quella usura, per cui detestare, sappiamo, che vanno di pari consentimento la legge di natura, e la legge scritta. Ma per non mostrare volerla quì noi fare piuttosto da Teologi, che da' Storici, lasciamo ben volentieri d'esporre le ragioni, e le autorità, che la proibiscono: e passiamo di salto ad esaminare, qual uso tenevano d'essa gli Ebrei della Sicilia: molto più perchè la stessa storia degli antichi nostri Ebrei potrà servire, se mal non mi appongo, come di chiara disapprovazione dello

(a) *Vide infra Par. II. cap. 20.*

lo sbaglio, in cui sono gli Ebrei d'oggigiorno, credendo essere lecita l'usura.

II. Abbenchè l'Imperadore Federico II., primo di questo nome Re della Sicilia con indispensabile divieto (a) avesse comandato, che non si dessero danari ad usura, minacciando a' prevaricatori del real precetto il gastigo, di perdere tutt' i loro beni, così stabili, come mobili; non pertanto nella stessa Imperial Costituzione ne furono eccettuati gli Ebrei, per esser alla loro nazione confacenti ed omogenj i traffichi illeciti, ed i contratti usurarj. Contuttociò affinchè pel troppo favore della libertà non passassero alla sfrenatezza, aggravando l'usure a loro voglia, si dichiarò nella medesima Costituzione, doversi la grazia interpetrare in maniera, ch' il guadagno non avanzasse mai 'l dieci per cento; e ciò sotto la multa di pagare il nove per uno al regio Fisco.

Sino a quale somma permessa agli Ebrei della Sicilia.

III. Anzi gli Ebrei di Siracusa, conoscendo bene, non essere questa una legge, onde si potesse scusare il peccato del guadagno illecito, ma una economica tolleranza del Monarca per vietarne l'eccesso: e volendo meglio che gli altri darsi a vedere discreti ed onesti ne' traffichi e negozj, si unirono tutt' insieme, e d'accordo stabilirono una legge, per cui risolutamente s'interdiceva ogni qualsisia specie di usu-

I Siracusani Ebrei detestano ogni sorta d'usura.

(a) *Constit. Friderici II. Imper. tit. de Usuris puniendis.*

usura: pubblicando sopra questo, ed altri punti, confacenti al buono loro regolamento, una lunga scrittura il dì 9. Maggio dell'anno MCCCLXIII. che nell'anno d'appresso fu approvata dal Re Federico III. conforme mostreremo, qualor di questi Siracusani Ebrei con Capitolo a parte ci toccherà ad entrare in ragionamento.

Quei di Catania condennati per le usure.

IV.. Quindi molto rozzamente s'inganna chiunque si dà l'animo di pensare, che gli Ebrei della Sicilia avessero in potere di praticare le usure a loro capriccio, senza che altrimenti vi fosse una qualche legge, la quale loro non proibisse l'uso, ovvero l'eccesso. E ben chicchesia si potrà ricredere facilmente da tal' errore, solo che rifletta a quanto finor abbiam detto; tuttavia il fatto degli Ebrei di Catania par che metta la cosa in chiaro in tal maniera, che non se ne possa più dubitare. Questi Ebrei, perchè praticando le usure, poco curanti si mostrarono del real divieto, ad istanza del regio Fisco furono accusati giudicati, e condannati; e non prima delle prescritte pene restarono prosciolti, che l'anno MCDVI. quando giunse in quella città il Re Martino; il quale diede loro graziosa perdonanza de' meritati gastighi (*a*).

Gli Ebrei tutti della Sicilia rei di questo delitto.

V. Non dubitarono gli stessi Ebrei di Catania d'abusarsi di tanta clemenza del Principe: e però come si videro fatti degni della piena

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 14. Ind. 1406. p. 41.*

na condonazione, tosto tornaron insieme con tutti gli altri della Sicilia, e dell'Isole adjacenti, ad attentare così lo stesso delitto, che niente avevano di vergogna ad esiger il cento per cento. E talmente il vizio s'era in loro radicato, che per isvellerlo, fu di mestieri, che appostatamente si destinasse un appostolico e regio commissario; di cui ragioneremo nel seguente Capitolo. Sentendosi adunque gli Ebrei citare da costui colpevoli di questa sorta d'enormissima usura, per isfuggire il rigore delle leggi trasgredite, devennero ad offerire la somma di diecimila fiorini; purche fosse loro, se non affatto rimesso, allegerito per lo meno il gastigo: contentandosi di piena voglia, che si formasse contra loro processo civile per la restituzione delle usure indebitamente esatte, solamente che non si desse luogo alla causa criminale.

VI. Contuttociò non fu questo un rimedio, che riparasse il male in forma tale, che gli Ebrei non si cimentassero ad attentarlo nell' avvenire con arditezza ancor maggiore. Non era scorso, che breve tempo, e già s'avanzavano i temerarj ad opprimere di nuovo i bisognosi, per mezzo d'usure a tal segno insopportabili, che nulla peggio, e nulla mai; conforme ce lo assicura il Re Ferdinando II. nel suo editto (a) del generale e perpetuo sbandeggiamento de'

X me-

(a) *Ex Offic. Senatus Panormit. lib. ann.* 1492. *die* 18. *Junii*.

[illegible] Ebrei: facendo in esso chiaro a sapere, che tanto s'era inoltrata a' suoi tempi la cupidigia, e l'inonesto trattare degli Ebrei, che [illegible] non potere la roba tutta de' Cristiani servire a rendere paga l'ingorda avidità di quella [illegible] nazione.

CAPO XXIII.

Della destinazione d'un appostolico e regio Commissario per inquisire sopra le cattive operazioni de' Siciliani Ebrei.

Gli Ebrei non fanno uso de' benefizj, nè delle correzioni.

I. Abbiamo altrove veduto, che il Re Alfonso, qual medico saggissimo, per così dire, tentò di curare con rimedj di amorevolezza quell'ammorbato Ebraismo, cui niente giovava il rigore delle più efficaci medicine: e però divenne a concedere loro privilegj onorificenze, ed esenzioni. Ma perchè alla gente da' soccorsi della grazia di Dio abbandonata, non recano utile le correzioni, e non porgono ajuto i benefizj: intanto non prima si videro eglino favoriti dal Monarca, che dimentichi de' benefizj ricevuti, resero mal per bene; come quelli, che gratitudine ed onestà non conobbero giammai, e sempre opposti alle virtù vollero, che fossero le loro operazioni. Quindi divenuti tra' benefizj sempre più perversi, s'abbandonarono dietr' ogni sorta di vizio, cosicchè fu d'uopo, che s'eleggesse un appostolico,

lico, e regio Commissario, per opportunamente provvedervi. Fu questi il Reverendo Messer Giacomo Sciarch, eletto in virtù d'un breve appostolico il dì 20. Dicemb. dell'an. MCDXLIX. e d'un diploma dell'accennato Re Alfonso sotto la giornata 11. Febbrajo dell'anno d'appresso.

Giacomo Sciarch Commissario contra gli Ebrei.

II. Ritrovando invero costui rei di molte colpe gli accennati Ebrei, particolarmente intorno all'usure, ed alle cose di religione, pensava di già far cadere sopra di loro que' gastighi, ch'alla gravità de' misfatti si convenivano; ma come che ben sovente la mala coscienza tiene l'animo sveglio, ed accorto, perciò pensando eglino in buon punto a fatti proprj, tosto si riscattarono dalle pene loro dovute, per mezzo d'un offerta avanzata alla regia Corte di diecimila fiorini, vale a dire di duemila once Siciliane.

Gli ritrova rei di molti delitti.

III. In grazia dunque di questo donativo vennero eglino prosciolti da tutte quelle pene, che per l'atrocità de' loro delitti, e male arti s'erano meritate, ottenendo un indulto generale di tutte le scelleratezze, di tutte le ribalderie, e di tutte le malvaggità; con farsi una scrittura (a) di ventidue capitoli, che fu soscritta dal Vicerè d'allora, ed insieme dal medesimo appostolico e regio Commissario in Palermo li 9. Luglio dell'anno MCDL. la quale

Impetrano il perdono per mezzo d'un donativo.

(a) *Ex Reg Cancell. l. ann. 13. Ind. 1450. p. 291. & lib. ann. 1. Ind. 1452. pag. 242.*

le venne poſcia confermata dal medeſimo Re Alfonſo il dì 2. Aprile dell'anno ſeguente.

CAPO XXIV.

Delle ſcelleratezze empietà, e misfatti degli ſteſſi Ebrei.

Il ſolo Ebraiſmo lede più che tutte l'altre ſette.

I. NON havvi ſetta nel mondo, che tanto leda, e dannifichi il Criſtianeſimo, quanto quella degli Ebrei: perchè niuna nazione la più perfida che ſia, odia o perſequita la verità tanto confeſſata da' Criſtiani, quanto l'odiano, e perſequitano gli Ebrei: giuſta la ſaggia oſſervazione di S. Agobardo, teſtimonio di veduta nel libro, ovvero piſtola, ch'egli ſcriſſe all'Imperadore Lodovico Pio delle ſuperſtizioni Giudaiche *(a)*.

Imprecazioni degli Ebrei contra i Criſtiani.

II. Gli Ebrei adunque non odiano i Criſtiani con moderazione, come fanno i Pagani, gli Eretici, gli Sciſmatici, ma con un rancore ſtrabocchevole ed inteſtino. Inſegnano nel loro Talmud, ch' ad eſſi ſi convenga il nome d' uomini, ed a' Criſtiani quello di beſtie. Non ſolo ne' giorni d' adunanza nelle Sinagoghe, ma in tutt' i giorni dell'anno ogni qualſiſia perſona in particolare, ſolo che ſia arrivata all'età di diſcernimento, ſenza diſtinzione, ne di ſeſſo, ne di condizione *(b)*, viene obbligata di

(a) *Lib. de Judaic. Superſt. Cap. 9. in fine.*
(b) *Maimonides in Thephillah.*

di pregar Iddio ben tre volte il giorno, che abbomini gli stessi Cristiani, da loro chiamati Apostati, ed Eretici: che non conceda loro spazio di penitenza: e che per essi sia tolta ogni speranza della salute. E tutti 'l fanno con una stessa formola di parole, che si dice disposta da Rabbi Gamaliele poco avanti la distruzione di Gerusalemme. La qual preghiera fu aggiunt' alla loro più solenne orazione, chiamata *Shemoneh Eshre*, o le dicidotto preghiere d'Esdra, che s'offeriscono a Dio la mattina, verso il mezzogiorno, e la sera.

III. Quindi piuttosto si potrebbero accordar insieme la luce e le tenebre, l'agnello ed il lupo; che potessero mai arrivare a formar tra loro una lega sincera, ed una tranquilla unione i Cristiani e gli Ebrei: e con ragione, mercè che tengono giustamente i primi per vero Dio Signor e Redentore del mondo, quello stesso Gesucristo, che gli altri dilegiano sprezzano, e si gloriano di avere barbaramente fatto morir crocifisso. I Cristiani non possono unirsi insieme cogli Ebrei.

IV. Ed in vero per quanto si studjno i Sovrani a tenere ne' loro stati questa gente, come schiava da catena; hanno tuttavia eglino tale superbia, che come dopo altri, avvertì S. Agostino (a), giungono nella stessa cattività a volere con le loro male arti rendersi superiori alle nazioni dominanti: ed a questo proposito nel suo Itinerario cantò bene Rutilio Claudio: Gli Ebrei vogliono dar legge a' Cristiani.

At-

(a) *De Civitate Dei lib.6. Cap.11.*

Atque unitam numquam Judæa subacta
fuisset
Pompeii bellis, imperioque Titi,
Latius excisæ pestis contagia serpunt,
Victoresque suos natio victa premit.

Il carattere della perfida nazione.

V. Alla superbia aggiunge l'Ebraismo l'ostinazione, le trufferie, i rigiri, le frodi, gl'inganni, le ribalderie, le malvagità, i malefícj, e mill'altre scelleratezze d'ogni sorta, che 'l Sessa (a) restrinse in questi pochi versi:

Gens contemptibilis, fœtens, obscœna, ribalda,
Pestifera, infamis, neglecta, abjectaque, vilis,
Sordida, avara, tenax, maledicta, exosa, rebellis.
Impia, prava, rapax, indigna, invisa, superba,
Probra, vituperiis turpis, scelerata, & iniqua,
Dedita flagitiis, infensa, inimica bonorum,
Gens assueta dolis, truffis, ac fraudibus apta,
In qua nulla fides, nunquam servatur honestum,
Quæ spernit Juris leges, nil respicit æquum,
Quæ tandem genus omne mali uti pessima vincit.

VI. E

(a) *Tract. de Judæis. pag. 77.*

VI. E per discorrere con ispezialtà, come si conviene, della Sicilia, ben possiam chiaramente dimostrare, aver la perfida nazione in tutte l'età che dimorò in essa, dato saggio di quell'occulta malivoglienza, che nutrisce in petto verso i Cristiani. Veggiamolo distintamente. S. Marciano primo Vescovo e Martire di Siracusa, ed uno degl'uomini Appostolici, che vennero nel primo secolo di Gesucristo a predicare la sua Santa Fede nel medesimo regno, non da altri, che dagli stessi Ebrei, fu fatto morire (*a*).

Gli Ebrei uccisero S. Marciano.

VII. Il Sommo Pontefice S. Gregorio Magno, come altrove riferimmo (*b*), attesta, essersi a' giorni suoi ritrovato nella Sicilia un Ebreo, per nome Nasa; il quale consacrò un altare al Profeta Elia, e seduceva i Cristiani a farvi con sacrilega superstizione delle adorazioni. E benchè sia grande il rispetto, che per questo Profeta ha conservato, e tuttavia conserva l' Ebraismo: credendo aver Iddio a lui, come al più zelante dell' osservanza del precetto della Circoncisione, conceduta la grazia di assistere invisibilmente a tutte le loro Circoncisioni: ch' è il motivo, onde nella stanza, la quale addobbano per tal funzione, vi collocano una sedia particolare, sopra la quale niuno ardisce sedere; persuadendosi, che nell'ora del-

Scelleratezze di Nasa.

(a) *Par.* 11. *Cap.* 4

(b) *Par.* 1. *Cap.* 1.

della Circoncisione venga ad occuparla invisibilmente il Profeta (*a*).

VIII. Niente dimeno questo fatto dell' Ebreo Siciliano è assai particolare: giacchè si oppone a tutta la Teologia degli Ebrei; i quali si guardano dall' innalzare altari alle creature, credendo con questo mezzo di distinguersi da' Cristiani, che dicono conformarsi in questa parte a' Gentili; non sapendo gl'ignoranti, che noi fabbricando chiese, ed altari in memoria di alcun Santo, altri non intendiam adorare, che il solo Dio, cui per esser grate le nostre adorazioni, gliele presentiamo per mezzo de' Santi che nominiamo, a lui cari ed accetti.

Empietà di Teodoro.

IX. Per ritornare adunque all'ordine della Storia donde con util digressione ci partimmo, è da sapere, che l'accennato S. Gregorio testifica di più, ch' una divota femmina di Messina, chiamata Paola, soffriva grandissima molestia per causa de' maleficj, che le venivan fatti da Teodoro Ebreo della stessa città. Tanto è vero, che le scelleratezze degli Ebrei 'n quell'età molestavano grandemente i Siciliani, ch' arrivavano quest' in fin a ricorrere al Romano Pontefice, per venirne liberati.

Prestigj di Eliodoro.

X. Ne' tempi di S. Lione Vescovo di Catania, chiamato il *Taumaturgo*, visse Eliodoro Ebreo, nella cui persona si vide quasi risorgere il

(a) *Rituale Hebræor. editum Amstelodami ann.* 1649. *pag.* 39. *a tergo*.

il maligno ſpirito di Simone Mago (a). Tanti erano i preſtigj, tant' i diabolici eccesſi, per mezzo de' quali portava egli grave detrimento, non ſolo agli abitatori di Catania, ma a tutt' i popoli della Sicilia, ſemplici allora, e molto creduli.

XI. Stando il medeſimo regno ſotto la tirannia de' Saracini, maggiori furono le ſcelleratezze de' medeſimi Ebrei; i quali fidando nella buona grazia, in cui ſi ritrovavano appreſſo la barbara nazione dominante, furono tra' prim' iſtigatori d'Akemo Signore d'Egitto: affinchè diroccaſſe egli 'l tempio del ſanto Sepolcro, e perſeguitaſſe crudelmente i Criſtiani (b).

Delitto di tutta la nazione nel tempo de' Saraceni.

XII. Ne' ſecoli d'appreſſo, e particolarmente in tempo del Re Martino, l'Ebraiſmo di Sicilia, e con iſpezialtà la comunità di Palermo (c), ſentendoſi colpevole di molti delitti, mandarono due loro deputati al Monarca, che ſoggiornava in Catania; i quali impetrarono a favore della nazione un indulto generale pe' delitti commesſi dagli accennati Ebrei, trattine quelli di Ereſia, ovvero ricadimento nel Giudaiſmo de' Neofiti, di proditorio, d'aſſasſinamento di ſtrada, di monetario falſo, o di leſa Maeſtà: i quali delitti, come graviſſimi, ſi ſolevano per lo più eccettuare in tutti gl'indul-

Degli Ebrei di Palermo ſotto il Re Martino.

(a) *Par. II. Cap.* 3.
(b) *Apud Ademarum in Chronico.*
(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 14. *Ind.* 1406. *p.* 83.

dulti, che venivan accordati agli Ebrei: affinchè dalla difficoltà del perdono si concepisse la gravità della colpa. Un indulto affatto simile ottennero dal medesimo Sovrano gli Ebrei di Catania, e quelli pure di Siracusa, ritrovati rei delle stesse scelleratezze, che quelli di Palermo; conforme diremo, ove che ci toccherà a trattare specificatamente delle comunità degli Ebrei di Catania, e di Siracusa.

Di que' di Catania, e di Siracusa.

XIII. Regnando poi il Re Alfonso, cioè a dire l'anno MCDXXX. furono gli stessi Ebrei ritrovati pieni d'eccessiva malvagità: benchè su la speranza di rientrare in se stessi, e di rivolgersi dal male, fu loro risparmiata la pena (*a*) di tutti gli eccessi, e misfatti, eccettuati solamente quelli, che or ora esponemmo, i quali erano così enormi, che non meritavano perdonanza.

Di tutta la nazione regnando il Re Alfonso.

XIV. Non eran passati, che pochi anni da che era stata loro conceduta la rilassazione delle meritate pene, nella maniera già detta; ed ecco ritornarono a rinnovellare le antiche scelleratezze, abbandonandos' in cosiffatta maniera dietro le iniquità, che nulla peggio ne' tempi d'avanti. Quindi non rispettavano le stringenti ordinazioni de' Sommi Pontefici, Martino quinto, ed Eugenio quarto, continenti la comminazione di molte gravissime pene, tanto se non si astenessero dal tenere commerzio co' Cristiani nell'uso de' bagni, ne' convi-

Altri nuovi delitti in tempo dello stesso Monarca.

(a) *Ibid. lib. ann. 9. Ind. 1431. pag. 277.*

viti, nelle cure corporali, nelle mezanie de' matrimonj, ed in altri simili affari; quanto se presumessero di abitare fuori del Ghetto, di lasciare il segno a distinzione de' Cristiani, di farsi servire da questi in qualunque bisogno, e di proferire bestemmie contra il santissimo nome di Gesucristo, e di sua madre la Vergine immacolata. Perciò il Sommo Pontefice Niccolò quinto uscì fuori una nuova bolla, confirmante quelle de' suoi predecessori Martino ed Eugenio; ma avendo dall' esperienza imparato nulla giovare le buone Leggi, quando che manca chi faccia cadere sopra di se la cura, che s' osservino, pensò con l'alta sua mente eleggere Inquisitore contra gli Ebrei e Saracini il Beato Giovanni da Capistrano, in cui risedeva dottrina e zelo, per condurre a fine il religioso desiderio. Il quale Beato Giovanni conoscendo, l' Ebraism' operare a briglia sciolta nella Sicilia peggio, che 'n ogni altra parte del mondo, quivi volle a prima giunta portarsi, ove fu dal Re Alfonso con onorevolezza accolto, e dalla regia autorità premunito: affine di poter ovviare ad ogni disordine proveniente dalle ardite trasgressioni dell' ostinata nazione. E così 'l servo del Signore con diligenza ugnale all'appostolico suo zelo speditamente eseguì, giusta la testimonianza del Barberio scrittore della vita del medesimo Beato Giovanni (a).

Il B Giovanni Capistr. viene in Sicilia contro gli Ebrei.

(a) *Cap. 20. pag. 89. & seqq.*

Altro Commissario contra gli Ebrei.

XV. Ognuno facilmente crederebbe, che gli Ebrei della Sicilia osservando tanta, e tale vigilanza de' superiori sopra i loro andamenti, avessero avuta difficoltà, ad abbandonarsi altra volta dietro le antiche loro scostumatezze; e pure appen' era scorso un anno dalle provvidenze date dal Capistrano, che gli stessi Ebrei, mettendo tutte le sagge ordinazioni in alta dimenticanza, se non anzi in disprezzo e derisione, di nuovo in cosiffatta maniera insolentirono, quanto bisognò, che venisse serio nella Sicilia un appostolico e regio Commissario se non più zelante nè più dotto, certamente non men forte, e men risoluto del primo: acciocchè ristaurasse le perdite del Cristianesimo riportate dalle male arti degli Ebrei. Della quale destinazione avendo noi ragionato di proposito nel Capitolo precedente, non fa d'uopo, che quì lungamente ci trattenghiamo.

Rinnuovan le scelleratezze in tempo del Re Alfonso.

XVI. Non sembra credibile, e pure è vero, che gli Ebrei tanto già si fidavano della clemenza de' Re della Sicilia, ch' in tempo dello stesso Re Alfonso tornarono con la costumata sfrontatezza alle medesime colpe di prima, avverandosi bene quello, che insegna l' esperienza: che la facilità del perdono rende pronti i colpevoli, a ritornare agli antichi errori. Di fatti perchè l'accennato Monarca divenne a porre in dimenticanza, ed a condonare a pieno i nuovi delitti degli Ebrei, in virtù d' un Di-

diploma (*a*) di perdonanza, ſpedito il dì 11. Agoſto dell' anno MCDLII. eglino male abituati nelle iniquità, ritornarono ben preſto, per così dire, quali cani al vomito, con ricondurſi all'antiche ribalderie.

XVII. Regnando poi il Re Giovanni fratello d' eſſo Alfonſo, furono gli Ebrei della Sicilia, e particolarmente quelli di Palermo, e di Meſſina, accuſati, e convinti, non ſolo di operare per ſe, ma d' inſegnare ad altri in voce, ed in iſcritto dottrine empie falſe, e diaboliche, contra Geſucriſto, Signore e Redentor noſtro, e contra i Santi, particolarmente contra la Madonna Santiſſima (*b*). Condannati perciò alle fiamme i primi maeſtri dell' empietà, ſi perdonò al di più de' delinquenti in grazia di groſſe ſomme di danaro da loro proferte.

Fanno lo ſteſſo regnando il Re Giovanni.

XVIII. Ma peggio fu per gli ſteſſi Ebrei, ch' allora non ſi prendeſſero le giuſte vendette contra tali loro abominabili empietà; giacchè per la fidanza del perdono arrivarono di nuovo a preſumere arditamente le coſtumate ribaldarie: in tal maniera, che non contenti eglino di commettere gli eceſſi, ſeducevano altresì i Criſtiani a far lo ſteſſo. Non baſtò loro d'avere in diſprezzo Geſucriſto, vollero di vantaggio, ch'egli foſſe ancora diſprezzato dagli

Ritornano a commettere le ſteſſe ribaldarie.

gli

(a) *Ex Reg.Cancell.lib.ann.2.Ind.*1453.*p.*197.
(b) *Ex Offic. Proton. lib ann.* 7. *Ind.* 1474. *pag.* 169. & *lib. ann.* 8.*Ind.* 1475. *pag.*146.

gli stessi Cristiani. Il che tanto prima pur il notò S.Giustino Martire (a), il quale esponendo l'indole degli Ebrei, rinfacciò a Trifone della stessa setta. *E da venire quel Gesù, il nome del quale voi e profanate, e fate che fosse in tutto il mondo profanato.*

Così pure in tempo del Re Ferdinando.

XIX. Di ciò anche ne diede una chiara testimonianza lo stesso Re Ferdinando II. nel suo editto dell'espulsione de' medesimi Ebrei, assicurandoci, che s'eran allora ritrovate più e più persone del nome Cristiano indegne: le quali per opera d'essi Ebrei dimenticatisi della buona sorte loro toccata, col nascere nel paradiso di Santa Chiesa, invece d'imitare i costumi, e l'eminenti azioni de' lor avoli, ardivano anzi troppo mal consigliati, a commettere gli errori degli stessi Ebrei: facendo quanto mai può suggerire lo spirito seduttore di cotale perfida nazione: infin ad arrivare a maledire con sacrileghe nefande abominevolissime bestemmie il santissimo nome di Gesucristo Salvatore di tutto il mondo. Per gastigare appunto un sì enorme delitto, già si mandò serio nella Licata l'Inquisitore Padre Maestro Salvo dell'Ordine de' Predicatori, con ispeziale incarimento, agli ufiziali di quel luogo, perchè gli dessero assistenza nell'esecuzione della giustizia, da farsi con tutto rigore ad esempio degli altri.

XX. Ci siamo fin quì contentati di ragiona-

(a) *Dialog. cum Triphone pag.* 348.

nare generalmente de' delitti degli accennati Ebrei, senza discoprire ad uno ad uno i loro mostruosi eccessi; pensiamo ora esporre per lo meno due soli fatti pieni d'eccessiva malvagità, e bruttura; da' quali potrà ognuno dedurre da sestesso tutto il resto. Nell'anno MCDXCI. il dì delle Rogazioni, conducendosi processionalmente nella città di Castiglione il santissimo Crocifisso, ove che il divoto popolo venne a passare dinanzi la casa di Bitone Sommo Sacerdote de'Giudei, gittò questi dalla finestra un sasso, che direttamente colpì il santo Cristo, e troncogli un braccio. Sollevatasi a tale sfrontatezza, ed empietà in tumulto la pia gente, e particolarmente Andrea, e Bartolomeo Crisi fratelli, ne fecero immantinente le vendette coll'uccisione del sacrilego uomo. I quali poi portatisi in Ispagna dinanzi al trono del Re, non solo restarono prosciolti da quelle pene, alle quali voleva soggettarli l'immatura risoluzione presa da' regj ministri; ma vennero di più dallo stesso Monarca lodati, ed abilitati alla domanda di gradevoli grazie (a). Tra le quali quella fu, ch'eglino con preghiera accompagnata da lagrime, sopra ogni altra cosa istantemente domandarono: cioè che fossero gli Ebrei sfrattati con perpetuo esilio dalla Sicilia, e da tutt'insieme i Regni di Spagna; conforme seguì nell'anno d'appresso in quella ma-

Disprezzi da loro fatti al Crocifisso.

(a) *Apud Octav. Cajet. Isagog. ad Histor. Sicul. cap. 35.*

maniera, ch'esporremmo in suo luogo.

Crocifissione d'un fanciullo.

XXI. L'altro esempio è quello degli Ebrei di Messina (*a*). Si trovava in quella città un grazioso fanciullo di buona indole dalla natura dotato; cui per portarsi dalla paterna casa al mercato, toccava a passare benespesso dinanzi al Ghetto degli Ebrei. Andava egli sovente, com'è l'uso di quella innocente età, cantando delle canzone spirituali, e più volte ancora l'antifona *Salve Regina* in onore di Maria Vergine. Una tale fanciullesca e devota semplicità ben servì a renderlo grandemente insopportabile ed odioso agli stessi Ebrei. I quali avendo pur troppo preso a noja, che uno *Scechez*, cioè a dire bestia, o cosa immonda [così sogliono chiamare i ragazzi Cristiani] ad onta della loro spiacevolezza, ripetesse così giornalmente le laudi della Madonna, s'ingegnarono di distornarlo dalla divota usanza con ingiurie e minacce, valevoli a metterlo in paura. Ma il fanciullo non ispaventandosi punto alle riprensioni fattegli dalla rea canaglia, entrò vie più nell'impegno di lodare la madre di Dio.

XXII. Vedendo adunque gli Ebrei, che nien-

(a) *Samper. Iconol. B. V. Mariæ lib. 4. cap. 1. pag. 469. Pirr. Not. Eccl. Messan. ad ann. 1347. Francisc. April. Cronol. Sicil. p. 1. lib. 2. cap. 4. pag. 251. Hippolytus Marracci Heroid. Marian. §. 15. pag. 153. Steph. Maurus in sua Messana, pag. 204.*

niente si tenevano in conto i loro duri rimproveri, e le sozze villanie, si diedero a pensare di farne pagare con rigore la pena allo spiritoso fanciullo: sicchè la sera d' un venerdissanto il presero con destrezza, e dopo d'averlo crudelmente tormentato flagellato crocifisso, e trafitto con la lancia, in ugual maniera, ch'i loro maggiori in quel dì avevano fatto verso Gesucristo nostro Redentore, perchè restasse occulto il crudelissimo scempio, tosto il gettarono, ed il sommersero in un pozzo. Ma che avvenne! Come l'acque furono tocche dal cadavere, tosto per virtù divina si cambiaron in sangue, e cominciaron a bollire con tal impeto, che uscendo fuori del pozzo, arrivarono sino a scorrere per la pubblica piazza. Accorsi a questo prodigio i ministri di giustizia, ritrovarono nuotare nel pozzo a galla dell'acque il cadavere del crocifisso fanciullo. Fattosi in tal maniera palese l'atrocissimo caso, e convinti dell'empio misfatto i delinquenti, furon per ordine della Regina Elisabetta fatti morire; e le lor teste per ispavento degli altri restarono esposte nel luogo del delitto; ove si pose pure a memoria de'posteri una quanto breve, altrettanto espressiva Iscrizione nella forma, che qui si rappresenta: Miracolo, che discopre il delitto.

SIGNUM PERFIDORUM JUDÆORUM.

XXIII. Questo marmo subitoche dalla Sicilia gli Ebrei furono scacciati, i Messinesi il collocarono nella facciata del Duomo, ove noi lo abbiam veduto cogli occhi nostri proprj. Anzi

Placido Samperi (*a*), il quale scrisse l'anno MDCXLIV. ci riferisce, che a' giorni suoi si mostrav' a dito il pozzo sudetto dentro la casa de' Padri dell'Oratorio, chiamandolo il *Pozzo del Giudeo*. Ed egli stesso ci fa sapere di più, come questa scelleratezza, sebben accaduta molto tempo prima, cioè a dire circa l'anno MCCCXLVII. lasciò nondimeno così viva la funesta memoria, ch'a cagion pur d'essa si determinò il Re Ferdinando II. di far eseguire la general'espulsione della cieca insieme, e perfida nazione: e però dopo d'aver egli esposto l'accennato lacrimevol racconto, immediatamente soggiunse: *Per questa poi, e per altre molte scelleratezze furon da tutto questo regno scacciati tutti li Giudei da Ferdinando Re di Sicilia detto il Cattolico.*

XXIV. Col Samperi par ch' andasse d'accordo Paolo Medici di Firenze, già Ebreo, ed ora Cattolico Romano, così scrivendo (*b*). *L'odio, che gli Ebrei professan a' Cristiani non si può con parole bastantemente rappresentare. Potremo congetturarlo dalle inique loro operazioni, e dalle frequenti uccisioni de' fanciulli Cristiani, dagli strapazzi fatti al Crocifisso, e ad altre Immagini ne' regni di Spagna, e di Portogallo, da' quali per regio editto furono discacciati*. Si comprova la relazione del Medici, toccante la scellerata usanza degli Ebrei di

(a) *Loco jam cit. pag.* 470.
(b) *Riti, e costumi degli Ebrei cap.* 36.

di crocifiggere, e martirizzare i ragazzi Cristiani con moltissimi esempj: uno de' quali è quello del giovanetto S. Simone di Trento nell'anno MCDLXXV. crudelmente ucciso dagli Ebrei; del quale ne celebra la memoria il Martirologio Romano il dì XXIV. Marzo, e ne scrisse la storia del martirio Giovanni Tiberino autore di que' tempi, pubblicata poi dal Surio (a).

CAPO XXV.

Varj tumulti de' Siciliani contra gli Ebrei.

I. Colpevoli già gli Ebrei del delitto più orribile, che mai si fosse attentato sopra la terra, e di mille altre cotidiane scelleratezze, come or ora venghiamo di dire, fattisi rei, non vengon puniti da Dio con la verga di padre amorevole, ch'indirizza sovente i travagli pel vantaggio de' tribolati, ma con la verga di giudice irato, che scuote il flagello solo per pena di chi prende a gastigare. Quindi scarica a piena mano sopra di loro l'avversità, e le traversie, con le quali doppiamente gli tormenta; come con veridico presagio il previde il Profeta Geremia (b): *Duplici contritione conteret eos*, d'anima cioè, e di corpo: rendendo- gli

Gli Ebrei odiosi a Dio, ed agli uomini.

Z 2

(a) *Vit. SanEtor. tom. 2.*
(b) *Jer. XVII. 18.*

gli odiosissimi come al cielo, così alla terra.

II. Quand'ogni altra pruova mancasse dalle sole persecuzioni, da' sollevamenti, da' tumulti eccitati contra i loro Ebrei da' popoli di Sicilia, chiaro si dedurrebbe, che all'esterminio spirituale degli Ebrei deve sempre andare congionto il temporale. Guardici il cielo, che noi intendessimo appruovare, non che lodare gl'imprudenti procedimenti di coloro, i quali vogliono soverchiamente vessare la nazione Ebrea, altrettanto compassionevole, quanto cieca ed insensata. Sappiamo molto bene, così non essere convenevole, molestare fuor misura gli Ebrei, come non è lecito più che troppo favorirli. Uno e l'altro mette in ripentaglio il Cristianesimo: e però bisogna tenere sempre la via di mezzo, ch' è la più sicura, e la meno sospetta. Perchè giusta il sentimento del Papa Innocenzo terzo (*a*), buono è per gli Ebrei, che sentano la schiavitù che patiscono; ma malo è pe' Cristiani, che la facciano patire in una maniera lontana dal giusto, e dall'onesto.

Non si debbono sforzare, ma persuadere ad abbracciar la Fede.

III. Troppo dunque rozzamente s'inganna, chi pensa rendere ossequio a Dio, volendo riempiere la di lui Chiesa per mezzo delle minacce, e non delle persuasioni, mettendo in necessità gli Ebrei, di ricevere a forza il santo battesimo: posciacchè al dire di Lattanzio (*b*): Se

(a) *Cap. etsi Judæos. de Judæis, & Sarrac.*
(b) *Lib. 5. Instit. cap. 20.*

Se col sangue, se co' tormenti, se con le male arti vogliamo difendere la religione, già ella non resta difesa, ma deformata, ed imbrattata.

IV. Con Lattanzio vanno d'accordo S. Agostino (*a*), il Concilio Toletano quarto (*b*), Cassiodoro (*c*) con tutta la classe de' Padri antichi, e moderni. Vaglia per tutti il Sommo Pontefice Clemente III. il quale ragionando specificatamente di questo punto, in una sua Decretale (*d*), definì che niuno ardisse tirare a forza gli Ebrei al battesimo: perchè oltre che si commette un delitto degno di grave pena, pur non si ottiene il bramato fine: giacchè non vi può essere Fede in colui, che solamente crede per paura di perdere la vita, o d' incontrare qualche grave danno. Ci giova frattanto osservare, che qualor Iddio permette, ch' i Cristiani con tale indiscreto zelo perseguitino gli Ebrei, il permette appunto per loro pena. Passiam ora a vedere, quali fossero questi tumulti nella Sicilia suscitati contra gli Ebrei.

Varj tumulti contra gli Ebrei.

V. L' Imperadore Federico secondo, e primo di questo nome Re della Sicilia, riferisce, che a' giorni suoi 'n niuna altra risoluzione i Cristiani si mostravano concordantissimi di affezioni, d' studj, di sentimenti, che in questa, di

(a) *Contra literas Petiliani lib. 2. cap. 83.*
(b) *Concil. Tolet. IV. cap. 56.*
(c) *Lib. 2. Epist. 27.*
(d) *Cap. sicut Judæi. de Judæis, & Sarrac.*

di travagliare gli Ebrei (a). Che però di giorno in giorno, e da ogni parte si sentivano tumulti, e congiure contra i medesimi. Il che tuttavia continuò ne' tempi d'appresso, infin all' anno della loro espulsione.

Tumulto in Palermo.

VI. Mentre correva intanto l' anno MCCCXXXIX. nel venerdissanto i Cristiani di Palermo, ricordandosi che incontrav' appunto l'anniversario di quella luttuosa giornata, in cui il Redentore nostro, per opera degli Ebrei lasciò la vita in mezzo de' flagelli, degli strazj, de' suplizj, tanto d'odio, e di sdegno concepirono verso gli Ebrei, che senza altrimenti riflettere a quel che facevano, si avventarono a spade tratte contra loro, inoltrandosi fin dentro il Ghetto, con recarvi danni notabilissimi nelle persone; ma più che nelle persone, nella roba della perfida nazione, non meno, si può dire, odiosa al Cielo, che agli uomini.

Ne' giorni di Passione debbono gli Ebrei ritirarsi nelle proprie case.

VII. Noi tuttochè dapprima ci siamo protestati, di mai non voler prendere scusa di questi tumulti, come contrarj alle leggi, nè pur Ecclesiastiche, che ivi citammo, ma alle civili ancora; conforme dimostra l' editto degl' Imperadori, Onorio e Teodosio (b), spedito nell' anno del Signore MCDXII. nulla di manco ci diam a credere, che opportuna forse occasione ne diedero i medesimi Ebrei, che si

(a) *Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 28.*
(b) *L. nullus. C. de Jud. & Caelicolis.*

si mettessero in esecuzione gli stessi tumulti. Dovevano eglino sapere il Concilio Lateranense IV. Generale XII. il quale prescriveva (*a*), che nella domenica di Passione, e ne' tre giorni delle Lamentazioni, cioè a dire nel mercoledissanto, e ne' due giorni seguenti, non avevano gli Ebrei libertà di camminare per le strade; ma dovevano starsene serrati dentro le proprie case: giacchè si sapeva per isperienza, che in questi giorni vestendo abiti pomposi, e mostrando essere ricolmi di allegrezza, insultavano molto bruttamente i Cristiani, allora per la memoria della passione e morte di Gesù Cristo mesti al sommo, e dolenti.

VIII. Dovevano pur non ignorare la costituzione (*b*) di Alessandro III. in virtù della quale loro veniva ingiunto, che tenessero di più per quei santissimi giorni affatto serrate le porte, e le finestre delle proprie case: affinchè si togliesse loro ogni motivo di ridersi de' Cristiani; ed agli stessi Cristiani non si desse occasione di vendicarsi nell' impeto della collera. Siasi come si voglia, proseguiam a continuare il fatto già cominciato.

Debbono di più tenere le porte, e le finestre serrate.

IX. Tosto come seguì lo smacco contra i Palermitani Ebrei, tutti quelli che per sorte si sottrassero dal precipitoso commovimento popolare, vennero a porgere le loro suppliche al

(a) *Cap. in nonnullis. de Judæis, & Sarrac.*
(b) *Cap. quia super his cod. tit.*

al Re Pietro II. affinchè si vietasse per l' avvenire un simil inconveniente, nato da zelo sì, ma da zelo troppo indiscreto e detestabile. Sembrò al Monarca ragionevol la dimanda, e però il dì 30. Aprile dello stesso anno uscì fuori un editto: col quale intimava delle pene contro a' Cristiani, i quali molestassero senza ragione gli Ebrei, fatti già quasi degni della regia protezione. Un tal editto fu di poi confermato (a) per carta a parte del Re Martino I. sotto li 28. Giugno dell' anno MCCCXCII.

X. I Palermitani non furono soli nel detestare a tutta forza gli Ebrei: i Siciliani tutti tanto più facilmente si diedero a seguitar l'esempio della città metropoli; quanto è più agevole agl' inferiori lasciarsi guidare dagli esempj de' maggiori. Non vi era certamente nella Sicilia chi avesse voluto lasciare in pace la perfida nazione; ma fin a tanto che i Palermitani non si diedero cuore di combatterla palesamente, niuno si avanzò in aperta maniera a molestarla, a turbarla: dopo però, che gli stessi Palermitani si risolsero animosamente di suscitare l' accennata sollevazione, tutti gli altri popoli della Sicilia si diedero animo a far lo stesso.

Nuovo tumulto in San-Giuliano.

XI. Erano però appena scorsi tre soli giorni dall'accennata conferma, che i medesimi Ebrei di Palermo, a nome loro, e di tutti gli altri ancora del regno, comparvero di bel nuovo

(a) *Ex Reg.Cancell.lib. ann.15.Ind.1392.p.3.*

vo dinanzi allo stesso Re Martino in una maniera così mesta, che venivan a dimostrare il duolo, ond'erano ricolmi. Più con lagrime, che con voci esposero al detto Monarca, quanto a' loro fratelli er' accaduto nel monte di San-Giuliano; ove i Cristiani con improvviso tumulto sollevatisi contra gli Ebrei, gli avevan obbligati con la spada alla mano a ricevere il battesimo. In effetto quanti Ebrei allora vi si trovavano, tutt' insieme furono passati a filo di spada, se non vi fu forse alcuno, il quale ben credesse fatto il pensare allo scampo, con fare allora finzione d'abbracciare la Fede di Gesucristo.

XII. Per tal nuovo disordine si pubblicò un altro diploma *(a)* del medesimo Re Martino il dì 1. Luglio dello stesso anno; per cui fu anche agli accennati Ebrei del monte di San-Giuliano conceduta la libertà di seguitare a loro voglia l'Ebraismo, senza che altrimenti restassero soggetti alle pene intimate a' Neofiti recidivi: cioè a dire, di essere gastigati cogli stessi supplizj, che gli Eretici perfidi ed infami; secondo la disposizione de' sacri Canoni, rinnuovati e confermati dalla bolla di Clemente XI. pubblicata li 11. Marzo dell'ann. MDCCIV. *(b)*. E ciò fu dal Monarca decretato con prudenza somma: posciachè non si dice abbandonare la Fede, chi mai non l'ha ricevuta; e mai

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind.* 1391. *p.* 133.
(b) *Bullar. Clement.* XI. *Bull.* 18. §. 11.

non l'ha ricevuta chi l'ha confessata, non di buona voglia; ma per paura della morte minacciata: giusta il saggio avvertimento del Sommo Pontefice Clemente terzo (*a*).

XIII. Fu nello stesso tempo, ed in virtù del medesimo diploma rinnuovato a tutt' i Cristiani della Sicilia il comando, di mai non più avanzarsi a un simil attentato: giacchè la conversione degli Ebrei solo è da volersi, quand' eglino rifiutano la loro religione, come malvagia, ed abbracciano la nostra, come buona e santa: non quando la loro mantengono per volontà nel cuore, e la nostra confessano per necessità colle labbra. Una fede sforzata, più presto ch' essere azione buona, è di certo opera irreligiosa e condannevole.

XIV. Ma perocchè potenza umana non basta a dar pace ad una nazione, cui Dio medesimo fa guerra dal cielo, e permette, che gliela facciano pure tutt' i popoli del mondo: perciò a trattenere i Siciliani dal combattere i loro Ebrei, mai non furono sufficient' i continuati divieti, fatti dal Sovrano; contentandosi ben eglino, di soggiacere piuttosto alle minacciate pene contra i trasgressori delle regie ordinazioni, anzi che lasciare in pace una gente tanto altamente da loro tenuta in abominio, ed in detestazione.

Altro tumulto in Siracusa.

XV. E qui fu, ch' essendo ancora fresca la memoria del decreto del Rè Martino, cioè die-

(a) *Cap. sicut Judæi. de Judæis, & Sarrac.*

dieci giorni dopo la ſua promulgazione, gli Ebrei di Catania, mentre ch' il Monarca ivi ſi ritrovava, ſi portarono ſupplichevoli dinanzi al ſuo real trono, e cogli occhi pregni di lagrime gli diedero la meſta notizia del tumulto, ch' i Siracuſani avevan eccitato in danno de' loro Ebrei. Che ſebbene gli ufiziali di quella città accorſi in tempo, ne aveſſero impedito l'eccidio; non pertanto già ſi macchinav' altra nuova congiura, per farli tutti ad un'ora perire nel dì della prima domenica, che veniva. E certamente il concepito diſegno ſarebbe ſtato poſto in opera, ſe il Re non v'aveſſe opportunamente riparato (*a*), con intimare il dì 11. Luglio dell' anno ſteſſo MCCCXCII. a' capi della congiura gaſtighi da mettere ſpavento a' più arditi e coraggioſi.

XVI. Si potrebbe facilmente ognuno perſuadere, che tutto queſto foſſe ſtato baſtante ad atterrire i Siciliani, e fargli ritirare dallo ſtabilimento di moleſtare gli Ebrei. E pure finchè non ſi promulgò l'editto del loro sbandimento, i medeſimi popoli della Sicilia non ſi determinaron giammai a cambiare ſentimento: credendo con abbaglio grave, e con zelo traſportato, di fare tanto maggior oſſequio a Geſucriſto noſtro Signore; quanto più gravemente perſeguitavan in ogni luogo, ed in ogni tempo quei perfidi Ebrei, i cui maggiori dopo una paſſione doloroſiſſima avevano fatto eſalar il

Aa 2 fia-

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 15. *Ind.* 1392. *p.* 210.

fiato allo stesso Redentore del mondo sopra l'obbrobrioso patibolo della Croce.

Altro tumulto in Polizzi.

XVII. Per questa risoluta volontà de' Siciliani di vessare senza circospezione gli Ebrei, si vede che gli Ebrei di Polizzi (a) il dì 27. Ottobre dell' anno MCDXIII. portarono pure querele a' Vicegerenti del regno, per le molestie che loro venivano fatte da' Cristiani di quel paese nella settimana santa, e particolarmente nella notte del venerdissanto.

In Taormina.

XVIII. Gli Ebrei similmente di Taormina in tempo del Re Alfonso avanzarono pure un'accusa contra i cittadini, i quali nella settimana santa avevan eccitata una popolare sollevazione in danno dell' Ebraismo; nella quale vi fecero strage in cosiffatta maniera, che non potendosi dissimulare l'attentato, fu d'uopo, che il dì 14. Aprile dell'anno MCDLV. s'emanasse un ordine (b), per cui si comandava, che i colpevoli portassero senza compassione la pena del loro delitto.

In Modica.

XIX. Nell'anno MCDLXXIV, li 15. Agosto, giorno dedicato alla gloriosa assunzione della beatissima Vergine Maria un più grave rumore di popolo sollevato s'intese in Modica: giacchè gridando i tumultuanti: *Viva Maria, e periscan gli Ebrei*, a ferri nudi s'innoltraron dentro 'l Ghetto della odibile nazione, e senz' aver riguardo a qualità di sesso, o a condizion

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann. 7. Ind.* 1413. *p.* 117.
(b) *Ex Offic. Prot. l. ann.* 3. *Ind.* 1454. *et* 1455. *p.* 53.

dizione d'età paſſaron a fil di ſpada ed uomini e donne, e grandi e piccoli: ne penſaron di chietarſi, e di deporre le armi, ſe non quando ivi ſi portò di preſenza lo ſteſſo Vicerè Lopes Scimen de Urrea, e moſtrò i ſegni più ſenſibili del ſuo infleſſibile rigore, con fare ſtrozzare quaſi tutt' i capi della ſedizione; conforme ci riferiſce Giovanni Luca Barbiere ſcrittore de' Capibrevj del Regno (*a*); e dopo di lui il Lettara (*b*), il Surita (*c*), il Carafa (*d*), e l'Inveges (*e*). Tra eſſi però non ſi ritrova una uniformità di parere intorno al numero degli Ebrei in queſta ſollevazione uccisi: contandone il Barbiere, e l'Inveges CCCLX. il Lettara CDLX. il Carafa CDLXX. ed il Surita DC.

XX. Il gaſtigo riportato da' Modicani, benchè foſſe ſtato eſemplariſſimo, coſſicchè il Vicerè ſi perſuadeſſe, ch'altro più non abbiſognava per ſedare i popoli della Sicilia, i quali tutti quaſi ritrovavanſi in rivoluzione, a cagione della cieca nazione da loro grandemente odiata; nondimeno i Criſtiani di Noto covando maggior odio per eſſa, che non nutrivano d'affetto per la propria vita: non iſpaventati punto dalle minacciate pene, nello ſteſſo anno In Noto.

M.

(a) *Cap. de Univerſitate Mohac ad annum* 1474. *cap.* 288.

(b) *De rebus Netinis ad annum* 1474.

(c) *Annal. Aragon. tom.* 4. *lib.* 19. *cap.* 14.

(d) *Inſit. Hiſtor. pag.* 25.

(e) *Carthag. Sicil. lib.* 2. *cap.* 9.

MCDLXXIV. sollevatisi ancor eglino in tumulto contra i loro Ebrei, ne uccisero cinquecento, giusta la chiara testimonianza che cene porge Girolamo Surita (a). Quindi si vede, ch'andò errato di molto il Padre Francesco Aprile (b), il quale riferendo tal fatto, restrinse il numero degli Ebrei levati da vita a diciotto.

Altro tumulto in Messina.

XXI. Una peggior rovina temevan gli Ebrei di Messina: quindi prima che succedesse la sedizione, pensaron in buon punto a mettersi sotto la regia salvaguardia. Il che loro felicemente riuscì pel donativo d'once ducento fatto al Re Giovanni (c).

In Agosta.

XXII. Gli Ebrei di Agosta vennero ancor presi da grave sì, ma ragionevol timore, che non si eccitasse contra loro una simigliante congiura: e però impetrarono preventivamente due Viceregie ordinazioni: in virtù delle quali si fece a tutti manifesto, d'essere stati gli accennati Ebrei ricevuti già sotto la regia protezione: e però doversi ognuno guardare dal molestargli senza ragione (d).

In Sciacca.

XXIII. La gente di Sciacca stava pur essa in ammutinamento contra gli Ebrei del paese: i quali a buon'ora pensiron di prevenire, ed impedire il prefisso proponimento. Adoperaronsi

(a) *Annal. Aragon. tom.* 4. *lib.* 19. *cap.* 14. *p.* 222.
(b) *Chronol. Sicil. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 4.
(c) *Ex Off. Proton. lib. ann.* 8. *Ind.* 1475. *p.* 146.
(d) *Ibid. lib. ann.* 12. *Ind.* 1478. *pag.* 200.

ronsi invero con tutta la premura a fare, che li 16. Marzo dell'anno MCDLXXXVI. si emanasse dalla Corte un ordine (*a*), perchè il predicatore della quaresima per via di persuasioni, e gli ufiziali della città per mezzo de' gastighi, togliessero l'opinione, ed il comodo a' cittadini di molestare gli Ebrei.

XXIV. Quanto però non poterono i cittadini sturbati dalla regia ordinazione, metter allora in esecuzione, pensaron ostinatamente d'effettuarlo nell'anno d'appresso. E certamente sarebbe riuscito il loro disegno, se la cosa non si fosse saputa in buon punto dagli Ebrei; i quali tutti applicatisi per torre via una tale congiura, si diedero fretta di far pubblicare in tempo un altro real decreto (*b*) del medesimo tenore, ch' il primo.

XXV. Nello stesso anno MCDLXXXVII. i Siracusani in ascoltando le prediche del Padre Giovanni Pistoja regio oratore, che con ragioni ed eloquenza inveiva contra l'ostinata protervia degli Ebrei; s'intesero così contra i medesimi muover a sdegno, che già s'eran determinati di mandargli tutti 'n rovina, se la Corte non avesse scoperta e scomposta la congiura, per mezzo d'una regia ordinazione, simigliante alle due sopraccitate, che per gli Ebrei di Sciacca erano state emanate (*c*). In Siracusa.

XXVI. Sol-

(a) *Ibid. lib. ann.* 5. *Ind.* 1487. *pag.* 209.
(b) *Ibid cit lib. pag.* 264.
(c) *Ibid. lib. ann.* 5. *Ind.* 1486. *pag.* 164.

Tumulti in Caltagirone e in Castiglione.

XXVI. Sollevossi nel medesimo anno un somigliante tumulto in Caltagirone (*a*). Altro nell'anno MCDXCI. se ne suscitò in Castiglione coll'occisione di Bitone Sommo Sacerdote di quella comunità; siccome dicemmo già nel Capitolo precedente. Altro però più universale, ed altresì lacrimevole ne sarebbe seguito per tutti gli Ebrei del regno, se il Vicerè d'allora non fosse prontamente accorso, con mettere prima gli Ebrei sotto la regia salvaguardia; e poscia con procurare, che presto si promulgasse l'editto del Re Ferdinando II. per l'espulsione de' medesimi Ebrei, tanto da' Siciliani desiderata; conforme chiaramente dimostreremo nel seguente Capitolo.

Gli Ebrei non si onorino ma si umilino.

XXVII. Da quanto finora abbiam detto, e potevasi ancor dire di vantaggio, ognun potrà da sestesso conoscere, come l'Ebraismo non era in Sicilia, che tollerato per comandamento della nazione dominante; e che quanto riguardava il genio de' popoli, non ebbero giammai niun' affezione, ed attaccamento per la medesima gente: anzi che sempre la tennero in obbrobrio grandissimo; e sempre la presero a scherno; in quella maniera che ordinava di farsi il Sommo Pontefice Clemente IV. in iscrivendo (*b*) a Giacomo Re d'Aragona l'anno MCCLXVI. *Guardati di promuovere i Giudei*

(a) *Apud Francisc. April. Chron. Sicil. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 4. *pag.* 251.

(b) *Bullar. Ordin. Prædicator. tom.* 1. *pag.* 479.

dei agli ufizj, ed onorali tanto, quanto i privilegj della Sede Appostolica permetton, che sian onorati: mette freno alla loro malizia, deprimeli, e tenli sempre umiliati.

XXVIII. Il che si scorge anche più chiaramente dal sapere, che i Siciliani obbligavano gli Ebrei a servire loro per pulire le stalle, per portare sul dorso la carne da' macelli, e per altre opere di simile sorta, solite praticarsi dalla minuta plebaglia, com' eglino ben confessaron di propria bocca (*a*) il dì 23. Novembre dell' anno MCCCXLVII. quando presentatisi avanti al Re Lodovico, e prorumpendo in un dirottissimo pianto, impetrarono la regia protezione, acciocchè non venisse loro in avvenire fatta da' Cristiani cotale ingiuria, di farli servire negli ufizj abietti e vili, non solo del pubblico, ma de' particolari ancora. Una confessione affatto simile fecero gli stessi Ebrei (*b*) li 28. Giugno dell'anno MCCCXCII. in congiuntura di volere dal Re Martino confermato il privilegio dianzi citato del Re Lodovico, il quale da' Siciliani più non si teneva in conto; ma si era messo in così alta dimenticanza, che s'operava francamente il contrario: facendos' i popoli servire a forza dagli Ebrei negli ufizj vili ed abjetti.

Gli Ebrei servino negli ufizj vili.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 15. Ind. 1392. p. 5.*
(b) *Ibidem citato libro.*

CAPO XXVI.

Del generale scacciamento degli Ebrei dalla Sicilia.

Il Re Ferdinando pensa di sfrattare gli Ebrei.

I. STanco, per così dire, il religiosissimo Re Ferdinando II. chiamato il *Cattolico*, di sentire le querele portategli ognor dalla Sicilia, e da tutte le bande su le scostumatezze degli Ebrei; e pieno altresì di quell'eroico zelo, che suole infondere nel petto d'un pio Monarca il rispetto per la religione, ad umile ardentissima preghiera di Andrea, e di Bartolomeo Crisi Siciliani (*a*), e col consiglio ancora di tutt'i supremi suoi ministri, si determinò a scacciare da tutt'i suoi regni quanti Ebrei vi si ritrovassero di qualsisia stato, e condizione, uomini e donne, vecchi e fanciulli, ricchi e poveri, così abitatori di città, come di villagj, ovvero di feudi Ecclesiastici.

Gli Ebrei s'ingegnano distornarlo dal santo proposito.

II. Prima intanto che si venisse a capo di questo glorioso disegno, fecero gli Ebrei (*b*) ogni loro sforzo, per guadagnarsi la grazia del Re. Ed ove lo sperimentarono costante nella intrapresa risoluzione, pensarono per mezzo di un'offerta di trentamila monete d'oro trovare un forte sostenitore della loro causa presso il religiosissimo Monarca: giacchè mai hanno mancato quelli i quali posponendo alla religio-

(a) *Supra Cap.* XXIV. *n.*20.
(b) *Possevin. in Apparat. Sacr.*

gione il guadagno, sotto infinto zelo della ragione di stato, distolgono i Principi da que' santi proponimenti, che risulterebbero in maggior esaltazione della nostra santissima Fede.

III. Questo procedimento degli Ebrei non fu così segreto, che non si fosse saputo da molti, ed in particolare dal venerabile Padre Fra Tommaso Torrecremata dell'Ordine de' Predicatori. Questi temendo, che nel congresso tenuto dinanzi al Re, ed alla Regina Isabella, toccante l'ultima deliberazione dell'affare, non restassero ingannati i religiosi Monarchi dagli occulti difensori degli Ebrei, i quali avevano parte nel medesimo concilio: entrò improvvisamente in quella sala, ed alzatosi il mantello, trasse fuori l'immagine del Crocifisso, che di sotto nascondeva; e poi con invitto coraggio disse loro: *Non bastò forse che questo Cristo fosse una volta comprato dagli Ebrei per trenta monete d'argento; ma fu duopo che pensaste di venderlo ancor voi agli stessi Ebrei, con maggiore prezzo sì, ma non con minore scorno?* Queste parole atterrirono di modo i divoti Regnanti, che senza più fidarsi ne' pareri altrui, non si partirono da quel luogo, se prima non si determinarono di pari consenso a fare prestamente eseguire il meditato scacciamento.

Il Torrecremata lo raffermà nella risoluzione.

IV. Si dispose dunque l'editto del general e perpetuo esilio; in virtù del quale vennero gli Ebrei costituiti colpevoli di molti delitti, e particolarmente dell'enorme misfatto d'avere subornati molti Cristiani ad allonta-

L'editto dell'espulsione.

Bb 2 nar-

narsi dalla Fede di Gesucristo, per appigliarsi al Giudaismo; e di quello dell'eccessive loro usure, ch'arrivavan sino ad assorbire tutte le sostanze de' Cristiani; conforme riferimmo ne' Cap. XXII. e XXIV. di quest'istessa prima Parte.

V. Dichiarò di più nell'accennato editto il Sovrano, ch'essendo in suo podere il far cadere sopra gli stessi Ebrei quelle più dure pene, che corrispondevano alla gravità de' delitti: cioè a dire quella della confiscazione de' beni, e quella della morte de' delinquenti; secondo che prescrive la costituzione (a) degli Imperadori Teodosio, e Valentino, pubblicata nell'anno del Signore CDXXXV. purnondimeno volendo che il rigore dalla clemenza non andasse disgiunto, si contentava solamente del semplice loro scacciamento da tutt'i luoghi del suo reame: avvisandosi giudiziosamente d'aver già con questo mezzo appieno soddisfatto all'obbligo d'un saggio Regnante, ed insieme d'un ottimo Cristiano: posciacchè se bene con questa pena quasi si venissero a perdonare i delitti passati, tuttavia ben si riparavan gl'inconvenienti d'appresso, ch'erano l'unic' oggetto de' religiosi suoi pensieri.

Termine prefisso per la partenza.

VI. Perchè poi fosse la cosa tosto posta in opera, fu stabilito il tempo di soli tre mesi; scaduto il quale, ogni Ebreo che si fosse ritrovato, anche di passaggio, negli stati della corona di Spagna, issofacto si credesse incorso nel-

(a) *L. eum qui. C. de Apostat.*

nella pena della perdita della vita, e con la vita di tutti ancora i beni. Sotto la stessa condannagione venivan pure compresi quei prosuntuosi Cristiani, i quali a sorte si fossero voluti mostrare fautori de' medesimi Ebrei, col dare loro ricetto, o comodo alcuno per contravenire alla regia ordinazione. Affinchè però gli Ebrei caduti già dalla grazia del Re, non venissero molestati da chicchesia, si volle loro accordare la regia protezione, ancor per lo spazio del tempo, in cui si disponevan alla partenza, come pure per altri quaranta giorni dopo che in effetto fossero intieramente sloggiati da' luoghi di sua signoria.

Vengon proibiti di portar con loro la roba.

VII. Siccome però gli accennati Ebrei si ritrovavan allora debitori di molto al Re, alle Chiese, alle città, ed a' particolari: perciò venne pure per l'editto suddetto comandato, ch'eglino in andando via, nulla con esso loro portassero di quanti beni mai possedevano; se non se quello scarso residuo di roba, che loro fosse per avanzare, dopo che con giusto e puntuale pagamento fossero già usciti di debito.

Si manda in Sicilia l'accennato editto.

VIII. Fu questo editto disposto nella città di Granata, ed insieme con le istruzioni a parte per la maniera, nella quale si dovev'eseguire, fu indirizzato a D. Ferdinando de Acugna, allora Vicerè della Sicilia sotto il dì 31. Gennajo dell'anno MCDXCII. (a). Prima però di

(a) *Ex Archivio Senatus Panorm. lib. ann. 1492. die 18. Junii.*

di farsene la pubblicazione in Sicilia, il popolo ricordandosi bene spesso delle insopportabili scostumatezze degli Ebrei, a niente altro tutto giorno pensava, che di vederne senza indugio l'esecuzione. Avvisandosi però, che l'affare si manderebbe in lungo, mal sofferenti di più aspettare, cominciarono ad ammutinarsi contra l'abborrita nazione: quindi i regj ministri, temendo di qualche movimento popolare in danno de'medesimi Ebrei, pensaron ripararlo per mezzo d'un pubblico bando, notificato il dì 24. Maggio del medesimo anno (*a*); per cui gli stessi Ebrei si mettevano sotto la real protezione difesa, e salvaguardia, forte minacciando con pena di quattro tratti di fune, chiunque ardisse insolentarli.

IX. Niente però concependo di paura e di temenza i Siciliani ad una tale ordinazione, pensarono irriverenti di poter mandare innanzi la meditata congiura: fu d'uopo perciò, che il dì 1. Giugno dello stesso anno altra nuova intima si pubblicasse (*b*), per cui con risoluto decreto si minacciava agl'inobbedienti la proscrizione de'beni, e la pena capitale.

X. Sebbene con tale rinnuovamento di pene si facesse alcun poc'argine all'impeto ardente del popolo; si diede tuttavia campo agli Ebrei di farsi coraggio, e di prendere ardire, quanto uno meno se lo aspettava: conciosiacofac-

(a) *Ex Archiv. Senat. Panorm. die* 24. *Maji*.
(b) *Ibidem. die* 1. *Junii*.

facchè, per isfugire il giusto peso di soddisfare i debiti, conturbavano grandemente lo stato della repubblica: essendo che gli uni furtivamente si partivano con le loro sostanze dal regno: gli altri si davano fretta a trasportarne solamente la roba: alcuni alienavano nella miglior maniera, che potevano gli stabili: gli altri serrando le botteghe, stavano tutt' intenti ad occultare le merci. Così dunque com'erasi dato provvedimento alle sedizioni de' Cristiani, si pose riparo alle truffe e sotterfugj degli Ebrei, promulgandosi per comandamento del testè nominato Vicerè il dì 9. del medesimo mese di Giugno altri quattro nuovi decreti (a); pe' quali venivano gli stessi Ebrei distolti dal concepito disegno: intimandosi a' prevaricatori delle sagge ordinazioni, è con essi a chiunque gli ajutasse a contravenire, la multa della vita, e la perdita della roba.

18 Giugno 1492

Il suddetto editto si promulga in Sicilia.

XI. Dipoi il dì 18. dello stesso mese si devenne alla solenne promulgazione dell'accennato editto del general e perpetuo sbandimento d'essi Ebrei, fattosi pubblicamente notificare a suon di trombe in tutte le città e villaggi del regno, ed in tutte l'isole ancor adjacenti. Ma perchè grand'era il numero degli Ebrei, perciò nacque ribrezzo e timore nell' animo de' regj ministri, pel dubbio di qualche precipitosa sollevazione dell' esiliata nazione: quind' insieme coll'accennato editto si pubblicò

(a) *Ibidem die 9. Junii.*

cò un altra nuova viceregia ordinazione (a), per cui agli stessi Ebrei sotto acerbissime pene veniv' affatto proibito l'uso d'ogni qualsisia sorta d'arme.

XII. Nello stesso tempo, secondo le succennate istruzioni (b), non solo nelle porte d'ogni Ghetto, ma nella casa pure di ciascun Ebreo in particolare, si pose l'insegna del Re; e susseguentemente si fecero gl' inventarj da casa in casa di tutt' i loro mobili. Il che effettuato, la roba meno preziosa si conservò tra casse ben serrate e suggillate, che rimasero in podere degli stessi padroni: e l'oro l'argento la moneta le pietre preziose le gioje i drappi di seta, e gli altri arredi di maggior valore, dopo essersi pesati e numerati, si consegnarono in deposito a' Cristiani benestanti.

Sagge ordinazioni per seguir la partenza senza confusione.

XIII. Affinchè poi 'n tal confusione di cose l'affare s'eseguisse con quella puntualità, che si conveniva, si promulgarono nello stesso dì 18. Giugno, e ne' giorni d' appresso altri IX. bandi (c), che quì brevemente riferiamo: I. che la roba degli Ebrei ne per inganno, ne per violenza venisse usurpata da' Cristiani. II. che i Notaj nello spazio di due giorni depositassero gli esemplari de' contratti fatti dagli Ebrei. III. che gli stessi Ebrei non trasportassero la roba loro da casa in casa. IV. che i loro cre-

(a) *Ex Archiv. Senat. Panorm. die* 18. *Junii.*
(b) *Ibidem eodem die.*
(c) *Ibidem die* 18. *Junii, & seqq.*

creditori nel termine di quindici giorni facesſero un diſtinto ragguaglio delle ſomme loro dovute; ed i debitori ch'avevano date gioje, o altri mobili in pegno agli Ebrei, tra giorni ſei parimente il rivelaſſero. V. che le perſone, le quali avevavo ricevuti in depoſito mobili, e ſchiavi da' medeſimi Ebrei, incontinente il manifeſtaſſero. VI. che i debitori degli Ebrei ſi preſentaſſero al regio Fiſco, paleſando ſinceramente la ſomma de' debiti. VII. che gli Ebrei nello ſpazio d'un ſol giorno rivelaſſero i loro ſtabili. VIII. che i loro debitori di rendite annuali ſenza indugio alcuno metteſſero in pubblico i cenſi dovuti. IX. che i compratori degli ſtabili d'eſſi Ebrei dal meſe d'Aprile in poi dello ſteſſo anno foſſero ſimilmente tenuti a farne il legittimo manifeſto.

Gli Ebrei pagano il capitale delle loro gravezze.

XIV. Sopragiunſe frattanto altro precetto del Monarca, per cui ſi voleva, che prima che gli Ebrei partiſſero dal regno, ſoddisfaceſſero a tutte le gravezze perpetue in capitale, a ragione del quattro per cento. Perciò li 12. Agoſto del medeſimo anno ſene diede l'avviſo (a) a tutt'i Segreti delle città e villagi, ove erano degli Ebrei. Si comandò pur loro di finire con iſpeditezza gl' inventarj degli ſtabili e mobili, ſecondo prima s'era ordinato: di dare al regio Fiſco intiera notizia delle loro gravezze: ed infine di fare intes' i *Proti*, ed i *Majoren-*

Cc

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 46.

renti d'ogni comunità, che mandassero in Palermo i loro deputati, perchè insieme col regio Fisco trattassero della maniera più propria d'uscire di debito.

Sovvenimento loro dato per la partenza.

XV. Fattisi finalmente gl'inventarj, e spogliati affatto gli Ebrei di tutt' i loro beni, assai chiaro si conobbe, ch'eglino restavano spossati, e mal atti a mettere in esecuzione l'intimata partenza: onde a supplichevoli loro preghiere (*a*), e con l'uniforme parere di tutt' i ministri, che il sacro regio Consiglio componevano, si prese la risoluzione di somministrar alla stessa gente un qualche sovvenimento: e però a 13. Agosto dello stesso anno fu data a ciascuno degli Ebrei licenza di poter portare seco una sola veste usuale, una matarassa, una copertina di lana o di saja, un pajo di lenzuola usati, ed inoltre la somma di tarì tre, ed alcune poche vettovaglie, che potessero servire pel cammino. Si ordinava di più, che quando vene fossero de' così miserabili, quanto già non potessero provvedersi dell'accennate cose, allora le conseguissero sopra i beni inventariati degli altri Ebrei facoltosi. Ciò si voleva eseguito con puntualità, per opera de' Capitani, e de' Segreti di que' luoghi, ne' quali ritrovavansi gli Ebrei.

Domandano che si aumenti il sovvenimento.

XVI. Sbalorditi intanto gli Ebrei, e quasi fuor di se per il tenue sollievo loro conceduto, il quale invero era così scarso, che in quello estre-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ejusdem anni pag.* 49.

estremo urgentissimo bisogno, mai non giungeva ad opportunamente sovvenirgli, fecero dalla comunità di Palermo per nome suo, e di tutte l'altre il dì 18. del medesimo mese d'Agosto presentare con preghiera da muovere a pietà chiunque più inumano si fosse, un'altra loro scrittura (*a*), ove si leggevano le seguenti domande. I. ch' oltre i pochi tarì loro conceduti pel viatico, conseguissero ancora il danajo necessario pel nolo di loro navigazione. II. che gli Ebrei obbligati a portar seco in Palermo, o nell'altre città marittime, i loro beni riposti e sugillati, per lasciarli a' Segreti delle medesime città marittime, potessero lasciare di chiudere la roba usuale, affine di servirsene per istrada. III. che gli Ebrei facoltosi, i quali possedevano roba in abondanza, potessero nella loro patria lasciare in deposito le sostanze, senz'altrimenti esser obbligati a trasportarle nelle città marittime. IV. che i debitori spossati, ed affatto inabili ad uscire di debito, un mese prima di terminare il tempo dello sbandimento, fossero scarcerati, e posti in libertà. V. che gli accennati Capitoli, non solo giovassero agli Ebrei di Palermo, ma pur anche a tutti gli altri del regno.

XVII. Appena erano scorsi due soli giorni dalla presentazione di questa supplica, che tosto si spedì dal Vicerè un'altra ordinazione(*b*), in

Si condiscende alla domanda.

(a) *Ibid. eod. lib. pag.* 109.
(b) *Ibid. lib. ejusdem anni pag.* 93.

in cui si comandava a' Capitani, a' Segreti, ed in oltre ad alcuni Governadori de' luoghi, ne' quali gli Ebrei tenevano domicilio, che agli Ebrei di miglior condizione, ricchi e facoltosi, si desse sopra i loro beni già trattenuti in deposito, il doppio di quanto s'era dato agli Ebrei poveri, trattane la veste, la quale anche per costoro doveva essere unica, e delle mediocri, non mai delle migliori. Di più, che così gli uni, come gli altri diligentemente venissero ricercati, non che nelle mataraffe, ma in tutte le parti ancora del corpo da ricercatori, e ricercatrici onesti, cioè a dire, i maschj da maschj, e le femmine da femmine: affinchè non portassero seco nascosti beni di sort' alcuna. Si aggiungev' ancora di più, ch' il Segreto, il Vicesegreto, o altro regio ministro tenesse loro compagnia nel cammino, che far dovevano, per arrivare senz' alcuna molestia nelle suddette città marittime, dalle quali dovevan andarsene via dal regno.

Si allarga il termine dello sfratto.

XVIII. Mentre che così andavan le cose degli Ebrei, giunse un nuovo diploma del Re, per cui loro si allargava il tempo dello sfratto per altri tre mesi, che dovevano cominciar a numerarsi da' 18. Settembre fino li 18. Dicembre. Questo diploma (*a*) fu promulgato in Sicilia il dì 29. Agosto dell' anno MCDXCII. e nella stessa giornata spedito a' Capitani Giudici Giurati, e Segreti de' luoghi abitati dagli

(a) *Ex Offic. Proton. l. ann.* 10. *Ind.* 1491. *p.* 125.

gli Ebrei, i quali per questa grazia, ch'ottennero alla non pensata vennero a fare l'offerta di cinquemila fiorini, che si pagaron nella maniera, che più sotto faremo per dire.

XIX. In questo mezzo tempo fattosi tra i regj ministri, ed i deputati Ebrei il calcolo delle gravezze, riducendole in capitale alla ragione del quattro per cento, ascese l'intiera somma a fiorini centomila; che uniti agli altri cinquemila, di cui poco fa dicemmo, in tutto resultaron debitori gli Ebrei in fiorini centocinquemila; i quali si ripartirono secondo le facoltà di ciascun Ebreo, dirizzandosi a tal effetto le Viceregie lettere (*a*) a tutti gli ufiziali delle città e villaggi, ov' erano delle Giudaiche comunità, sotto la giornata de' 16. Dicembre del medesimo anno.

Si calculano i capitali delle gravezze.

XX. Fattosi 'n questa forma dalla maggior parte degli Ebrei il pagamento, loro si restituì il di più de' beni inventariati, a condizione, che non portassero seco ne oro ne argento, ne gioje; ma cambiassero quest'in massarizie, e robe meno preziose (*b*). Erogò la Corte allora tutte queste somme in riscattare gl' introiti della segrezia di Palermo, che si ritrovavano venduti: si accollò poscia sopra di questi quanto mai si dovev' alle Chiese, ed a' particolari, o alle città, per cagione degli accennati pesi perpetui dovuti da essi Ebrei.

Pagano la somma.

XXI. Ma

(a) *Ibid. l. 2. an. 11. Ind. 1492. et 1493. p. 256.*
(b) *April. Chron. Sicil. par. 1 lib. 2. cap. 4. p. 252.*

Ultima proroga del termine dello sfratto.

XXI. Ma posciachè non tutti, secondo noi dicevamo, furono pronti a trarsi d'impaccio pel debito, il quale avevano alla Corte: perciò di que' quaranta giorni, che dal Re erano stati conceduti di salvaguardia agli stessi Ebrei, perchè non fossero molestati dopo lo sfratto dal regno, sene scemarono venticinque, e s'accrebbero al termine della partenza, lasciandosi gli altri quindici dì pel tempo del salvocondotto (*a*). Fu dunque loro senza speranza d'altra nuova dilazione prolungato il partire insino il dì 12. Gennajo dell'anno d'appresso MCDXCIII.

Si effettua la partenza.

XXII. Intanto benchè l'editto del generale discacciamento fosse stato promulgato in Sicilia a 18. Giugno dell' anno MCDXCII. col tempo di soli tre mesi; tuttavia eglino non si partirono tutt' insieme; ma di tratto in tratto, secondo che loro tornava più comodo d'andarsene via: molto più a cagione dell' accennate due proroghe: a tal segno che quantunque loro fosse stata data licenza di trattenersi fino al giorno 12. di Gennajo dell' anno d' appresso, come or ora si è detto; tuttavia senza lasciar passare tanto tempo, si diedero alla partenza il dì 31. Dicembre dello stess'anno MCDXCII. come ci riferisce il Lettara (*b*) scrittore perchè vicino a que' tempi, molto adattato a far fede.

XXIII. Per

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 11. *Ind.* 1492. & 1493 *pag.* 136. *retrò.*

(b) *Histor. de rebus Netinis ad ann.* 1492. *p.* 132.

XXIII. Per questo perpetuo generalissimo sbandeggiamento degli Ebrei altamente ne tripudiò il popolo, e dal contento, e dall' allegrezza ne fu intimamente penetrato il loro cuore. Non però in mezzo alla gioja, che dimostravano i Siciliani per un tale fatto, giunsero a dimenticarsi di rendere un divoto tributo di grazie e di laudi a quel Signore, pel cui beneficio era loro accaduto tanto bene. Anzi perchè la memoria della gratitudine coll' andare degli anni non si perdesse, ma sempre più s'imprimesse nelle menti loro, e de' loro posteri: ne registrarono il fatto non che su le carte, ma nelle pareti ancora delle Chiese; come fin al giorno d'oggi si vede in Palermo nella Chiesa dell'ospidale di S. Jacopo dentro il quartiero de' soldati: ove vicino il tetto della Chiesa si legge una lunga narrazione storica in lingua rozza, come in quell' età stava in uso presso i Siciliani; dalla quale qui ne trascrivo fino a quella parte, che fa al nostro proposito.

Tripudiano i Siciliani per la partenza degli Ebrei.

A. D. M.CCCCXCI. RE FERRANTI SERENISSIMU RE DI CASTELLA ET CET℞ PRISI LU REGNU DI GRANATA. ET AN. M CCCCXXXXII. FORU CACHATI LI JUDEI DI QUISTU REGNU DI SICILIA. ET A. M.CCCCLXXXXIII. RE CARLU OCTAVU DI FRANZA RESTITUIU LU CUNTATU DI PIRPIGNANA A LU SERENISS. RE DI CASTELLA. &c.

XXIV. Fecero i Siciliani ancor di più per mostrar chiaramente quanto sensibili fossero

stati

ſtati a quel celeſte benefizio. Iſtituirono una nuova epoca, onde ſe per l'addietro numeravano gli anni ſolamente dall'incarnazione di Geſucriſto; d'allora in poi cominciaron a contarli ancora da queſto tanto celebre diſcacciamento. Laonde nell'anno MCDXCIII. che fu il primo dopo lo sfratto degli Ebrei per ordine del Re Ferdinando, ed il terzo dopo la preſa di Granata fatta dal medeſimo Sovrano, rifabbricandoſi in Catania il palazzo Senatorio, fuvvi poſto un marmo con la Iſcrizione, che qui fedelmente traſcriviamo:

✠ 3. ROSILIO CAPTA GRANATA I.
JUDEIS PULSIS MEDIO CLARIOR
RESURGO: FERDINANDO. R. CUNAQ.
REGENTE MCCCCLXXXXIII.

Numero degli Ebrei eſpulſi dalla Spagna.

XXV. Quanti ſtati foſſero gli Ebrei ſcacciati dalla Sicilia, ed ove di là paſſaſſero a firmare il loro domicilio, noi nol ſappiamo con certezza aſſerire: ne ſappiamo indovinare, ſe foſſero compreſi in quella molto diſtinta dinumerazione, che ne fanno certi Scrittori Spagnuoli (a). Per ſentimento de' quali nel tempo dell'eſpulſione ſi ritrovarono nelle Spagne ottocento novantamila Ebrei: de' quali novantamila fattiſi già Criſtiani, reſtarono ne' luoghi, ove ſi trovavano: e gli altri ottocentomila paſſarono, parte nell' Africa, parte nella Tur-

(a) *Johann. Marian. de rebus Hiſpan. lib. 24. cap. 1. Valaterra Hiſtor. Hiſpan. lib. 2.*

Turchia, parte nell'Alemagna, parte nell'Italia, ed in maggior numero in Portogallo.

XXVI. Anzi Girolamo Conestagio (*a*), ragionando con ispezialtà di questi Ebrei, che impetraron sotto certe leggi, e per breve tempo di portarsi in Portogallo, ci numera in fin a ventimila famiglie, ciascheduna delle quali costava di dieci e più persone: quind' in Portogallo passarono allora circa dugentomila Ebrei, ognuno de' quali, secondo che ci riferisce lo stesso scrittore, pagò al Re Giovanni II. otto ducati.

XXVII. Sin ad oggigiorno si fa in Italia la distinzione tra gli Ebrei Italiani originarj, e gli Ebrei venutivi da Spagna, e corre avversione grandissima tra gli uni e gli altri (*b*). I primi chiamano trasgressori della legge i secondi, perchè sogliono occultamente andare in Ispagna, ove mangiano carne di porco, e praticano cose altrimenti vietate alla nazione; e gli altri non sopportano di vedersi dileggiare da quelli, che riguardo a loro sono poveri, e che si sostentano coll'arte vile di rappezzare le vesti rotte, e di fare i rivenduglioli: e però qualor alcuno Ebreo lascia un qualche legato a lor fratelli, esprime la clausula, ch' il conseguiscan coloro, che sono della propria razza.

Differenza, che oggi si fa tra gli Ebrei Italiani e Spagnoli.

XXVIII. Non vogl' io con tutto ciò qui tralasciare d'esporre il mio sincero ed ingenuo sen-

I Siciliani Ebrei passano in Napoli.

Dd

(a) *Histor. Portogall. & Castell. conjunct. lib. 1.*
(b) *Medici. Riti, e costumi degli Ebrei. cap. 30.*

sentimento intorno a questo argomento. Per quanto s'appartiene al luogo, parmi molto verisimile, che gli Ebrei della nostra Sicilia, tosto come ne furono discacciati, piuttosto passassero nel regno di Napoli, ch'altrove: e questo mel danno a credere sì la vicinanza d'amendue questi regni, come la diversità de' Regnanti; poicchè non si ritruovav'allora il regno di Napoli soggetto, come la Sicilia, alla Corona di Spagna, e per giusta conseguenza non era impedito agli Ebrei, di potere ivi liberamente dimorare; come per vero vi dimorarono finchè lo stesso Re Ferdinando s'impadronì di quel regno: o per dir meglio, finchè il suo successore Carlo V. Imperadore l'anno MDXXXIX. vi promulgò l'editto (a) dello scacciamento d'essi Ebrei.

Vengono discacciati da Napoli.

XXIX. Prende forza la nostra conghiettura da due scritture di quel tempo: cioè a dire dall'ordinazione Viceregia (b), spedita in Messina il dì 1. Settemb. dell'anno MCDXCII. per cui si dava licenza agli Ebrei, avvisati già dell'esilio di estrarre da Palermo, e portare in Napoli tutte le carte i codici, e le scritture, che tenevano scritte, nella propria lor lingua. E l'altra, il bando (c) per volontà del medesimo

(a) *Calmet. Dissert. de Scholis Hebr. §. Saeculis.*
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 11. *Ind.* 1492. & 1493. *pag.* 3.
(c) *Ex Archiv. Senat. Panorm. lib. ann.* 1492. *die* 9. *Junii.*

ſimo Vicerè promulgato in Palermo a 9. Giugno dello ſteſſo anno; in virtù del quale ſi vietava agli ſteſſi Ebrei di andarſene di ſoppiatto in Calabria, come di già alcuni di loro avevan fatto ſubito che ſeppero la preſa riſoluzione della loro eſpulſione.

XXX. Per quanto poi s'appartiene al numero degli Ebrei ſcacciati via dalla Sicilia, non abbiamo, come dapprima ci ſiamo proteſtati, teſtimonianze donde poterlo con certezza dedurre; qualche coſa nulladimeno più opportunamente di queſto ſoggetto ſi è detto nel Cap. II. di queſta prima Parte, riportandoci intieramente ad alcune ſcritture, che ivi s'eſpoſero; le quali nella denza caligine della barbarie, e dell'antichità poſſono unicamente ſervire come di face, a diſcoprire, al meglio che ſi può, le aſcoſe memorie de' tempi a noi lontani.

Numero degli Ebrei eſpulſi dalla Sicilia.

XXXI. Ognuno adunque può facilmente riflettere, come il sereniſſimo Re Ferdinando II. con prudenza pur troppo ſomma ſi contentò di ſpopolare piuttoſto la Sicilia, e tutt'i ſuoi ſtati d'un gran numero di perſone, che per riſpetto di vil guadagno laſciare i ſuoi ſudditi eſpoſti a gravi danni, che andav' a ſoffrire la religione per la preſenza degl'inſolenti Ebrei. E con ciò ſi diede ad imitare l'eſempio glorioſiſſimo del Re Reccaredo ſuo predeceſſore, il quale con generoſa liberalità volle rifiutare una groſſa ſomma di monete offertagli dagli Ebrei, anziche rivocare la legge contra loro

Il Re Ferdinando viene lodato a cagione di queſto sfratto.

prima pubblicata; conforme ci riferisce S. Gregorio Magno, padre di que' tempi (a).

XXXII. E però non mormora, ma bestemmia il Basnage (b), scrittore altrimenti bene informato della storia Ebrea, il quale si mette di proposito a screditare il saggio procedimento dell'accennato Monarca, come contrario alle regole della politica umana, che disapprovano il conservare maggior rispetto per la Religione, che per gl'interessi del Reame. Pretese fors' egli con questo mezzo tacitamente avvilire la religiosa condotta del Re Cristianissimo Lodovico XIV. che scacciò l'anno MDCLXXXV. dalla Francia gl'iniquitosi Calvinisti, tra' quali, si dice, che si ritrovava l'accennato Basnage. Il quale dovev'avere imparato, ch' il dare a Dio, non è giammai perdere il dono, anzi è un cambiarlo in meglio, è accrescerlo, è moltiplicarlo. Diamolo chiaro a conoscere

I Calvinisti scacciati dalla Francia.

XXXIII. Non erano ancora intieramente scors' i primi tre mesi, intimati per lo sfratto de' menzionati Ebrei, quando già il celebre Cristoforo Colombo, uomo nato per felicitare un mondo, per mezzo della gloriosissima scoverta dell'America, venne ad acquistare allo stesso Re Ferdinando il centuplo, e molto ancor di più de' popoli, di ricchezze, di signoria. Poco invero vi corse dallo sfratto degli Ebrei all'acquisto dell'America: perchè i soprano-

Iddio compensa al Re Ferdinando la perdita degli Ebrei col ritrovamento dell'Indie.

(a) *Lib. 9. Epist. 61. postremæ editionis.*
(b) *Histor. Judæor. tom. 5. lib. 7. cap. 21. n. 23.*

notati tre mesi venivano appunto a terminare il dì diciottesimo di Settembre dell' anno MCDXCII. ed il Colombo partendosi da Cades al principio d'Agosto dello stesso anno, dopo avere gloriosamente consumati trenta o trentatre giorni nell' insigne sua navigazione, giunse finalmente con felice coraggio ad impadronirsi del mondo nuovo a' primi di Settembre; conform' egli (*a*) riferisce da sestesso, e dopo lui ci testifica il Ramuzio (*b*).

XXXIV. Avendo qui ragionato dell'espulsione degli Ebrei dal nostro regno, ci cade a proposito, lo scrivere a memoria de' posteri, lo scacciamento, che della stessa perfida nazione s'è fatto dall' impero Russiano nel tempo stesso, che noi faticavamo su la presente storia. La regnante dunque Imperadrice Elisabetta il dì 18. Dicembre dell'anno MDCCXLIII. vi pubblicò l'editto dello sfratto duraturo per tutto il mese di Febbrajo dell'anno d'appresso. E ciò a suppliche del Senato, il quale conoscendo bene addentro il disordine della vanità, del lusso, degli sfoggj, derivare dagli Ebrei fomentatori di tali superfluità, pose ogni suo studio in persuadere all' Imperadrice, a cacciar via con un generale e perpetuo sbandeggiamento tutti gli Ebrei dal suo reame: trattine solamente quelli, che volessero abbracciare

Gli Ebrei espulsi dalla Polonia e dalla Russia.

(a) *Epist. ad Raphael. Sanxy in tom. 2. Hispan. Illustrat. pag.* 1282.
(b) *Viagg. dell'Indie. tom.* 2. *pag.* 1.

re la Religione del paese, ch'appunto è quella de' Greci Scismatici. In effetto così fu eseguito, ad onta delle diligenze degli Ebrei, i quali tentarono tutte le strade, perchè si revocasse l'editto suddetto, offerendo a tal effetto il doppio del testatico, che solevano pagare per l'addietro.

XXXV. La detta offerta, tuttoche si riconoscesse vantaggiosa per la Corte, e proporzionata a rimettere il pubblicó erario, esausto per le passate rivoluzioni, e per le guerre presenti; tuttavia per le opposizioni, che vi fecero in contrario i Preti, curanti de' vantaggj della Religione, venne generosamente rifiutata dal la regnante Imperadrice; la quale nonmeno per questo avvenimento, che per le altre gloriose sue imprese, lascerà celebre nelle storie il suo nome. Il numero di questi Ebrei banditi dalla Russia ascese a più di trentacinquemila: giacchè si erano in quell'impero molto accresciuti dopo l' anno MDCCXXXVIII. quando che furono discacciati dalla Polonia.

XXXVI. D'allora in poi ha concepito tanto di abborrimento quella prudente Imperadrice verso la perfida nazione, che volendo nell'anno MDCCXLVI. invitare tutti gli artisti più periti nelle loro manufatture con promesse grandi ne' suoi vastissimi stati, vi eccettuò con particolare riserva gli artisti Ebrei, sotto la pena di perder la vita, anche se vi s'introducessero occultamente.

XXXVII. Quanto fin quì si è detto toccan-

cante gli Ebrei dell'Impero Russiano si ritrova descritto ne' volumi della storia corrente degli anni MDCCXLIV. e MDCCXLVI. e prima ch' in queste parti capitati fossero i suddetti libri, ce ne ha comunicata la notizia l'Abate Ignazio Maria Como nobile Napolitano; il quale all'eccelso merito d'una vita religiosa ed irreprensibile congiunge il particolar gusto dell'erudizione Ecclesiastica e profana: tenendo aperto il carteggio con tutti quasi i letterati d'Europa per andarne anticipatamente informato di ciò, che degno di memoria, succede nel mondo; e sapere come la storia del suo paese, così quella degli stranieri. Del merito di così illustre personaggio ne hanno tessuto l'elogio gli eruditi Novellisti Fiorentini nel Tom. V. col. 746. e nel Tom. VI. col. 539.

XXXVIII. Dopo che abbiamo descritta la storia dello sfratto degli Ebrei dalla Sicilia tale quale l'abbiamo rintracciata dalle autentiche scritture di quell'età, ci persuadiamo che sarà giovevole il trascrivere per lo meno il solo editto dell'espulsione, in quella maniera appunto, che fu promulgato in Palermo (a) e nell'altre parti del regno, per soddisfare al delicato gusto di quegli eruditi, che non fidandosi dell' altrui relazione, godono d'avere sotto gli occhi i documenti autentichi.

Edit-

(a) *Ex Archiv. Sen. Pan. L. ann.* 1492. *die* 18. *Jun.*

Bando per lo sfratto degli Ebrei dalla Sicilia.

„ BAnnu, e comandamentu da parti di li
„ spettabili e magnifici signuri officiali,
„ Justizieri, Capitanio, Preturi, Judici, e Ju-
„ rati di la filici citati di Palermu, e di lu ma-
„ gnificu Secretu, e Mastru-Procuraturi di la
„ ditta citati chi la Maestà di lu Signuri Re
„ nostru Signuri chi Diu ni lu salvi, e mante-
„ gni comu Cristianissimu, e zelantissimu di la
„ Fidi Cristiana, avi fattu un edittu, e provi-
„ sioni pir li quali ordina pruvidi, e cu-
„ manda.

„ Nui D. Ferdinando per la grazia di Diu
„ Re di Castiglia, d'Aragona, di Leone, di
„ Sicilia, di Granata, di Toledo, di Valentia,
„ di Galitia, di Majorca, di Siviglia, di Sar-
„ digna, di Cordova, di Corsica, di Jaen, de-
„ li Algiarbi, d'Algezira, di Gibaltara, & del-
„ le Isole di Canaria, Conte di Barcelona,
„ Signore di Biscaya, e di Molina, Duca d'A-
„ tenas, e di Neopatria, Conte di Rossiglio-
„ ne di Ciritania, Marchese d'Oristagno, e
„ di Gociano, All'Illustrissimo Principe Don
„ Joanne Nostro molto caro, e molto amato
„ Primogenito, & universale successore in li
„ nostri Regni salute, & paternale beneditio-
„ ne, & alli Locotenenti, Generali, Archie-
„ piscopi, e tutti altri qualsivoglia Prelati, &
„ alii Duca, Marchisi, Conti, Visconti, nobili

„ Ba-

„ Baroni, e qualsiuoglia Signori di Vassalli, & „ alli Governatori, Justitieri, Baglij, & altri „ qualsiuoglia Offiziali nostri, & di nostri Re- „ gni, & Signorij, & delli cittati, villi, & „ lochi d'essi, & di ciascheduno di loro ma- „ iori, o minori, & alli detti cittati, villi, „ & luochi, & allo Consiglio di quelle, o di „ quelli, & a tutti, e qualsiuoglia sudditi, e „ naturali nostri di qualsiuoglia statu, gradu, „ e conditione, e dignitate si sia, salute e di- „ lectione, & alli Vniuersitati di Iudei, & a „ cadauna di quelle,& a qualsiuoglia Iudeo ho- „ mo e femina in qualsiuoglia etati constituti „ in li nostri regni, & signorij cossi delli mari „ di qua, come delli mari dillà stanti, & ha- „ bitanti notificamo, & vi facemo a sapere; „ come per li Patri Inquisitori della Here- „ sia,& Apostasia in li Diocesi di nostri regni, „ e Signorij posti, e constituti, semo informati „ hauere trovato molti, e diuersi Christiani „ hauere tornato,& passato alli riti Iudaichi, „ e stare, & viuere in la lege e superstitione „ Iudayca, & facendo soi ceremonij, & guar- „ dando quella fin all'abominabile circuncisio- „ ne, blasfemando il Sancto nome di IESU „ Christo nostro Signore & Redemptore, & „ appartandosi della Doctrina Euangelica di „ sua Sanctissima lege, e del vertatero animo „ di quello. E che della detta Heresia,& Apo- „ stasia fu stati causa li Iudei masculi, & femi- „ ni, che in li dicti nostri regni, & signorij „ stanno, & habitano per la conversatione, &

,, communicatione, che con li detti Chriſtia-
,, ni teniano, e tenino, li quali poſpoſtu no-
,, ſtru timori, con grande ſtudiu, cura, & ſo-
,, licitudine l'induceranno, & attraheranno
,, alla detta legge Moſayca dogmatizando, &
,, inſignando li loro precetti, & cerimonij di
,, quella, facendoli guardare lo Sabbato, & li
,, Paſchi, & feſte di quella. Per la quale alli
,, detti Patri Inquiſitori d'ogni cittati, & ter-
,, ri noſtri di noſtra voluntà, è permiſſo cac-
,, ciare li Iudei maſculi, & femini ch' in quelli
,, ſtavano, reputando che li Chriſtiani perche
,, foſſero da indrizarſi appartati dalla Santa
,, Fede Catholica miſi, & habituati non potrà
,, eſſere in altra manera remediato, perſua-
,, dendoni li Venerabili Patri Priori della
,, Sancta Generali Inquiſitioni della detta
,, Heretica prauitati, nelli regni, & dominij
,, noſtri per diſcarrico di ſuo officio, che per
,, extirpare dal intutto la detta Hereſia, &
,, Apoſtaſia dalli detti noſtri regni, & domi-
,, nationi, cacciaſſimo da quelli perpetuamen-
,, te e per ſempre li detti Iudei maſculi, & fe-
,, mini: dicendo che tal aſpera, & contagio-
,, ſa peſte, eccetto che per la detta expulſione
,, non era poſſibile remediare. E che adeſſo
,, per lo carrico, che tenia li conuenia di coſſi
,, prouedere, ſupplicandoni, li daſſimo noſtro
,, conſentimento, & fauore coſſi medeſimo
,, prouidendo, & comandando, & noi che
,, principalmente deſiamo ch'in noſtro tempo
,, la Santa Fede Catolica ſia proſperata, &

,, exal-

„ exaltata, & la Heretica prauitate di nostri
„ regni,& dominationi sia dal tutto extirpata,
„ con manera, e prouida deliberatione del
„ nostro Sacro e Real Conseglio receputi ma-
„ iori informationi della detta diabolica, &
„ perfida induĉtione, & subdutione delli det-
„ ti Iudei, della quale nostra Real consciente-
„ tia vertateramente informata, & certifica-
„ ta, trovamo la natura, & conditione di Iu-
„ dei, e per loro affettata cecitati, & grande
„ obstinatione essere studiosa, & solicita, &
„ ancora presuntuosa a subvertire li Christia-
„ ni, & astuta, & molto cautelosa per traher-
„ li a sua perfidia Iudaica maiormente a quelli
„ che pervenino ad essi reputando che li pon-
„ no più facilmente peruertiri, e como li Iu-
„ dei per sua propria culpa siano submisi a per-
„ petua seruitù, & siano serui, & cattiui no-
„ stri; & si sonno sustenuti, & tollerati, e per
„ nostra pietati, & gratia essi si disconoxino,
„ & sono ingrati non viuendo quietamente,
„ della manera sopradetta; e cosa molta giu-
„ sta che perdano la detta nostra gratia, e che
„ senza di quella siano da noi trattati come
„ Heretici, & fautori della detta Heresia, &
„ Apostasia. Per loqual delitto commesso per
„ alcuni di alcuno Collegio, & Vniuersitati,
„ e ragione che tale Vniuersitati, & Collegio
„ sia dissolato, & annichilato, & li minori per
„ li maiuri, & l'vno per l'altro puniti, & so-
„ pra questo agiungendo abuso pestifero, &
„ peruerso viuere, trovamo li detti Iudei per

» mezo di grandissimi,&insoportabili vsurij de-
» nudati, & assorbiti li beni, & substantia delli
» Christiani exercendo inquietamente,& sen-
» za pietate la prauitati, & vsura contra li
» detti Christiani publicamente e manifesta-
» mente come contra i nimici, & reputandosi
» Idolatri: De la qual cosa gravi quereli di no-
» stri subditi, & naturali a nostri aurichi han-
» no peruenuto e como si voglia hagiamo in-
» teso in quella con molta diligentia hauemo
» canuxuto, stando li detti Iudei intra li Chri-
» stiani non si potere remediare, e cossi ni fus-
» si licito secondo la loro perfidia, & secondo
» li detti atti tanto nefarij, & detestabili per
» essi commissi delinquenti, e certo che per la
» loro obstinata infidelitate e summa incorri-
» gibilitati punirli di grandi, e più graui peni.
» Però solamente hauemo deliberato darli ta-
» le pena, che benche sia minore di quello che
» merixino, reputamo sia cumplita che ni sa-
» tisfaza alla saluti dell'anima delli Christiani,
» & subditi, & naturali nostri, & alla conser-
» uatione d'essi, & per sua salute, consiste in
» appartarli dalla prattica, conuersatione, &
» communicatione delli Iudei, li quali in tut-
» to il tempo passato, cussi la poco como l'assai
» ha causata la detta Heresia, & Apostasia, &
» depopulatione delle facende delli Christia-
» ni, attento che li Christiani, che sono ve-
» nuti in alcuna terra per essere manifesti usu-
» rarij, & quelli che peruertino lo casto, & ho-
» nesto viuere, deueno essere delli cittati, &

» Vil-

„ villi expulsi, & cussi medesimi quelli che
„ per contagione ponno dannificare all'altri,
„ e ancora per altri più legeri a caxoni, anco-
„ ra chi non guardino si non la pulitia, & pu-
„ blica vtilitati temporali, quanto più l'Infe-
„ deli vsurarij manifesti seductori deli Catho-
„ lici Christiani per preservatione, & conser-
„ uatione dell'anime di quelli, & della Reli-
„ gione Christiana deueno essere cacciati, &
„ appartati perche leuando l'occasione d'er-
„ rare, e leuato l'errore, & attendendo, che
„ tutti li corpi delli Iudei, ch' in nostri regni
„ & dominationi stanno, su nostri, delli quali
„ potendo per nostra real potenza, e Supre-
„ ma potestà, & ordinatione disponere a no-
„ stra voluntà, vsando quelli per questa tanta
„ vrgenti necessaria causa, conformandone
„ con lo detto Patre Priore Inquisitore Ge-
„ nerale, fauorendo lo Santo Officio della
„ detta Inquisitione per liciti auttoritati Ca-
„ tholicamente prouedemo di nostra voluntà,
„ & consentimento, lo detto Patre per sue
„ lettere pronede sopra la detta expulsione
„ generale in fauore della Fede, e per sancto
„ benefitio delle anime, corpi, & beni delli
„ Christiani subditi nostri. Per questo nostro
„ Editto perpetuo, e per sempre valituro co-
„ mandamo cacciare, & cacciamo di tutti no-
„ stri regni, & dominationi Occidentali, &
„ Orientali, tutti li detti Iudei masculi, & fe-
„ mini, grandi, & picciuli, che in li detti re-
„ gni, & dominationi stanno, & si trouano

„ tan-

„ tanto in li terri di Maniali, come Ecclesia-
„ stici, & in altri, & qualsiuoglia subditi, &
„ naturali nostri, & in qualsiuoglia altri, in li
„ ditti nostri regni, & dominationi contenti,
„ li quali Iudei masculi, & femini hagiano &
„ siano tenuti nesciri, & andarisindi di tutti li
„ nostri regni, & dominationi nostri infra tre
„ mesi poi della publicatione delli presenti
„ immediate numerandi. Di manera che pas-
„ sato lo detto tempo alcuno Iudeo mascu-
„ lo ne femina, grande ne picciolo di qua-
„ lunque etati sia non possa stare, ne starà in
„ parte alcuna delli nostri regni,& dominatio-
„ ni, ne pozano tornare a quelli per stare ne
„ passare per quelli,o per alcuna parte di quelli
„ sub pena della morte,e di perditioni delli be-
„ ni a nostra Camera,e fisco applicandi,la qua-
„ li pena sia incursa ipso facto, & senza pro-
„ cesso, & diclaratione alcuna, & in questa
„ medesima pena incorrano qualsiuoglia per-
„ sona di qualsiuoglia stato, & conditione sia-
„ no che da poi di lo detto tempo Iudio, o Iu-
„ dia di qualsiuoglia etati ricoglierà, terrà, o
„ receptarà in li detti regni, & dominationi
„ nostri, o in parte alcuna di quelli, o di qual-
„ siuoglia di quelli chi tal cosa farranno, com-
„ metteranno crimine, o receptationi, o fau-
„ turi di Heretici. Però durante il ditto tem-
„ po, & quaranta giorni dopoi che farranno
„ nexiuti li detti Iudei masculi, & femini re-
„ cipimo alli detti Judei, & a loro beni sotto
„ nostra impara, & deuotione, & sotto la se-

„ cu-

„ curitate, & salua guardia real nostra in ma-
„ nera che nexiuno sia usanti farli mali ne dan-
„ no in persona ne in li beni loro, & cui li fa-
„ cessi incurra in pena di rumpitori della no-
„ stra reale securitate. Però a voi detto Illu-
„ strissimo Principe Nostro, declaramo, a voi
„ altri detti Prelati dicimo, exortamo, & in-
„ carricamo a voi altri sopradetti Duca, Con-
„ ti, Bisconti, nobili Baroni, Officiali, subdi-
„ ti, & naturali nostri secondo che ciascheduu-
„ no di voi spetta, o spettare possa, comandia-
„ mo, che lo presente nostro Editto, & tut-
„ to quello ch'in esso si contiene guardati, &
„ cumpliti guardare, & cumplire facciate real-
„ mente, & cum effectu guardandoui l'vno, &
„ l'altro di fare o consentire directamente, o
„ indirectamente lo contrario si li Ecclesiasti-
„ ci nostra gratia desiano hauere, & l'altri li
„ detti peni, ira, & indignatione nostra eui-
„ tare non obstante qualsiuoglia lege, fori, con-
„ stitutioni, vsi, & costumi delli nostri detti
„ regni, & dominationi, & di ciascheduno di
„ quelli, li quali non pozano comprehendere
„ lo tenore di questo nostro Editto in fauore
„ della fede, confirmando, e fagorendo lo
„ Santo Officio d'Inquisitione per la cui aut-
„ toritati la detta expulsione e prouista. Et
„ attendendo che li detti Vniversitati di Iu-
„ dei, & li singulari di quelli, & altri Iudei
„ vniuersalmente, & singularmente su tenu-
„ ti, & obligati a Christiani; prouidimo, &
„ comandamo che delli loro beni mobili, &

„ sta-

„ ſtabili e delli nomi, & actioni ſi faza quello
„ che per altra noſtra prouiſione di la data
„ della preſente la quali con la preſente ſi ſu-
„ plicherà e prouiſto ad effetto che li loro cre-
„ ditori ſiano pagati, & quello che reſterà li
„ ſia laſciato, & reſtituito che ſi li pozano li-
„ beramente portare ſecondo la forma in la
„ noſtra detta prouiſione, alla quali ni riferi-
„ mo, ſi contiene, e perche dello ſopradetto
„ ignorantia allegare non ſi poza, comanda-
„ mo che lo tenore delle preſente ſia precon-
„ nizato per voi per bando publico in li cita-
„ ti delli detti regni, & dominatione noſtra
„ per li lochi accoſtumati di quello. In teſti-
„ monio delli quali coſſi comandamo ſi faccia
„ la preſente con noſtro ſigillo ſecreto indor-
„ ſo ſigillata data in la noſtra città di Grana-
„ ta a 31. iornu di lu miſi di Marzo, & lo An-
„ no della Natiuitate di Noſtro Signore 1492.
„ YO EL REY. Dominus Rex ex deliberatio-
„ ne Regii Conſilii mandavit mihi Joanni de-
„ Coloma. Viſa per Generalem Theſaurarium.

Sieguono le Iſtruzioni.

„ Don Ferdinandu per la gratia di Diu
„ Re di Caſtella, di Aragona, de Leon,
„ de Sicilia, de Granata, de Toledo y Va-
„ lencia, de Gallizia, di Majorca, di Sivi-
„ glia, di Sardigna, di Cordova, di Cor-
„ ſica, di Murſia, di Jahen, Galgarbiæ, de
„ Algezira, de Gibraltar, e di l'Inſuli di Ca-
„ naria, Conte di Barcelone, Signor di Biſca-
„ ja, e de Molina Duca di Atena, e di Neo-
„ patria, Conte di Roſſiglion, e di Cerdania,

„ Mar-

„ Marquisi di Oristagno, e di Gosiano: a lu
„ Spittabili, Nobili, Magnificu, ed amatu
„ Cunsigheri nostru D. Ferdinandu de Acu-
„ gna Vicerè di lu nostru Regnu di Sicilia,
„ ed Isuli coadiacenti saluti, e diletioni: In
„ favuri di la fidi, per annettari nostri Regni,
„ e Signurij di la eretica, ed apostasia Judaica,
„ in la quali annu cadutu multi, e diversi Cri-
„ stiani per induzioni, e seduzioni di li Judei,
„ chi in quilli stannu, ed abitanu, per causa di
„ la participationi, e conversationi di quilli, in
„ quistu jornu presenti per nostru reali edittu
„ perpetuu cacciamu, e cumandamu, vajanu
„ fora di li nostri regni, e signurij tutti li Judei,
„ masculi, e fimmini, secundu chi in lu dittu
„ nostru edittu, e più largamenti ordinatu, a
„ lu quali ni riferemu; Ed attendendu, chi li
„ ditti Judei universalmenti, e particularmen-
„ ti cussì li pirsuni loru, comu li beni su a nui
„ obligati, ed a nostra regia Curti, ed a' Mo-
„ nasterj, e Cresij, ed a cosi pii, ed a citati,
„ villi, e lochi, ed a multi, e diversi Cristia-
„ ni, ed alcuni Mori in multi, e diversi quan-
„ titati, e saria cosa injusta, chi li ditti Judei,
„ si ni andassiru cum quillu divinu a li supradit-
„ ti e su tinuti dari, e pagari; per tantu vu-
„ lendu nui circa quistu debitamenti providi-
„ ri, per tenuri di la prisenti de nostra certa
„ scientia; & consulto, vi dicimu, committe-
„ mu, e cumandamu, chi pir vui, o vostri
„ officiali faciti di continenti mettiri in li por-
„ ti di tutti Judechi di quistu dittu Regnu,

„ ed isuli di quillu adjacenti, li nostri armi rea-
„ li, li quali etiam providiti, e farriti mettiri
„ in tutti li porti di li casi di li ditti Judei, e
„ quilli prindiriti a manu nostri, e di nostra
„ Curti, e li beni mobili loru da casa in casa in-
„ vintariati, mediante notario publico, e las-
„ sarili per ricapito in li casci di ciascheduna
„ casa ben firmati, e sigillati, excepto argen-
„ to, oro, moneta, petri pretiusi, sita, broc-
„ cado, panni di lana, di tila, e di tila di len-
„ zajoje, li quali così preditti pisati, e cunta-
„ ti, e posti per inventario depositiriti in pu-
„ tiri di persuni Cristiani boni, e facultusi; e
„ cussì ancora fariti fari inventario di tutti in-
„ censuali subjugazioni, tributi, e debiti qual-
„ sivoglia chi a li università di li ditti Jude-
„ chi, ed ad ognuna di quilli universalmenti,
„ e particularmenti truviriti appartiniri, ed
„ essirli dovuti, tanto per juramento di li ditti
„ Judei, quanto in altra manera; supra li quali
„ farriti, e ministririti cumplimentu di justitia
„ a li ditti Università, e particulari persuni di
„ quilli universalmenti, e particularmenti in
„ la forma infrascritta, scilicet, chi fatti li co-
„ si supraditti per vuci, e banni publici di no-
„ stra parti da fari, providiriti, chi nostru Pro-
„ curaturi Fiscali, e tutti qualsivoglia Eccle-
„ sij e Monasterij, Collegij, Confratrij di Cri-
„ stiani, Causi pij, Beneficiati, ed altri qual-
„ sivoglia Cristiani, chi pretendinu aviri cen-
„ suali, subjugazioni, tributi, e debiti di qual-
„ sivoglia natura sianu supra li ditti Judechi

uni-

" universalmenti, e particularmenti infra
" quindici jorni poi de li ditti banni da conta-
" ri, sianu tenuti fari fidi d'avanti di vui quillu
" supra beni loru li apparteni legitimamenti
" cum veritate, e chi passatu lu dittu tempu
" nun sia alcunu audutu, e dintru unu misi
" poi sequenti elapsi li ditti jorni quindici au-
" diti li parti, a cui tuccassi interessi declaririti,
" secundu di justitia truviriti, e compliti quilli
" supra li ditti beni di ditti Judei e deduttu,
" pagatu quillu chi vi costerà cum verità essiri
" dovutu di li beni di li Judei predditti a loru
" Credituri; lo restanti di loru beni restituiri-
" ti, e duniriti a li ditti Judei, o a soi procu-
" raturi secundu truviriti duvirisi fari per justi-
" tia; lu quali residuu, volimu, e providimu chi
" liberamenti pozzanu nesciri ed estrairi da li
" ditti nostri regni, e Signurij; in cosi però, chi
" nun sianu vetati di estrairi, però per la discus-
" sioni, esaminazioni, liquidationi, e determina-
" zioni di li cosi preditti nun vulimu allungari,
" ne prorogari lu tempu, infra lu quali per lu
" dittu nostru edittu, e bannu, avimu cuman-
" natu, chi li ditti Judei nescianu da li ditti Re-
" gni e Signurij nostri: anzi vulimu chi non
" contrastante la presenti nostra provisioni,
" quillu chi pri lu dittu edittu è statu provi-
" sto, e per tuttu sia osservatu, e complitu
" sutta li peni in quillu contenti, però dunamu
" facultà a li ditti Judei masculi, e fimmini chi
" pir loru li Procuraturi Christiani in quistu
" per loru Costituti pozzanu davanti vui diri,

„ ed allegari loro raciuni circa li cosi supradit-
„ ti: per mezzu di lu quali cumandamu, chi li
„ sia fattu per vui complimentu di justitia,
„ realiter, & cum effectu, di manera chi quil-
„ lu chi li restirà, chi si diggia dari, e restitui-
„ ri a li ditti Judei, li sia effettualmenti resti-
„ tutu, ed integratu pigliandu secundu chi de
„ fatto pighiamu sub nostro amparo securità,
„ e salvaguardia reali, tutti li beni mobili e se-
„ se movènti, e stabili, diritti, nomi, ed atio-
„ ni, a li ditti universitati di Judechi, e tali
„ pirsuni di quilli universalmenti, e particu-
„ larmenti conjunctim, & divisim appartinen-
„ ti servando circa hoc summariamenti e de
„ plano senza sollennità alcuna di diritto, ne
„ di Capituli di regno, sola facti veritate in-
„ specta danduvi per quistu nostru potiri com-
„ plitu in, & supra li cosi supraditti cum tutti
„ l'incidenti, dependenti, ed emergenti, di
„ quilli annessi, e connessi, a quilli inibendo
„ secundu chi de facto inibimu cum la presenti
„ a tutti, e qualsivoglia Officiali nostri maju-
„ ri, e minuri, chi nun si diggianu intromet-
„ tiri in li cosi contenti in quista cummissioni,
„ chi vi facimu, ne vi impaccino in lo usu, ed
„ esercizio di ipsa, anzi vi dugnanu favuri, ed
„ ajutu a tal chi megliu, e più providamenti
„ puzzati, esercitari quantu là supra si cunte-
„ ni: decernendo irrito, e casso tutto quanto
„ in contrario di quisto per qualsivoglia sarrà
„ fatto ò hà tentatu fari. Dat. en la nostra ci-
„ tad, de Granada a 31. Marzo XI. Ind. dell'

an-

„ anno della natività del nostro Signore 1492. „ Yo el Rey. Dominus Rex mandavit mihi „ cum deliberatione Regii Consilii Ioanne de „ Coloma. Visa per Generalem Thesaura„ rium. Ed acciò chi ognunu ni aja notitia, e „ massima li Iudei l'avemu fattu banniari, e „ promulgari voce preconia de verbo ad ver„ bum acciocchì non si possa allegari ignoran„ za alcuna li 18. Giugnu MCDXCII.

Finiscono le istruzioni, e si conclude il bando.

CAPO XXVII.

De' Neofiti, a' quali fu risparmiata la pena dello sfratto.

Si risparmiano le pene a' Neofiti.

I. PRomulgato che fu lo stringente bando del perpetuo e general' esilio degli Ebrei dalla nostra Sicilia, molti tra loro si ritrovarono, i quali pensarono di provvedere agli interessi propj, abjurando con manifesto, e solenne rifiuto l'Ebraismo, e l'infallibile santissima Fede di Gesucristo subitamente abbracciando. Concorsero ad animare, e rinvigorire il conceputo disegno alcuni zelanti Prelati del regno; i quali per mezzo di pubblici editti loro fecero promessa del perdono universale, esentandoli dallo sfratto, e da qualunque pena dianzi loro minacciata, se fedelmente, e costantemente eseguissero, quanto si erano proposti di fare.

II. La ragione, per cui si mossero gli zelanti Vescovi a pubblicare gli accennati editti, di

di rilassazione di pene, appunto nacque dalle diverse bolle Pontificie su questo soggetto uscite fuori. In virtù delle quali veniva con istringente precetto comandato, che non si molestassero i Neofiti, anzi che si onorassero, e rispettassero; che divenissero cittadini di que' luoghi, ove ricevettero il santo battesimo; che ritenessero i loro beni, anche acquistati con mezz' illeciti, non sapendosi la persona fraudata; e che godessero di tutt' i privilegj, che agli altri cittadini originarj competevano. Le dette bolle sono state citate, e confermate *(a)* da Clemente XI. il dì 11. Marzo dell'anno MDCCIV.

S.Gregorio rispetta i Neofiti.

III. Vi concorreva pure l'esempio di S. Gregorio Magno, il quale tanto s'interessò pe' Neofiti della Sicilia, che scrisse *(b)* a Pietro suddiacono, e rettore del patrimonio di S. Pietro nello stesso regno, che prendesse in se la difesa di Giovanna moglie di Ciriaco, che la volevano obbligat' a restituire i doni degli sposalizj, contratti prima della sua conversione dall'Ebraismo alla Fede di Gesucristo: giudicando il Santo Pontefice meritevole della pastorale sua protezione la religiosa donna: acciocchè dall'appigliarsi ad uno stato di santità non ricevesse molestia, ed incomodo.

IV. Ne questo solo, ma ordinò di più lo stesso S. Gregorio, ch'agli Ebrei, i quali coltiva-

(a) *Cod. Diplom Sicil. Dipl.* LXXVI.
(b) *Ibid. Dipl.* LXXXVI. & CXIII.

vavano le possessioni della Chiesa Romana in Sicilia, con la soluzione del costumato canone si desse sicurezza dello sbasso del censo, se rientrati in se stessi, abominassero la pestifera setta: *Percl è molti de' Giudei nelle masse dell'a Chiesa dimorano, ordiniamo, che se alcuni di loro si vorranno fare Cristiani, sentano il comodo della diminuzione del censo ch' a cagione delle stesse masse debbano alla Chiesa*. Ed altrove (a) più specificatamente dichiara sino a quale somma si debba fare lo sbasso del censo: cioè a dire che d'un soldo si rilassi un tremisse, ch'era la terza parte del medesimo soldo, e di tre o quattro soldi sene rimetta uno: *Se la pensione è d'un soldo, si rilassi un tremisse, se di tre o quattro soldi, sene rilassi uno: se di più soldi, sene faccia il discalo giusta la stessa regola, o come meglio giudicherai a proposito*.

V. Qui non si fermò il medesimo S. Gregorio colle sue premure, toccante la conversione degli stessi Siciliani Ebrei; ma in loro vantaggio diede altre ordinazioni (b), piene di caritatevole amorevolezza: dispensò, che loro si potesse conferire il santo battesimo, anche fuori del tempo Pasquale, nel quale necessariamente, secondo la disciplina d'allora, si doveva solennemente celebrare questo Sagramento: comandò altresì, che a spese della Chiesa si comprasse l'abito a tale funzione necessario-

(a) *Ibid. Dipl.* CXIII.
(b) *Ibid. Dipl.* CXLVII.

cessario per tutti quelli, che non potevano a proprie spese provvedersene.

Il Parlamento onora i Neofiti.

VI. Abbiamo de' tempi d'appresso altri fatti, pe' quali chiaramente si don' a conoscere, che nella Sicilia si è sempre conservato del rispetto per gli Ebrei convertiti alla nostra santa Fede. Uno de' capitoli (*a*) del general Parlamento di Sicilia tenuto nella città di Piazza il dì 20. Ottobre dell'anno MCCXCVI. felicemente regnando il Re Federico II. figliuolo del Re Pietro d'Aragona, specificatamente riguarda la stima, ch'aver si debba de' Neofiti: proibendosi sotto pene gravissime, ch'alcuno ardisca chiamarli col titolo obbrobrioso di *Cani rinegati*.

Gli Spagnuoli li dileggiano.

VII. Io penso, che questo biasmevole ditterio fosse passato nella Sicilia cogli Spagnuoli; quando nell'anno MCCLXXXII. sotto il medesimo Pietro d'Aragona furon chiamati ad impadronirsi d'essa: giacchè sappiamo, che in quei tempi stava in uso appresso gli stessi Spagnuoli, il motteggiare con simili ingiurie i Neofiti, chiamandoli *Renegat*, o *Jornadiz*, che secondo la favella Catalana d'allora sonava lo stesso, che *Cani rinegati*; del che sene aveva già querelato il Sommo Pontefice Innocenzo IV. in iscrivendo (*b*) al Re Giacomo d'Aragona li 20. Agosto dell'anno MCCXLV.

VIII. Da

(a) *Capitula Regn. Sicil. Tom.* 1. *cap.* 63. *Regis Friderici* II.

(b) *Bullar. Ordinis Prædicator. Tom.* 1. *p.* 152.

VIII. Da questi esempj adunque incoraggiti gli zelanti Prelati della Sicilia, s'assicurarono a promulgare gli accennati editti di perdonanza per gli Ebrei nuovamente convertiti alla Fede di Gesucristo. Ma dalla provida loro risoluzione alcuni calunniatori, usi sempre a prendere a traverso ciò, che ancora per retto fine si opera, pigliarono tale ardire, e baldanza, che petulantemente sparlavano di loro, come di quelli, che volevano divenire interpreti della mente del Monarca, cui non era per anche piacciuto, il discuoprire su tale particolare, qual fosse il suo sentimento; senz' altrimenti accorgersi, che non pochi Ebrei in tale guisa si distoglievano dal santo proposito di abbracciare il Cristianesimo. I Prelati di Sicilia gli animano.

IX. Venendo però a risapere ciò il Vicerè D. Ferdinando de Acugna, si determinò il dì 6. Luglio dello stesso anno MCDXCII. confermare con zelo religioso e circospetto la promessa de' Vescovi; i quali per rendere la cosa a tutti palese e manifesta, sotto il dì 21. del medesimo mese rinnuovarono il sopraccittato generale avviso (a) di perdonanza, fondato non che su la disposizione del diritto comune, ma su la parola ancora del Principe. Così pure il Vicerè.

X. Oltre all'editto promulgato da' Vescovi, altro ancora nello stesso mese di Luglio se ne diede fuora dall'Inquisizione del Santo Ufizio Fa lo stesso l'Inquisizione del S. Ufizio.

Gg zio

(a) *Ex Archivio Archiep. Panormit. lib. ann. 1492. die 21. Julii.*

zio di Sicilia d'ordine dell'Inquiſitor Generale Fra Tommaſo Torrecremata; in virtù del quale in primo luogo venivan eſortati i Criſtiani così a non porger mano agli Ebrei, qualor per mezzo d'inganni volevan ſottrarſi dall'ubbidire al bando dello ſfratto; come a non diſtorre loro dal ſanto propoſito, ogni qualvolta che nutriſſero nel petto la celeſte brama d'abbracciar la ſanta Fede. Si faceva poi agli ſteſſi Ebrei una paterna eſortazione d'imprendere queſto partito, non ſolo pel bene ſpirituale, che dalla converſione al Criſtianeſimo in loro era per derivare; ma pur anche per gli avvantaggj temporali, che con la Fede venivano a conſeguire: facendoſi loro ſperare la diſpenza dello ſfratto, ed il poſſeſſo de' proprj averi. Queſto editto ſi conſerva nell'archivio del ſanto Tribunale. Ed è ſtato a noi comunicato dall'umaniſſimo Abbate Franceſco Serio, degno nipote del celebre Canonico Decano Antonio Mongitore, e ſuo erede nello ſtudio dell'erudizione, e nell'eſatta diligenza d'illuſtrare la ſtoria del proprio paeſe.

Ordine del Re riſguardo agli ſteſſi Neofiti.

XI. Tali erano le diſpoſizioni, che ſi davano in Sicilia a pro de' Neofiti, quando ſopragiunſe una carta del Sovrano (*a*), in cui ſi preſcriveva la regola, e la maniera di diportarſi co' medeſimi Neofiti: cioè a dire, che loro puntualmente ſi manteneſſe la promeſſa condonazione dello ſfratto; ma che riſguardo alla rilaſſa-

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 12. *Ind.* 1508. *p.* 103.

lassazione de' beni, questa non si osservasse, che a condizione di pagar eglino il quaranta per cento alla regia Corte, ed inoltre il cinque per cento a' deputati delle cause de' beni degli Ebrei: giacchè dal risolversi gli Ebrei in un punto, e nell'atto stesso, che stava per eseguirsi contra loro l'intimata sentenza, a tutta ragione si poteva temere, che la conversione fosse infinta, e non di piena voglia.

XII. In effetto non andò lungo tempo, che apertamente si discoprì come non tutt'i Neofiti erano venuti alla Fede di Gesucristo per amor della virtù. Vi furono alcuni, che l'avevan ricevuta solo per paura dello sfratto, il quale vedevan imminente: e però la lor conversione non essendo derivata da un lume soprannaturale, o fu falsa da principio, o non fu poi durevole. Eran eglino Cristiani in apparenza, ed internamente Ebrei, più perfidi che mai; praticavan in vista degli altri la legge del Vangelo, e di nascosto tutti s'occupavan in adempiere a parte a parte le Giudaiche cerimonie. La conversione di alcuni di loro si discuopre finta.

XIII. Quindi è, che siccome lodammo di sopra la caritatevole cura dell'Inquisizione del Santo Ufizio nell'agevolare ancor ella, per quanto le fu possibile, la conversione degli Ebrei; così commendiam ora il puro e santo suo zelo nel gastigare i recidivi Neofiti; i quali col ritornare agli antichi errori, rivocavan daddovero il primiero santissimo loro pentimento: sendo pur troppo convenevole, anzi necessario, che chi vuol essere ostinato nel male Si gastigano i finti Neofiti.

 ope-

operare, severamente venga punito.

XIV. Si sà di certo (a), e co' processi dell'archivio del medesimo Santo Tribunale manifestamente si conferma, che tante e tali furon nella Sicilia le finte e bugiarde conversioni de' Neofiti, che per la lunga serie di ottanta e più anni si tirarono in dietro tutt' affatto l'applicazione dello stesso Tribunale. Il quale da che si pubblicò l'editto dello scacciamento degli Ebrei, cioè a dire dall'anno MCDXCII. fino all'anno MDLXX. e più innanzi stiede quasi sempre occupato nell'inquisire i Neofiti di tale sorta: giacchè moltissimi si ritrovavan rei, e rei ancora di replicato ricadimento. E però il Santo Tribunale solev'avere in costume d' assolvere la prima volta cotali delinquenti, nulla più esigendo da loro, che una salutevole penitenza, atta a fargli ravvedere. Ma poi che loro aveva già conceduta una volta la non meritata perdonanza, se riconosceva, che ostinati si riconducevan a' detestati errori dell'Ebraismo, subito li consegnav'alla giustizia secolare, da cui venivan con la pena ordinaria delle fiamme severamente puniti. Si veda quel tanto si dirà in trattando degli Ebrei di Catania in particolare.

Errore del Cutelli intorno a' Neofiti della Sicilia.

XV. Da quanto finora si è detto, chiaramente si conosce, che pur troppo rozzamente s' ingannò il giureconsulto Mario Cutelli, il qua-

(a) *April. Chronol. Sicil. par. 1. lib. 2. cap. 4. pag. 252.*

quale nel suo Codice delle leggi di Sicilia (a), si diede a credere, che così generale fosse il discacciamento degli Ebrei, che neppur s'accordasse il perdono a coloro, i quali cambiando il peggio in ottimo, si fossero discostati dalla legge Mosaica, ed a quella di Gesucristo appigliati. E per vero molti furono, che in grazia del santo battesimo si sottrassero dalla pena dello sfratto, non solo nella nostra Sicilia, ma nelle Spagne ancora; ove conforme già nel precedente Capitolo dimostrammo, novantamila Ebrei per questo mezzo della conversione si misero in sicuro; sebbene non tutti per ispirito di Religione; ma alcuni per paura di perdere la libertà, e la roba, de' quali diffusamente ragiona il Basnage (b), di cui una qualche cosa già dicemmo (c).

XVI. Questo è uno scoglio, in cui bene spesso soglion urtare gli Ebrei, i quali tengono così 'n conto la propria religione, che in suo confronto stimano superstizioso ogn'altro culto, empio ogn'altro rito, falsa ogn'altra osservanza: e per questa ragione insegnano nel Talmud, ch'a loro solamente convenga il nome d'uomini, ed agli altri quello di bestie. Da qui nasce, che si rendono sospette le loro conversioni, come non animate da quello spirito di

Le conversioni degli Ebrei possono essere sospette.

(a) *Not. ad cap.63. Friderici Sicil. Reg.n.8.*
(b) *Histor. Judæor. Tom.5. lib.7. cap.21.n.26. & seqq.*
(c) *Cap.* XXVI. *n.* 32.

di carità Cristiana, il quale tende a convertire nella sua sostanza, ed a rendere a se simili i soggetti, sopra de' quali egli opera. Come il fuoco cerca trionfare sempre del suo nemico, ed introdotto nel legno, tosto gli comunica le sue qualità, e scaccia quelle, che gli sono contrarie: cioè a dire comunica al legno il calore, e scaccia per via di trasudazione, e di fumo l'umido, che in esso vi trova; così perchè sovente manca alle conversioni degli Ebrei questo fuoco del divino amore, divoratore della ruggine delle ree coscienze, si esperimenta, ch'eglino tutte le più volte mostrano sì d'essere convertiti; ma frattanto non iscaldati, ne infiammati del divino amore, ritengono in se tenacemente il freddo e l'umido primiero dell'empie loro incredulità.

C A P O XXVIII.

D'alcune notizie degli stessi Ebrei dopo il loro discacciamento dalla Sicilia.

I. MAndato già ad effetto nella maniera, che si è esposto, lo sfratto degli Ebrei, restò loro tanto d'affezione in verso la Sicilia, che frequentemente da parti ancor lontanissime vi si portavan col pretesto delle mercanzie, unico mezzo, per cui s'introduce anche oggigiorno in diversi paesi fra la gente onesta e dabbene questa perfida nazione. Ma non andò

dò lungo tempo, che chiaramente si discoprì lo scapito, che faceva la Religione di tal commercio; il quale scapito fu reputato di gran lunga maggiore a quell'apparente utile mercantile, che da loro si credeva provenire.

II. Quindi tosto come le ragionevoli lamentanze giunsero a ferire l'orecchie del Re Filippo II. egli il dì primo Aprile dell'anno MDLXXXIX. si diede fretta di pubblicare un real suo decreto (a); in virtù del quale risolutamente, e sotto gravissime pene si vietava a chicchessia degli Ebrei, di potere d'allora innanzi venire nelle città, villaggj, porti, caricatori, ed in qualsisia parte della Sicilia, a cagione di mercatura, o per altra causa. E d'allora in poi si guardarono i Siciliani, che non si approssimassero al lor paese gli Ebrei, come i maggiori nemici della Cristiana Religione, che eglino fedelmente e costantemente professavano. Si proibisce agli Ebrei il negoziare nella Sicilia.

III. Durò tanto e tale abborrimento de' Siciliani verso la perfida nazione fino all'anno MDCXCV. quando s'intesero obbligati di mitigarlo, per la speranza della introduzione del commercio, ch'allora si ritrovava debilitato e destrutto. E qui fu che il Re Carlo II. ad istanza de' medesimi Siciliani il dì 15 Maggio del lo stesso anno, vi pubblicò un bando del Salvocondotto conceduto a tutte le nazioni Si permette solamente in Messina.

per

(a) *Ex Offic. Conservat. lib. ann. 1591. pag. 99. & ex Reg Cancell. lib. ann. ejusd. p. 283.*

per lo ſtabilimento del pubblico commercio nella città di Meſſina: abilitando anche gli Ebrei a potervi venire a trafficare, ma a condizione di non iſtabilirvi il loro domicilio; di portare un ſegno, onde ſi diſtingueſſero dagli altri popoli; e che nel tempo che vi dimoravano per la ſpedizione de' loro negozj, ſi ritiraſſero la notte tutt' in un luogo fuori le mura della città.

S'amplia il Salvocondotto.

IV. Ma gli Ebrei conſapevoli del genio de' Siciliani, dirittamente oppoſto a' coſtumi loro, ſi guardarono da accettarne l'invito: ritrovandoſi pertanto il regno in neceſſità maggiore di ravvivare il traffico, ſi pubblicò li 9. Ottobre dell'anno MDCCXXVIII. un altro proclama. In virtù di queſto agli Ebrei ſi concedeva il Salvocondotto in una forma più ampla della prima; ſi dava il permeſſo di trafficare non ſolo nella città di Meſſina, ma 'n ogni qualſiſia parte della Sicilia; di ſtabilire nella ſteſſa città di Meſſina il loro domicilio; di ergervi la loro Sinagoga; di praticare francamente le cerimonie della lor Legge; d' avere il Cimiterio; di eſercitare la profeſſione della medicina; di giudicare le cauſe loro, e mandar in eſilio gli ſcandaloſi; di diſporre a proprio talento della roba propria, così in vita, come in morte; e d'avere i libri de' lor mercatanti quella fede, c' hanno i libri de' mercatanti Criſtiani; con altre circoſtanze, e formalità, che ſtanno deſcritte nel ſuddetto proclama, il quale ſarà cogli altri da noi dato alla luce nel Codice Diplomatico della Sicilia.

V. Con

V. Contuttociò non ebbe l'affare quell'esito, che si sperava: imperocchè non solo gli Ebrei, ma niun' affatto delle nazioni invitate, Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portoghesi, Francesi, Inglesi, Olandesi, Tedeschi, Italiani, Greci, Turchi, Mori, Armenj, Persiani, vennero ad aprire co' Siciliani il commercio, che non avevano, o in forma più ampla, che l'avevano. E però crescendo vieppiù le comuni strettezze, cagionate principalmente dalla mancanza del traffico fra i nazionali e gli stranieri, il nostro gloriosissimo Sovrano pensando la nazione Ebrea, meglio che tutte l'altre, esser intenta al commercio, procurò rinnuovare l'invito alla medesima, per venire a trafficare nella Sicilia, e nel regno di Napoli, con allargare alquanto le grazie, che in virtù de' precedenti diplomi di Salvocondotto se l'erano fatte sperare. Si rinnuova in più ampla forma.

VI. E qui fu che il giorno 3. Febbrajo dell' anno MDCCXL. si promulgò con le debite formalità primo in Napoli, poi in Sicilia la scrittura del Salvocondotto, alla quale stava scritto in fronte il seguente titolo: *Proclama, ovvero Bando, con il quale si concede alla nazione Ebrea un Salvocondotto, perchè possa venire a trafficare, ed a stabilire il suo domicilio nelli regni delle due Sicilie, e loro dipendenze*. Conteneva trentasette Capitoli, tutti indirizzati al buon regolamento dell' affare: affinchè s'effettuasse con utile d'ambedue regni, con pace de' popoli, e con sicurezza del-

la nazione Ebrea . (n)

Si revoca il suddetto Salvocondotto.

VII. Pur nondimeno avendo maggior forza appresso gli stessi Ebrei la prevenzione del genio contrario de' Siciliani, che le molte grazie loro promesse, si guardarono dal far passaggio nella Sicilia ; non così però nel regno di Napoli, ove tosto come si pubblicò l'editto del Salvocondotto , vi trasferirono il lor domicilio alcune famiglie della stessa nazione . Ma perchè poi da una parte si vide , che non troppo profittavano all' apertura del desiderato commercio ; e dall' altra parte riflettendo il saggissimo Monarca , che quando mai giovassero gli Ebrei per lo stabilimento del traffico nel suo Reame , verrebbe tuttavia un tal utile superato di molto dallo svantaggio della Religione : intimò pertanto lo sfratto agli stessi Ebrei dalla città , e regno di Napoli , col divieto di non potervi di nuovo venire : meritamente giudicando , non esser mai utile a' popoli ciò che non è conforme alla Fede ; ed esser più giovevole a' suoi sudditi , l'aver la Fede pura e sana , che le case adornate e ricche .

VIII. Tanto maggiormente pel timore , che s' aveva , non già vano e fantastico , ma probabile , e da' fatti precedenti derivante , che se la cieca nazione venisse di nuovo ammessa nella Sicilia , dimenticatasi subito del suo dovere , diverrebbe prosuntuosa ed ardita a violare le sagge ordinazioni del Monarca , ed i lodevoli statuti del paese , sturbando la quiete de' popoli , e la pace delle città : sen-

do

do proprio degli Ebrei far prevalere i lor pregiudizj a' dettami della ragione; e per fanatiche, anzi falsissime idee soffogare negli animi de' Cristiani, che gli danno ricetto, i gloriosi semi della retta credenza. In conferma di ciò se mal non mi appongo, basta che si legga quanto su di questo soggetto si è detto e nel Capitolo ventesimoquarto, ove diffusamente esponemmo il carattere della perfida nazione, le sue ribaldarie, le sue scelleratezze, e nel Capitolo ventesimoquinto, continente i disturbi, le turbolenze, i disordini, che a cagione degli stessi Ebrei tutto giorno vi erano nella Sicilia.

IX. Ci giova qui far riflettere, che seguì il suddetto discacciamento degli Ebrei li 13. Settembre dell'anno MDCCXLVI. giorno, in cui si crede, che la nostra Regina Maria Amalia conceputo avesse il Real Infante D. Filippo Antonio, nato poi li 13. Giugno dell'anno d'appresso, che Iddio insieme co' suoi augusti genitori conservi e feliciti per lunga serie d'anni, a vantaggio maggiore de' loro fidelissimi vassalli. E però possiamo noi fidatamente asserire, che come Iddio accettò con segni sensibili di celeste benedizione la religiosa determinazione del Re Ferdinando II. in discacciare dalla Sicilia, e dagli altri regni suoi i perfidi Ebrei: facendo al divoto Monarca acquistare per mezzo della nuova scoperta dell'America, allora fatta, ricchezze maggiori, e maggior vassallaggio di quanto prima ne go-

Iddio remunera tale azione.

godeva, conforme già riferimmo nel Capitolo ventesimosesto al num. XXXIII. così gradì pure la saggia risoluzione su lo stesso soggetto del nostro Sovrano, concedendogli la prole maschile da tanto tempo desiderata pel perpetuo stabilimento del Reame nella sua nobile ed illustre discendenza.

Fine della prima Parte.

DEL-

DELLO

EBRAISMO

DI

SICILIA

PARTE SECONDA.

CI siamo fin qui ristretti a parlare solamente in generale delle cose degli antichi nostri Ebrei: perciò riscontrammo in confuso le leggi e gli statuti, i privileggj ed i divieti, i favori e le pene, a loro riflesso stabilite da diversi Signori e Monarchi del nostro regno. Or è tempo d'entrare in un più minuto ragguaglio di ciò che risguarda ciascuna loro comunità in particolare. Noi seguitiamo in questa seconda Parte ancora l'istess'ordine di rapportarci sempre alle scritture antiche: e perchè non abbiamo d'altronde potuto trarne lumi sufficienti all'esecuzione del nostro disegno, e perchè se non riescerà la lettura di queste carte la più piacevole, venga almeno giudicata la più fedele, e la più sincera. In questa seconda Parte si comincia dalla comunità degli Ebrei di Palermo, che sopra l'altre tutte della Sicilia la superiorità teneva, e la maggioranza: poi entreranno l'altre dell'al-

tre

tre città e terre, secondo l'ordine, ch' esse ottengono nel Parlamento: cioè a dire prima si esporranno quelle del braccio Demaniale, di poi quelle del braccio Militare, ed in ultimo luogo l'altre del braccio Ecclesiastico.

CAPO I.

Degli Ebrei di Palermo.

Palermo Capo e Metropoli della Sicilia.

I. TAnte sono le rare qualità, che scrivono in fronte alla magnifica nobile felicissima città di Palermo la distinta prerogativa di Capo e Metropoli del fioritissimo regno di Sicilia; che inutile omai sarebbe l'ingegnarsi chicchessia d'addurne nuove ripruove, dopo tante che ne hanno saputo produrne i non men dotti, che saggi Scrittori, lodevolmente intenti ad eternare con animo sincero ne' loro eruditi scritti la debita gratitudine alla patria cotanto gloriosa e rispettabile. La sola esterna magnificenza e bellezza, la fertilità de' campi, l'amenità della campagna, il decoro delle fabbriche, la copia de' pubblici ornamenti, la moltitudine del popolo, la frequenza della Nobiltà, la residenza del Principe, la dignità del Senato, la gravità de' Magistrati, la gentilezza del tratto, la splendidezza dello sfoggio, la polizia de' costumi, il particolare gusto delle belle lettere, ed il culto esimio della Religione formano a prima vista il carattere d'una città certamente dominante. Siami non per-

pertanto conceduto di comprovarne la gloria co' documenti ancora della mia presente storia; la quale benchè sembri a prima giunta nulla aver che fare coll'argomento della Palermitana magnificenza; pur nondimeno considerata ben addentro, è come una nuova segnalatissima testimonianza d'essere stata la città di Palermo, come al presente giustamente si gloria d'essere, superiore di molto a tutte le altre città del Regno.

Antichità dell'Ebraismo di Palermo.

II. Io mi vo immaginando, che la comunità degli Ebrei di Palermo fosse tra l'altre di questo regno delle più antiche. E se noi volessimo confondere gli Ebrei con tutti i discendenti del Patriarca Abramo, potremmo ripetere l'antichità di questa gente in Palermo fin dalla prima fondazione ed abitazione della stessa città: poicchè non mancano di coloro (a), che la vogliono abitata da Sofò figliuolo d'Elifàz, ch'ebbe per padre Esaù, fratello di Giacobbe, amendue figliuoli d'Isacco, e nipoti dell'accennato Abramo. Noi però non intendiamo qui per gli Ebrei, che la stirpe solamente del mentovato Giacobbe, d'onde vennero le tanto rinomate dodici Tribù, che da Mosè in quà vissero con la Legge scritta, loro data da Dio nel monte Sinai. L'Ebraismo dunque di Palermo, con tutto che non si voglia

con-

(a) *Ranzanus in lib. de Urbe Panormit. fol. 32. Fazellus decad. 1. lib. 8. Cap. unic. & alii passim.*

considerare, che da' discendenti di Giacobbe, pur si dà chiaro a conoscere ben ragguardevole per la sua antichità: poicchè non si dubita, che fin da' tempi di S. Gregorio Magno v'era di questa gente in Palermo; conforme si rende manifesto per mezzo delle lettere del medesimo S.Gregorio, che altrove citammo (a).

Sua popolazione.

III. Le medesime pistole di S. Gregorio, come evidentemente discovrono l'antichità degli Ebrei di Palermo, così rendono pure una segnalata testimonianza della loro popolazione: poichè ci fanno sapere, che gli Ebrei eran allora in Palermo tanto cresciuti in numero, quanto già loro abbisognavano più Sinagoghe, non essendo una sola a sufficienza per sì grande moltitudine (b).

IV. Certo è, che passati i Saracini nella Sicilia, e svegliate le guerre di Religione tra' Barbari, e tra' Greci, che difendevano i Cristiani del paese, restò la Sicilia spopolata di gente, cosicchè sembrav' affatto caduta dalla antica sua magnificenza; purnondimeno regnando i Principi Normanni, dal cui valore furono gli stessi Saracini vinti e debellati, passò in Palermo Beniamino Tudolense (c), e numerando gli Ebrei, che in essa si ritrovavano, ne contò intorno a millecinquecento.

V. La

(a) *Par.* 1. *cap.* 1.
(b) *Consule Part.* 1. *Cap.* xx. *n.* 3. & 4.
(c) *In suo Itinerario.*

V. La storia poi di S. Angelo Martire Carmelitano (*a*), che visse circa l'anno MCCXX. c'invita a credere la grande popolazione di questa comunità, riferendo, che lo stesso Santo portò alla nostra Santa Fede ducentosette persone della perfida nazione.

S. Angelo M. converte molti Palermitani Ebrei.

VI. In conferma di questo ben si sa, che quando il Re Federico II. figliuolo del Re Pietro d'Aragona, ordinò (*b*), che gli Ebrei di questa città, dispersi confusamente nel quartiere della *Cittavvecchia*, allora chiamato il *Cassaro*, fossero andati ad abitare tutti insieme fuori le mura: la menzionata *Cittavvecchia* così rimase vuota e spopolata, che sembrava già quasi un'altra da quella che prima era: quind'i padroni delle case pativano danni notabilissimi, non trovando gente, cui potessero dare quelle a pigione: onde bisognò, che s'invitassero ad abitarle gli stranieri, con promettere loro il privilegio della cittadinanza Palermitana, facendo tosto godere della libertà, delle esenzioni, e delle grazie, concedute agli stessi cittadini, senz'alcun riguardo al tempo; mentre per le antiche leggi della stessa città, niuno poteva godere di tale cittadinanza, se prima non vi abitasse per lo spazio d'un anno, d'un mese, d'una settimana, e d'un giorno.

VII. Si rende ciò più manifesto da quello, che

(a) *Apud Cajetan. de Sanctis Siculis. tom. 2. in vita S. Angel. Martyr. pag.* 196.

(b) *Privileg. Urbis Panorm. pag.* 43.

che sappiam esser accaduto l'anno MCDLIII. felicemente regnando il Re Alfonso. Nacque allora la controversia tra gli Ebrei, ed i Cristiani di Palermo intorno al ripartimento delle taglie, e dell'altre gravezze della città: pretendendo gli Ebrei d'essere reputati non più, che come la decima parte del popolo; la dove volevan i Cristiani, che gli stessi Ebrei fossero stimati non meno, che come la quarta parte della gente. Aggiustò (*a*) questa differenza il Re, con fare contente ambe le parti, prendendo la via di mezzo. Tanto era in quei tempi il numero della Giudaica nazione in Palermo.

VIII. Difatti essendosi devenuto in tempo dello stesso Re Alfonso al ripartimento di due donativi, proferti da tutt'insieme gli Ebrei della Sicilia; tassarons' in uno gli Ebrei di Palermo nella somma d'once trentasette (*b*); laddove ciascuna dell'altre comunità Siciliane contribuì appena quale un'oncia, e quale due, o poco più, non arrivando anche le più popolate a pagare più avanti d'once quindici. Nel secondo donativo poi gli stessi Ebrei Palermitani s'imposero la tassa d'once centotrentasei; dove che riconosciamo, che ogn'altra comunità, anche delle più grandi, non pagò più d'once o venti, o cinquantotto, ò al più alto

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1453. *pag.* 162.
(b) *Ibid. lib. ann.* 7. *Ind.* 1428. *pag.* 95.

to sessantadue (a).

IX. Rende pure veridica testimonianza della moltitudine degli Ebrei di Palermo l'eruditissimo Monsignor Pietro Ranzano (b). Descrivendo ei la sontuosa festa che magnificamente solennizzò questa felicissima città, in occasione dello sposalizio tra 'l Re Ferdinando II. e la Regina Elisabetta, ci riferisce qual testimonio di veduta, che gli Ebrei 'n essa città dimoranti, con grande dimostrazione di giubilo, accompagnarono tutta la festa de' cittadini. Laonde di loro parlando non solamente disse, essere d'un numero grande; ma venendo ancora a particolarizzare, ci racconta, essere stati tanti, che bastarono a mettere insieme una truppa numerosissima, la quale co' suoi fanali in mano andasse giubilando cogli altri Palermitani: e che si potessero ancora da questo numero d'Ebrei scegliere per cantori e ballerini quattrocento giovani i più avvenenti, ed i più spiritosi, che si potesseo mai vedere.

Festa in Palermo per le nozze del Re Ferdinando.

X. Crebbe più oltre ancora il numero degli Ebrei 'n Palermo, allorchè furono dalla Provenza cacciati via gli Ebrei, che molestavano, anzi appestavano quella Contea: perocchè buona parte de' proscritti nell' anno MCDXCI. passarono a fissare, come altrove di-

Ebrei Provenzali passano in Palermo.

(a) *Ibid. pag. 96.*
(b) *Lib. de Auct. Prim. & Progr. Urbis Panorm. pag. 12.*

dicemmo (a) il loro domicilio in questa felicissima città.

Preeminenze de' Palermitani Ebrei.

XI. Non solo la comunità de' Palermitani Ebrei superava tutte l'altre della Sicilia per la numerosità del popolo, che la componeva; ma pur anche per le particolari preeminenze, delle quali godeva. E qui fu, che come Palermo era la Metropoli di tutte l'altre città della Sicilia, così l'Ebraismo della stessa città veniva considerato come il Capo di tutte le Giudaiche comunità del medesimo regno; e però ogn' altra comunità al confronto della Palermitana si riputava non che inferiore, ma dipendente ancora; secondo che ci discuoprono tre diplomi del Re Martino: due cioè usciti fuori il dí 12. Maggio dell'anno MCCCXCII. (b), e l'altro il dì 1. Luglio dello stesso anno (c). Trascriviamo per lo meno le parole di questa ultima scrittura, dalle quali punto non differisce il contenuto dell' altre due. *Noi vogliamo, che voi sappiate, come poc'anzi da parte di tutti e singoli Ebrei della Sinagoga della felice città nostra di Palermo, Capo e Metropoli di tutte l'altre Sinagoghe di tutto 'l regno nostro di Sicilia fu dinanzi a noi in forma umile e mesta esposto, &c.*

XII. Per questo vanto dunque di preeminenza, ch' aveva la comunità di Palermo, soste-

(a) *Supra Par.* 1. *Cap.* XII.
(b) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 1392.
(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1391. *p.* 33.

ſteneva tutte l'altre, ed a ciaſcheduna preſtava il ſuo ajuto e protezione: onde fu, ch'eſſa a nome dell'Ebraiſmo di San-Giuliano (a) portò al mentovato Re Martino le querele contra quelli Criſtiani, che tutt'inſieme s'erano congiurati per mettere a rovina gli ſteſſi Ebrei di quella città.

XIII. Queſta pure per la ſua maggioranza e principato preſentò le ſue ſuppliche al Re Ferdinando II. di Caſtiglia, pregandolo caldamente, che voleſſe far godere d'una intiera libertà anzi, ch'eſſere trattati da ſchiavi gli Ebrei, i quali ſu la ſperanza d'incontrare migliore fortuna, fuggivano dalla Barbaria (b), e venivano a ritirarſi in queſto regno.

XIV. Alla comunità di Palermo (c), come alla ſuperiore di tutte, ſi ſpettava pure il rivedere e rieſaminare le determinazioni di tutte l'altre comunità Siciliane, qualor nelle cauſe matrimoniali, ed in tutte l'altre ſpettanti all'oſſervanza del rito e della legge, una delle parti ſentendoſi aggravata, per via d'appellazione ad eſſa faceva ricorſo.

XV. Rende pure una ſegnalata teſtimonianza della ſuperiorità di queſto Ebraiſmo la cura, che ſi prendevano di accudire agli affari di tutti gli Ebrei della Sicilia nella corte del proprio Monarca. Sappiamo, che gli Ebrei di Pa-

(a) *Ibid. ead. pag. & ſupra Par.* 1. *Cap.* XXV. *n.* 11.
(b) *Supra Par.* 1. *Cap.* XII.
(c) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1392.

Palermo il dì 28. Giugno l'anno MCCCXCII. (*a*), impetrarono dal Re Martino un diploma, confermante in maniera ampla e distinta quella bolla di Clemente III. che si ritrova oggi registrata (*b*) nel Decretale di Gregorio IX. In virtù della quale si proibiva a' Cristiani l'obbligare gli Ebrei a ricevere contra loro voglia il santo battesimo: il fare loro ingiuria nelle persone o nella roba: il violare le loro buone usanze: il molestargli nell'atto che celebravano le loro feste: l'esigere da loro più servigj de' soliti: il profanare i loro cimiterj: come ancora il dissotterrare per disprezzo i loro cadaveri.

XVI. Il privilegio finalmente, che godeva questa comunità intorno all'obbligo di portare la solita e costumata divisa, serve come d'altra pruova, onde si rende chiaro, ch' agli Ebrei di Palermo tutti gli altri della Sicilia cedevano di molto. Era comandato con istringente precetto, che tutti gli Ebrei della Sicilia portassero indispensabilmente la *Rotella rossa* nel petto alla circonferenza d'un regio sigillo di prima grandezza: e pure a que' di Palermo venne accordata la grazia, che la usassero non più grande della rotondità d' un carlino di Sicilia (*c*).

Abitazione degli stessi Ebrei.

XVII. Finalmente per quanto si appartiene all'abitazione degli stessi Ebrei di Palermo

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1392. *pag.* 9.
(b) *Cap. sicut Judæi. de Judæis, & Sarrac.*
(c) *Supra Par.* 1. *Cap.* IV. *n.* 12.

mo, eglino fecero la loro più lunga dimora nel quartiere del *Cassero*, in cui però non avevano proprio e distinto Ghetto, ma vi soggiornavan framischiati co' Cristiani. Ricaviamo ciò da una donazione (*a*), che l'anno MCCCII. Simone e Maria Coco fecero alla sacra magione della santissima Trinità dell'ordine Teutonico, concedendo tra l'altre cose al succennato chiostro due case, ch'avevan nel prenominato *Cassera*; una che confinava con quella di David Giudeo; e l'altra con quella di Faragio della medesima setta.

XVIII. E quantunque nel MCCCXII. il Re Federico II. avesse ordinato (*b*), che gli Ebrei sfrattati dal suddetto quartiere, incontanente si portassero ad abitare fuori della città, ed altrettanto stessero disgiunti da' Cristiani, quanto tra loro insieme congiunti; tuttavia non andò lungo tempo, da ch'eglino furono mandati via dalla città, che ritornaron a ripigliarsi la primiera loro abitazione: non già più confusamente co' Cristiani come prima; ma tenendovi proprio e distinto quartiere.

XIX. Conviene giustamente dire, che ciò avvenne non dopo molti anni: imperciocchè l'anno MCCCXXXVIII. regnando il Re Pietro II. s'interdisse (*c*) a' capi e maestri di ron-

(a) *Monument. Histor. Mansionis SS. Trinitatis Panormi pag.* 70.
(b) *Privileg. Urbis Panorm. pag.* 43.
(c) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 15 *in.* 1392. *p.* 14.

ronda del mentovato *Caffero*, che non desse-ro impaccio alcuno agli Ebrei, qualunque volta che di notte tempo camminassero per esso, in occasione di nozze: e che non gli obbligassero a portare ciascuno in mano la fiaccola accesa, lanterna, o qual ei si fosse altro lume: volendo il Sovrano, che libera potesse camminare tutta la brigata; sol che uno almeno le facesse strada, con portare alcuna sorta di fanale in mano.

Uso de' lumi nozziali nella Sicilia.

XX. E da ciò chiaramente si vede, ch' altro certamente era intorno a questo soggetto de' lumi nozziali l'uso de' Cristiani, altro quello degli Ebrei. I Cristiani si recavan ad onore di andarvi con tante torce accese, che la pompa passando già in lusso, fu cagione, che nell'anno MCCXCVI. (a) si promulgasse una legge, per cui si diede regola, e stabilimento intorno al numero de' lumi: concedendosene dodici solamente: cioè a dire sei alla gente dello sposo, e sei alla gente della sposa. Laddove gli Ebrei volevano andarvi allo scuro, o al più con un solo fanale, per isfuggire forse le risate, che si potevano risvegliare ne' Cristiani alla veduta del cerimoniale Ebreo, una volta rispettabile, ma dopo la venuta del bramato Messia, reso già degno di derisione.

Antico Caffero di Palermo.

XXI. Fa qui d'uopo avvertire il Lettore del grande abbaglio di coloro, i quali per l'antico *Caffero* intendevano quella principale stra-

da

(a) *Cap. 98. Regis Friderici.*

da, che presentemente così appunto vien nominata. Non è certamente vero, anzi che il *Cassero* d'allora era tutta quella parte della città, ch'ora s'appella la *Cittavecchia*. La denominazione poi del *Cassero* rimase dal Saracino *Alcassar*, che significa luogo forte e difeso. Del resto che differente fosse il *Cassero* antico dal moderno, chiaramente da ciò si ricava, che la chiesa di S. Agata, or comunemente detta della *Guilla*, la quale di già veggiamo cogli occhi nostri del tutto fuori del *Cassero* novello, ed in qualche mediocre distanza ancora, era già in quel tempo nell'antico *Cassero* (*a*).

XXII. Anzi l'eruditissimo Fazello (*b*) fa menzione della porta de' Giudei, e scendendo più al particolare, ci avvisa, com'il quartiere e luogo proprio di questi Giudei era vicino al Palazzo Senatorio, vale a dire in quella medesima parte, dove a questi tempi vi sta il convento de' Padri Agostiniani Scalzi, con titolo di *S. Niccolò Tolentino*. Presso al quale v'è un cortile detto della *Moschita*, ch'era la Sinagoga, ovvero scuola degli Ebrei Palermitani; e non già il luogo di adorazione de' Saracini, come malamente hanno creduto alcuni moderni Scrittori, non sapendo, che gli Ebrei Siciliani per quella comunicazione, ch'ebbero un

Porta de' Giudei in Palermo.

Loro Sinagoga.

(a) *Mongitor. Histor. Sacr. domus Mansionis SS. Trinitatis pag.* 45.

(b) *De Rebus Siculis Decad.* 1. *lib.* 8. *Cap. unic. pag.* 171.

un tempo co' Saracini, i qual'invasero la nostra Sicilia, nell'istessa guisa, che costoro sono usi di chiamare *Moschee* i luoghi di loro pubblic' adorazione, così gli Ebrei appellavano ancora *Moschite* le loro Sinagoghe (*a*).

L'Ospidale.

XXIII. Vicino all'accennata *Moschea* vi stava pure l'ospedale de' medesimi Ebrei, come apertamente ci discuopre la scrittura (*b*) della vendita, che gli stessi Ebrei dopo ch' ebbero intimato lo sfratto dal regno, fecero a Cristina Salvo della tenuta di quarantaquattro case, situate nel soprammenzionato cortile della *Moschita*, presso l' ospedale della nazione.

Il luogo della Purificazione.

XXIV. Dentro il già detto quartiere vi avevano pure il luogo della Purificazione per le loro donne: il che si rend' evidentemente manifesto da' capitoli degli Ebrei di Marsala (*c*), ne' quali dimandando simil luogo per le loro donne, allegavano, che ben si conveniva, che loro s' accordasse, quanto chiedevano, mentre già l'avevano e gli Ebrei di Palermo, e gli altri ancora di tutta la Sicilia. Noi vogliamo qui supporre, che tal luogo della Purificazione siasi stato lo stesso, che quello, il quale veniva altrimenti appellato il *bagno di Goar*, di cui si fa memoria nell'assegnazione poc' anzi det-

(a) *Supra Par.* 1. *Cap.* XX. *n.* 5. & 6.
(b) *In actis Not. Dominici de Leo Panormi die* 6. *Octobris* 11. *Ind.* 1492.
(c) *Supra Par.* 1. *Cap.* XXI. *n.* 2.

detta, che l'anno MCCCIII. Simone e Maria Coco fecero a' Religiosi dell'Ordine Teutonico di molti averi. Fra' quali si annovera una casa: *In regione Cassari, & Balnei Jobar secus domum David Judaei*.

CAPO II.

Degli Ebrei di Messina.

I. NOn vi è, ne vi può certament'essere uomo di senno, il quale ostinatamente negar voglia alla nobile città di Messina il primato, dopo Palermo, sopra i luoghi tutti della Sicilia. Nulla certamente manca di quanto si richiede a renderla illustre insieme, e ragguardevole. La natura e l'arte sono, per così dire, entrate 'n gara per mostrare chi più, e chi meglio abbj potuto contribuire per la sua gloria, per la sua felicità, per la sua magnificenza. Sta ella nel seno di Peloro, uno de' tre lati, che la figura triangolare della Sicilia compongono, dirimpetto all'Oriente, e a rincontro degli Appennini: e però gode d'un sito vago e deliziosissimo, d'un'aria temperata e salubre, d'una caccia reale, d'una pescagione piacevole ed utile, d'un mare limpido e maraviglioso, pel movimento delle acque or in quà, ed or in là quasi ogni sei ore, che si dice la *rema*, e per lo continuo leggiero innalzamento, e scambievole abbassamento delle stesse acque, che chiamano il *calofaro*. Gode finalmente d'un

Magnificenza di Messina.

d'un porto profondo, grand' e ſicuro, che l'arte ha renduto doppiamente maraviglioſo per la ſontuoſità degli edifizj ſituati all'intorno, così eguali nella mole e nell'ordine, che non molti, ma un ſol palazzo formando, ogni altra più ſuperba macchina facilmente avanzano e ſuperanò. Le fabbriche, che ſono dentro la città così per ſervigio del pubblico, come per comodo de' particolari, hanno ancor del ſuperbo, e fra tutte ſi ammirano i baſtioni, fabbricati nelle ſteſſe mura della città con artifizio ſommo dal celebre fra i Mattematici l'Abbate Franceſco Marolì. I cittadini ſono di tratto nobile e gentile, di natura ſpiritoſa e vivace, d'indole generoſa e liberale: portano una ſomma propenſione per lo ſtudio delle ſcienze, e per l'eſercizio delle arme: s'amano con ſincero e cordiale affetto fra di loro: e s'intereſſano ſino alla morte per gli avvantaggi del pubblico. La ſtoria di queſta città è ſtata da molti Scrittori illuſtrata; i quali non trattando dello Ebraiſmo del luogo, hanno laſciata a noi la gloria di ragionare.

Gli Ebrei 'n Meſſina in tempo di S. Gregorio.

II. Ch' in Meſſina infin da' più alti tempi di S. Gregorio Magno vi ſoggiornaſſero gli Ebrei, par che non ſi poſſa dubitare, ſtante la riſpettabile teſtimonianza dello ſteſſo Santo Pontefice. Dirizzò egli una lettera (*a*) a Cipriano Diacono, e Rettore del patrimonio di S. Pietro in Sicilia, a favore d'una tale femmina,

(a) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* CXL.

na, per nome Paola della stessa città, cui dava molestia Teodoro Ebreo.

III. E quando ogn'altra scrittura mancasse, che ci desse una chiara cognizione dell'antichità di questi Ebrei, ricaviamo una chiara pruova da quella legge (*a*) del Re Roggiero; per la quale si comandava, che niuno giammai, come de' Cristiani, così degli Ebrei di Messina, venisse promosso agli ufizj del pubblico, sempre che si ritrovasse aver parlato malamente della patria. In virtù della quale costituzione furono poi nell'anno MCDLIII. da' mentovati ufizj esclusi quattro Ebrei, convinti già contrarj, e pieni di mal talento verso la lor comunità. Quindi parlandosi nell'accennata legge degli Ebrei, come di gente non capitata di fresco in Messina, ma bene stabilita in essa: convien dire, che prim' assai de' Principi Normanni vi avevano gli Ebrei nella stessa città fissato il loro domicilio.

In tempo del Re Roggiero.

IV. Quanto fosse giusta, quanto prudente l'accennata legge del pio Roggiero, può da se medesimo facilmente comprenderlo, chiunque non ignora, essere come uno istinto della natura, doversi rispettare non meno, che il proprio genitore la comune patria: che per questa ragione appunto è stata dagli uomini chiamata così. Alla patria anzi cedono i parenti, cedono i figliuoli, cedono i fratelli: cede la roba, cede l'onore, cede la vita: in somma cedono tutte le cose; eccettoche la Re-

Qual rispetto deve l'uomo alla patria.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1. Ind. 1453. p. 124.*

Religione, e la verità, c' hanno per oggetto Iddio, cui si deve un onore supremo, ed infinitamente maggiore di quello, che siam obbligati portare alle creature. E però secondo l'avviso del celebre Samuele Puffendorf (a) a maggior torto del mondo sogliono taluni mentire per rispetto della patria. E questo è un difetto, in cui bene spesso incorrono gli Storici, i quali non sapendo le regole dell'arte, cioè la verità essere come l' anima della storia (b), s'abbandonano dietro alle fanatiche credulità del volgo, e le difendono, ancorchè le conoscano insussistenti ridicole, e favolose.

Numero de' Messinesi Ebrei.

V. Per ritornare adunque all'ordine della storia, ragioneremo in primo luogo della popolazione di questa comunità. Abbiamo noi nelle mani una carta, cavata fuori dalla Regia Cancellaria (c), in cui si discuopre in qualche maniera quale siasi stato il numero delle persone. Fu ella scritta nell'anno MCDLIII. nella occasione, che facendos' il ripartimento del solito annuale donativo tra' Cristiani, e gli Ebrei della medesima città, s'impose a costoro di pagare per loro rata una terza porzione di tutta l'intiera somma, riservandosi l'altre due parti pe' Cristiani. Il che diede motivo agli Ebrei di fare chiaramente conoscere, come la tassa non si era fatta con le regole del giusto, e dello one-

(a) *De obligat. adversus Patriam* §. 32.
(b) *Cicer. de Orat. lib.* 2.
(c) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1453. *pag.* 234.

onesto; giacchè scaduta in que' tempi la loro comunità, appen' arrivav' a comporre centottanta famiglie; laddove i Cristiani, ch' abitavano dentro, e fuori le mura della città, erano trentaquattro volte più. Le sudett' Ebraiche famiglie nell'accennata scrittura vengono chiamate *Masunate*, forse dalla voce barbara *Masura*, che significa casa; conforme leggiamo nelle tante carte, che a questo proposito trascrive il Dufresne (*a*).

VI. Non solo gli Ebrei, ma i Cristiani ancora si dolevano in que' tempi de' deputati destinati a ripartire le tasse; posciachè non si diportavano da giudici giusti, così rigorosi co' suoi, come cogli estranei; ma usavano della parzialità, mostrandosi appassionati verso gli uni, ed aspri verso gli altri (*b*). Piacesse a Dio, che sopra questo soggetto non si sentissero tuttogiorno delle lamentanze, e che oggi non vi sia quello inconveniente che prima v' era. Sebbene non sempre la cosa provenga per difetto d' integrità in coloro che tassano; ma bene spesso per la naturale inclinazione di coloro, che sono tassati, i quali portando mal volentier' i pesi del pubblico, stimano più di troppo qualunque rata che loro si faccia sborsare.

Le tasse si ripartano con giustizia.

VII. Per mezzo della scrittura dianzi citata si dà pur chiaro a conoscere, come gli stessi Ebrei in Messina mai non soggiornavano con-

Il Ghetto di questi Ebrei.

(a) *In Glossar. mediæ, & infimæ latinitatis.*
(b) *Cap.* DXIII. *Regis Alphonsi.*

confusamente co' Cristiani, ma nel loro particolare Ghetto, situato in uno de' dodici quartieri, che componevano tutto il corpo della città; il quale quartiere, si appellava di *Paraporto*. Mutato oggigiorno in più nobile e magnifica forma il sito della città, questo quartiere corrisponde appunto a quella parte, la quale comunemente si nomina la *Judeca*, dove presentemente vi ha l'Oratorio de' Padri di S. Filippo Neri. Il che si conferma con quello, che riferimmo altrove (*a*), in occasione di trattare della barbara crocifissione d'un ragazzo, che vicino a questo luogo fecero gli Ebrei della medesima città.

La loro Sinagoga si cangia in Chiesa.

VIII. In effetto dietro la nuova Chiesa degli accennati Padri vi stava la Sinagoga, ovvero scuola degli stessi Ebrei, ch'in pena della scelleratezza della suddetta crocifissione del fanciullo per ordine della Regina Elisabetta fu tolta all'empia nazione, e fu cangiata in sua real Cappella, dedicata alla beatissima Vergine, sotto titolo della *Candelaja*. Questa Chiesa a cagione dell'antichità, talmente poscia decadde, che fu d'uopo abbandonarla, con trasportare tutt' i suoi sacri arredi nel nuovo Tempio della *Candelaja*, che sta piantato non lungi dal real Palazzo (*b*).

IX. Gli

(a) *Par.* 1. *Cap.* XXIV. *n.* 21. *& seqq.*
(b) *Samper. Iconolog. B. M. V. Messanæ lib.* 4. *cap.* 1. *pag.* 469.

IX. Gli Ebrei di Messina a distinzione degli altri, godevano d'alcuni particolari privilegj. E prima sebbene gli altri Ebrei fossero obbligati a preparare a loro spese le bandiere delle galee; nulla di manco agli Ebrei di Messina bastava, ch'apparecchiassero solamente le bandiere della galea comandante; in virtù d'ordine del Re Lodovico, che più opportunamente esponemmo, ove che trattammo (*a*) delle gravezze e pesi degli Ebrei della Sicilia. Loro particolari privilegj.

X. Fu agli stessi Messinesi Ebrei conceduto t' ancora la grazia, che partecipassero di tutt'i privilegj, di tutte l'esenzioni, di tutte le franchige, accordate alla medesima città, cosicchè risguardo a questo punto gli Ebrei in null'altro si differenziassero da' Cristiani del paese, se non fosse nel dazio solamente dell'*Agostale*, e *Gisia*, e dal servigio personale, che da loro si doveva prestare alla real camera; per la grazia (*b*) impetrata dal Re Federico III. l' anno MCCCLXVII. Godettero gli Ebrei di Messina dell'accennata grazia infin all' anno MCDL. non perchè allora cadessero dal possedimento di tale prerogativa; ma perchè fu lo stesso privilegio allargato per tutti gli altri Ebrei della Sicilia (*c*).

XI. Si può considerare come un altro privilegio dell'Ebraismo di Messina la carica del

Ll su-

(a) *Supra. Par.* 1. *Cap.* VI.
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1404. *p.* 47.
(c) *Consule Par.* 1. *Cap.* V. *n.* 10.

ſupremo *Diencbelele* (a), abolita per gli Ebrei di Meſſina, e degli altri eſiſtenti dentro il diſtretto della ſteſſa città, ch' erano quelli di Savoca, di Santa-Lucia, e del Caſtroreale, e laſciata in vigore per gli altri Ebrei del regno.

XII. Finalmente la comunità degli Ebrei di Meſſina aveva queſto ancora di più, che i loro *Proti* potevano ſcomunicare i proſuntuoſi traſgreſſori della Legge. Queſta era una facoltà aſſai particolare, e contraria alle uſanze di tutte l'altre comunità; nelle quali la poteſtà di ſcomunicare ſi conſervava preſſo i ſoli Rabbini; laddove in Meſſina (b) il facevano i *Proti*, non da ſe ſoli, ma col conſentimento de' dodici *Seniori*.

CAPO III.

Degli Ebrei di Catania.

Nobiltà e magnificenza di Catania.

I. NEllo ſteſſo Orientale lato della Sicilia, ove vi ſta Meſſina, vi ſta pure Catania, vicino le falde del celebre Mongibello. Il ſuo ſito, la ſua origine, il ſuo aggrandimento, la ſua campagna, il ſuo mare, i ſuoi fiumi, il ſuo clima, i ſuoi eroi, hanno aperto un largo campo a' poeti di favoleggiare a lor talento, ed agli Storici di ſcrivere con tanto maggior profitto, quanto i fatti ſinceri hanno di

(a) *Supra Par.* 1. *Cap.* XV. *n.* 6.
(b) *Supra Par.* 1. *Cap.* XVII. *n.* 3.

di maggioranza sopra gl' ingegnosi racconti della fantastica prima età. Da che fu ella o fabbricata, o ingrandita da' Greci è stata sempre celebre ed illustre: non soffrì deterioramento in tempo che la Sicilia vivendo con le proprie leggi, a niuna straniera potenza ubbidiva: si conservò in tempo della Repubblica, e degli Imperadori Romani: si mantenne nell'età degl'Imperadori Costantinopolitani: si sostenne sotto la tirannide degli empj Saracini, de' valorosi Normanni, de' Principi Svevi, ed in tutte l'età d'appresso fino ad oggigiorno. Nulla per vero dire le manca di ciò, onde si possa appellare illustre nobile gentile abbondante, e magnifica. Le fabbriche, che dopo il tremuoto dell'anno MDCXCIII. in una forma migliore si sono rinnuovate, rendono il suo esteriore bello insieme e magnifico; e lo Studio pubblico in tutte le facoltà eretto dal Sommo Pontefice Eugenio IV. e dal Re Alfonso nell' anno MCDXLIV. viene considerato come una distinta prerogativa delle molte, che costituiscono il formale della stessa città. Molti sono gli Autori, che sopra la storia della medesima città hanno studiato; ma niuno di loro, per quanto io sappia, ha trattato degli Ebrei, che ivi lungo tempo soggiornarono: quindi tocca a noi di illustrare questo argomento.

II. L'origine della comunità di Catania è così antica, che si può incontrastabilmente sollevare infin a' più alti secoli della Religione Cristiana: imperocchè S. Gregorio Magno, in Antichità di quelli Ebrei.

 iscri-

iſcrivendo a Lione Veſcovo della ſteſſa città (a), fa menzione di queſti Ebrei, ch'egli per dileggiamento chiama Samarei; ordinando il S. Pontefice, che ſi reprimeſſe quell'arroganza, con cui eglino, per creſcere il numero della loro ſetta, compravano, e circoncidevano i ſervi pagani: e che ciò appunto s'effettuaſſe con mettere in piena libertà gli ſteſſi ſervi, ſenza che altrimenti si pagaſſe alcun prezzo a' padroni; i quali per la enormità del delitto ſi erano già fatti rei, non che ſolo di queſta, ma altresì d'altre più ſevere pene.

Eliodoro Ebreo e ſue ſcelleratezze.

III. La ſtoria di S. Lione Veſcovo di Catania, il quale per le ſue rare virtù meritoſſi il titolo di *Taumaturgo* ci fa ſapere, che fu nella ſteſſa città ſul principio dell'ottavo ſecolo, quando egli viſſe, un mago aſſai celebre, per nome Eliodoro, di nazione Ebreo. Queſti per mezzo della bevanda, che dal Greco φίλτρον i Latini chiamano *philtrum*, eccitava così nelle fanciulle de' più illuſtri cittadini l'ardore della libidine, che ſcappando elleno dalle caſe paterne, andavano raminghe quà e là pel cocente divampamento della luſſuria. Di più qualor camminavano per le pubbliche piazze le femmine, talmente conturbava loro la fantaſia, che immaginandoſi d'eſſere nella neceſſità di paſſare un fiume, ſi ſpogliavano delle veſti. Faceva' ancora credere, che le pietre foſſero gemme ed oro. E quello ch'era peggio, perſuade-

(a) *Cod. Diplom. Sicil. Dipl.* CXXVII.

deva fuor il costume degli altri Ebrei, l'idolatria; conforme si conosce dalla relazione (*a*) allora data da Lucio Prefetto agl' Imperadori Lione e Costantino.

IV. Da questo tempo fa d'uopo passar di salto all'età de' Principi Normanni: giacchè per sì lungo tratto mancando ogni notizia, non abbiam con che continuare la storia. Regnando intanto nella Sicilia il Re Guglielmo II. cioè a dire l'anno MCLXVIII. furono da Giovanni Agello Vescovo di Catania fatti esent' i suoi diocesani da quelle angherie, onde venivano strabocchevolmente aggravati; ed avendo pur egli riguardo agli aggravj, che pativano gli Ebrei nella maniera d' essere giudicati, stabilì (*b*), ch' in appresso le loro cause si esaminassero giusta le regole della propria Mosaica Legge.

Ebrei in Catania in tempo del Re Guglielmo.

V. Regnando poi 'l Re Federico III. chiamato *il Semplice*, Artale d'Alagona, Conte di Mistretta, Signore dell' isole di Malta, e del Gozzo, e Maestro-Giustiziere del regno, uomo non meno celebre per le opere di pietà, e di religione, che per la nobiltà del sangue, e regia parentela, a causa del dominio diretto, che gli spettava sopra la metà del Ghetto di questi Ebrei di Catania devenne con esso loro ad amichevole concordato: rilasciand' ogni sua ragione; solo ch'eglino s'obbligassero a pagar-

Si concordano con Artale d'Alagona.

(a) *Ibid. Dipl.* CCLXXIII.
(b) *Apud Grossum Catana Sacra* §. 24.

gargli annualmente once sessanta d'oro *(a)*.

Impetrano che non si molestino i Siracusani Ebrei.

VI. L'anno MCCCXCII. ritrovandos' il Re Martino nella suddetta città di Catania, se gli fece innanzi tutto il corpo Giudaico di quel paese, e dopo avere rappresentato il tumulto, che contra gli Ebrei di Siracusa avevano già fatto, e peggio ancora macchinavano di fare i Cristiani di quella città, impetrarono un real ordine *(b)*; in virtù del quale si mettevano i Siracusani Ebrei sotto la regia protezione, e s'intimava a' lor offensori la pena d'incorrere la regia indignazione.

VII. Nell'anno d'appresso il dì 15. Maggio Fra Guglielmo Abate del Monistero di S. Maria di Nuovaluce dell'Ordine Certosino, eretto nel territorio della città di Catania, ed al presente da' Monarchi della Sicilia dato in commenda, impetrò dal medesimo Re Martino, che *(c)* venisse confermato il sopraccennato concordato tr' Artale d'Alagona, e gli Ebrei, coll'obbligo di soddisfarsi l'antedette once sessant' annuali al soprammentovato Monistero, cui erano già state cedute dal suddetto Artale fondatore della stessa Abazia.

VIII. Con-

(a) *Acta Notar. Santa-Sufia Catan. die 20. Febr. ann.* 2368.

(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1392. *pag.* 210.

(c) *Amic. Sicil. Sacr. lib.* 4. *par.* 2. *notit.* 5. *ad annum* 1403. *pag.* 68.

VIII. Continuando il Re Martino a soggiornare nella stessa città di Catania, vide cogli occhi suoi propj, come l'usura, e gli altri delitti degli Ebrei a tanto si avanzavano, che si rendevano già insopportabili. Diede perciò ordini molto premurosi, che dalla Corte fossero gli stessi Ebrei giudicati condannati, e gastigati. Ma poichè eglino in forma dimessa ed umile diedero ad intendere, che di buona voglia si ritirerebbero da' trascorsi commessi, il Sovrano attenendosi alla clemenza meglio, che al rigore, si contentò cambiare i gastighi personali, nella multa d'once sessanta. In grazia di questa somma li 4. Giugno dell'anno MCDVI. perdonò (*a*) gli eccessi passati, e benignamente gli prosciolse da tutte le pene pur troppo giustamente meritate; salvoche non fossero delitti d'eresia, di tradimento, d'assassinio, di monetario falso, e di lesa Maestà.

Usure ed altre loro scelleratezze.

XI. Nell'anno poi MCDXV. sappiamo (*b*), che l'Ebraismo di Catania concorse con molte altre comunità del regno, a dare in prestito varie somme di danaro alla Corte, e vi concorse appunto collo sborso di once ottanta.

Fanno prestito alla Corte.

X. In tempo del Re Alfonso alcuni Ebrei di questa città, unitisi con altri di Palermo, di Messina, e di Siracusa, tentarono di fuggirsene con tutte le migliori loro sostanze in Gerusalemme. Ma scopertasi la frode, si compilò con-

Alcuni di loro tentano fuggire per Gerusalemme.

(a) *Ex Reg.Cancell. l.ann.14.Ind.1406.p.41.*
(b) *Ibid. lib. ann 9. Ind. 1415. pag. 51.*

contra loro il processo criminale, dal quale ne resultò la pretenzione del regio Fisco, che intendev' avere già acquistati tutt' i loro averi, e cogli averi le persone ancora (*a*). Ne prima si videro prosciolti da tale pena, che dopo d'avere offerto alla Corte un donativo d' once mille.

Elezione di uno de' *Proti*.

XI. Nell'anno MCDXCI. mentre che regnava in Sicilia il Re Ferdinando II. chiamato il *Cattolico*, morì Gajusso Tavi, uno de' *Proti* di questo Ebraismo, ed in sua vece si diede da Don Ferdinando de Acugna allora Vicerè di questo regno l'onore del posto a Gajo lo Presti; ma avanzatesi contro a costui le accuse da tutti insieme gli Ebrei della stessa città, cui egli pe' suoi mali diportamenti s'era renduto già odioso, il medesimo Vicerè scancellò (*b*) l'elezione dianzi fatta, e passò ad accordare al comune degli stessi Ebrei la facolta di fare la nomina di cinque benemeriti soggetti: affinchè avesse egli onde promoverne uno di piacere della nazione.

Giubilo de' Catanesi per l' espulsione degli Ebrei. 1492

XII. L'anno d'appresso si pubblicò l'editto della generale espulsione degli Ebrei in quella solenne forma, che distintamente descrivemmo nel Cap. XXVI. della Parte Prima, ove dimostrammo di più, che lo sfratto degli Ebrei venne così in grado a' popoli della Sicilia, e particolarmente a' cittadini di Catania, che per

(a) *Vide supra Par.* I. *Cap.* XIII. *n.* 3.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 9. *Ind.* 1491. *p.* 27.

per non dimenticarsi giammai del celeste benefizio, istituirono una nuova Epoca: quindi da allora in poi usarono numerare gli anni da questa famosa espulsione, conforme provammo con una Iscrizione, che fu posta nelle pareti del palazzo Senatorio della stessa città, ristorato nell'anno del Signore MCDXCIII. vale a dire un anno dopo l'accennato sbandeggiamento degli Ebrei.

XIII. Promulgato l'Editto del sopraccitato scacciamento degli Ebrei dalla nostra Sicilia, si ritrovarono tra loro cert'uni, i quali non di piena voglia; ma per paura dello sfratto, di cui venivano minacciati, s'appigliaron al partito di ripudiare l'Ebraismo, ed attenersi alla Fede di Gesucristo, conforme dicemmo nel Capitolo ventisette della parte prima, ove trattammo de' Neofiti. Uno di costoro fu in Catania, nomato Giambattista Rizzo, sarto di professione. A costui riuscì di potere nascondere l'iniquità pel corso di vent'anni continui, ed è quanto dire infin all'anno MDXIII. Allora fu che rendutosi non solo odioso, ma abominevole a Dio, imparò bene a sue spese, come chi si studia di ricoprire col mantello della religione i suoi privati interessi, può ingannare senza dubbio gli uomini, non già a Dio, che penetra fin dentro i più segreti nascondigli del cuore umano.

Finta conversione di alcuni Ebrei.

XIV. Volendo perciò la divina giustizia con la sua spada onnipotente scaricare sopra di

Fatto memorabile d'un finto Neofito.

questo maligno un colpo degno del suo braccio divino, talmente gli ottenebrò la mente, che senz' altrimenti riflettere a quel che faceva, a 27. Marzo, ch' appunto era il dì di Pasqua, ad ora ch' il Priore della Cattedrale celebrava la Messa solenne con l'assistenza del Senato, e del popolo, ch'era quasi innumerabile, si portò nella medesima chiesa, ed avvicinatosi all'Altare, tolse improvisamente dalle mani del Sacerdote l'ostia sacrosanta, che si stava per esporre all'adorazioni del popolo, facendo con amendue le mani forte violenza per romperla in più minuti pezzi. Ma sopraggiunti a tempo i Ministri dell'altare, l'obbligarono a riporre l'ostia nelle mani del Sacerdote, la quale fuor d'ogni espettazione si ritrovò intiera ed illesa. Fu fra gli applausi, e le lagrime della pia gente condotta, com' in trionfo per tutta la chiesa l'istessa adorabilissima Eucaristia, e indi per la perfezione dell'incruento sacrifizio fu assunta dal Sacerdote.

XV. Non potendo però a niun patto tollerare il popolo, ch'un' empietà così enorme restasse impunita, con tumultuosa violenza tolse via dalla chiesa il sacrilego uomo, e tosto il bruciò vivo nella piazza dirimpetto allo stesso duomo (a). Si fece indi perfettamente inteso del fatto, tale qual' era passato, D. Ugo Moncada, allora Vicerè della nostra Sicilia, per mezzo

---

(a) *Ex Archivio Senatus Catan. lib. ann.* 1513. *pag.* 62.

zo di Coluca Tornabene, a tal fine seriamente spedito, dal Senato della stessa città.

XVI. Per compiere la raccolta delle memorie di questi Ebrei, diciam ora qualche cosa delle gravezze particolari, alle quali erano eglino tenuti. Giusta la segnalata testimonianza, che ci dà il Capibrevio delle Secrezie di questo regno (*a*), scrittore vicino a quei tempi, si riducevano a tre i pesi addossati a questi Ebrei: cioè a dire alla gabella della *Gisia*; la qual'era d'introito d'once venti ogn'anno, e negli ultimi tempi si pagava a Giovanni Rizari della stessa città: alla gabella del vino, che si vendeva a minuto dagli stessi Ebrei: ed alla gabella del vino, ch'eglino per loro uso comperavano in grosso. Si legga il Cap. VI. della Par. I. ove si trattò delle gravezze, e de' pesi, a' quali eran obbligati gli Ebrei della Sicilia, e ciascheduna comunità in particolare. Gravezze de' Catanei Ebrei.

XVII. Oltre agli accennati tre regj dazj, v'era pure il peso soprammenzionato dell'once sessanta d'oro, il quale prima s' appartenev' ad Artale d'Alagona, poi al monistero di Santa Maria di Nuovaluce. Dopo la general' espulsione d'essi Ebrei s'addossò (*b*) questa gravezza la regia Corte, sopra gl'introiti della Segrezia di Palermo, riscattati col danaro, che sborsarono gli stessi Ebrei, per mettere in pari i capitali di tutt' i loro pesi perpetui.

(a) *Ex Reg. Cancell. I. Segr. Regni Capibr. p.* 15.
(b) *Vide supra Par.* 1. *Cap.* XXVI. *n.* 20.

CAPO IV.

Degli Ebrei di Siracusa.

Breve saggio dell'antica Siracusa.

I. LA celebre città di Siracusa, ch'al dire di Marco Tullio, di Senofonte, e di tanti altri gravi Scrittori, di quattro grandi città, Ortiggia, Acradina, Tica, e Napoli costava, ebbe così disteso il suo circuito, che Strabone ancor egli scrittore di credito e di reputazione, l'ha allargato insin a centottanta stadj. Il suo sito sì pel benefizio della natura, sì per l'opera dell'arte, si vedeva quanto grande, altrettanto mirabilmente forte, e ad ogni nimico assalto totalmente sicuro: quindi da Diodoro il Siciliano, dallo stesso Cicerone, e da Tito Livio venn' ella meritamente chiamata città bellissima insieme, e fortissima. Da prima si governò con le leggi, e cogli statuti Dorici sotto 'l dominio d'un solo governante; di poi morto come fu Archia, s'adottò il governo degli Ottimati; indi per le molte sedizioni e discordie, si ridusse sotto l'impero de' Rè: tra' quali si contano Gelone, Gerone, Trasibolo, Dionig' il seniore, Dionig' il giovane, Agatocle, Gerone il giovane, e Girolamo. In cotali diversi tempi, e diversi stati, or di tirannia, or di libertà, giunse Siracusa a così alto grado di magnificenza, di stima, e di splendore, ch'il suddetto Marco Tullio arrivò a chiamarla città molto celebre, e di maraviglios' apparenza nobilmente adornata. Ed invero per poco studio che si faccia su le Sira-

cu-

cuſane antichità, chiaramente ſi ſcorge la magnificenza di città cotanto illuſtre. Argomenti ſodi ed incontraſtabili ne ſono i Tempj, gli Altari, le Statue, gli Aquidotti, i Bagni, i Fonti, i Portici, i Sepolcri, i Palazzi, i Giardini, le Mura, le Fortezze, le Torri, le ſotterranee Grotte, i Ginnasj, i Teatri, le Carceri, la Paleſtra, l'Archimedica Sfera, le Piramidi, i due Porti, l'Arſanale, e cento e mille altri magnificentiſſimi monumenti della riſpettabile antichità. Mantenne Siracuſa tale e tanta magnificenza fin che aſſediata poi, vinta, e deſtrutta da' Romani, perdendo affatto la libertà, reſtò all'impero loro ſottopoſta: ed andando da male in peggio, venne tutta quaſi a perdere l'antica ſua magnificenza; altro non conſervando oggigiorno del primiero ſuo ſplendore, ch'alcuni ſuperbi frammenti eccitanti una doloroſa memoria. Laſciamo qui noi di tenere più lungo ragionamento di queſta illuſtre città, per non moſtrarci ambizioſi di quell'eccelſa gloria, ch'a tutta ragione ſi ſono acquiſtati quei celebri Scrittori, che l'aſcoſe memorie della medeſima città hanno con ordine e chiarezza già poſte in iſtampa: e paſſiam a diſcorrere dell'argomento de' Siracuſani Ebrei, da alcuno degli ſteſſi Scrittori per ancor a ſufficienza non illuſtrato.

II. Non vi fu certo comunità d' Ebrei tra le Siciliane, che per l'antichità non cedeſſe di molto alla Siracuſana, di cui entriamo quì nell'impegno di ragionare: mercecchè non abbiamo dell'altre teſtimonianz' alcuna più an- *Gli Ebrei in Siracuſa nel primo ſecolo.*

antica de' tempi di S. Gregorio Magno; laddove per quella di Siracusa si può salire molto più alto insin al primo secolo di nostra Religione (*a*), in cui visse S. Marciano primo Vescovo e Martire di quella città, che fu fatto morire per opera degli stessi Ebrei.

Nell' età di San Gregorio Magno.

III. Ne quella incontrastabile testimonianza di antichità, che rendono le lettere del medesimo S. Gregorio a certe comunità di Sicilia, manca punto per la Siracusana: conciosiachè scriss' egli il Santo Pontefice a Giovanni Vescovo della stessa città (*b*), che obbligasse i suoi Ebrei a rimettere in libertà un tale Felice, il quale, ancorchè fosse nato da genitori Cristiani, pur nondimeno aveva incontrata la mala sorte d'essere destinato al servigio d'essi Ebrei.

IV. Da questi sì antichi tempi ci bisogna scendere di salto all' età del Re Federico III. giacchè con nostro rammarico le memorie del tempo di mezzo ci sono state involate dalle ingiurie del tempo. Noi 'n facendo la ricerca delle scritture necessarie ad illustrare le presenti memorie, ritrovammo molti dispacci del medesimo Sovrano, i quali trattano di proposito degli Ebrei di Siracusa; ma lasciando da banda quelli che nulla, o presso che nulla giovano alla storia, ci restringiam a ragionare solamente di due, necessarj ad esser esposti ed esa-

(a) *Vide supra Par. 1. Cap. 1. n. 8.*
(b) *Supra Par. 1. Cap. 1. & XI.*

esaminati.

V. Uno è quello (*a*), che uscì fuori l'anno MCCCLXIV. e contiene la conferma di quindici capitoli, che di pari consenso un anno avanti avevano pubblicati gli Ebrei della stessa città per gli atti di Francesco Mandola Siracusano. Torna utile trascrivere succintamente il contenuto degli accennati capitoli. I. che non si facciano dal Sacerdote, o da qualunque altro contratti di matrimonj, sposalizj, o repudj senza la licenza de' *Proti*, e de' *Majorenti*. II. che non si predichi nella *Moschea*, senza che vi consentano i medesimi *Proti*, e *Majorenti*. III. che niun Sacerdote offerisca le vittime, senz' averne prima ottenuta dagli stessi *Majorenti* la permissione. IV. che i venditori non alterino a loro talento i prezzi delle frutta. V. che neppur mettano dell'acqua nel vino, o che il mescolino con altro vino d'inferiore condizione. VI. che niuno vada mendicando senza la facoltà del *Maestro Limosiniere*. VII. che i loro Sacerdoti non celebrino Messa, mancando la licenza degli accennati *Proti*, e *Majorenti*. VIII. che senza 'l consentimento degli stessi *Proti*, e *Limosinieri* non diano i *Maniglorj* ad alcuno le chiavi della *Moschea*. IX. che non si promulghi scomunica senza l'autorità de' soprammentovati *Proti*, e *Majorenti*. X. che nel Sabbato, ed in tutti gli altri giorni di loro solennità non si portino accuse di sorta al

Capitoli di questi Ebrei.

(a) *Ex Offic. Preton. lib. ann.* 1361. *pag.* 95.

alcuna. XI. che ogni risoluzione della comunità dipenda dalla conferma de' *Majorenti*. XII. che si gastighino quei che sparlano de' *Proti*. XIII. che tra' *Proti*, e *Limosinieri* non vi sieno delle accuse. XIV. che tutti si guardino dal commettere usure. XV. ch' i privati non obblighino alcun Ebreo lor fratello a giurare sopra 'l libro della Legge, o in presenza del medesimo.

VI. Pare aversi dovuto quì fare una qualche riflessione su gli accennati capitoli, ricolmi di varie notizie, toccanti l'Ebraismo d'allora; tuttavia ci siamo di buona voglia astenuti di farlo: non già per bizzarro pensiere di lasciare il curioso leggitore nel penoso desiderio di sapere quale sia stata la carica de' *Sacerdoti*, de' *Proti*, de' *Majorenti*, de' *Maniglorj*, e de' *Limosinieri*: quali le *Moschee*: quali le *Messe* che celebravano gli Ebrei: le vittime, che costumavano immolare: le usure ch'esigevano: le scomuniche le quali fulminavano: e le feste che usavano solennizzare; ma per la ragione d'avere nella Par. I. già entrato in ragionamento di ciascuna di queste difficoltà. Quindi per la elezione ufizio, ed autorità de' *Sacerdoti*, de' *Proti*, de' *Majorenti*, e de' *Limosinieri* si leggano i Cap. XVI. XVII. XVIII. e XIX. per le *Moschee* si ricorra al Cap. XX per le *Messe*, e per le vittime, si osservi quanto esponemmo nel cit. Cap. XVIII. Delle usure distesamente trattammo nel Cap. XXII. Delle feste, e ferie scrivemmo nel Cap. VIII. e finalmente del-

le

le scomuniche ragionammo nel Cap. VI.

VII. L'altro dispaccio dell'accennato Monarca Federico III. risguardo agli Ebrei di questa comunità, fu spedito il dì 13. Novembre dell'anno MCCCLXXV. (a). Questa carta tutta si diffonde in restringere l'autorità, in fin allor amplissima degl' Inquisitori contro la eretica pravità sopra gli Ebrei di questa città: e determina, che gli stess' Inquisitori da quind' in poi non formino in conto alcuno processo contra i medesimi Ebrei, se non sia con l'assistenza di tutt'insieme gli ufiziali secolari: cioè a dire del Giudice, del Capitano, e de' Giurati: che gli Ebrei fatti rei di qualche delitto non si carcerino nelle carceri de' medesim' Inquisitori; ma si bene in quelle del pubblico: e che possano gli stessi Ebrei delle sentenze de' medesimi Inquisitori appellarsene nel tribunale della Regia Gran Corte, restandone frattanto sospesa l'esecuzione della prima interlocutoria. Non era in quei tempi stabilita nella forma ch' oggi, la Inquisizione del Santo Ufizio: non erano per anche uscite fuori le tante bolle de' Sommi Pontefici, i tanti diplomi de' religiosi Monarchi della Sicilia: quindi fu, ch' il Re Federico III. si determinò, di non accettare i privilegj, de' quali godevano per usanza non iscritta gl'Inquisitori del Santo Tribunale.

Come si debba procedere contra gli Ebrei.

VIII. Molto più frequenti sono le memorie di questa comunità in tempo del Re Marti-

Nn no,

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1375. pag. 30.*

no, di cui abbiamo nelle mani molti diplomi, estratti fedelmente da' regj nostri archivj, i quali particolarmente appartengono a questi Ebrei. Ma noi conforme siamo costumati a fare, non entriamo di tutti 'n ragionamento; ma imprendiamo solamente ad illustrare quelli, da' quali i delettanti della venerabile antichità possono trarre qualche profitto.

Contra loro non si faccia congiura.

IX. Il primo uscì fuori a 11. Luglio dell' anno MCCCXCII. per cui (*a*) i Cristiani della stessa città venivano aspramente ripresi, per essersi sollevat' in congiura contra i loro Ebrei; e nello stesso tempo restavano minacciati dalla regia indignazione, se tosto non si ritiravano dal pensiero di tumultuare di nuovo in danno de' medesimi Ebrei.

Impetrano l'indulto pe' delitti commessi.

X. L'altro diploma, sebben si ritrovi senza giornata, tuttavia par ch' appartenesse alla età del Re Martino, e che fosse scritto intorno all'anno MCCCXCIII. In esso si fa memoria (*b*) d'un donativo proferto da' medesimi Ebrei; in grazia del quale fu loro conceduto un amplissimo indulto de' delitti, ch'avevano commessi per l'addietro, nella maniera stessa che fu accordato agli Ebrei di Palermo, e di Catania. In seguela di ciò fu ordinato (*c*) a' Siracusani, che non molestassero gli Ebrei della

nia.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 15. *Ind.* 1392. *pag.* 210.

(b) *Ibid. lib. ann.* 1393. 1394. & 1395. *pag.* 111.

(c) *Ex Offic. Prot. l. ann.* 3. *Ind.* 1393. *p.* 62.

medesima città pel motivo de' medesimi delitti già perdonati.

XI. Il terzo si pubblicò a 30. Dicembre dell'anno d'appresso. Si trattava in esso (*a*) del governo politico degli Ebrei della medesima città, il quale a differenza degli altri luoghi apparteneva non solo a un *Proto*, ed al Maestro, ovvero Rabbino della Sinagoga, ma pur anche a' *dodeci Eletti*, altrimenti chiamati *uomini probi*, ovvero *Seniori*. La prima elezione di questi *dodici Seniori*, toccante a questa comunità fu fatta dal medesimo Re Martino, nominando da uno per uno tutti e dodici. In caso poi di morte d'alcuno di loro, volle che restasse lo arbitrio dell'elezione di quel ch'era venuto a mancare, negli undici sopravviventi. Del loro governo politico.

XII. Ma questa elezione non ebbe, che brevissima durata: posciachè (*b*) nell'anno MCCCXLV. per altro diploma a parte, ch'è il quarto tra quelli, de' quali promittemmo di tenere particolare ragionamento, restò cancellata dal medesimo Monarca: e la ragione fu, perocchè la creazione del sopraddetto magistrato piuttosto ch' esser utile, riusciva di danno per la comunità, e perchè non era stata impetrata da tutto il corpo dell' Ebraismo, conforme il Sovrano pensava; ma si bene a domanda d'alcuni parti-

Nn 2 co-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1394. 1395. & 1396. *pag.* 86.

(b) *Ibid. lib. ann.* 1395. *pag.* 148.

colari, i quali a niente altro attendevan, che al comodo proprio. Tanto è lungi, che vadino bene gli affari d'una comunità, qualor col pretesto del ben pubblico si cercano i vantaggj privati, ch' anzi gli stessi privilegj ridondano in danno, e le grazie non sono, che gastighi.

Che non si aggravino per le spese di carcere.

XIII. Il quinto fu spedito nel dì 14. Maggio dello stesso anno, e dava regola (*a*) su le spese, che dovevano pagar gli Ebrei della stessa città, qualor alcuno fosse carcerato per ritardato pagamento delle gravezze del comune, cioè ch' in avvenire nulla più da loro si sborsasse per lo diritto di carcere, che un sol grano. Quand' ogni altra pruova mancasse per mettere in chiaro la rarità, e scarsezza della moneta in que' tempi, la sola scrittura, della quale qui si tratta, è più che sufficiente a darcene cognizione sicura. Non essendo allora ritrovate l'Indie, mancava quella quantità di monete, delle quali abbonda l'età nostra: e però un grano era tenuto in conto; e come bastava pel prezzo delle vettovaglie, così era stimato sufficiente per la mercede del carceriere.

Tassa per utile del comune.

XIV. Il sesto porta la data de' 13. Maggio del medesimo anno. Per esso (*b*) lo stesso Re Martino divenne a concedere la facoltà a' *Proti*, ed agli altri ufiziali della comunità d'imporre un'altra nuova tassa: perchè con essa più agevolmente si soddisfacessero quelle once centoses-

(a) *Ex Reg. Canell. lib. ann.* 1395. *p.* 148.
(b) *Ibid. eod. lib. & ead. pag.*

tosessanta, delle quali gli era debitore quel corpo Giudaico. Questa, a dir vero, era la maniera più propria, e più spedita di far uscire di debito le comunità: perchè diviso il peso tra tutti, ciascheduno portava di buon animo la parte sua; laddove quando si volevan obbligati certuni, benchè più facoltosi, a soddisfare per tutti, si sentivano delle querele, e s'incontravano delle difficoltà. I Cittadini, che soglion essere sempre pronti alle contese, non volendo gli uni cedere agli altri nella nobiltà, e nelle ricchezze, qualor si tratta di soggettarsi alle imposte del pubblico, si diportano in una maniera dell'intutto contraria, volendo i più ricchi essere stimati da poveri, e ch'i poveri sieno tenuti da ricchi.

XV. Il settimo pubblicato già nello stesso mese ci discuopre (a), come la comunità de'Siracusani Ebrei era tenuta di corrispondere al Sovrano la somma di oncia una il giorno pel mantenimento della mensa reale. E qui ci giova riflettere, ch'essendo allora, come dianzi dicemmo, rara la moneta, cosicchè si prezzava grandemente un sol grano, bisogna dire, che al sommo eccessive fossero le ricchezze di questa comunità, la quale oltre agli altri comuni pesi, portava l'obbligo di sborsare un'oncia in ciaschedun giorno: giacchè si sa, che l'oncia Siciliana è stata sempre composta da trenta tarí, ed un tarì da venti grana.

Gravezze di questi Ebrei.

XVI. Per

(a) *Ibid. cit. loc. pag.* 146.

Si esiga la *Gisia*.

XVI. Per l'ottavo diploma del medesimo Re Martino (*a*), spedito il dì 22. Febbrajo dell'anno MCCCXCVI. si dava tutta la mano a' *Proti*, per tenere sequestrati, e per poter anche vendere i beni di quegli Ebrei, i quali si mostravano lenti a pagare i soliti diritti dello *Agostale*, e *Gisia*. Da ciò ben chiaro si conosce, che la sinagoga di Siracusa a differenza dell'altre non procedeva contra i morosi debitori con la promulgazione della scomunica, escludendoli da tutte le funzioni del rito, e della legge; forse perchè conobbe, ch' i suoi Ebrei, preferendo alle cose sacre le profane, sopportavano più volentieri la scomunica, che l'effettivo sborso del danaro.

Si rimette il dazio della cera.

XVII. Viene appresso il nono diploma, il quale porta la data de' 22. Dicembre dell'anno MCCCXCIX. in virtù del quale (*b*) dallo stesso Re Martino fu conceduta la grazia a questa comunità, che non fosse mai più obbligata al dazio della cera, ch'era usa di soddisfare ogn'anno alla Corte; conforme dimostrammo nel Cap. VI. della Par. I. ove cennammo ad uno per uno i pesi, che la comunità in generale, e ciascuna di loro in particolare solevano portare.

XVIII. Vi sta allato il decimo diploma, consegnato li 23. Febbrajo dell'anno MCDIII. per

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 5. Ind.* 1396. *p.* 54.
(b) *Ibid. lib. ann.* 3. *Ind.* 1399. *pag.* 66.

per cui s'ordinava *(a)*, che non fosse obbligata l'accennata comunità, a somministrare a sue spese le bandiere pel castello, quando che le altre della Sicilia eran tenute a darle. Comandava di più con risoluto precetto il Sovrano, ch' intorno a questa gravezza delle bandiere non si facessero delle novità, ma che si stesse all'osservanza da tanto tempo praticata; che accordav'agli Ebrei di questa città l'esenzione.

XIX. Dal tempo del Re Martino I. discendiam ora all'età del Re Ferdinando, chiamato il *Giusto*, che vale a dire, dal Reame degli Aragonesi, passiam a quello de' Castigliani. Intorno all'anno MCDXV. ritrovandosi Vicerè della nostra Sicilia l'infante D. Giovanni, figliuolo secondogenito del medesimo Re Ferdinando, molte comunità della Sicilia diedero ajuto alla Corte *(b)*, allora bisognevole di molto, co' loro prestiti: fra le quali quella vi fu di Siracusa, che concorse nella somma d'once centodieci. Dalle scritture, che a quest'oggetto allora si formarono, chiaramente si scorge, che trattane la comunità di Palermo, tutte l'altre cessero alla Siracusana nella somma del prestito; dal che con tutta la probabiltà si conghiettura, che la Siracusana comunità era la prima dopo la Palermitana, o risguardo al numero delle persone, che la componevano, o ri-

Prestito da loro fatto alla Corte.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 11. *Ind.* 1402. & 1403. *pag.* 23.

(b) *Ibid. lib. ann.* 1415. *pag.* 44. & 79.

o risguardo alle ricchezze, che la nobilitavano.

Alcuni di loro tentano fuggire per Gerusalemme.

XX. Qui toccherebbe a ragionare della fuga, ch'alcuni Ebrei di Palermo, di Messina, e di Catania, unit' insieme con quelli di questa città, e degli altri luoghi di *Camera Reginale* tentarono per Gerusalemme intorno all'anno MCDLV. esponendo il fatto tale quale seguì: le pene alle quali restarono soggetti i fuggiaschi; ed il donativo per mezzo del quale si liberarono; ma di tutto questo non dobbiamo mai essere in questo luogo solleciti, sempre che ci ricordiamo d'averne distintamente altrove più opportunamente trattato: cioè a dire nel Cap. XIII. della Parte Prima, ove riferimmo altresì quali erano le città, e le terre, che spettavano al patrimonio della Regina, e che per questa ragione venivan chiamate di *Camera Reginale*.

Siracusa città di Camera Reginale.

XXI. Una sola cosa non pertanto si deve quì avvertire, ch'appresso i Siciliani era stimato sfregio, ed ignominia, anzichè rispetto ed onorificenza l'essere di *Camera Reginale*: giacchè dicevano, che ad un popolo d'animo virile non conveniva ricevere le leggi, ed essere governato da una femmina. E qui fu, che i Siracusani nell'anno MCDXLVIII. si sollevarono in tumulto, pretendendo, che fossero restituiti all'immediata signoria del Re. Da qui pur ne derivò, che tutto il Parlamento domandò nell'anno MCDLVIII. dal Re Giovanni (a) la restituzione suddetta, sebbene allora non fu conce-

ce-

(a) *Cap. Reg. Johannis Cap.* 84.

ceduta; ma bensì nell'anno MDXXXVII. felicemente regnando nella Sicilia l'Imperadore Carlo V. per le nuove istanze del Parlamento.

XXII. Nell'anno poi MCDLXXXVII. si portò in Siracusa per fare le prediche della Quaresima il regio oratore Padre Giovanni Pistoja, il quale descriveva così al vivo i danni, che dagli Ebrei ne derivano ne' Cristiani, che questi si sentirono tirati ad avere in abbominazione gli accennati Ebrei. E certamente trasportati da un impetuoso zelo si sarebbero sollevat' in tumulto, per uccidergli tutt' insieme, se venuta non vi fosse in tempo un' ordinazione (*a*) molto premurosa del Vicerè, dirizzata al Tesoriere della *Camera Reginale*. Un rumore simile nello stesso tempo s'intese nella città di Sciacca, altro nella città di Castiglione, ed altri 'n altri luoghi del Regno (*b*). Non si molestino da Cristiani.

CAPO V.

Degli Ebrei di Girgenti.

I. LA città di Girgenti situata dirimpetto al Mezzogiorno, fu ne' tempi antichi al pari di Siracusa ammirabile e grande, cosicchè quasi sempre furono emole tra loro, e poco men che nemiche. E come che per l'inte- Magnificenza di Girgenti.

Oo ref-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 5. *Ind.* 1487. *pag.* 264.

(b) *Consule Cap.* xxv. *Par.* 1. *n.* 25. & 26.

resse della comune salvezza, e della pubblica libertá, facilmente divenivan a collegars' insieme contra i tiranni sturbatori molesti della lor quiete e libertà; non pertanto scorgevasi bene spesso tra' cittadini d'ambedue Repubbliche una gara tale, che passata in dispettosa rivalità, non di rado gli faceva divenire all'aperta dichiarazione di guerre formidabili ostinate, e sanguinose. S'ingegnavano pertanto gli Agrigentini in nulla cedere a' Siracusani, non nel circuito della città, che girava dieci miglia; non nella moltitudine del popolo continente ottocento mila persone; non nella splendidezza del lusso infin ad usare i cemboli d'argento, e le lettighe d'avorio; non nella suntuosità degli edifizj e pubblici e privati, fabbricati in forma Dorica; e non nella lautezza de' conviti, dietro a' quali andavano scioccamente perduti: donde nacque quel detto d'Empedocle Agrigentino contra de' suoi cittadini, cioè ch' eglino edificavano in maniera come se non dovessero morir mai, e mangiavan in modo come se non dovessero più vivere. Tra' più magnifici edifizj vi s'ammiravano i tempj di Esculapio, d' Ercole, della Concordia, di Giunone, della Pudicizia, di Proserpina, di Castore e Polluce, di Vulcano, e di Giove Olimpio, ch'era il maggiore de' tempj, che fossero in tutta la Sicilia, lungo trecento e quaranta piedi, largo sessanta, alto cento e venti; oltre i suoi portici di grandezza e d'architettura pur maravigliosa. A di nostri non si trov' altro di tut-

to

to il compleſſo delle primiere Agrigentine magnificenze, che diſperſe anticaglie, e maravi-glioſe rovine. E di cotal danno ſene dona principalmente la colpa a noſtri maggiori, che non curarono conſervare al meglio che potevano, que' magnifici monumenti della venerabile antichità. In uguale maniera traſcuraron pure gli Agrigentini di regiſtrare le memorie de' loro Ebrei: dond' è nata a noi la neceſſità di teſſerne la ſtoria, che non potrà mai riuſcire intiera e perfetta, ma di molte notizie mancante, ed interrotta.

II. Queſta comunità è così antica, che ad eſſa neppur non ſi adeguano, ma le rimangono ancor in dietro di molto tante altre della Sicilia. E abbenchè non vi ſia autorità, per cui ſi poſſa determinare con maniera particolare il tempo, in cui eſſa cominciò; tuttavia abbiamo quanto baſta a dimoſtrarla con fermezza molto ragguardevole pel pregio di ſua antichità.

Atti di S.Gregorio di Girg. ſoſpetti.

III. Crederà forſe taluno, che noi troppo buonamente vogliam appoggiare il diſcorſo su gli atti di S. Gregorio Veſcovo di Girgenti, ne' quali a propoſito ſi ragiona degli Ebrei, come di gente allora bene ſtabilita in quella città. Confeſſiamo d'eſſerne così lontani, che laſciamo di buon animo la ſtoria di queſto Santo in quella poca ſtima, e debole autorità, in cui la vogliono i Bollandiſti con altri avveduti Critici del noſtro ſecolo per le tante falſe circoſtanze ch'alla verità del fatto vi volle aggiungere il bizarro ingegno di chi, non ſapendo in che

consista il preggio della storia, l'ha voluta rendere altrettanto sospetta, quanto più adorna e diffusa: e ci facciamo a discorrere di S. Gregorio il Grande, su la cui segnalata testimonianza camminando, mai non possiamo temere di deviare dal giusto sentiere, che conduce a ritrovare senza fallo in mezzo alle dense tenebre d'una trascurata antichità le notizie più sode, e più veraci.

Gli Ebrei di questa città si convertono alla Fede.

IV. Fondati adunque su l'autorità rispettabile dell'accennato S. Gregorio, francamente diremo, che gli Ebrei, chechesiasi de' secoli più alti, ne' tempi di questo Santo Pontefice v'erano, e v'erano in gran numero nella città di Girgenti. Come dunque S. Gregorio seppe per avviso datogli dall'Abbadessa del Monistero di S. Stefano di Girgenti (*a*), che faceva di mestieri che là si portasse un qualche ministro del Santo Pontefice, per dare ajuto a certi Ebrei, i quali volevan abbracciare la Fede di Gesucristo, tosto scris'egli a Fantino suo difensore nella Sicilia: perchè immantinente vi andasse, ed insieme col Vescovo di quella città desse il bisognevole soccorso alle necessità di quella povera gente: volendo ch'a spese dell'erario della Chiesa si comprassero le vesti proprie per la funzione del battesimo: e che lo stesso battesimo si potesse anche conferire fuori della Pasqua, se l'aspettare quel tempo poteva a forte essere di pregiudizio al santo loro pro-

(a) *Cod. Dipl. Sicil. Tom.* 1. *Dipl.* CXLVII.

proposito; secondo che più distintamente narrammo nella Differt. iv. che sta nel fine del primo Tomo del nostro Codice Diplomatico della Sicilia.

V. Le scritture degli anni d'appresso sin al governo del Re Martino, hanno ceduto all'ingiurie del tempo; il quale, se non la perdona a' marmi, che la natura quasi può dirsi, che sottrasse dalla corruzione, molto meno conserva del rispetto per le carte, di loro condizione soggette, non che solo alle tignuole, ma alla polve ancora. Per quanto dunque appartiene all'accennato Re Martino, abbiamo nelle mani certe sue lettere, spedite in Mineo sotto il primo Luglio (*a*) dell'anno MCD. per le quali s'ordinav' al Capitano al Balio a' Giudici a' Giurati, e ad altri ufiziali della città di Girgenti, d'intimare a Giovanni di Bartolobando, ed a Giovanni Misducobando, riscotitori della taglia della *Gisia* dovuta dal comune degli Ebrei: che non più esigessero per l'accennata gravezza once sedeci e tarì venti, conforme si era fin allora costumato, ma soltanto once otto d'oro: avendo voluto il Sovrano concedere all'Ebraismo suddetto lo sbasso dell'imposta, a cagione del manifesto scadimento, non meno degli averi, che delle persone della medesima comunità. Sbasso della *Gisia*.

VI. Ecco un saggio della retta giustizia del Re Martino, il quale agli Ebrei non meno, che a' Cri- Integrità del Re Martino.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1399. *pag* 168.

a' Cristiani, dava chiaro a conoscere, venire le sue ordinazioni regolate d l giusto, e dall'onesto. Così egli non voleva, che gli uni fossero aggravati più del dovere, come teneva a cuore, che gli altri fossero trattati senza soperchierie, e violenti oppressioni. Quindi nel far esigere le gravezze, ordinava che di pari si considerasse lo stato de' Cristiani, e degli Ebrei, perchè ognuno portasse il peso giusta le proprie forze.

Prestito fatto da questi Ebrei alla Corte.

VII. In tempo del Vicerè l'Infante Don Giovanni figliuolo secondogenito del Re Ferdinando I. impetrò questa comunità un Real dispaccio (a); in cui si comandava, che se le soddisfacessero sopra gl'introiti della Regia Corte quelle once cento d'oro, che dalla stessa comunità gli erano state date in prestito. Da questa Scrittura chiaramente si scuopre o la grande popolazione, o la somma abondanza de' beni di fortuna di questi Ebrei; giacchè dopo di que' di Palermo, e di Siracusa furon i primi ad avanzare il prestito ad once cento, non offerendo gli altri, che somme inferiori di molto a questa degli Ebrei Agrigentini.

Lettore degli Ebrei.

VIII. Regnando poscia il Re Alfonso figliuolo primogenito d' esso Ferdinando, e fratello maggiore del medesimo Infante D. Giovanni, cioè a dire li 5. Febbrajo dell' anno MCDXXVIII. Fra Matteo da Girgenti dell' Ordine de' Minori fu eletto con facoltà amplissima

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.* 31.

ſima Lettore della lezzione degli Ebrei, e de' Saracini non ſolo della ſua città, ma pur anche di tutta la Sicilia. Ma queſto privilegio non andò lungo tempo, che fu ſcancellato; conforme già dicemmo di ſopra nel Cap. VII. della Parte I. ove che più opportunamente ragionammo di queſto punto.

IX. Fecero di poi nell'anno MCDXXXIII. queſti Ebrei umile ricorſo al ſoprammenzionato Re Alfonſo, implorando la ſua Real protezione, per eſſer rilevati da quei ſervigj perſonali ed abietti: come di polire le ſtalle, ed i cortili, a' quali a tutto potere intendevan obbligargli ed il Veſcovo, e gli ufiziali ſecolari della medeſima città. Certificatoſi il Sovrano, che la dimanda loro s'appoggiav' alla ragione, li fece degni della richieſta grazia, vietando a chiunque ſotto la multa d'once cento, l'obbligare gli ſteſſi Ebrei a coſiffatti ſervigj *(a)*. Quando obbligati agli ufizj perſonali.

X. Sarebbe queſto il luogo proprio di ragionare di cinque diſpacci di D. Ferdinando de Acugna, Vicerè di Sicilia, uſciti fuori nello anno MCDXCII. a cauſa della generale eſpulſione degli Ebrei di queſta, e d'ogn'altra comunità di Sicilia: uno de' 12. Agoſto, dirizzato al Segreto della medeſima città di Girgenti *(b)*. Il ſecondo del giorno ſeguente diretto allo ſteſſo Segreto, ed inſieme al Capitano del medeſimo La lor eſpulſione.

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 1433. *pag.* 24. & 49.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 10 *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 46.

simo luogo *(a)*. Il terzo de' 20. del suddetto mese, dirizzato a' soprammenzionati ufiziali *(b)*. Il quarto de' 29. del medesimo mese, diretto al Capitano, a' Giudici, a' Giurati, ed al Segreto della stessa città *(c)*. Ed il quinto de' 16. Dicembre, spedito a Giovanni del Palazzo *(d)*. Ma perchè del contenuto di tutte queste cinque scritture già ne trattammo abbondevolmente ove che dell'espulsione d'essi Ebrei con discorso a parte abbiam ragionato: perciò di buon grado ci astenghiamo dal raddoppiare qui il tedio al Legitore.

Benefizio della Scuola degli Ebrei.

XI. Resta, che diciamo una qualche cosa del benefizio Ecclesiastico *della Scuola de' Giudei di Girgenti*, di cui si fa bene spesso menzione ne' libri de' Regj nostri archivj. Fu prima questo benefizio uno de' Canonicati della Cattedrale della medesima città, e l'ebbe in primo luogo Guglielmo Raimondo Moncada; indi l'anno MCDLXXXIII. l'ottenne Giovanni de Spes; ma poi fu convertito in un semplice benefizio di Patronato Regio, giusta la testimonianza dell'Abbate Pirri *(e)*.

XII. L'accennato Abbate Pirri, entrando nell'impegno d'investigare l'origine di tale bene-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* x. *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 49.
(b) *Ibidem pag.* 98.
(c) *Ibidem pag.* 125.
(d) *Ibidem pag.* 256.
(e) *Not. Eccl. Agrig. pag.* 326. 330. & 331.

nefizio, ha voluto dire, che si chiamò così, perchè fu fondato appunto in quel luogo medesimo, ove gli Ebrei di questa comunità prima della loro espulsione avevano la loro scuola: e perchè fu dotato delle rendite della medesima scuola, per la partenza d'essi Ebrei devolute già alla regia Corte. Tuttavia mi sento tirato dalla forza della ragione, ch' assiste in contrario, a non potere condiscendere al sentimento di questo celebre scrittore: mercecchè dalla accennata elezione di questo benefizio in Giovanni de Spes, nell'anno MCDLXXXIII. e dall'altra più antica in Guglielmo Raimondo Moncada, già chiaro si vede, che questo benefizio vi era da gran tempo prima dello scacciamento de' medesimi Ebrei; i quali, secondo che di sopra dicemmo, vi dimorarono nella città di Girgenti fino all'anno MCDXCII.

XIII. Aggiungasi di più, che le rendite, così del comune, come de' particolari d'essi Ebrei, per la partenza loro mai non si cedettero alla regia Corte: giacchè ella contenta de' due donativi dagli stessi Ebrei proferti nella somma di centocinque mila fiorini, accordò loro, di poter disporre a proprio talento, così degli stabili, come de' mobili; conforme distintamente riferimmo nel Cap. XXVI. della Par. I.

XIV. Più verisimile dunque a noi pare, che derivasse questo benefizio da quella carica del Lettore degli Ebrei, che il Re Alfonso a 5. Febbrajo dell' anno MCDXXVIII. istituì nella persona di Fra Matteo da Girgenti dello

Ordine de' Minori; e che poscia per le importune istanze d'essi Ebrei abolì sotto li 5. Gennajo dell'anno MCDXXX. conforme poc'anzi dicemmo, e più ancora distintamente esponemmo nel Cap. VI. della Par. I.

CAPO VI.

Degli Ebrei di Trapani.

Breve notizia della città di Trapani.

I. DOvendo qui noi pel giust'ordine di nostra storia, entrar in ragionamento degli Ebrei di Trapani, sembra ragionevole, ch'una qualche cosa si dica risguardo alla stessa città, così chiamata dalla sua figura curva o falcata, non già dalla favolosa falce di Saturno. Gli Scrittori di buon nome si sono guardati dall'asserire con sicurezza da chi e quando Trapani fosse primament' edificata; a differenza di coloro, che per innalzar al più alto che possono il luogo di cui scrivono, credono buonamente o alle favole, che null' hanno di sodo, o a certe tali scritture, che nulla contengono di vero. Checchesia pertanto dell'origine di Trapani, certo per lo meno è, che la stessa città gode d'una rispettabile antichità. Del che par che non sene possa dubitare, sempre che l'attestano, Virgilio descrivendo il passaggio d'Enea in Sicilia, Polibio trattando della prima guerra Punica, Cornelio nipote ragionando degli uomin' illustri, e Plinio secondo raccontando il fatto d' Attilio Calatino, mandato da' Roma-

n'in

n' in Sicilia contra i Cartaginesi. Non è certamente Trapani men ragguardevole adesso, di quello ch' una volta fu; ma fu anzi una volta non così grande, come al presente è. Ell' a giorni nostri contiene quasi diciassette mila cittadini, i quali tengon in conto il preggio della nobiltà in una maniera così rigida, che maggiore non si potrebbe mai pensare. I molti legni da navigare, il suo nobilissimo porto, la sua inespugnabile fortezza, la pesca del corallo, l'abondanza de' pesci, la quantità delle saline la rendon anche alle nazioni straniere cognita insieme e rinomata: e qui fu che gli Ebrei abilitati una volta a fissare il lor domicilio nella Sicilia, vennero pur in Trapani a farv' il lungo loro soggiorno. Vediamolo con più chiarezza.

II. La comunità degli Ebrei di Trapani, di cui entriam ora in ragionamento, era situata non già in mezzo della città, ma vicino alle mura della medesima, conforme chiaramente si ricava da ciò, ch'accadde l'an. MCDLXXXV. Allora (*a*) dovendosi ristorare le medesime mura, pretesero i Cristiani, che ciò si dovesse far a spese degli accennati Ebrei, come quelli, che vi stavano da presso; sebben le loro ragioni furon rigettate dalle difese, che addussero in contrario gli stessi Ebrei: i quali allegarono, ch'il comodo, che ne veniv' a risultare dall'accen-

Il Ghetto di questi Ebrei.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 3. *Ind.* 1484. & 1485. *pag.* 107.

cennate mura, era comune a tutto 'l corpo della città, non che solamente agli Ebrei che vi stavano vicino: e però dicevano, ch'a spese comuni si dovevano rifare le stesse mura.

Piccolezza della loro comunità.

III. Questa comunità non era certamente molto popolata; er' anzi vuota di persone, come vuota er' ancora la città di Cristiani. Sicchè la nobilissima città di Trapani, ch' a giorni nostri contiene diciassette mila persone, allora non ne contava, che millequattrocento: cioè milledugento Cristiani, e dugento Ebrei, giusta la confessione, che l'anno MCDXXXIX. di propria bocca fecero gli stessi cittadini di Trapani al Re Alfonso (a). Ciò fecero i Trapanesi, in occasione del ripartimento de' grani allora da pertutto rifiutati, che fra' cittadini respettivamente doveasi fare. Dicevano pertanto i Cristiani, che gli Ebrei componevano la sesta parte del popolo; la dove gli Ebrei asserivano, che i Cristiani erano nove volte più di loro; cossichè affermavano gli uni, ch'eglino arrivavano a milledugento, e gli Ebrei a dugento; la dove rispondevan gli altri, che sebben il numero loro giungesse a dugento; quello non però de' Cristiani arrivav' a mille ottocento.

Sua antichità.

IV. Per quanto poi appartiene all'antichità di questo Ebraismo, nulla noi sappiamo, eccettocchè quello, che ci mette 'n chiaro il real diploma di Federico III. pubblicato intorno all'

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1439. *pag.* 225.

all'anno MCCCLXIII. (*a*); dal quale per fermo si ricava, che non er' allora cominciata questa comunità: ma che si ritrovava già ne' tempi d'avanti: posciachè contiene le seguenti parole: *Giusta il solito costume da' tempi antichi osservato nella stessa comunità de' predetti Giudei*.

V. Questo pubblico istrumento, di cui abbiam or ora ragionato, fu spedito a dimanda di due *Proti*, e tre *Sindachi*, che a nome di tutto il corpo Giudaico erano stati seriamente mandati al precitato Re Federico. S'esponeva in esso ritrovarsi lo stato della comunità altamente conturbato, pel temerario ardimento di coloro, i quali ricusavan' osservare gli statuti, che pel buon regolamento del pubblico emanavano i *Proti*, e i dodici *Eletti*: e però s'ordinav' al Capitano della stessa città, d'avvisare tutti gli Ebrei del paese, che si guardassero dall'opporsi alle ordinazioni de' loro Magistrati; ma che piuttosto cercassero di starsi ben ubbidienti a qualsisia loro decreto.

Ubbidiscano a' loro Magistrati.

VI. Dopo di questa scrittura entra quella (*b*), ch' il Re Martino a 15. Marzo dell'anno MCDII. fece pubblicare a cagion di concedere a Samuele ed Elia Sala fratelli di questa comunità con tutt' i loro discendenti, così maschj, come femmine, il privilegio di familiari, e dimestichi del Re, con tutte le prerogative, ch'

La famiglia Sala, ed i suoi privilegj.

(a) *Ibid. lib. ann.* 1343. *&* 1365. *pag.* 49.
(b) *Ex Offic. Protcn. lib. ann.* 1402.

ch' a tal dignità andavan unite: cioè a dire di non riconoscere sopra di se altro magistrato, salvoche quello solamente del Maggiordomo del Sovrano; di poter portare arme d'ogni qualsisia sorta; di non contribuire alle gravezze del corpo Giudaico; di non esser obbligati a portare, come gli altri, la solita divisa della *Rotella rossa*; e di poter nella propria casa ergere un privat' Oratorio.

Obbligo di questi Ebrei toccante le bandiere.

VII. Nello stesso anno il dì 7. Agosto (*a*) impetrarono gli Ebrei di Marsala dal medesimo Re molte grazie. Fra le quali in quarto luogo eravi questa, che non fossero eglino tenuti a dare le bandiere al castello, che nello stesso modo, che la comunità di Trapani le dava al suo: vale a dire, non ad ogni richiesta del castellano, ma per espresso comandamento del provveditore de' castelli: vedasi quanto scrivemmo toccante questo soggetto delle bandiere nel Cap. VI. della Parte prima.

S'osservino i loro privilegj.

VIII. Nell'anno d'appresso li 8. Ottobre il soprammentovato Re Martino (*b*), con risoluto precetto impose, ch' agli Ebrei di questa comunità, già come servi della regia Camera, fatti degni della real protezione, non si desse molestia da chicchesia de' Cristiani: di più che si tenessero per buone tutte le grazie, e l'immunità, ch' egli, e gli altri Sovrani suoi predecessori avevan loro concedute; ed insieme

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 1402. *pag.* 111.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1403. *pag.* 2. *&* 3.

me che co' privilegj s'osservassero altresì tutte le buone usanze, gli statuti, e le ordinazioni della stessa comunità.

IX. Di poi il dì 4. Settembre dell'anno MCDIV. lo stesso Re Martino comandò (*a*), che quegli Ebrei di Trapani, i quali si mettevano sotto la protezione de' nobili Cristiani, per issuggire con tale refugio il pagamento de' pesi della comunità, si potessero da' loro magistrati pubblicamente scomunicare; trattenne le persone di Samuele ed Elia Sala, pel particolare privilegio, di cui dianzi ragionammo. La maniera, con cui si promulgava tale scomunica, e gli effetti, che dalla medesima ne derivavano, avendoli noi esposti nel Cap. VI. della Parte prima, non è di necessità, che qui con tedio del Legitore si ripetano.

Si scomunicano i morosi debbitori.

X. Non andò lungo tempo, cioè a dire l'anno MCCVI. il medesimo Re Martino accordò (*b*) agli stessi Ebrei, in grazia del donativo da loro offertogli, una nuova conferma de' privilegj, delle grazie, dell'esenzioni, e delle buone loro usanze, insieme con la perdonanza delle pene incorse per qualsivoglia delitto.

Impetrano l'indulto, e la conferma delle grazie.

XI. Entra qui pel giust' ordine della cronologia la commissione (*c*), che nell' anno MCDXVIII. si diede dal Sovrano agli Ebrei di Palermo, perchè eglino esaminassero, se Merdoc

S'esamini la scomunica fulminata contra Salbac.

(a) *Ibid lib. ann.* 1404. *pag.* 160.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1406. *pag.* 52.
(c) *Ibid. lib. ann.* 12. *Ind.* 1418. *pag.* 90.

doc de Salbat Ebreo di Trapani, a cagione del delitto commesso nella *Moschea*, ovvero Sinagoga fosse già incorso nella scomunica contra lui pubblicata. Non trattiamo qui delle varie sorte di scomuniche, che stavan in uso appresso gli antichi nostri Ebrei; neppure del diritto, che tenevan i Palermitani Ebrei, di ricevere l'appellazioni, che sopra lo stesso soggetto dagli altri Siciliani Ebrei a loro si portavano; avendo già del primo argomento trattato nel Cap. VI. della Parte prima, e del secondo punto nel Cap. I. della Parte seconda.

Paghi la comunità la rata di due donativi.

XII. Nell'anno poi MCDXXVIII. concorse questa comunità con tutte l'altre al pagamento de' due donativi offerti al Re Alfonso (*a*), uno per mezzo del Rabbino Mosè Bonavoglia di Messina, ch'a nome di questi Ebrei di Trapani, e di alcuni altri del regno, era stato mandato ambasciadore al medesimo Sovrano; e l'altro domandato dallo stesso Monarca pe' bisogni della regia Corte.

Elezione de' Ministri di Religione.

XIII. Di poi nell'anno MCDLIV. a' *Proti* di questa comunità fu data la licenza (*b*) di rimuovere gli antichi, e di elegger i nuovi ministri pubblici di religione. Ma ciò fu tosto dallo stesso Monarca rivocato (*c*), come una cosa, che dirittamente s'opponev'all'antica, e non mai interrotta osservanza di questa, e di tutte l'al-

(a) *Ex Offic.Prot.lib.ann.* 1428. *pag.* 95. & 96.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1454. *pag.* 298.
(c) *Ibid. cit. loc. pag.* 344.

l'altre comunità della Sicilia, appresso le quali era costante la costumanza di non rimoversi a talento de' *Proti* le persone deputate pe' sacri ministerj, essendo la di loro carica perpetua, e non amovibile. Quali fossero stat' i ministri pubblici di religione dell'Ebraismo di Sicilia, il dicemmo già nel Cap. XVIII. e XIX. della Parte prima.

XIV. Pagava questa comunità, a cagione della solita imposta della *Gisia* ed *Agostale* annualmente once quarantacinque. Spettava questa gravezza de' Trapanesi Ebrei alla nobilissima famiglia del Bosco; a favore della quale dopo lo sfratto d'essi Ebrei, se ne accollò il pagamento la regia Corte, per la ragione, che già esponemmo, ove che dell'espulsione degli Ebrei ci toccò di ragionare. Pesi e gravezze di questi Ebrei.

CAPO VII.

Degli Ebrei di Cefalù.

I. CEfalù così nominato, o dalla voce Greca κεφαλὶς, che significa capo, o dalle parole cartaginese *Cepha lud* che suonano rupe curva, potendo una e l'altra significazione avere giusto rapporto con la forma della grande rupe maritima, sopra la quale stava prima situata, è una città di cui benchè non se ne sappia l'origine, si sa non pertanto di certo, che sia delle antiche maritime nel lato Occidentale della Sicilia. D'essa ne parlano, Cicerone, Breve saggio della città di Cefalù.

Tolomeo, Strabone, Pomponio Mela, Plinio, Silio Italico, Prisciano, ed altri. Questa città devenuta in successo di tempo per le rovine molto guasta è difficile a salirvi, fu dal Re Roggiero nuovamente fabbricata nelle falde della montagna d'un circuito più grande, ed'una forma più nobile. Or in questa nuova città v'ebbero gli Ebrei come in tanti altri luoghi del regno la loro comunità, di cui perdute già per inescusabile grandissima negligenza de' nostri maggiori le memorabili notizie, altro più tra le dense tenebre dell'imperscrutabile antichità, non ci è riuscito di poter rintracciare, che quanto si rilieva da due pubblici documenti, che solamente bastano a farci credere l'esistenza della nazione Ebrea in questa città.

Gli Ebrei di questa città.

II. Questi sono i dispacci di D. Ferdinando de Acugna, allora Vicerè della Sicilia, usciti fuori li 12. Agosto, e li 16. Dicembre dell'anno MCDXCII. uno diretto al Segreto della medesima città, e l'altro al Segreto insieme, ed al Capitano. Ambedue queste scritture trattavano dello sfratto de' medesimi Ebrei, in esecuzione dell'editto della generale, e perpetua lor espulsione dalla Sicilia. Pubblicato intanto come fu a 18. Giugno del medesimo anno in Sicilia con le debite formalità il suddetto editto dell'espulsione, a 12. Agosto come si è detto, si spedì un Viceregio dispaccio al Segreto di questa città in ugual maniera, che si dirizzò a' Segreti degli altri luoghi abitati dagli Ebrei: acciocchè egli procurasse ben presto

di

di terminare di tutto punto gl'inventarj de' beni d'essi Ebrei, in conformità del real ordine; e ad un'ora medesima notificasse loro, che mandassero uno, o due lor procuratori in Messina, ove allora dimorava la Corte: perchè si facesse il calcolo delle lor gravezze perpetue, che si dovevano soddisfare in capitale alla ragione del quattro per cento *(a)*. Un altro poi li 16. Dicembre sene spedì, affinchè gli Ebrei di questa città prima della lor partenza divenissero a pagare la rata sì de' centomila fiorini dovuti pel capitale delle gravezze, sì anche degli altri cinquemila fiorini offerti per la proroga del termine dello sfratto *(b)*; conforme distintamente dicemmo nella Parte prima al Capitolo ventesimosesto num. XIV. e XIX.

CAPO VIII.

Degli Ebrei di Mazara.

I. LA città di Mazara da prima non fu, che un piccolo castello; di cui ne ragiona il celebre nostro Diodoro in raccontando la guerra, che i Cartaginesi fecero contra i Selinuntini. In successo di tempo divenut' i Saracini signori della Sicilia, fu Mazara ridotta Origine, ed ingrandimento di Mazara.

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 46.
(b) *Ibid. lib.* 2. *ann.* 11. *Ind.* 1492. *&* 1493. *pag.* 256.

in forma di città; la quale dopo il loro discacciamento acquistata dal conte Roggiero, egli mentre che Roberto Guiscardo stiede in Palermo, si elesse per sua abitazione, e la nobilitò con la Sede Vescovile. Da tale dimora che in Mazara fece Roggiero ne derivò tanto d'onore alla città, che dal suo nome fu chiamato *Val di Mazara* tutto quel paese, ch'è dal fiume Imera per fino a Trapani.

I lor Giudici sieno i secolari.

II. Non vi ha certamente memoria, toccante l'affare di questo Ebraismo, che s'innalzi sopra i tempi del Re Federico II. altrimenti chiamato III. Di questo dunque Sovrano sappiamo, che l'anno MCCCXXVII. con risoluto precetto ordinò (*a*), che gli Ebrei di questa comunità venissero considerati come servi della regia Camera: e però per le cause di qualsivoglia maniera, civili o criminali, ecclesiastiche o secolari, non fossero chiamat' in giudizio, che ne' Tribunali secolari, null' avendo, che fare col Vescovo, e suoi ufiziali.

Per le cause di Religione sieno gli Ecclesiastici.

III. Ma il Re Pietro II. ascoltando, come si conveniva, le ragioni del Vescovo di Mazara, allegate contro la determinazione dell' accennato Re Federico suo predecessore, a' diritti dell'Ecclesiastica giurisdizione sommamente contraria: comandò (*b*), che la pretensione del Vescovo fosse fatta buona per le cause solamente Ecclesiastiche. Approvò pur egli il tributo

(a) *Apud.Pirr.not.Eccl.Mazzar.ad ann.*1327.
(b) *Apud eumdem ad annum* 1329.

buto de' pepi, ch'allo stesso Vescovo eran tenuti di offerire ogn'anno i medesimi Ebrei: e la facoltà d'eleggere il lor Sacerdote, che stava in potere dell'accennato Vescovo. Dell'uno, e dell'altro punto noi altrove più opportunamente abbiam ragionato: cioè a dire della gravezza de' pepi nel Cap. VI. della Parte prima, e dell'elezione del Sacerdote nel Cap. XVIII. dell'istessa Parte prima.

IV. Si ragiona poi della medesima comunità di Mazara in cinque altre Viceregie scritture, spedite l'anno MCDXCII. in occasione dello sfratto di questi, e di tutti gli altri Ebrei del regno: una cioè de' 12. Agosto, dirett' al Segreto della stessa città: due altre de' 13. e 20. del medesimo mese, dirette al Segreto insieme, ed al Capitano: un' altra de' 29. dello stesso mese, spedit' agli accennati ufiziali, ed inoltre a' Giudici, ed a' Giurati del medesimo luogo: e l'ultima de' 16. Dicembre, indirizzat' a Francesco Formica della stessa città. Delle quali scritture non fa qui d'uopo, che sene tratti, poichè abbastanza ne parlammo di sopra al Cap. XXVI. della Parte prima.

La partenza di questi Ebrei.

CAPO IX.

Degli Ebrei di Sciacca.

I. Sciacca, ch'appresso gli antichi Scrittori si ritrova sotto nome di *Terme*, pe' due salutiferi bagni, che la nobilitano, è posta su la riviera del mar Libico dirimpetto al Mezzogior-

Descrizione di Sciacca.

giorno: a differenza dell'altra città *Terme*, edificata su 'l lito del mar Tirreno nel lato Settentrionale della Sicilia. La città di Sciacca ne' primi tempi era un semplice borgo, abitato solamente da Vasellaj; conforme riferisce il nostro Siciliano Diodoro, scrivendo la patria, condizione, e fortuna di Agatocle Re di Siracusa; indi giusta la testimonianza di Plinio, fu accresciuta da una non so quale colonia; di poi sotto i Principi Normanni fu fatta più grande e più bella; dal Re Federico II. in successo di tempo fu ridotta in quella forma di città, che noi la veggiamo adesso; e finalmente dall' Imperadore Carlo V. fu vieppiù nobilitata, e di nuove mura, e gradissimi baluardi fortificata.

S. Alberto converte alcuni Ebrei.

II. La più antica testimonianza, che di questa comunità abbiamo potuto rintracciare, è quella, che si ritrova nella storia (a) di S. Alberto confessore Carmelitano della città di Trapani, raccolta da Vincenzo Barbaro, e Giovanni Maria Poliziano. Ivi si narra, come correndo l'anno della comune salute MCCXCV. questo servo del Signore, pieno di quella rara carità, che suole infondere nel petto d'un uomo dabbene il desiderio di salvare l'anime, abbandonata la propria patria, si portò in Sciacca; ove dandosi tutto al lodevolissimo ministero di predicator Evangelico, accreditava le verità di nostra santissima Fede con l'infallibile autorità delle divine Scritture, e degli stupendi

(a) *Apud Octav. Cajet. tom. 2. SS. Sicul. p. 222.*

di miracoli insieme, che Dio a sua intercessione bene spess' operava. Onde non solo a lui ricorrevano ne' loro bisogn' i Cristiani; ma ben anche gli stessi Ebrei; i quali purchè avessero voluto ricevere il battesimo, ben volentieri soccorreva egli colla stessa carità, che ajutava i Cristiani suoi pari.

III. Nella storia dianzi citata si riferisce di più, che certi altri Ebrei in passando il fiume Platani, situato tra Sciacca, e Girgenti, vennero rapiti dalla piena dell'acque. I quali mentre che stavano tutt'insieme per perire, si accorsero, che presso le sponde vi stava l'accennato Santo, le cui virtù così da pertutto a cento bocche promulgava la fama, che veniva venerato, non che solamente conosciuto dagli stessi Ebrei. Eglino intanto s'animaron ad implorare il suo soccorso, caldamente pregandolo, ch' in nome di Gesucristo suo Signore li liberasse dall'evidente pericolo della morte, cui si vedevano vicini. Ed il Santo pieno di carità Cristiana, promise loro sicuro lo scampo, solo che ripudiato l'Ebraismo, si facessero Cristiani: credendo in quello stesso Gesucristo, in virtù del quale domandavano venir soccorsi. I quali poichè ebbero acconsentito alla salutevole condizione, tosto il videro camminare a piede asciutto su l'acque, con dare loro ad un' ora la vita del corpo, e la salvezza dell' anima. E questo fatto, oltr'essere trascritto nell'accennata storia, viene ancora fatto buono dalle lezioni proprie, che la Chiesa di Sicilia

cilia

cilia col permesso della sacra Congregazione de' Riti, recita per l'Ufizio Ecclesiastico del medesimo Santo, il dì 7. Agosto.

IV. Fra tutte le pubbliche Scritture, le quali si formarono per questa comunità, alcune poche solamente si poterono sottrarre dalle ingiurie del tempo ingordo divoratore delle vetuste venerabilissime memorie. Stimiamo fare noi cosa grata, se ci pigliamo cura di qui registrarle, prima che incontrino pur esse la disavventura dell'altre consumate già dall'antichità. E per ragionare secondo l'ordine de' tempi, la prima che a noi si presenta, è la carta del Re Martino, uscita fuori a 10. Gennajo dell'anno MCCCXCVIII. in cui si legge (*a*), ch' il Sovrano a dimanda di Simone Manasseo, ***Rabbino***, e ***Proto*** della stessa comunità di Sciacca, con chiara ordinazione diede facoltà, che i capi dell'Ebraismo potessero formare delle leggi, degli statuti, e delle determinazioni pel buon regolamento d'essi Ebrei, senza che altrimenti vi facesse di bisogno d'altra approvazione, che di quella solamente degli ufiziali Cristiani della stessa città. Così 'l Monarca aveva sicurezza della probità, e sana mente di questi ufiziali, che non dubitò punto mettere nelle loro mani, e fare dipendere dal lor arbitrio la validitá, e fermezza delle risoluzioni del corpo Giudaico, altrimenti nulle, ed invalide senza la regia approvazione.

Facoltà di formar le leggi.

V. La

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 6. Ind.* 1398. *p.* 269.

V. La seconda è quella, ch' il dì 18. Novembre dello stesso anno (*a*) s' indirizzò agli ufiziali di Sciacca, acciocchè non obbligassero gli Ebrei della stessa città a prestare altre bandiere, ed altre palanche per la fortificazione del castello, oltre di quelle, che per un antico, e non mai interrotto costume eran già usi a preparare. Molte cose toccanti l'accennata gravezza delle bandiere si potrebbero qui aggiungere; ma avendo noi di questo argomento distintamente trattato nel Cap. VI. della Parte prima non vi è bisogno, che si rincresca il Leggitore coll'inutile ripetimento di quello stesso, che più opportunamente altrov' è stato esposto.

Donano le bandiere e palanche al castello.

VI. In terzo luogo viene il dispaccio dello accennato Re Martino, consegnato a 23. Dicembre del medesimo anno (*b*). Fu per esso agli stessi Ebrei conceduta la grazia, di nulla più pagare a cagion della solita taglia della *Gisia* ed *Agostale*; eccettochè l'annuale rendita d'once dieci; conform' eglino usi eran di sborsare sin da' tempi antichi; tuttocchè si fosse già avanzato il numero delle persone, e a corrispondenza delle medesime pur si fosse dovuto aumentare la somma del censo.

Pagano la *Gisia*.

VII. Entrano poi pel giust' ordine della storia le lettere del soprammenzionato Re Mar-

Vengon dispensati dal fare la guardia notturna.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 6 Ind. 1398. pag. 127. & lib. ann. 7. Ind. 1398. & 1399.*
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1398. pag. 255.*

Martino, ſpedite a 28. Dicembre dello ſteſſo anno (a). In virtù delle quali gli Ebrei di queſta comunità in grazia dell' annuale impoſta di once dieci, da lor offerta, vennero alleggeriti dall'antica angheria di far la guardia notturna alle mura della città.

Pagano la rata di due donativi.

VIII. Sieguono qui altri due Viceregj decreti, tutti e due ſpediti l'anno MCDXXVIII. il dì 27. Giugno, e dirizzati a Marinello del Medico (b): acciocchè egli riſcuoteſſe con ſollecitudine dagli Ebrei di queſta comunità once ſeſſantatre: cioè a dire once quindici per la rata di quel donativo, ch' il Rabbino Mosè Bonavoglia a nome di queſta, e di certe altre comunità avev' offerto al medeſimo Re; ed il di più per la porzione convenevole di quell'altro donativo, che lo ſteſſo Sovrano aveva inoltre addimandato per ſovvenimento della regia Camera.

Non ſi moleſtino da' Criſtiani.

IX. Viene appreſſo l'ordine Viceregio, ch' il dì 16. Marzo dell'anno MCDLXXXVI. ſi mandò al Capitano, a' Giurati, ed al Governadore di queſti Ebrei (c), affinchè eglino unitis' inſieme invigilaſſero, ch' il ſacr' Oratore, il quale vi faceva il corſo Quareſimale, non predicaſſe in modo, che ſi poteſſero eccitare i popoli a tumulto contra gli Ebrei. Ed invero, che molte ſollevazioni e congiure foſſero nella Sici-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1398. *pag.* 255.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1428. *pag.* 95. & 96.
(c) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1486. *pag.* 164.

Sicilia accadute per causa dell'ardente zelo, con cui i Predicatori esprobavano le scelleratezze degli Ebrei, il dicemmo già nel Cap. xxv. della Parte prima.

X. Un simile decreto uscì l'anno appresso a 28. Marzo (a), a domanda degli stessi Ebrei, i quali vedendo l'animo de' Cristiani pieno di mal talento verso la loro nazione, ricorsero di bel nuovo al Vicerè, perchè ordinasse, che si astenesse il Predicatore di quell'anno, particolarmente ne' giorni della Settimana Santa, dal fare quelle invettive, onde ne potesse provenire odio e sdegno contra gli Ebrei.

XI. Vi sono finalmente altri due dispacci del Vicerè D. Ferdinando de Acugna, intorno allo sfratto de' medesimi Ebrei: uno cioè uscito fuori li 29. Agosto dell'anno MCDXCII. dirizzato al Capitano, a' Giudici, e al Segreto di Sciacca (b), affinchè eglino sapessero, e facessero sapere, che si er'allargato già il termine dell'espulsione degli Ebrei ad altri tre mesi, che venivan a finire a 18. Dicembre dello stesso anno. E l'altro spedito il dì 16. del medesimo mese (c), diretto all'accennato Segreto, ed insieme a Domenico Perollo della stessa città: affinchè l'uno e l'altro cercassero d'esigere dal comune di questi Ebrei la porzione loro spettante di que' centocinquemila fiorini

Lo sfratto di questi Ebrei.

Rr 2 che

(a) *Ex Offic. Prot. lib. ann.* 1487. *pag.* 209.
(b) *Ibid. lib. 2. ann.* 11. *Ind.* 1492. & 1493. *p.* 256.
(c) *Ibid. cit. lib.* 2. *pag. ead.*

che tra la Corte, e gli Ebrei tutti di Sicilia prima che si partissero dal regno s'era convenuto, che dovessero pagare, così per le gravezze perpetue, che gli stessi Ebrei eran obbligati a soddisfare; così pure per l'accennata proroga degli altri tre mesi per la loro partenza; conforme dicemmo nel Cap. XXVI. della Parte prima, ove dell'espulsione degli accennati Ebrei più distintamente ragionammo.

CAPO X.

Degli Ebrei di Noto.

I. LA città di Noto non è stata sempre in uno stesso sito: da prima fu fabbricata in luogo sassoso ed aspro; di poj da Ducezio Re de' Siculi fu trasportata in larga pianura sopra una grande mole, di sua natura fortissima per le molte fosse, ed asprissime rupi, che la circondano intorno intorno; e questa è quella di cui ragionano, Cicerone, Diodoro di Sicilia, Tolomeo, Plinio, ed altri Scrittori antichi e gravi. Finalmente abbattuta questa città, desolata, e ridotta a nulla dal tremuoto, che s'intese in Sicilia il dì 11. Gennajo dell'anno MDCXCIII. fu da quei pochi cittadini, che si sottrassero dalle rovine, rifabbricata in quel luogo, ed in quella forma, che la miriamo al presente, alquanto lungi dal mare, di là Siracusa ad andare a Pachino, uno de' tre promontorj della Sicilia, che risguarda il Peloponneso. Il nome di

di questa città è in dubbio, se sia Fenice o Arabo, potendo aver qualche rapporto con ambidue idiomi. Checchesia di ciò, è fuor di contesa, che come Mazara diede il nome ad una delle tre regioni, ovvero valli della Sicilia; così da Noto ne prese il nome un'altra, chiamata *Valle di Noto*: restando ancor dubbia la vera e giusta etimologia della terza regione, appellata *Val Demini*.

II. In questa città pertanto di Noto gli Ebrei vi fecero ancora il lungo loro soggiorno in uguale maniera, ch'in tanti altri luoghi della Sicilia. Delle poche memorie, che conservate dalle ingiurie dispettose del tempo, e dell'antichità, risguardo all'Ebraismo di Noto, la prima è quella del Re Martino, il quale l'anno MCCCXCV. comandò (a), che la comunità di questi Ebrei, nulla più pagasse alla regia Corte a cagione della solita gravezza dell'*Agostale*, e *Gisia*, che sole once tre ogn'anno. Potrà per avventura il curioso Leggitore di questa qualunque siasi nostra fatica, restar preso dalla curiosità di sapere, che mai fosse stata la suddetta gravezza dell'*Agostale*, e *Gisia*; ma avendo noi ciò distintamente descritto nel Capitolo VI. della prima Parte, par che non sia necessario l'entrarne di nuovo in ragionamento.

III. Viene appresso ciò che accadde in tempo dell'Infante D. Giovanni Vicerè della Sici-

(a) *Ex Reg. Concell. lib. ann.* 1395. *pag.* 36.

Sicilia l'anno MCDXV. Allora ritrovandos' il regio erario quasi esausto, si divenne a dommandare in prestito de' Siciliani Ebrei una mediocre quantità di danarì, sebbene non da tutti 'n una stessa somma, ma da alcuni più, da alcuni meno, giusta le maggiori, o minori facoltà di chiascuna communità, che poi furon agli stessi respettivamente restituiti. Or questi Ebrei concorsero cogli altri lor fratelli al sollevamento della regia Corte con lo sborzo di once ventidue d'oro, conforme si ricava dall'ordine del medesimo (*a*) Vicerè l'Infante D. Giovanni uscito fuori in detto anno MCDXV.

Conglura de' Cristiani contra gli Ebrei.

IV. Il P. Francesco Aprile Gesuita, nella sua Cronica della Sicilia (*b*) ci lasciò scritto, che nell'anno MCDLXXIV. i Cristiani di Noto congiuratis' insieme, eccitaron un populare tumulto contra i loro Ebrei, uccidendone diciotto. Di questa sollevazione del popolo contra gli Ebrei di Noto, e di tutti gli altri commovimenti popolareschi, eccitati nelle altre parti della Sicilia, a causa degli Ebrei, con ragionamento a parte ne trattammo nel Capitolo xxv. della Parte prima.

V. Ragionano inoltre di questi Ebrei i cinque Viceregj dispacci dell' anno MCDXCII. i quali spettano allo scacciamento de' medesimi Ebrei, in esecuzione dello stringente editto del

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.*40.
(b) *Francisc. April. Chronolog. Sicul. Part.* 1. *lib.* 2. *Cap.* 4. *pag.* 251.

del Re Ferdinando II. uno cioè de' 12. Agosto, dirizzato al Segreto di Noto: due altri de' 13. e 20. del medesimo mese, diretti al Segreto insieme, ed al Capitano; il quarto de' 29. dello stesso mese, spedito agli stessi ufiziali, a' Giudici, ed a' Giurati dello stesso luogo: e l'ultimo de' 16. Dicembre, indirizzato a Niccola Siracusia della medesima città. Delle quali scritture ne tenemmo ragionamento nel Cap. XXVI. della Parte prima.

CAPO XI.

Degli Ebrei di Calatagirone.

I. GLi Ebrei ancor ebbero il lor domicilio in Calatagirone, città situata sopra un eccelso monte, distante dal mare almeno dodici miglia per linea retta. Fu fabbricata da' Saracini nel tempo che dominavano la Sicilia, i quali le diedero il nome. Poco dopo la sua fondazione fu questa città presa per forza da' Genovesi, che vi lasciarono le loro armi d'una croce rossa in campo bianco, e molte altre memorie, che si conservano insin ad oggigiorno. Alcuni Scrittori o per genio di vilmente adulare, o per talento di venir scioccamente adulati, sostengono, che Calatagirone sia la stessa, che Calata: e per questo risguardo le assegnano un'origine più alta, ed un' antichità assai più maggiore: senz' altrimenti riflettere, che quando mai ogn'altra pruova mancasse in contra-

trario, la sola diversità del sito resiste alla lor conghiettura: giacchè si sa di certo, che Calata era posta in su la riva del mare, a differenza di Calatagirone fabbricata fra terra. Siasi come si voglia, non si può per lo meno dubbitare, che questa città fu dal conte Roggiero nobilmente arricchita con le spoglie di Zotica, città da lui presa e rovinata. E da ciò nascono, la splendidezza del lusso, la magnificenza degli edifizj, la gentilezza del tratto, e la moltitudine del popolo, ch'in essa oggi si scorgono, cosicchè viene considerata come la più ragguardevole tra le città mediterranee della Sicilia.

II. Gli Ebrei intanto che al tempo de' Saracini molto si dilatarono nella Sicilia, per cagione della buona grazia, ch' incontrarono presso l'empia nazione dominante; conforme di proposito diedimo chiaro a conoscere nella Parte prima al Capitolo primo num. xxvi. vennero pur anche a fissare il lor domicilio in Calatagirone: con situarv' il Ghetto in una delle basse parti della città, sotto la Parrocchia appunto di S. Giuliano. Entriam or ad esporre una per una con ordine cronologico e distinto le principali notizie, che di questa comunità d'Ebrei abbiam potuto rintracciare.

Prestito fatto alla Corte.

III. Primieramente ritroviamo, che il Vicerè l'Infante D. Giovanni, figliuolo secondogenito del Re Ferdinando I. chiamato il *Giusto*, l'anno MCDXV. comandò *(a)*, che all'Ebrais-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag* 23.

braiſmo di queſta città ſi ſoddisfaceſſero ſopra gl'introiti della regia Corte quelle once dodici, che da loro erano ſtate date in preſtanza per ſovvenimento della regia Camera, allora biſognevole di molto. Dalla ſomm' allora sborſata da queſta comunità, ben ſi può conghietturare, eſſere ſtata ella inferiore di molto a quella di Noto, della quale poc' anzi parlammo: giacchè queſta di Calatagirone ſolamente preſtò once dodici; laddove quella di Noto diede once ventidue.

IV. Non ſolo queſta comunità concorreva con tutte l'altre Siciliane, nel preſtare al Re le ſomme, che gli biſognavano; ma di più nell'offerirgli da tanto in tanto de' donativi: quindi nell'anno MCDXXVIII. non uno ſolo, ma due gliene fece (a): uno per mezzo del Rabbino Mosè Bonavoglia di Meſſina ſuo ambaſciadore, e l'altro per mezzo de' ſuoi Sindachi. — Donativi offerti al Re.

V. Uno di codeſti Sindachi, che ſolevano aver cura degli avvantaggi della comunità, e che per gli affari della medeſima ſolevano mandarſi alla corte del Sovrano, fu il Sacerdote Salomone dello ſteſſo Ebraiſmo, il quale l'anno MCDLVI. fu incaricato d'una ſimile ambaſciaria (b), e ne ottenne, giuſta il deſiderio del comune la reale determinazione. — Sacerdote di queſti Ebrei.

VI. Dal vedere gli Ebrei di queſta comunità, che pel maneggio de' miniſtri, che la regeva- — Tumulto contra gli Ebrei.

S f

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *p.* 95. & 96.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 5. *Ind.* 1456. *p.* 264.

gevano, ogn' affare loro riuſciva con ottimo evento, prendevano grande ardire d'inſolentirſi oltre modo: da qui avvenne, che rendendoſi odibili a' Criſtiani del paeſe, gli ſtimulavano con fort' impulſi ad eccitare contra loro gagliardi tumulti, tra' quali quello fu il più violento, che ſucceſſe l'anno MCDLXXV. e pel quale il Sacerdote della ſteſſa comunità per nome Giuſeffo *(a)* ne portò le querele ne' tribunali di giuſtizia.

Impetrano il privilegio *refugium domus*.

VII. Non andò lungo tempo, che gli Ebrei della ſteſſa comunità impetrarono *(b)* dal Vicerè d'allora, che loro ſi deſſe, come a' Criſtiani, il privilegio, chiamato *refugium domus*: cioè a dire, che per cauſe civili non poteſſero mai eſſere tratti per forza dalle proprie caſe, nelle quali ſi foſſero refugiati.

VIII. Queſto privilegio naſce dalla legge comune, introdott' appreſſo i Romani col parere di Cajo giureconſulto, e poi confermata da quell' altro celebre giureconſulto appellato Paolo, ſecondo che leggiamo nel corpo delle leggi civili *(c)*. Contuttociò non era cotal privilegio egualmente fatto buono a tutte le città della Sicilia; ma a quelle ſolamente, che ne tenevano conceſſione a parte. Quindi nel general Parlamento, tenuto in Palermo a 31. Lu-

(a) *Franciſc. April. Chronol. Sicul. Part.* 1. *lib.* 2. *Cap.* 4. *pag.* 231.
(b) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 1480. *pag.* 73.
(c) *l. Plerique & l. ſed etſi. ff. de in jus vocando.*

Luglio (*a*) dell'anno MDCXV. fu domandato, che *l'istesso si conceda a tutte le città terre, e luoghi del regno*; ma la grazia non fu dal Governante accordata: e però oggigiorno poche sono le città, che godono d'essa.

IX. Ne questo solo, ma fu a' medesimi Ebrei di Calatagirone allora conceduto (*b*) di più il privilegio, di non venire catturati a cagione di debiti minori della somma di due scudi e mezzo, ovvero d'oncia una Siciliana; conforme s' era già stabilito non solo per gli Cristiani di quella città; ma per tutti gli altri della Sicilia fin dall'anno MCDXLVI. quando fu ordinato il Rito della Sicilia, ovvero la regola, che si deve tenere da' tribunali di giustizia, nell'introdurre, esaminare, e terminare i litigj. Nel quale Rito (*c*) sotto alcune formalità chiaramente si proibiva la carcerazione de' debitori di sì tenue somme. Non si carcerino i debitori di tenua somma.

X. Non si può esagerare abbastanza, quanti delitti gli Ebrei di questa comunità tentati avessero, e quante scelleratezze commesse, per la buona grazia, che incontrata avevan presso i ministri della Sicilia: e qui fu che l'anno MCDLXXXIV. riconoscendosi rei per sottrarsi dalle gravissime pene, alle quali temevano restar soggetti, pensarono di appagare la Corte per mezzo d'un donativo, che le profe- Offeriscono un donativo, ed impetrano il perdono de' delitti.

S s 2

(a) *Cap. Regn. Sicil. Tom. 2. pag.* 343.
(b) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 1480. *pag.* 23.
(c) *Cap.* 125. *&* 126. *Ritus Regni Sicil.*

ferirono. Le pene che per le loro ſcoſtumatezze ſi meritavano gli Ebrei della Sicilia, bene ſpeſſo venivan loro rilaſciate in grazia de' donativi, che con prontezza, e ſenza grave incomodo ſolevano fare: e però come con facilità incontravano la perdonanza; così con ardimento ſi arriſchiavano a' nuovi delitti. Tanto è lungi, che vada bene lo ſtato di quel Reame, ove il danaro ſvincola da' ceppi i malfattori, che anzi ſi diſordina, ſi perturba, e ſi confonde.

CAPO VII.

Degli Ebrei di Termini.

I. ALtrove già noi'l dicemmo, che nella Sicilia v'eran due città per nome *Terme*, così chiamate a cagione de' ſalutiferi bagni dell'acque calde, ch'in eſſe infin ad oggi vi ſono: una era quella, che mutato l'antico ſuo nome, s'appella Sciacca, di cui una qualche coſa riferimmo di ſopra; l'altra conſervando la primiera denominazione, viene a giorni noſtri detta col proprio nome di Termini. Eſſa ſi ritrova ſituata di là di Palermo, ad andare da Lilibeo a Peloro. La ſua origine così chiaramente è ſtata deſcritta da Cicerone nelle Verrine, che non laſcia alcuno ſcrupolo di dubbio in contrario: riferiſce pertanto che deſtrutta l'antica città d'Imera, i cittadini reſtati vivi

in

in quella sanguinosa guerra si ritirarono nelle vicine *Terme*, e vi fabbricaron una nuova città; e loro riuscì di far ciò per l'ajuto che ricevettero dal giovane Scipione Africano, il quale mandò loro una colonia per supplire al mancamento degli abitatori. Lo stesso Scipione, com' erasi mostrato sollecito per la populazione di questa città; così ebbe una grande premura pel suo ornamento e decoro: quindi superata com' ebbe Cartagine, rendè a Termini tutte quelle statue di bronzo bellissime, e di maraviglioso artifizio, ch' avean portate via i Cartaginesi nell' espugnazione d'Imera. Da questo glorioso principio cominciaron i cittadini ad entrar nella nobile idea di fare rifiorire nella nuova città le magnificenze dell'antica: mettendo tutto lo studio loro alla fabbrica di sontuosi edifizj; come cel danno chiaramente a conoscere quelle molte bellissime rovine, e maravigliose anticaglie, che infin ad oggi vi si veggono.

II. La città adunque di Termini ebbe pur essa la comunità degli Ebrei in uguale maniera, che l'altre città della Sicilia. Di questi Ebrei ne trattano i due Viceregj dispacci, ch'a 27. Giugno dell'anno MCDXXVIII. furon dirizzati a Notar Niccola de Jacio *(a)*: affinchè egli si desse fretta d'esigere dal comune di questi Ebrei le rate di que' due donativi, ch' in detto anno furon proferti al Monarca.

III. V'ha

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *p.* 95. *&* 96.

Alcuni di loro tentano fuggire per Gerusalemme.

III. V'ha di più un' altra scrittura, la quale pure ragiona degli Ebrei di Termini. Sono quest' i capitoli del concordato tra la Corte, e quegli Ebrei, ch' intorno all'anno MCDLV. si arrischiarono fuggire da Sicilia, per andarsene in Gerusalemme: tra 'quali vi fu una qualche persona di questa comunità; conforme dicemmo nel Cap. XIII. della Parte prima, ove con ragionamento a parte parlammo di questo argomento.

Lazaro Sacerdote impetra di ergere la Sinagoga.

IV. Viene appresso il privilegio, che dal Vicerè D. Ferdinando de Acugna il dì 28. Aprile dell' anno MCDXCII. impetrò Lazaro Sacerdote di questa comunità, per potere fabbricare un *Sabato*, ovvero Sinagoga dentro la stessa città di Termini, dietro la chiesa di S. Antonio. Da questa scrittura traemmo noi materia di ragionamento per illustrare il Cap. XVIII. della Parte prima, ove si trattò de' Sacerdoti, e sommi Sacerdoti degli Ebrei di Sicilia; e pur anche il Cap. XX. toccante le Sinagoghe degli stessi Siciliani Ebrei.

Partenza di questi Ebrei.

V. Finalmente abbiamo nelle mani sette scritture dello stesso anno MCDXCII. continenti lo sfratto degli Ebrei di questa città, spedite li 12. 13. 20. e 29. Agosto, li 12. e 13. Novembre, e li 16. Dicembre. Delle quattro prime, e dell'ultima non facciamo qui particolar discorso, come di quelle, che furon ancor dirizzate per l'espulsione di tutt'insieme gli Ebrei della Sicilia, e che sono state già esposte, ed illustrate nel Cap. XXVI. della Parte pri-

ma

ma. Quindi resta solo, che qualche cosa diciamo dell'altre due, uscite fuori li 12. e 13. Novembre, le quali specificatamente trattano degli Ebrei di questa comunità.

VI. La carta dunque de' 12. Novembre, diretta a' *Proti*, ed a' *Majorenti* dell'Ebraismo di Termini (*a*), fu spedit' a domanda d'alcuni Ebrei della stessa comunità, i quali sentendosi aggravati per lo ingiusto ripartimento della tassa, fatta a causa della generale composizione, ovvero donativo de' centocinquemila fiorini, della quale ragionammo nel citato Cap. XXVI. impetrarono, che si riordinasse di bel nuovo, includendovi quelle persone, che i deputati vinti dalla passione avevano a gran torto esentate.

Paghino senza eccesso la rata della tassa.

VII. L'altra carta de' 13. del medesimo mese, dirizat' al Capitano, al Segreto, e ad Antonino Sesè commissario nella stessa città (*b*), conteneva, che sborsando gli Ebrei di questa comunità le loro rispettive rate del suddetto donativo, ricuperassero tutti i loro beni, che prima s'erano sequestrati, potendo di quelli disporre a lor talento; a condizione però, di non estrarre dal regno oro, argento, gioje, e monete, giusta le generali ordinazioni su questo soggetto allora date.

Loro si restituiscano i beni sequestrati.

CA-

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 11.*Ind.* 1492. & 1493. *pag.* 170.
(b) *Ibid. cit. lib. pag.* 193.

CAPO XIII.

Degli Ebrei di Marsala.

I. COme dalle rovine d'Imera è nata Termini, così dallo sterminio di Lilibeo è risorta Marsala, situata dirimpetto a quella parte dell'Africa, che si chiama Libia, donde vogliono che sia nato il nome di Lilibeo al terzo Promontorio della Sicilia, ed alla città ivi fabbricata. Gli Scrittori di senno, e di riputazione si guardano dall'asserire con sicurezza da chi e quando Lilibeo fosse stata rovinata; e con la stessa circospezione tacciono parimente il tempo, e gli autori, che fabbricaron Marsala; tuttavia il suo nome par che abbia del Saracino, e che significhi *porto di Dio*. Difatti non ci riesce di ritrovar il nome di Marsala, che nelle scritture moderne, e nell'opere degl'autori c'hanno scritto dopo l'undecimo secolo. Di Lilibeo ne trattano, Diodoro di Sicilia, Polibio, Cicerone, Solino, con altri Scrittori antichi. Il medesimo Cicerone nelle Verrine chiama Lilibeo sette volte splendidissima, a cagione del suo sito, così da mare come da terra giocondissimo insieme e bellissimo, ed a cagione de' superbi edifizj, che in essa v'erano; de' quali se ne veggon oggi le anticaglie. Questa città fu nobilitata dall'abitazione della Sibilla Cumana; onde Solino afferma, che come la città di Lilibeo è un ornamento del Promontorio Lilibetano, così l'ornamento della città

è la

è la ſepoltura della Sibilla Cumana. Il porto largo, profondo, e forte, ch'aggiungeva magnificenza, e rendeva ineſpugnabile la città è oggi chiuſo per mezzo di grandiſſimi ſaſſi, gittati in fondo nella ſua bocca l'anno MDLXXXII. Ciò premeſſo, entriam in ragionamento degli Ebrei di queſta città, che è l'argomento della Opera noſtra.

II. Gli Ebrei di Marſala, i quali coll'andare degli anni grandemente s'agumentarono, dapprima non furono, che in numero di pochi; conforme ſoglion eſſere ne' loro principj le popolazioni, le quali tratto tratto ſi moltiplicano, ed ingrandiſcono; a guiſa de' grandi fiumi, che naſcono dalla loro ſorgente piccoli, e quanto più ſcorrono nelle pianure, tanto maggiormente divengono groſſi, ed ampj. Crebbero intanto gli accennati Ebrei, e ſi dilatarono a ſegno, che già componevano la decima parte del popolo, tenendovi la *Moſchea*, ovvero Sinagoga, l'Oſpedale, il Cimiterio, ed il luogo della Purificazione per le donne; ed alcune di queſte coſe col ſuo caſamento, e ſue rendite, come qui 'n appreſſo faremo per eſporre.

Ingrandimento della comunità degli Ebrei.

III. Più chiaramente però ſi dà a conoſcere l'accreſcimento di queſti Ebrei da quello, che ſappiamo intorno alla loro *Timiſia*, ovvero Sinagoga, la quale ſebben era prim' accommodata a tut' il corpo Giudaico; ſi rendette non pertanto di poi in tal guiſa diſadatta, e non capace alla moltitudine dell'Ebraiſmo, ch'appena poteva in eſſa ritrovare luogo metà ſola-

D'mandano di poter allargare la Sinagoga.

mente degli uomini: restando il di più di loro insieme con tutte le donne sempre di fuori, senza poter assistere alle cerimonie della legge.

IV. E qui fu, che i medesimi Ebrei pensarono ad ampliare l'accennata Sinagoga; ma perchè giusta le leggi d'allora, veniva vietato d'allargare a proprio talento i luoghi pubblici di Religione; perciò Cabono Custura, e Niccola Musciarella *Proti* di questo Ebraismo, presentatis' innanzi agli Ufiziali, a' Consiglieri, ed a quelle persone, che adunate insieme nella chiesa maggiore, sotto titolo di S. Tommaso, rappresentavano tutto il corpo della città, con riverenti suppliche scongiurarono la radunanza, a voler loro accordare di poter così estendere il circuito della suddetta Sinagoga, quanto si rendesse proporzionata al numero degli Ebrei del paese. Condescesero alla dimanda i Cristiani, per un atto stipulato a 30. Ottobre dell'anno MCCCLXXIII. Vi posero tuttavia la condizione, che s'impetrasse sopra di ciò il regio beneplacito; il quale poi s'ottenne a 18. Aprile (*a*) dell'anno MCCCXXV.

Venivan obbligati a frequentare la Chiesa de' Cristiani.

V. Erano costumat' i Cristiani di Marsala a riscuotere da' loro Ebrei un tributo di divozione: li volevan presenti nelle loro chiese, qualor celebravano i divini ufizj: affinchè dalla gravità e maestà delle funzioni Ecclesiastiche imparasse la cieca nazione la verità di nostra san-

(*a*) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1343. & 1375. *pag.* 35.

ſantiſſima Fede. Sebben non poſſiam noi diſſimulare, che la divozione paſsò poſcia in deriſione: giacchè tutto il zelo de' Marſaleſi ſi riſtringev'a volergl' in chieſa, acciocchè li poteſſero poi con facilità maggiore inſultare, ed inſeguire con ſaſſate. Ciò nulla avendo d'oneſto, nulla di religioſo, fu dal Re Martino ſaggiamente vietato; conforme dimoſtrammo già nel Cap. VII. della Parte prima.

VI. Lo ſteſſo Re Martino li 29. Marzo dell'anno MCCCXCII. con maniera particolare divenne a confermare (*a*) tutti i privilegj, tutte le grazie, tutte l'eſenzioni degli Ebrei di queſta comunità. Già noi 'l dicemmo altrove, che gli Ebrei della Sicilia così ſi prendevano cura di fare approvare i loro privilegj, come ſe null'altro affare aveſſero, ſu cui penſare: ed ora con queſto fatto così manifeſto ſi rende, che non abbiſognano altre nuove pruove. **Impetrano la conferma de' lor privilegj.**

VII. Ne queſto ſolo, ma il medeſimo Sovrano fece allora ancor di più a favore degli Ebrei di queſta comunità: li reſe abili a godere de' privilegj dell'Ebraiſmo di Trapani: perchè non era ancor accordato quel privilegio a tutti gli Ebrei della Sicilia, di avere fra loro comuni le grazie, ch'impetrarono poi dal Re Alfonſo nell'anno MCDL. **Ne ottengono l' ampliazione.**

VIII. Per la buona grazia, che gli Ebrei di queſta città avevano ritrovat' appreſſo l'accennato Re Martino, l'anno MCDII. ſi fecero **Come e quando obbligati a' ſervigj perſonali.**

Tt 2 ani-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1392.

animo di presentargli per mezzo di due loro deputati, nominati Farione Bono, e Tove Micale, una scrittura, in cui dimandavano, che loro fossero accordate cinque grazie. Primo, che non venissero angariati dal Capitano, dal Castellano, o da qualunque Ufiziale, a prestare loro i servigj personali, non essendo eglino debitori di tanto, se non che quando si ritrovasse presente la stessa persona del Sovrano.

Compongono la decima parte del popolo.

IX. Secondo: che per la soddisfazione dell'imposte, e pesi della città, essi Ebrei soltanto contribuissero nella decima parte: giacchè il numero delle persone loro non trascendeva la decima parte del popolo; secondo che s'era già concordato tra essi Ebrei co' Cristiani del paese per mezzo d'un giureconsulto della città, appellato Niccola Sottile.

Non soggiacciano al Vescovo.

X. Terzo: che per nessuna causa soggiacessero al Vescovo diocesano, ed a' suoi Vicarj: ma per le cause civili e criminali stessero soggetti al gran Giustiziere; la carica del quale oggi l'occupa il Presidente della regia gran Corte: e per quelle di Fede, e di Religione soggiacessero all' Inquisitore contra l'eretica pravità: e che sentendosi aggravati, potessero dallo stesso Inquisitore appellarsi al medesimo Re. Arricchito oggigiorno il Tribunale del S. Ufizio di singolari privilegj, ad esso conceduti non meno da' religiosi Monarchi della Sicilia, che da' Romani Pontefici, tiene fra l'altre questa prerogativa, d'essere le sue sentenze inappellabili; e ad altra revisione non sogget-

gette, che a quella solamente dell' Inquisitor Supremo del medesimo Santo Ufizio.

XI. Quarto: che per l'obbligazione di dare le bandiere al castello si regolasse queste comunità nella stessa maniera, che quella di Trapani: cioè che non venissero gli Ebrei ad ogni semplice richiesta del Castellano tenuti a questo peso; ma solamente quando che vi precedesse l'ordine del provveditore de' castelli.

Come debbon dare le bandiere al castello.

XII. Quinto finalmente: che le loro donne ricuperassero l'antico lavatojo, ovvero luogo di Purificazione, che tenevano dentro la città, e che loro era stato ingiustamente levato in tempo d'Andrea Chiaramonte. De' luoghi della Purificazione, e della maniera, con cui si costumava fare la lavanda; noi abbiamo qualche cosa esposta nel Cap. xxi. della Parte prima. Gli accennati cinque Capitoli furono ben due volte (*a*) confirmati dal soprammentovato Re Martino: prima a 7. Agosto del medesimo anno MCDII. di poi a 6. Dicembre dello stesso anno.

Recuperano il luogo della purificazione.

XIII. L'anno d'appresso accordò il medesimo Re Martino a questi Ebrei (*b*), che la carica del *Protato* non fosse perpetua; conforme la pretendeva un tal Marcello Giudeo, ma sì bene annuale, ed appoggiata non ad uno solo, ma a due insieme soggetti; a' quali in tutte le ri-

I lor *Proti*, ed i *Seniori*.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1402. *pag.* 111.
(b) *Ibidem lib. ann.* 1403. *pag.* 3.

risoluzioni dessero assistenza quattro *Seniori*: a differenza dell'altre comunità, nelle quali non due *Proti*, e quattro *Seniori*, ma dodici *Proti*, ed altrettanti *Seniori* si solevano eleggere.

Facoltà di medicare conceduta ad un Ebreo.

XIV. Intorno all'anno MCDXXXVIII. Benedetto di Vita Giudeo di questa comunità ottenne (*a*) licenza di poter esercitare per tutto il Regno l'arte della medicina, altrimenti proibit' agli Ebrei, tanto dalle leggi del regno, pubblicate nel general Parlamento dell'anno MCCXVI. quanto dalle leggi comuni, e sacri Canoni, ch' altrove opportunamente citammo con aggiungervi le ragioni di così saggia proibizione.

S'osservi l'uso dell'elezione de' magistrati.

XV. Di poi nell' anno MCDLXXXIV. per le fervorose domande di questa comunità fu dal Vicerè d'allora ordinato (*b*), che gli Ebrei di questa città, tutto che fossero passati dal dominio della regia Corte nella signoria di Luigi Requisens; stessero non pertanto nello antico lor diritto di eleggere i *Proti*, e gli altri ufiziali della comunità: e che potessero divenire a tal' elezione, non ostante che fosse già passato il giorno prefisso de' 16. d'Ottobre. Si legga il Cap. XVI. della Parte prima; ove demmo chiaro a conoscere, che la sola comunità di Marsala costumava fare l'elezione de' suoi *Pro-*

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 1438. *&* 1439 *p.* 124.
(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 3. *Ind.* 1484. *&* 1485. *pag.* 5.

Proti in Ottobre, prevalendo appresso tutte le altre della Sicilia l'uso d'eleggerli in Maggio.

XVI. Come poi si promulgò nell' anno MCDXCII. nella Sicilia l'editto della general' espulsione degli Ebrei, molte e molte scritture si formarono, continenti la maniera di far tutto eseguire con ordine, e senza confusione. Cinque tra queste furono le principali, una sotto il dì 12. Agosto, l'altra nel giorno d'appresso, la terza a 20. dello stesso mese, la quarta sotto la giornata de' 29. del medesimo mese, e l'ultima a 16. Dicembre dello stesso anno. Le quali scritture essendo state da noi discusse, ed illustrate nel Cap. XXVI. della Parte prima, non fa d'uopo, che qui di nuovo con tedio del Leggitore s'espongano. Espulsione di questi Ebrei.

XVII. Ne abbiamo ben vero una, della quale altrove non si è potuta far menzione, come di quella, che con particolarità spetta agli Ebrei di questa comunità: cioè a dire il dispaccio di D. Ferdinando de Acugna allora Vicerè della Sicilia, il dì 19. Settembre dello stesso anno, diretto all'accennato Luigi Requitens, ed agli ufiziali della medesima città: perche eglino obbligassero Stefano Grignano a restituire il di più de' beni, ch' aveva ricevuti dal comune di questi Ebrei in soddisfazione del suo credito; mercecchè tal credito non superava la somma di oncie diciotto, e tarì quindici annuali, laddove aveva egli ricevuto dagli accennati Ebrei una rendita d'once ventisei di capitale, la Scuola con alcune case, e sue rendite,

dite, l'Ospedale col suo casamento, il Cimiterio, ed inoltre libre otto d'argento con una coperta di seta. Le quali cose avanzavano di molto la somma del debito.

La loro scuola, l'ospedale, il cimiterio, e la Sinagoga.

XVIII. La Scuola degli Ebrei di Marsala, della quale or ora abbiam parlato, se vogliam prestar fede alla tradizione de' maggiori, ed alla relazione de' cittadini, è quell'istessa chiesa della Madonna, ch'oggi si venera fuori la città sotto il titolo, *Sedes Sapientiæ*. Questa Scuola appresso gli Ebrei della Sicilia veniva chiamata con varj nomi, ora l'appellavan Sinagoga, ora *Moschea*, ora *Sabato*: gli Ebrei di questa comunità si servivano d'un nome molto particolare, chiamandola *Timisia*. Vedi il Cap. xx. della Parte prima.

C A P O XIV.

Degli Ebrei di Lentini.

Soccinta notizia di Lentini.

I. DI là di Catania ad andare ad Agosta, non mai nella riva del mare, ma cinque miglia dentro terra, vi sta situata la città di Lentini, in mezzo alle colline, in forma di Lione dalla natura disposte; dalle quali vogliono certi uni, che dato si fosse il nome alla città. Per poco studio ch'alcuno si ritrova aver fatto su le Siciliane vetuste memorie, non può far a meno di confessare, che Lentini fosse una città molto celebre, pel merito dell'antichità, per l'ampiezza del circuito, per la fortezza

del

del sito, per la fertilità della terra, per la moltitudine del popolo, per la magnificenza delle fabbriche, pel valore de' cittadini, pel governo di tutti 'l migliore, chiamato *Oligarchia*, e per cento e mille altre cose, che l'esteriore, ed il formale di città cotanto illustre costituivano. Cosicchè la sua magnificenza invitava non solamente i popoli stranieri ad abitarla, ma spingeva ancor i tiranni a bramar di signoreggiarla: donde provennero le tante sanguinose guerre, e civili discordie, che grandemente la molestarono. Trattano di essa Aristotele nella Politica, Tucidide, Plinio, Strabone, Diodoro il Siciliano, Solino, ed altri Scrittori gravi ed antichi.

Atti de' SS. Alfio, Filadelfio, e Cirino.

II. Questa città si è rendut'ancor celebre per lo gloriosissimo martirio de' Santi, Alfio, Filadelfio, e Cirino. Chi volesse buonamente prestar credenza agli atti Greci di quest tre invitti Campioni di nostra santa Fede, potrebbe fidatamente innalzare l'antichità degli Ebrei di Lentini, infin a' più alti secoli di nostra Religione: imperocchè si racconta ne' medesimi atti, ch' in tempo dell'Imperadore Decio, il quale fece morire gli accennati Martiri, vi era in Lentini un buon numero di Ebrei; ma dubitando gli Scrittori (*a*) di buon senno della legittimità de' succennati atti; par, che giustamente non si possa sopra di essi fare gran fonda-

Vv

(a) *Bolland. Act. Sanctor. mensis Maji die* 10. *de SS. Martyr. Alph. Phil. & Cyr.*

damento.

Lentini città di *Camera Reginale*.

III. Passando intanto dalle scritture sospette alle vere: diciamo, che di questa comunità di Ebrei se ne ritrova una chiarissima testimonianza in tutte quelle antiche carte, che appartengono agli Ebrei de' luoghi di *Camera Reginale*, ovvero assegnati pel patrimonio della Regina; tra' quali vi era la città di Lentini; conforme dicemmo nel Cap. XIII. della Parte prima.

Partenza di questi Ebrei.

IV. Inoltre trattano pure di questi Ebrei due Viceregj rescritti: uno (*a*) spedito il dì 13. Agosto dell'anno MCDXCII. in occasione, che alcuni Ebrei di questa comunità, eseguendo il reale comandamento del generale loro sfratto, si partirono con fretta dal regno, e poi da una improvvisa tempesta assaliti, furono costretti a prendere di nuovo terra nel littorale di Catania. L'altro (*b*) uscí fuori il dì 16. dello stesso mese: affinchè ad alcuni Ebrei della stessa comunità si desse ajuto e favore per riscuotere tutte quelle somme di danaro, di cui andavano creditori contra gli abitatori della città di Militello nel Valdinoto.

CA-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. & 1492. *pag.* 58.

(b) *Ibid. cit. lib. pag.* 121.

CAPO XV.

Degli Ebrei di Castrogiovanni.

I. LA città di Castrogiovanni, che presso gli antichi Scrittori si ritrova sotto il nome di Enna, è situata nel centro della Sicilia, su la cima d'un monte intorno intorno discosceso e precipite: e però venne da Cicerone chiamata Ombelico della Sicilia. Fu fabbricata da' Siracusani guidati da Enno Capitano: e sin dalla sua fondazione è stata molto celebre, non men per la fortezza del sito descritta da Livio, e per la fertilità della terra, esagerata da Aristotile, Cicerone, e Solino, che pel tempio di Cerere, e pel ratto di Proserpina, c'hanno aperto un largo campo a' Poeti di favoleggiare con somma bizzarria d'ingegno. Breve descrizione di Castrogiovanni.

II. In questa città, come luogo molto adattato a tenere aperto il commercio con tutt'i popoli della Sicilia, gli Ebrei vi ebbero la lor abitazione. I quali per le ben note guerre del regno restando grandemente danneggiati, domandarono dal Vescovo di Catania la facoltà di poter diroccare l'antica *Moschea*, ovvero Sinagoga, situata fuori della città, per fabbricarne un'altra dentro l'abitazione, nel distretto della Parrochia di *S. Niccola de Plazza*, che poi fecero confermare *(a)* dal Re Federico il Sinagoga di questi Ebrei.

Vv 2 dì

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 1361. *pag.* 59.

dì 16. Luglio dell'anno MCCCLXI.

Sbaſſo della *Giſia*. III. Or queſta comunità, al contrario dell'altre, ch'andavano col tempo creſcendo, e ſempre più s'ingrandivano, tratto tratto impicciolendoſi, intorno all'anno MCDIII. ſi ritrovò così ſcaduta dall'antico ſuo ſtato, che impetrò dal Re Martino la grazia, che le foſſe ſminuito per metà il ſolito cenſo della *Giſia*. Quindi ſi comandò, che non pagaſſe once quattro annuali, conforme coſtumava di pagare, allorchè coſtava d'ottanta famiglie; ma che sborſaſſe ſolamente once due: giacchè ſapevaſi di certo, che s'era già ridotta a ſole ſedici caſate, affatto povere, e biſognoſe (*a*). Non ebbe la buona ſorte d'inveſtigar queſto fatto lo Autore (*b*) del Capibrevio delle Segrezie di queſto regno: e però non conoſcendo egli lo accennato sbaſſo, ſi diede a credere, che l'impoſta della *Giſia*, di cui erano debitori gli Ebrei di queſta comunità fin agli ultimi tempi della lor partenza aſcendeſſe alla ſomma d'once quattro annuali.

Preſtito, e donativi fatti al Re. IV. Queſta comunità, ancorchè impoverita di gente, e d'averi, non tralaſciava però di renderſi grata a' Sovrani cogl'impreſtiti, e co' donativi. L'anno MCDXV. diedero pertanto gli Ebrei di queſta comunità alla regia Corte la ſomma di once trenta in preſtanza. E poi l'anno MCDXXVIII. felicemente regnando

(a) *Ex Reg.Cancell.lib.ann.*1402.&1403 *p.2.*
(b) *Capibrev. Segretiar.pag.* 256.

do il Re Alfonso, divennero a fare due donativi (*a*) al medesimo Monarca.

Governo politico di questi Ebrei.

V. Il governo politico di questa comunità par essere stato diverso da quello di tutte l'altre: giacchè abbiam rintracciato, ch' in questa vi presedeva un Governadore; laddove appena in un' altra sola comunità di questa carica se ne conobbe il nome. Ma a dire il vero, il Governadore era lo stesso, che quello, il quale altrove veniva chiamato Capitano, o Balio. Tra quelli, che furon promossi all'onorificenza di Governadore degli Ebrei di Castrogiovanni, si conta Bartolomeo Rosso (*b*), il quale occupò detta carica l'anno MCDLX.

I Cristiani non assistono alle circoncisioni.

VI. Non è qui da tralasciarsi sotto silenzio ciò, che nell'anno MCDLXXXIV. successe in questa comunità. Un Giudeo per nome Sore Giffare, dovendo circoncidere un suo figliuolo, sedusse un Cristiano del paese a fargl' il compare, tenendo il bambino nelle sue braccia, contra le leggi, che proibivano al Cristiano il comunicare cogli Ebrei nella pratica delle loro cerimonie. E però (*c*) accusati, e convinti della gravità del delitto, sì l'Ebreo seduttore, come il Cristiano ingannato, vennero da' tribunali di giustizia severamente gastigati

Esenzione, e franchigia degli Ebrei.

VII. Godevano gli Ebrei di Castrogiovanni

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *p.* 95. & 96.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1460. & 1461. *pag.* 164.
(c) *Ibid. lib. ann.* 1484. & 1485. *pag.* 102.

ni un amplo privilegio (*a*) d' esenzione, franchigia ed immunità: quindi lo stesso anno furon fatti de' rimproveri al Segreto della città, il quale ad onta dell'accennato privilegio volle obbligare questo Ebraismo allo sborso di non so quante monete: volendo il Monarca, che stesse nella sua fedele osservanza il privilegio di esenzione già conceduto.

CAPO XVI.

Degli Ebrei di Naro.

Descrizione di Naro.

I. LA nobile e bella città di Naro, che contiene oggi settemila e più abitanti, deve la sua origine, ed il suo nome a' Saracini, che signoreggiarono la Sicilia dal principio del nono secolo insin alla metà dell'undicesimo, in cui furon da' gloriosi Principi Normanni vinti, e discacciati. Sappiamo, che i cittadini desiderosi d'un' antichità maggiore, s'ingegnano attribuire alla lor patria un'origine così più alta, che possa paraggiarsi a quella di qualunque vetustissima città del regno: e noi ci protestiamo di voler tenere per buona, e per indubitata la lor pretenzione, qualor con argomenti più sodi, e con pruove men fallibili, di quelli che infin ad ora si sono prodotti, ci daranno chiaramente a conoscere, che Naro sia lo stes-

so,

(a) *Ex Offic. Protenot. lib. ann.* 4. *Ind.* 1485. *&* 1486. *pag.* 102.

so, che l'antico castello *Mozio*, o che sia il medesimo, che la vetusta città *Agragante Jonica* nella riviera di Girgenti dentro terra.

II. Siasi ciò come si voglia, per quanto però s'appartiene all'Ebraismo di questa città, e fuor d'ogni dubbio, che se ne ritrovano le memorie fin da' tempi del Re Martino. Egli correndo l'anno MCDIII. per mezzo d'una sua stringente ordinazione, comandò (*a*), che il Castellano della medesima città si guardasse dal molestare gli Ebrei e di obbligargli a servirlo senza mercede: giacchè eglino in virtù de' privilegj, che tenevan appresso di se, chiaramente dimostravano, non esser d'altra gravezza debitori, che di scopare solamente, e polire una sola volta il mese la sala e la camera del castello. Lo stesso Monarca allora comandò di più, che il medesimo Castellano, o altro chicchesia non desse impaccio agli accennati Ebrei, qualor volessero formar leggi, e capitoli per le cose toccanti il rito, e le cerimonie Mosaiche.

Ebrei di Naro.

III. Da' tempi del Re Martino per la mancanza delle memorie, è di necessità, che si passi all'età del Re Ferdinando I. chiamato il *Giusto*. Allora (*b*) gli Ebrei di questa comunità concorsero cogli altri della Sicilia a sollevar le strettezze della regia Corte co'loro prestiti: quindi l'Infante D. Giovanni, figliuolo dello stesso Re Ferdinando, e suo Vicerè nella Sicilia nell'anno M.

Prestito fatto alla Corte.

(a) *Ex Offic. Protom. lib. an.* 12 *Ind.* 1403. *p.* 169.
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.* 13.

MCDXV. comandò, che a' medesimi Ebrei si restituisse dalla stessa regia Corte, già divenuta ricca abbastanza, la somma, ch'aveva ricevuta in prestito.

Elezione de' loro magistrati.

IV. Vi ha pure di questa comunità degli Ebrei di Naro un'altra notizia dell'anno MCDLXXXV. Fu allora ordinato (a) al Governadore, ed al Giudice di questo Ebraismo, che circa l'elezione de' magistrati de' medesimi Ebrei, s'osservasse l'antica usanza, non ostante ch' il numero degli Ebrei fosse a dismisura cresciuto: cioè a dire, che si eleggessero quattro *Majorenti*, e due *Giudici spirituali*; uno de' quali facesse da Tesoriere, e l'altro da Notajo.

CAPO XVII.

Degli Ebrei dell'Alicata.

Notizia dell'Alicata.

I. LA città di Alicata riceve tutto il merito della sua antichità dalla celebre, e magnifica Gela; dalle cui rovine fu ella fabbricata, benchè non sene sappia con certezza, ne il tempo, ne l'occasione, ne l'edificatore. Ella è di quà di Girgenti a viaggiare da Pachino a Lilibeo; gira all' intorno poco meno d'un miglio, e si stende nel mare a guisa di penisola, percossa dall'onde in tutt' i suoi lati, trattone solamente quello di Ponente, ch' è attaccato al monte Gela. Contiene Alicata circa diecimila

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 4. Ind. 1485. p. 152.*

mila perſone, ed è uno de' mercati del grano della Sicilia. Fu la patria del ſervo di Dio P. Luiggi la Nuza, per la cui canonizzazione noi per commiſſione della Santa Sede al preſente fatichiamo; e diede il ſepolcro a S. Angelo Carmelitano, che ſoffrì il martirio l'anno MCCXX.

Preſtito fatto alla Corte.

II. Quando cominciato foſſe l'Ebraiſmo dell'Alicata, noi per la mancanza delle antiche memorie non poſſiamo con certezza aſſerirlo. La prima notizia che ne abbiamo, è dell'anno MCDXV. per l'ordine (a) allora dato dall'Infante D. Giovanni figliuolo ſecondogenito del Re Ferdinando I. e ſuo Vicegerente nella Sicilia; comandando, che ſi reſtituiſſero agli Ebrei di queſta comunità quelle once dieci, che da loro erano ſtate date in preſtanza alla regia Corte nel tempo, che ſi ritrovava biſognevole di danaro.

Delitto di un Neofito recidivo.

III. In tempo poi del reame dello ſteſſo D. Giovanni, che vi ſucceſſe per la morte del padre, e del fratello primogenito Alfonſo, cioè a dire l'anno MCDLXXII. ſi ſpedì altr' ordine (b), toccante gli Ebrei dell'Alicata; in virtù del quale ſi comandava agli ufiziali della medeſima città, che deſſero aſſiſtenza ed ajuto al P. Maeſtro Salvo Palermitano, Inquiſitore contra l'eretica pravità, il quale ivi ſeriamente ſi portava per gaſtigare un tal Franceſco Criſpo E-

 breo

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.* 31.
(b) *Ibid. lib. Segretar. num.* 56 *pag.* 76.

breo di questa comunità, che dopo d'aver ricevuto il santo battesimo, era tornato peggio, che prima a giudaizare.

Partenza di questi Ebrei.

IV. Finalmente sappiamo, che gli Ebrei vi continuarono nell'Alicata sino a quando si promulgò l'editto della generale loro espulsione: e però ne' cinque Viceregj dispacci, che allora usciron fuori per l'esecuzione dello sfratto sotto li 12. 13. 20. e 29. Agosto, e li 16. Dicembre, che da noi furon esposti, ed illustrati nel Cap. XXVI. della Parte prima, si fa chiara memoria degli Ebrei di questa comunità.

CAPO XVIII.

Degli Ebrei di Nicosia.

Origine di Nicosia.

I. Nicosia è una delle città molto popolate, ricche, e grandi, che sono tra terra. La sua origine, ed il suo nome si debbono a' Longombardi, ed a' Francesi, venut' in Sicilia l'undicesimo secolo di nostra religione col Conte Roggiero: onde gli abitatori insin ad oggigiorno, a differenza di tutti gli altri popoli della Sicilia, usano il parlar de' loro primi fondatori, mezzo Lombardo, e mezzo Francese; ma uno e l'altro corrotto. Non mancano degli Scrittori, che le vogliono attribuire una più onorevole antichità, sforzandosi di riconoscerla ne' tempi più alti sotto il nome, o di Imacara, o di Erbita; ma a dir vero, le loro conghietture, quali si siano, al più alto, ed al più

più meglio possono concludere, che dalle rovine di quell'antiche città quivi trasportate, sia stata ella fabbricata; non già che dalla stessa gente, in uno stesso luogo, e su le stesse anticaglie sia stata edificata.

II. Le notizie, che degli Ebrei di questa città sono a noi pervenute, cominciano dalla età del Re Alfonso; in tempo del quale, cioè a dire l'anno MCDXXVIII. uscì fuori un' ordine (*a*), affinchè si riscuotessero dal comune di questi Ebrei le rate de' due donativi, ch' in detto anno gli Ebrei tutti della Sicilia profferirono al Monarca. **Pagano la rata di due donativi.**

III. Sotto il reame del medesimo Monarca (*b*), Giovanni Cali ottenne la patente di Capitano degli Ebrei di questa comunità. Sopra la quale elezione abbiam fatte delle necessarie osservazioni, laddove ci toccò di ragionare de' magistrati secolari degli Ebrei della Sicilia: dimostrando, che oltre al *Dienchelele*, ed a' *Proti*, avevano pur eglino gli *Auditori di conti*, gli *Eletti*, i *Majorenti*, i *Conservadori degli atti*, i *nove Soggetti*, i *Sindachi*, i *Balj*, i *Governadori*, ed i *Capitani*. **Capitano degli Ebrei.**

IV. Abbiamo di più nelle mani varie scritture appartenenti allo sfratto degli Ebrei di questa città; delle quali a bello studio lasciam quì di ragionarne: giacchè ci lusinghiamo, di averne abbastanza favellato nel Cap. XVI. della **Lo sfratto loro.**

Xx 2 Par-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *pag.* 95. *et* 96.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1455. & 1456. *pag.* 488.

Parte prima, ove ci toccò di raccorre, ed illustrare tutte le carte, che della partenza di tutti insieme gli Ebrei della Sicilia trattavano; nulla più ritrovandovi di particolare in queste di Nicosia (a), che l'ordine dato al nobile Vincenzo Grancorio, affinchè egli facesse subito passare i suddetti Ebrei in Messina, per indi più agevolmente partirsi dal regno: e provvedesse, che a' Neofiti con effetto si restituisse quanto da loro s'era sborsato per le rate delle somme, che gli esiliati Ebrei erano stati condannati a pagare: giusto non essendo, che i convertiti alla Fede di Gesucristo, portassero la pena in uguale maniera, che la portavan gli ostinati nell'Ebraismo. Si veda il Capitolo XXVII. della stessa Parte prima.

CAPO XIX.

Degli Ebrei di Polizzi.

Breve notizia di Polizzi.

I. NElla regione chiamata Val-Demone, dentro la diocesi di Cefalù, alle falde del celebre monte Nebrodide, oggi volgarmente detto Madonia, si ritrova in bellissimo sito la ricca e nobile città di Polizzi; che fu o fondata, o reedificata dal Conte Roggiero, in congiuntura di assediare ed assaltare i Saracini, i quali s'erano ritirati e fortificati alla cima del

(a) *Ex Offic. Protenot. lib. ann.* 11. *Ind.* 1492. & 1493. *pag.* 94.

del suddetto monte Nebrodide.

II. In questa città, fatta poi vieppiù illustre per la lunga dimora, ch' in essa vi fecero la Regina Elisabetta, ed il Re Lodovico suo figliuolo, in tempo che la Sicilia quasi tutta si ritrovava in gravi ed aperte turbolenze, per le varie fazzioni de' popoli, vi vennero pure ad abitare gli Ebrei. De' quali abbiamo un ricorso fatto al Re Martino contra gli ufiziali della stessa città; i quali allargando la loro giurisdizione troppo più, che non si conveniva, obbligati avevano gli stessi Ebrei allo sborso di non so quanti danari, a motivo d'un delitto di sensualità, da uno di loro commesso con una donna Cristiana. Ed il Re, persuaso non essere ciò dell'ispezione degli ufiziali secolari, ma privativamente spettare la cognizione della causa al Vescovo, e suoi ministri: facendo buona con sovrana clemenza la domanda de' supplicanti Ebrei, l'anno MCCCXCIII. comandò (*a*), che loro si restituisse la somma ingiustamente esatta: e che in avvenire si guardassero dal tramettersi i medesimi ufiziali negli affari di cosiffatta maniera. Ebrei di Pozzuzzi.

III. L'anno poi MCDXIII. i Vicegerenti del regno, accogliendo le divote suppliche degli Ebrei di questa comunità, ordinarono (*b*) agli stessi ufiziali d'intimare al Castellano, che non desse molestia a' medesimi Ebrei: giacchè in Il Castellano non gli aggravj.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 3. Ind.* 1393. *p.* 60.
(b) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1413. *pag.* 117.

in mille e cento maniere ingiustamente gli angariava: e particolarmente in fare, che scopassero, e tenessero netto dall'immondezze il castello: quando che già era ben noto, che non eran eglino debitori di questo così abietto ministero, salvochè essendovi presente nella loro città la persona del Sovrano.

Non si molestino gli Ebrei.

IV. Allora si diedero pure agli stessi ufiziali, gl'incarimenti di non permettere, che il popolo nella Settimana Santa, e con ispezialità nella notte del Venerdissanto presumesse di sollevarsi in tumulto contra gli Ebrei, confermandosi in una maniera chiara ed ampla l'ordine, che su di questo soggetto era già stato dato dal Re Martino.

Prestito da loro fatto alla Corte.

V. Non indi a lungo tempo, cioè a dire l'anno MCDXV. fu a' soprammentovati Ebrei accordata la grazia[a] dall'Infante D. Giovanni figliuolo secondogenito del Re Ferdinando I. e suo Vicegerente nella Sicilia: affinchè sopra gl'introiti della regia Corte si soddisfacessero agli stessi Ebrei quelle once venticinque, che dianzi le avevan prestate. Questa comunità non fu sola ad ajutare allora la regia Corte col prestito; vi concorsero dell'altre; conforme abbiam altrove avvisato.

Donativi fatti dagli Ebrei.

VI. Entrando poi nel Reame della Sicilia il Re Alfonso figliuolo primogenito dell'accennato Ferdinando I. maggior rispetto, e maggiore gratitudine gli Ebrei della Sicilia mostraron

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann. 1415. pag. 37.*

ron conſervare pel proprio Monarca, con fare bene ſpeſſo de' donativi per ſollievo del regio erario. Gli Ebrei di Polizzi concorrevano con gli altri, giuſta la lor poſſibilità, in dare chiare teſtimonianze della lor oſſervanza: ſappiamo pertanto, che l'anno MCDXXVIII. obbligaronſi la grazia e protezione del Monarca per mezzo di due proferte di piena voglia fattegli (*a*).

VII. E qui fu, che l'anno MCDXXXVIII. riuſcì facile ad un tale Magaluffo Ebreo di queſta comunità, l'impetrare dallo ſteſſo Re Alfonſo il privilegio; in virtù del quale egli qual perito nell'arte della medicina, poteſſe liberamente eſercitarla, non che per la ſua città ſolamente, ma per tutto il regno diſpenſandoſi alle leggi, le quali altrimenti vietavano agli Ebrei l'eſercizio d'una tale profeſſione, per quelle ragioni, e teſtimonianze, che noi eſponemmo nel Cap. XI. della Parte prima.

Che Magaluffo faccia il medico.

VIII. L'anno MCDXLV. regnando il medeſimo Re Alfonſo, Sadone Carcula Ebreo Polizzano, ſentendoſi vicino a morire, fece il ſuo teſtamento col legato alla *Moſchea*, ovvero Sinagoga. Queſto teſtamento, che noi abbiam veduto preſſo l'Abate D. Franceſco Caruſo (uomo non men riſpettabile per lo ſtudio delle belle lettere, che per la nobiltà de' natali) ci è ſervito come d'una luminoſa face a diſcovrire tra le denſe tenebre dell'imperſcru-

Laſciti alla Sinagoga.

tabile

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *p.* 95. *&* 96.

tabile antichità mille notizie ſpettanti a' coſtumi dell'Ebraiſmo d'allora, ch' abbiamo ne' ſuoi proprj luoghi eſpoſte.

Altri legati alla ſteſſa Sinagoga.

IX. Il medeſimo Sig. Abate Caruſo conſerva pure appreſſo di ſe un altro teſtamento d'una donna Ebrea di queſta comunità, nomata Chilluca, moglie di Serno Ebreo di S. Marco, col legato parimente fatto alla *Moſchea* l'anno MCDL. Da queſti due teſtamenti, come pure da molte altre ſcritture di quell'età moſtrammo noi nel Cap. xx. della Parte prima, che ſebbene era interdetto agli Ebrei della Sicilia l'ampliare, l'adornare, o il rifabbricare le lor Sinagoghe; non fu mai però proibito lo arricchirle con donazioni, e laſciti.

Non ſi pregiudichino ne' loro privilegj.

X. Un' anno avanti alla lor general' eſpulſione; cioè a dire l'anno MCDXCI. gli Ebrei di Polizzi, ſentendoſi aggravati dagli ufiziali della città, che contro a' privilegj della Sinagoga volevano preſcrivere loro delle leggi, fecero umile ricorſo a D. Ferdinando de Acugna, Vicerè allora del regno, affinchè ne riparaſſe egli l'inconveniente; ed il ſaggio Principe tenendo per giuſta la domanda, comandò (*a*), che gli ſteſſi Ebrei Polizzani obbligati non foſſero ad ubbidire a quelle nuove ordinazioni, che gli ufiziali della città aveſſero fatte, contrarie alle buone uſanze dello ſteſſo Ebraiſmo.

XI. Ci

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 164.

XI. Ci riferisce in fine lo Scrittore del Capibrevio delle Segrezie di questo regno *(a)*, che la solita imposta della *Gisia*, di cui gli Ebrei di questa città andavan debitori alla regia Corte, non trascendeva la somma di once sei annuali. La *Gisia* di cui qui si è fatta menzione, era la gravezza propria degli Ebrei della Sicilia; conforme noi esponemmo nel Cap. VI. della Parte prima. La *Gisia* che pagavano.

CAPO XX.

Degli Ebrei di Taormina.

I. Quella giusta difficoltà, ch'incontrano gli amatori del vero, nel descrivere la storia della lor patria, pel timore di non venir inavvedutamente allucinati da quella sempre sospetta passione, che non mai di voglia sta alla ragione soggetta; ci fa guardare dal formare noi per Taormina, cui dobbiamo il nostro nascimento, una descrizione simile a quelle, ch'abbiam fatte per l'altre città. Onde senza entrar quì noi 'n particolar ragionamento, ci restringiam ad accennare soltanto gli antichi Scrittori, che d'essa trattano; potendo per questo mezzo i curiosi Leggitori aver onde soddisfare la loro laudevole curiosità: e noi stessi ricevere il compiacimento di

Yy non

(a) *Capibrev. Segret. Regn. Cap. de Segret. Politii.*

non venir ripresi a cagione o d'esagerare più che troppo il buono, o di sminuire fuor di maniera il male.

Autori che trattano di Taormina.

II. Trattano pertanto di Taormina, Pomponio Mela, Scila Cariandeo, Solino, ed Antonino in descrivendo il sito della città, posta nella riviera del Peloro, dirimpetto all'Oriente, in mezzo di Messina, e di Catania, su d'un monte tagliato rotto, e precipitoso, particolarmente alla parte, che risguarda il mare; Plinio esponendo l'abbondanza e qualità delle frutta di questo luogo, e spezialmente del vino, del quale si servivano i Romani ne' loro conviti; Ateneo esagerando la preziosità de' suoi marmi, e la virtù mattematica di Filea; Luciano, Strabone, Sallustio, e Seneca decantando la natura del suo mare; Giuvenale ragionando della sua nobile pescaggione; Vibio Sequestro in trattando del suo celebre fiume; Diodoro oveche ragiona della prima sua abitazione fatta da' Sicoli, del suo ingrandimento per la venuta de' Greci dopoche fu destrutta Nasso dell'etimologia del suo nome, della unione co' Corinti, e con Pirro Re degli Epiroti contra i tiranni, e della colonia de' Romani in essa da Cesare Augusto mandata; Cicerone oveche parla della sua confederazione co' Romani, delle sue franchige, de' suoi uomini nobili ed illustri, e della lor natura quieta e pacifica; Polibio, Suida, e Dionigi Alicarnasseo oveche favellano del celebre Istorico Timeo; Festo oveche descrive il passaggio de' Sanniti

nella

nella ſteſſa città; Scutellio, e Malco diviſando la venuta di Pittagora in eſſa; Silio Italico deſcrivendo la ſeconda guerra Punica; e per tacere di tant'altri, Appiano Aleſſandrino eſponendo la venuta di Ceſare Auguſto in eſſa.

III. Certo è, che dell'Ebraiſmo di Taormina non poſſiam noi ordinatamente teſſerne la ſtoria per aver nell'anno MDCLXXVI. la città, a cagione della rebellione di Meſſina ſofferta col saccheggiamento de' beni, la devaſtazione de' pubblici ſuoi archivj, e la totale perdita delle ſcritture; tuttavia giudichiamo conveniente d'eſporre quelle poche notizie, ch'altronde abbiam potuto rintracciare: affinchè non aveſſe la poſterità di che lamentarſi di noi, come di quelli, che per non poter tutto illuſtrare, voleſſimo permettere, che tutto reſtaſſe in oſcuro. La città ſoffre il saccheggiamento.

IV. Il P. Ottavio Gaetano (a), tiene come per certo, che vi eran in Taormina degli Ebrei in que' primi tempi, quando S. Pietro vi mandò S. Pancrazio, per ſottrarla dalle tenebre della Gentilità, e condurla al chiaro lume del Vangelo. Noi perchè non ſappiamo donde aveſſe egli cavata la notizia di queſti Ebrei, gli preſtiam ſolamente quella fede, di cui è degno uno Scrittore verſato nella lettura dell' antiche carte; ma ch'aſſeriſce le coſe dell'ultim'antichità, ſenz'altrimenti giuſtificare con chiare ragioni, o ſegnalate teſtimo- Antichità di queſti Ebrei.

Yy 2

(a) *Iſagog. ad Hiſtor. Sicul. Cap.* 14. *n.* 13.

monianze la ſua aſſerzione.

Preſtito da loro fatto al Re.

V. Paſſando intanto dalle notizie dubbie alle certe, diciamo, avere nelle mani un diploma del Vicerè l'Infante D. Giovanni, che dopo la morte del Padre Ferdinando, e del fratello Alfonſo occupò il Reame di Sicilia. Uſcì fuori detta ſcrittura *(a)* in Catania a 24. Dicembre dell'anno MCDXV. In virtù della quale s'ordinava al Maeſtro Segreto del regno, ed al ſuo Luogotenente, dimorante in Taormina, che ſoddisfaceſſero agli Ebrei della ſteſſa città ſopra gl'introiti della regia Corte once cinque d'oro, dagli accennati Ebrei dianz' impreſtategli.

VI. Ma perchè agli Ebrei non ſi fece, conforme ſi era promeſſo, il pagamento ſuddetto, però toſto come l'accennato Alfonſo fu acclamato Re della Sicilia, gli ſteſſi Ebrei rinnuovaron le iſtanze, perchè ſi deſſe pronta eſecuzione al citato diſpaccio: ed il Sovrano l'anno MCDXVIII. ordinò al regio Teſoriere del regno *(b)*, che a' ſoprammentovati Ebrei ſi faceſſe rimborſare la ſuddetta ſomma, ſopra le rendite della Segrezia di Taormina, ch'allora ſpettavano alla regia Corte.

Elezione de' *Proti*.

VII. Nell'anno MCDXXII. il dì 22. Ottobre, ritrovandoſi nella città di Taormina i Vicegerenti del regno, Arnaldo de Pallas, e Ferdinando Velaſquez, ſi mandò in eſecuzione l'or-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *p.* 32.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1418. *pag.* 207.

l'ordine del medesimo Re Alfonso, toccante la creazione de' dodici *Proti* di ciascuna comunità della Sicilia. In virtù della quale si comandava, che gli Ebrei d'ogni luogo eleggessero annualmente quattro più distinti, ed accreditati soggetti, i quali potessero poscia scegliere fra tutti gli Ebrei i dodici *Proti*, che dovevano trattare gli affari del pubblico alternatamente.

VIII. Unitisi poi nell'anno MCDXXVIII. gli Ebrei di Taormina con quelli di altre diciassette comunità del regno, spedirono un'ambasciaria al medesimo Re Alfonso, in persona del Rabbino Mosè Bonavoglia di Messina: perchè loro venisse accordata la conferma de' privilegj, delle grazie, dell'immunità, infin allora impetrate. Il che stimò bene il Re concedere (*a*) in grazia del donativo profertogli, ed altro ch'egli ricercò per le strettezze, nelle quali si ritrovav'allora il regio erario.

Impetrano la conferma de' privilegj.

IX. Nella Settimana Santa dell'anno MCDLV. molti Taorminesi, sentendosi ardere di sdegno verso gli Ebrei per la ferale morte data a Gesucristo Redentore del mondo, di cui allora si celebrava la dolorosa memoria, sollevatis' in tumulto, vennero con le spade tratte nel Ghetto, e in un istante diroccarono la *Moschea*, ovvero Sinagoga con molte case: diedero il sacco alla roba: ed in tal guisa pretesero

Tumulto contra gli stessi Ebrei.

(a) *Ex Reg.Cancell.lib.ann.* 1428. *p.* 95. *&* 96.

ſero mandar in rovina tutta la comunità della perfida nazione, che non potendoſi diſſimulare il fatto, ſi determinò dall'Arciveſcovo di Palermo Simone Bologna, allora Preſidente del regno, di mandar in quella città un commiſſario, per nome Sanzio Marrella: affinchè egl'inſieme col Capitano di quel luogo faceſſe a' delinquenti pagar il fio del loro eceeſſo (a). Di queſto tumultuario movimento de' popoli di Taormina, come pure di tutte l'altre ſollevazioni intorno al medeſimo tempo in altri luoghi della Sicilia contra gli ſteſſi Ebrei accadute, ſi è da noi diſtintamente favellato nel Cap. xxv. della Parte prima.

Lor Sinagoga.

X. Ogni volta che gli Ebrei della Sicilia riconoſcevano ritruovare buona grazia appreſſo i Sovrani, incontanente divenivano arditi e proſuntuoſi: e penſavano nuove forme, onde poteſſero recare gravi pregiudizj al Criſtianeſimo. Così avvenne degli Ebrei di queſta comunità; i quali, come conobbero, che ſi preſe da' regj miniſtri l'accennata riſoluzione in diſvantaggio de' Criſtiani: e come ſi videro poſti nella libertà di ergere di nuovo la Sinagoga, ſubito penſarono di ſituarla così da preſſo il convento de' Padri Domenicani, che poteſſero diſturbare con le grida i buoni Religioſi, mentre che celebravano i divini uſizj.

XI. L'in-

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 3. *Ind.* 1454. & 1455. *pag.* 53.

XI. L'inconveniente invero giunse a tal segno, che il Roman Pontefice Callisto III. si intese obbligato a spedire un suo Breve all'accenato Re Alfonso, sotto li 24. Dicembre del medesimo anno; in cui con le più calde istanze lo scongiurava, che la Sinagoga, ed il Cimiterio degli Ebrei di questa città fossero altrove trasportati. Motivo per cui il sagissimo Re li 31. Dicembre dell'anno d'appresso scrisse (a) al Capitano, ed a' Giurati di Taormina, perchè con la più grande sollecitudine facessero trasportare la Sinagoga, ed il Cimiterio suddetti in un altro luogo, d'onde mai non potesse nascere disturbo sì agli stessi Padri di S. Domenico, come pure a tutt'i Cristiani del paese. Si situi col Cimiterio altrove.

XII. Nell'anno MCDLXXXVII. gli Ebrei di questa comunità impetrarono tre Viceregj dispacci. Uno li 6. (b) di Maggio dirizzato a' Giurati di Taormina, perchè eglino nel costringere le persone facoltose a dar loro danari in prestanza per le necessità del pubblico, obbligassero così i Cristiani, come gli Ebrei, senza che facessero a questi solamente portarne il peso: e che prima di lasciar la carica, procurassero di pagare a' creditori tutte le somme sborsate. Che ajutino il pubblico co' loro prestiti.

XIII. L'al-

(a) *Bullar. Ordinis Prædicator. tom. 7. Constit. 34. pag. 85.*

(b) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 5. Ind. 1487. p. 407.*

Che non si aggravino più del giusto.

XIII. L'altro (*a*) uscì fuori il dì d'appresso, per cui s'ordinav'agli stessi Giurati, che nel ripartimento delle taglie pe' debiti dell'università, non imponessero agli Ebrei peso maggiore di quello, ch'erano usi di portare pel passato: giacchè per la nemistà irreconciliabile, ch'era tra' Cristiani, e gli Ebrei del paese, temevano questi di venire aggravati oltre del giusto.

Che il Castellano non gli opprima.

XIV. Il terzo finalmente (*b*) fu spedito li 7. di Novembre. In virtù del quale con istringente precetto si comandava al Castellano della fortezza della medesima città, che non angariasse, ed opprimesse gli Ebrei, costringendoli a scopare il castello: conciossiacosacchè gli Ebrei di Taormina, checche fosse degli altri della Sicilia, insin allora sentivano, non avere mai portato quel vergognoso peso.

Il loro sfratto.

XV. Questo sarebbe il luogo proprio di entrar in ragionamento delle tante scritture, che furon in Taormina pubblicate, toccante lo sfratto degli Ebrei; ma avendone di quelle già diffusamente trattato, ove che con ragionamento a parte della medesima espulsione, scrivemmo, non fa qui di mestiere, che di nuovo ne parliamo; altrimenti sarebbe di necessità, ripetere con tedio del Leggitore in ogni Capitolo di questa seconda Parte, ciò che a suo luogo opportunamente dicemmo.

CA-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 5. Ind. pag.* 406.
(b) *Cit. lib. pag.* 407.

CAPO XXI.

Degli Ebrei di Piazza, di Calatascibetta, e di Randazzo.

I. NElla Valle di Noto, e diocesi di Catania, fra terra, e vicino a Castrogiovanni, che come dicemmo, sta nel centro della Sicilia, vi si vede la grande, abbondante, nobile, ricca, e deliziosa città di Piazza, fabbricata dal Re Guglielmo I. chiamato il *Malo*, dalle rovine di Pluzia, ch'era tre miglia distante, da lui fatta rovinare infin da' suoi fondamenti in gastigo d'una tentata ribellione. Descrizione di Piazza.

II. Nella stessa riviera, lungi dalla suddetta città di Castrogiovanni due sole miglia, siegue la città di Calatascibetta, su la cima d'un monte dalla natura disposto a foggia di scarpa, dalla cui figura, vogliono taluni, che dato si fosse il nome alla città; benchè gli Scrittori di maggior credito, e delle Siciliane antichità ottimamente informati, sostengano, che Calatascibetta sia nome Saracino, e voglia dire, *Il beni di Scibetta*. Checchesia di ciò, certo presso tutti è, ch'ella trasse il suo nascimento dal Conte Roggiero, in occasione di tener assediati i Saracini, che occupavano Castrogiovanni. Di Calatascibetta.

III. Nella Valle poi chiamata Demone, e diocesi di Messina, alle falde del celebre Mongibello verso Settentrione, circa venti miglia discosta dal mare, vi sta la città di Randazzo. Il Di Randazzo.

ſuo nome è moderno, e ſolamente ſi trova nelle ſcritture dell'undiceſimo ſecolo, e de' tempi più baſſi: quindi è, che tutti coloro, che le vogliono dare una più alta antichità, s'ingegnano di riconoſcerla ſotto il nome di Tiſſa, della quale ne parlano Tolomeo, Filiſto, Cicerone, Plinio, Silio Italico, e Stefano Bizantino; ma ciò non ſenza controverſia, a cagione dell'uguale pretenzione, che per la loro città ſentono di aver i cittadini di Tuſa.

Ebrei di queſte città.

IV. Or per venire a capo del noſtro argomento, non poſſiam noi a queſto Capitolo dare quella giuſta eſtenzione, che ſi converrebbe: perchè ci mancan affatto i monumenti autentici, ond'eſtrarre le ſincere notizie dell'Ebraiſmo di queſte tre città: e noi ci contentiamo comparire piuttoſto ſterili di memorie, che ricolmi di notizie ſoſpette e ſavoloſe. Quindi oltre a quelle carte, che trattano dello sfratto di queſti Ebrei, delle quali, per la ragione nel precedente Capitolo eſpoſta, non dobbiamo qui favellare, appena due ſole notizie abbiam dell'Ebraiſmo di tutte e tre città; ed un'altra, che particolarmente appartiene agli Ebrei di Randazzo.

V. Perchè dunque gli Ebrei di Randazzo in tempo del Re Ferdinando I. moſtraron riſedere in loro uguale attenzione, ed ubbidienza verſo i cenni del Monarca, che in alcuni altri lor fratelli della Sicilia, per mezzo d'un preſtito nella ſomma d'once venticinque, che fecero alla regia Corte, al-

lora

lora bisognevole di danaro: perciò l'Infante D. Giovanni, figliuolo secondogenito del medesimo Sovrano, e suo Vicegerente nella Sicilia, ordinò *(a)*, che la stessa regia Corte, già sollevata dalle strettezze passate, restituisse, secondo il dovere, agli accennati Ebrei la somma suddetta.

VI. La prima poi notizia *(b)*, che risguarda gli Ebrei di tutte insieme le città di Piazza, di Calatascibetta, e di Randazzo, è quella dell'anno MCDXXVIII. quando questi Ebrei, non volendo comparire inferiori agli altri della Sicilia, nel presentare al Re Alfonso le riverenti loro espressioni, concorsero con gli altri all'offerta di due donativi, per mezzo de' quali si assicuraron di vivere nella sua sovrana grazia, impetrando la conferma di quanti mai privilegj infin allora erano stati conceduti alle loro comunità.

La lor gravezza della *Gisia*.

VII. L'altra notizia ci vien somministrata da quel libro scritto a penna, che si conserva nella regia Cancellaria, e che porta in fronte il titolo: *Capibrevio delle Segrezie*; il quale libro fu composto da Gianluca Barbiero, cui servì come di merito per venir eletto Segretario del Re Cattolico. Or in questo libro, trattandosi degl'introiti della Segrezia di Piazza, si registrano quelli *della gabella della Gisia de' Giudei, che rendeva once tre annuali*; così pu-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.* 237.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1428. *pag.* 95. *&* 96.

re ove che si ragiona della Segrezia di Calatascibetta, che conteneva *la Gisia degli Ebrei nella somma d'oncia una l'anno, tarì sei, e grana dieci*. E finalmente trattandosi della Segrezia di Randazzo, si calcola la rendita *della Gisia degli Ebrei nella somma d'once cinque annuali*; e vi si aggiunge sempre la clausola, che le suddette rendite più non si esiggon a cagione dell'espulsione degli stessi Ebrei.

CAPO XXII.

Degli Ebrei di Mineo, e di Vizini.

Fondazione di Mineo.

I. TRa le antiche e celebri città mediterranee della Sicilia, vi è quella di Mineo, posta nella sommità d'un erto e rilevato colle, vicino a Calatagirone, ed al pari d'essa soggetta al Vescovo di Siracusa. Il tempo, e lo autore della sua fondazione ci vengono così chiaramente descritti da Diodoro il Siciliano, che non può affatto affatto nascere alcun dubbio in contrario: dice pertanto, che fu fabbricata da Ducezio Re di Sicilia, mentre che in Roma eran Consoli A. Postumio Regolo, e Sp. Furio Mediolano, cioè a dire l'anno avanti Gesucristo CDXXIV.

Ebrei di questa città.

II. Quando cominciata fosse la comunità degli Ebrei di Mineo, noi per la mancanza delle scritture, non presumiamo d'indovinarlo; sappiamo bensì che l'anno MCCCXCIII. vi era bene assodata: giacchè il Re Martino allora or-

di-

dinò (a) al Capitano di Mineo, che si guardasse dal molestare ingiustamente gli Ebrei di quella città; non essendovi ragione, in virtù della quale li potesse obbligare a sborsare ogn'anno la somma d'once dieci, come pretendeva.

III. Ne' tempi poi del Re Alfonso alcuni Ebrei di questa città furon dichiarati complici del delitto, che commisero coloro, i quali tentarono scappare furtivamente dal regno, per andarsene in Gerusalemme. Della quale fuga, e di ciò che indi ne seguì, noi lasciamo in questo luogo di ragionare, perchè già con distinzione maggiore ne favellammo nel Cap. XIII. della Parte prima.

IV. Sotto il reame finalmente del Re Ferdinando II. chiamato il *Cattolico*, gli Ebrei della comunità di Mineo, intimati già a sfrattare con tutti gli altri dalla Sicilia, li 16. Agosto dell'anno MCDXCII. impetraron da Don Ferdinando de Acugna, allora Vicerè della Sicilia, uno stringente ordine (b); in virtù del quale fu loro conceduta la regia protezione, perchè potessero più facilmente riscuotere le somme lor dovute nella città di Militello nella Valle di Noto.

V. Ci siam ben presto spediti dal trattare degli Ebrei di Mineo, perchè poche sono state le notizie, che di loro abbiam potuto rintrac-

(a) *Ex Offic.Proton.lib.ann.6.Ind.*1397.*p.*32.
(b) *Ibid. lib.ann.*10.*Ind.* 1491.*&* 1492.*p.*58.

tracciare; ma con iſpeditezza maggiore ragioneremo della comunità degli Ebrei di Vizini, come di quella, di cui una ſola memoria coſtituiſce il ſuo principio, il mezzo, ed il fine.

Città di Vizini.

VI. Ma prima d'entrar a ragionare di ciò, è ben dovere il premettere, che Vizini è una città opulenta e grande, poſta nella Valle di Noto, dentro la dioceſi di Siracuſa, fra terra, non molto lontana da Mineo, ſu d'una rupe alquanto rilevata, e cinta da due fiumi, che ſotto la città ſi congiungono inſieme; da' quali fiumi vogliono taluni, che ricevuto aveſſe il ſuo nome, per la relazione, che ha con due voci dell' idioma greco Βὶ δὶς, che traſportate nella noſtra favella, ſignificano *Andò due volte*, per le due braccia del ſuddetto fiume, che la cingono di quà e di là. L'origine di queſta città ſarebbe aſſai recente, ſe non ſi fanno buone le conghietture, che ſi adducono, per dimoſtrare, ch'ella ſia la ſteſſa, che l'antichiſſima città Bidi, di cui favellano, Tucidide, Cicerone, Plinio, con altri antichi Scrittori. Quindi laſciando noi la diſamina di ciò, a coloro c'hanno l'intereſſe d'inveſtigarlo, paſſiamo di ſalto al noſtro argomento.

Ebrei di queſta città.

VII. Sappiam pertanto, che l'ann. MCDXV. i cittadini di Vizini ſentendo a male, che il lor paeſe ſin allora ſempre abitato da' Criſtiani, veniſſe albergato nuovamente dagli Ebrei, ovvero, profanato dall' empie ſuperſtizioni della perfida nazione, ſi oppoſero a tutto pote-

potere, affinchè l'odiata gente non allignasse nella lor città (a). E qui fu, che gli Ebrei obbligati a lasciare a gran fretta quell'abitazione, ebbero ricorso alla Regina Bianca; la quale sebbene ordinato avesse, che si guardassero i popoli di Vizini dal molestare gli Ebrei; tuttavia non fu il regio comandamento con effetto eseguito, continuando i Cristiani ad opporsi al disegno degli Ebrei, per modo, che tutti subito li fecero sfrattare dal quel luogo; e questa è la ragione, per cui dopo questo tempo più non si fa memoria presso gl'Istorici de' Vizinesi Ebrei.

CAPO XXIII.

Degli Ebrei del Monte di San-Giuliano.

I. LA città di San-Giuliano è situata su la cima di quel monte, che sovrasta alla città di Trapani, donde viene anche chiamata Monte di Trapani. Questo monte è così alto, che dopo Mongibello, e Madonia supera per l'eminenza tutti gli altri monti della Sicilia. Il nome di San-Giuliano l'ottenne dall'apparizione del Santo fatta in questo luogo al Conte Roggiero, mentre che guerreggiava contra i Saracini. Contiene circa settemila persone, che per l'aria temperata e buona, godono d'un aspetto maravigliosamente bello e vistoso, e per

Descrizione di San-Giuliano.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 1416. p. 585.*

per lo più arrivano ad una consumata vecchiaja. Questa città è delle più antiche della Sicilia, e presso Polibio, Orazio, Diodoro, Cicerone, Strabone ed altri si ritrova sotto il nome di Erice, prendendo la denominazione dal suo edificatore Erice, che il vogliono figliolo di Buto, e di Licasta. Fu fatta celebre dal tempio di Venere, avuto in grande riverenza non solo da' Siciliani, ma da' Cartaginesi ancora, e da' Romani.

Ebrei di questa città,

II. Entriam ora a ragionare degli Ebrei della stessa città. La più antica memoria, che degli Ebrei di questa comunità fin all'età nostra si sia conservata, non è più alta de' tempi del Re Federico III. In tempo del quale ritrovandosi la città del Monte di San-Giuliano afflitta per la carestia de' grani, ricevette in prestito dagli Ebrei del medesimo luogo fiorini cinquantuno d'oro, per provvedersene, se non conforme al bisogno, per lo meno secondo le circostanze del tempo. Comandò poi 'l Sovrano, che loro fosse fatta buona suddetta somma sopra la solita imposta dell' *Agostale* e *Gisia*, ch' alla ragione d'once quindeci pagavan ogn'anno (*a*).

L'*Agostale*, e *Gisia*.

Conferma de' lor privilegj.

III. L'anno poi MCCCXCII. il Re Martino in una maniera amplissima confermò (*b*) tutt' i privilegj, tutte le buone usanze, e tutte l'esenzioni di questi Ebrei. Fu parimente dallo

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1474. *pag.* 31.
(b) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 1392.

lo ſteſſo Monarca loro conceduta la facoltà di godere di tutte quelle immunità, e prerogative, che godevano gli Ebrei di Trapani: perchè non era allora promulgata la grazia della partecipazione de' privilegj tra tutte le Sinagoghe, della quale ragionammo già nel Cap. v. della Parte prima.

IV. In tempo del medeſimo Re accadde quel memorabile tumulto, che contra queſti Ebrei eccitarono i Criſtiani del paeſe. I quali con iſpade ſfoderate aſſalendogli fin dentro il Ghetto, tutt'inſieme l'uccisero, eccettuati ſolamente coloro, i quali ſeppero penſare allo ſcampo, con fingere di condeſcendere alle brame de' Criſtiani; i quali moſſi da una traſportata ragione, molto ſconſigliatamente pretendevano, che gli ſteſſi Ebrei ſi deſſero fretta di ricevere per forza il ſanto batteſimo. — Tumulto contra gli ſteſſi Ebrei.

V. Dipoi regnando il Re Alfonſo, queſti Ebrei unitiſ' inſieme con que' di ſedici altre comunità, deſtinarono una loro ambaſciaria al Sovrano in perſona del Rabbino Mosè Bonavoglia di Meſſina, per impetrare la conferma di tutt' i loro privilegj; conforme ſeguì, in grazia del donativo, a nome loro dal medeſimo Rabbino proferto; e d'altro, che lo ſteſſo Monarca allora domandò da tutt' inſieme gli Ebrei della Sicilia (a). — Offeriſcono due donativi al Re.

VI. Dapprima abbondando d'abitatori queſta comunità, pagava alla regia Corte, come — Sbaſſo della *Giſia*.

Aaa dian-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *pag.* 96.

dianzi dicemmo, pel solito peso dell'*Agostale*, e *Gisia*, la somma d'once quindici annuali. Fu poi dalla suddetta regia Corte ceduta la stessa somma a Pietro Gregoli. Mentre che adunque a lui spettava l'esigere la gravezza, gli Ebrei cominciarono a contrastare lo sborso del censo: pretendendo, che così si sminuisse il dazio, come la gente era già mancata. Di fatto divennero di comune consentimento, che si sminuisse la gravezza, e si pagassero ogn' anno non più, che sole once otto, e tarì quindici: a condizione, che il pagamento fosse stabile, e non mai soggetto ad altro nuovo cambiamento, così quando si cangiasse in meglio, come quando si mutasse in peggio lo stato della comunità. E quì fu (a), che si rigettarono poi le istanze de' medesimi Ebrei, i quali scordatisi dell'accordo già fatto, tentarono nell' anno MCDXXXIX. che si devenisse ad altro nuovo sbasso della suddetta gravezza.

CAPO XXIV.

Degli Ebrei di Salemi, di Corleone, d'Augusta, e di Castronuovo.

Descrizione di Salemi.

I. Salemi è una città mediterranea, posta sopra di un colle, nella Valle di Mazzara, donde nasce il fiume chiamato col nome della stessa città di Mazzara: Contiene circa ot-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1439. *pag.* 196.

ottomila perſone, ed abbondando d'acque, di arbori, e di frutta, rieſce ubertoſa inſieme, e deliziosa.

II. Nella ſteſſa Valle di Mazzara, dentro la dioceſi di Morreale, fra terra, ſi ritrova Corleone, città popolata ed abbondante come di Salemi; della quale ſene fa menzione nel diploma del Re Guglielmo II. chiamato il *Buono*, uſcito fuori l'anno MCLXXVII. in favore di Gualterio Arciveſcovo di Palermo. Di Corleone.

III. Auguſta è città marittima, poſta in mezzo di Catania, e di Siracuſa, poche miglia diſtante dalle rovine dell'antica Megara: contiene al pari di Salemi, e di Corleone, circa ottomila abitanti, e fu fondata, o riſtorata da Federico II. Imperadore, e primo di queſto nome Re della Sicilia, da cui vogliono taluni, che ne aveſſe preſo il nome. Di Auguſta.

IV. La città finalmente di Caſtronuovo è ſituata nella medeſima Valle di Mazzara, nella dioceſi di Girgenti, aſſai dentro terra, nel mezzo di rupi tagliate e rotte, donde naſce uno delle braccia del fiume Alico, c'ha la ſua foce nel littorale di Calatabillotta. Queſta città di Caſtronuovo contiene circa quattro mila perſone, e trae la ſua origine da' Principi Normanni, che la fabbricarono, ovvero, che ritrovandola deſtrutta da' Saracini, ſu le antiche rovine la reedificarono. Di Caſtronuovo.

V. Degli Ebrei adunque di tutte e quattro le ſuddette città, ſecondo l'ordine di noſtra ſtoria, qui tocca di favellare: non eſſendo ne- Degli Ebrei delle ſuddette città.

cessario, che si dispongano quattro diversi Capitoli, bastandone un solo per tutte: perchè le notizie, ch' abbiamo d' esse rintracciate, sono quasi a tutte e quattro comuni; e qualch' una che sen'è ritrovata della comunità d'Augusta in particolare, si può in questo medesimo luogo agevolment' esporre, senza che altrimenti si confonda l'ordine del discorso.

VI. Regnando nella Sicilia il Re Alfonso, cioè a dire l' anno MCDXXVIII. gli Ebrei di Salemi, e di Corleone manifestarono la loro divota osservanza verso il Monarca, per mezzo dell'offerta di due donativi (*a*); e siccome obbligaron con essi la real benignità ad un gentile gradimento, così le furon d'impulso a concedere loro la conferma di tutt' i privilegj, che da lui, e da' suoi predecessori erano stati benignamente accordati alle stesse comunità.

VII. Gli Ebrei d'Augusta, e di Castronuovo non concorsero allora nell' obbligante ufizio delle proferte: e però non furono al pari di quelli di Salemi, e di Corleone trattati; si tenne non però con tutti la stessa maniera di procedere nella congiuntura dello sfratto loro intimato, con dirizzarsi l'editto dell'espulsione, e l'altre ordinazioni, che l'accompagnarono, così agli uni, come agli altri; secondo che riferimmo nel Cap. XXVI. della Parte prima.

Peste in Augusta.

VIII. Degli Ebrei d'Augusta abbiamo un altra

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1428. *p.* 95. *&* 96.

tra notizia (*a*) in particolare. Molestata l'anno MCDLXXVIII. quella città dagl' incomodi della peste, gli Ebrei pensarono venire dispensati dall'obbligo di abitare tutt' insieme; e perciò sparnicciati quà e là, andavan vagabondi per le campagne di quelle contrade: quindi gli zelanti cittadini, temendo più che non si dilatasse il contagio degli errori della perfida nazione tra la gente di campagna semplice ed ignorante, che di comunicarsi tra' suoi il corporale pestifero morbo, a tutta forza obbligaron gli Ebrei suddetti all'osservanza delle leggi, in ordine alla regola dell'abitazione.

CAPO XXV.

Degli Ebrei di Castro-Reale.

I. L'Abbondante, e ben popolata città di Castro-Reale è posta nel Val-Demone dentro la diocesi di Messina, fra terra, alquanto lontana da Milazzo. Le memorie dell'Ebraismo di questa città non sono così scarse, e così oscure, come quelle degli Ebrei delle quattro città, delle quali favellammo nel Capitolo precedente. Dodici e più documenti sono pervenuti alle nostre mani, che degli Ebrei di questa comunità trattano.

Città di Castro-Reale, e suoi Ebrei.

II. Il primo appartiene al reame di Ferdinando I. in tempo del quale l'Infante D. Giovanni

Gli Ebrei fanno prestito alla Corte.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 1478. *pag.* 200.

vanni, ſuo figliuolo e Vicegerente nella Sicilia emanò un ordine (*a*), che agli Ebrei di queſta comunità ſi pagaſſero ſopra gl'introiti della regia Corte quelle once quindici, che gli erano ſtate dianzi a titolo di preſtanza sborſate.

Offeriſcono due donativi.

III. Gli altri due monumenti, che ſieguono, ſono i due Viceregj diſpacci (*b*), che il dì 27. Giugno dell'anno MCDXXVIII. regnando il Re Alfonſo, furon dirizzati a Notaro Lionardo Calava: perchè egli ſi deſſe fretta di riſcuotere da queſti Ebrei i due donativi, che offerti avevano al Re Alfonſo, per farſi conoſcere ambizioſi della ſua grazia, da cui ſperavano la conferma de' privilegj, de' quali ritrovavaſi allora in poſſeſſo la lor comunità.

Oſpedale, e *Moſchea* loro.

IV. Il quarto è un Viceregio decreto (*c*), che l'anno MCDLXXXV. regnando nella Sicilia il Re Ferdinando II. impetrarono gli Ebrei della medeſima città: affinchè poteſſero d'allora in poi congregare il loro conſiglio nell'Oſpedale della propria nazione, non oſtante che per l'addietro ſi ſoleſſe ragunare nella *Moſchea*, ovvero Sinagoga.

Elezione dell' *Iduba*.

V. Viene appreſſo il quinto monumento, ed appunto è l'altro Viceregio diſpaccio, ſpedito ſotto la ſteſſa giornata. Il quale contiene la conferma dell'elezione degli *Idubi*, ovvero miniſtri, a' quali ſpettava lo ſcrivere i repudj

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *p.* 35.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1428. *pag.* 95. *&* 96.
(c) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 4. *Ind.* 1485. *p.* 80.

pudj de' matrimonj; la qual'elezione era stata fatta da Monsignore Pietro de Luna, Arcivescovo di Messina, in persona di Monaco Simei, e di Mosè il Ricco *(a)*. Molte cose qui occorrerebbero da osservarsi, per illustrare questa parte degli *Idubi*: ma non fa d'uopo perdere intorno a ciò il tempo, sempre che non tralasciammo di riferire in luogo più opportuno *(b)*, quanto si è potuto da noi sapere, toccante lo stesso argomento.

VI. Qui entra pel giust'ordine il sesto documento, e sono le lettere, che dal Vicerè d'allora il dì 18. Febb. dell'an. MCDLXXXVI. furono spedite all'accennato Arcivescovo di Messina, ed al suo Vicario Generale *(c)*: perchè si astenessero d'esigere la quarta de' legati fatti dagli Ebrei di questa comunità; come già l'anno MCDLXXXII. era stato ordinato, che si guardassero dal farla pagare agli Ebrei della stessa città di Messina; non istando bene, che gli Ebrei, i quali si ritrovano fuori di nostra santa Chiesa, sieno tenuti ad osservare le leggi Canoniche. Non paghino la quarta de' legati.

VI. Siegue la settima scrittura nel giorno d'appresso diretta a' *Proti*, ed a' *Majorenti* della stessa comunità *(d)*: per mezzo della quale si dava loro tutta l'autorità di gastigare coloro, i qua- Paghino tutti i pesi della comunità,

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ejusd. ann. pag.* 86.
(b) *Supra Par.* 1. *Cap.* XIX.
(c) *Ibid cit. lib. pag.* 19.
(d) *Ibid. cit. lib. pag.* 20.

i quali ricusassero pagare i pesi, e le gravezze della comunità, e di gastigarli anche con la sensibilissima pena della scomunica, in quella maniera, che già esponemmo nel Cap. VI. della Parte prima.

Lo sfratto loro.

VIII. Vi sono di più altri sei pubblici documenti, tutti usciti fuori l'anno MCDXCII. in occasione dello sfratto intimato a' medesimi Ebrei: cioè a dire nel dì 12. 13. 20. 21. e 29. Agosto, e nel giorno 16. Dicembre. Noi però non entriamo qui in ragionamento, che di quello solamente de' 21. Agosto, mercecchè degli altri cinque, come comuni agli altri Ebrei della Sicilia, già ne fu tenuto ragionamento nella Parte prima Cap. XXVI. Fu dunque detta carta de' 21. Agosto dirizzata agli ufiziali di questa città (*a*): affinchè con prestezza facessero passare i loro Ebrei in Messina, donde potessero con facilità maggiore andarsene via dal regno.

La *Gisia*.

IX. In fine questa comunità annualmente sborsava alla regia corte a causa della costumata gravezza della *Gisia* oncia una l'anno; secondo che ci riferisce l'Autore del libro, chiamato *il Capibrevio delle Segrezie* (*b*), che scritto a penna si conserva oggi nella regia Cancellaria del regno.

CA-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 10. *Ind.* 1492. *p.* 75.
(b) *Capibrev. Segret. pag.* 283.

CAPO XXIII.

Degli Ebrei di Milazzo, e di Santa-Lucia.

I. NElla riviera, che da Lilibeo si stende a Peloro, non lungi da questo Promontorio, vi sta la città di Milazzo, una delle più inespugnabili piazze della Sicilia, per la fortezza, che la natura, e l'arte le hanno data. Il suo nome non ha dell'antico, e per quanta fatica si voglia durare in leggendo gli antichi Scrittori, non riuscirà mai ritrovarla, che col nome di Mile, di cui ne parlano, Tolomeo, Plinio, Strabone, Ovidio, ed altri antichi Scrittori. Descrizione di Milazzo.

II. Degli Ebrei di Milazzo cene rendono testimonianza gli Scrittori, c'hanno faticato su la storia di quella città, Francesco Napoli, Francesco Perdichizzi, e Filippo d'Amico. Questi pur c'insegnano, essere stato situato il Ghetto con la Sinagoga, in quella parte appunto della città, ove a' di nostri si vede l'ospedale *della Pietà*, nominandosi quel luogo infin ad oggi il *Colle Giudeo*. Questo è l'unico argomento, a cui s'appoggia tutta la pruova della loro asserzione. Ma a dire vero, ci sembra di poca forza la loro testimonianza, come quella, che spossata d'ogni altra autorità, solamente si fonda sopra la debole conghiettura della uniformità de' vocaboli, ch'altrimenti, come sovente accade, ha potuto derivare da mille e cento altre cagioni, e forse dal dominio, che di Suoi Ebrei.

quel pezzo di terra, ne aveva un qualche Ebreo delle città vicine.

Città, ed Ebrei di Santa Lucia.

III. In mezzo di Milazzo, e di Castro-Reale poco lungi dal mare, si ritruova situata la città di Santa Lucia, popolata, ed abbondante al pari delle suddette due città. Ella si è resa nobile per l'Abbazia ivi eretta sotto 'l titolo della stessa città, il cui Abbate è il Cappellano maggiore del regno. Or in questa città vi fu parimente la Giudaica comunità, della quale ve ne sono incontrastabili testimonianze

IV. L'anno dunque MCDXV. l'Infante D. Giovanni, figliuolo del Re Ferdinando I. e suo Vicegerente nella Sicilia, comandò (*a*) che agli Ebrei di questa comunità si dessero once quindici d'oro, per altrettante da loro date in prestanza alla regia Corte.

V. Regnando poi il Re Alfonso, figliuolo primogenito dell' accennato Re Ferdinado; cioè a dire l'anno MCDXXVIII. gli Ebrei di questa comunità, pensando di dichiarare i sentimenti di una divota osservanza, ambiron di ridurre in atto l'ossequio, che protestavano nutrire nel petto per mezzo di due donativi, che offerirono al Monarca (*b*). Tutto a fine di entrare nella buona grazia del Sovrano, ed indurlo, come successe, a confermare i privilegj, che sin allora erano stati conceduti alla lor comunità.

VI. Il

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1415. *pag.* 35.
(b) *Ibid. lib. ann.* 1428. *p.* 95. *&* 96.

VI. Il medesimo Re Alfonso, in tempo del quale l'Ebraismo della Sicilia si vide onorato con eccessi di benignità, stimò bene pubblicare una legge, intorno alla forma dell'edifizio delle Sinagoghe: affinchè gli Ebrei abusandosi della grazia del Monarca, non presumessero di ergerle con maggiore, o uguale magnificenza delle chiese de' Cristiani. E da quì provenne (a) che volendo gli Ebrei di Santa-Lucia l'anno MCDLXXXVI. allargare la loro Sinagoga, nell'impetrare il regio beneplacito, ebbero prescritta la forma della fabbrica, giusta la regola già data dal suddetto Re Alfonso. **La loro Sinagoga.**

CAPO XXVII.

Degli Ebrei di Paternò, e di Castiglione.

I. Poicchè abbiamo già trattato delle Giudaiche comunità di *Braccio Demaniale*, cioè a dire di quelle città, che immediatamente soggiacciono alla signoria del Monarca, ci facciamo a ragionare dell'altre comunità di *Braccio Militare*, vale a dire di quei luoghi, i quali oltre riconoscere il Sovrano per principale Signore, stanno tuttavia sotto il dominio de' Baroni. Ed in tessendo la loro storia, terremo lo stess'ordine, che abbiam tenuto nello esporre la storia delle suddette città Demaniali: con

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 4. *Ind.* 1485. & 1486. *pag.* 19.

con dare a ciascheduna città, o terra quel medesimo luogo, che il suo Barone ottiene nel general Parlamento. E camminando con questo ordine, cominceremo da Paternò, e da Castiglione: non perchè sieno i più antichi titoli della Sicilia; ma perchè in Butera, Castelvetrano, e Pietrapercia, che li precedono, non sappiamo di certo, che vi fossero stati degli Ebrei.

Descrizione di Paternò, e di Castiglione.

II. La città di Paternò è posta al quanto lungi dalla città, e mare di Catania, nelle falde del celebre Mongibello, fabbricata dal Conte Roggiero, affinchè potesse agevolmente assediare, e vincere i Saracini, che nella stessa città di Catania si erano fortificati: benchè non manchi taluno, che voglia a Roggiero dare solamente la gloria d'aver ristorata, non già fondata questa città; pretendendo, d'esser'ella la stessa, che sotto il nome d'Ibla si ritrova presso gli antichi Scrittori. La città poi di Castiglione, è situata nel Val-Demone, dentro la diocesi di Messina, sotto lo stesso Mongibello, non molto lontana da Taormina, la quale contiene quasi la terza parte di abitanti, che contiene Paternò.

Ebrei delle suddette città.

III. E per entrar a discorrere del nostro argomento, diciam, che ci mancano affatto le antiche memorie dell' Ebraismo di Paternò, e di Castiglione: e però bisogna venir di salto agli ultimi tempi. Questa mancanza di notizie è stata forse cagionata dall' essere state ambedue città di quelle, che

in

in tempo del Re Martino, giusta la relazione del Surita, furono assegnate pel patrimonio della Regina, e perciò vennero chiamate di *Camera Reginale*; le quali avevano ufiziali a parte, e libri ancora diversi, che non sono stati conservati fino a' giorni nostri con uguale diligenza, che si sono mantenute le regie scritture, spettanti all'altre città del regno. Esponiam dunque quelle poche memorie, che di queste comunità si ritrovano.

IV. Oltre alle scritture, che trattano dello sfratto di questi Ebrei, delle quali non è di necessità ripeterne il discorso, come di quelle, che altrove sono state diffusamente esposte, il fatto dello scellerato Bitone Sommo Sacerdote resta quì di cennare per la comunità di Castiglione; il quale perchè l'anno MCDXCI. si mostrò irriverente col Crocifisso, da quella divota gente condotto in processione, ne fu subito fatto morire; e l'attentato come servì per uno de' motivi di pubblicarsi l'editto dello sfratto degli Ebrei; così somministrò una grande materia, per illustrare noi i Capitoli XXIV. e XXVI. della Parte prima; ove rimettiamo il curioso Leggitore, trovandolo ivi esposto con tutta quella estenzione, ch'esigeva la gravità dello argomento.

V. Un altro parimente fatto abbiam per illustrare la comunità di Paternò, occorso l'anno d'appresso MCDXCII. Pubblicato come fu l'editto della general' espulsione degli Ebrei dalla Sicilia; eglino posero tutto lo studio affine

ne di nascondere la roba, che possedevano, ad onta delle tante sagge provvidenze, ch'allora si seppero pensare da' regj Ministri, per impedirne la frode. Uno di codesti fraudolenti Ebrei sene ritrovò in Paternò (*a*); il quale, non prezzando il regio divieto, trasportò furtivamente della roba sua fuori del regno, e fra le altre cose vi condusse uno schiavo, che poi fu preso, e venduto per conto della regia Corte.

CAPO XXVIII.

Degli Ebrei di Palazzolo, di Bivona, di Ciminna, di Caccamo, di Geraci, e di Giuliana.

Palazzolo. I. Palozzolo è una terra mediterranea posta nella Valle di Noto, e diocesi di Siracusa, continente circa sei mila persone. Bivona. Bivona è una città situata nella Valle di Mazara dentro la diocesi di Girgenti, sopra alte, e tagliate rupi, abbondante d'acque, e di frutta, che rendono il suo sito ameno, e delizioso. Ciminna. Nella stessa Valle di Mazara dentro la diocesi di Palermo, alquanto lungi dal littorale di Termini, siegue la terra di Ciminna, abitata da Caccamo. cinque mila, e più persone. In mezzo di Ciminna, e Termini, s'incontra la città di Caccamo, chiamata la *Cartagine Siciliana*, popolata al pari della stessa Ciminna. Dipoi alle fal- Geraci. de

(a) *Ex Reg. Cancell. I. ann.* 1492. & 1493. *p.* 48.

de del celebre monte Madonia, vicino la città di Polizzi, dentro il Val-Demone, nella dioceſi di Meſſina, vi ſta collocata la terra di Geraci, abitata da tre mila perſone. Finalmente nella Valle di Mazara, alquanto lungi dal littorale di Sciacca, vi ſta poſta la terra di Giuliana, compoſta da quattro caſali Saracini, chiamati, Zambuth, Comichic, Adragno, e Sinurio, la quale oggi viene abitata da due mila; e poco più perſone. Giuliana:

II. Degli Ebrei di tutte, e ſei gli anzidetti luoghi, ne abbiam noi una ſegnalata teſtimonianza, eſtratta dalle ſcritture, che l'anno MCDXCII. furono pubblicate, affinchè s'intimaſſe lo sfratto agli Ebrei della Sicilia, e ſi faceſſe eſeguire ſenza quella tumultuazione, della quale per lo gran numero degli eſiliati, a tutta ragione ſi temeva; conforme riferimmo, oveche ci toccò di ragionare con diſcorſo a parte di cotale partenza: giacchè ritroviamo, che le medeſime ſcritture furono dirette agli ufiziali di queſte univerſità, con iſpeziale incarimento di farle oſſervare da loro reſpettivi Ebrei. Ebrei de' ſuddetti luoghi.

III. Al Barone però di Ciminna, oltre a' comuni diſpacci ſene mandò uno in particolare, uſcito fuori li 17. Agoſto del medeſimo anno. Si dee dunque ſapere, che intimato come fu l'editto dello sfratto, il Barone di Ciminna (a), volendo darſi a conoſcere pronto eſecu-

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *p.* 102.

tà. Dalla prima conceſſione peſo riceve, ed autorità, il che altrove riferimmo del poſſeſſo degli ſtabili, ch' avevano gli Ebrei della Sicilia; e dalla ſeconda prende autorità la notizia, che a ſuo luogo demmo, che vi fu tempo, in cui a' medeſimi Ebrei fu conceduta la facoltà d'abitare fuori dal Ghetto confuſamente co' Criſtiani.

CAPO XXIX.

Degli Ebrei di Militello, di Modica; di Adernò, e di Calataniſſetta.

I. Militello è una città abbondante, amena, e mediocremente popolata, poſta fra terra, in mezzo a rupi diſcoſceſe, e precipitoſe nella Valle di Noto, dentro la dioceſi di Siracuſa, ed in vicinanza di Mineo: a differenza dell'altro Militello, ſituato nel Val-Demone, dentro la dioceſi di Meſſina. Città di Militello.

II. La comunità degli Ebrei di Militello non durò, che per breviſſimo tempo: concioſſiacoſache cominciò nell'anno MCDLXXXVI. e non potè durare oltre l'anno MCDXCII. quando furon tutti gli Ebrei ſotto pena della vita ſcacciati dalla Sicilia. Anzi ſe mal non mi appongo; prima ancora della general' eſpulſione era finita la comunità, di cui abbiamo quì preſo a parlare: ed il ricaviamo dall' altiſſimo ſilenzio, che d'eſſa fanno le carte, per tutte le Siciliane comunità ſpedite ſu lo ſteſſo ſogget- Suoi Ebrei.

to dello sfratto.

III. Altro dunque noi non sappiam di questi Ebrei, che quello solamente, che ci discuoprono le lettere Viceregie (*a*), uscite fuori il dì 7. Giugno dell'anno MCDLXXXVI. le quali contengono la facoltà a' medesimi Ebrei conceduta, di poter'ergere in Militello, ove di fresco erano andati a fissare il lor domicilio, una Sinagoga, per le funzioni della legge, e del rito: purchè la fabbricassero giusta la lunghezza, larghezza, ed altezza prescritta dalle sagge ordinazioni del Re Alfonso; secondo che riferimmo nel Cap. xx. della Parte prima.

Città di Modica.

IV. Dalla comunità di Militello passiam a ragionare di quella degli Ebrei di Modica; ch'è una città antica, nobile, abbondante, e popolata nella stessa Valle di Noto, e diocesi di Siracusa, situata poco lungi dal mare, dentro una profonda valle, donde nasce un piccol fiume, chiamato col medesimo nome della città; il quale ha la sua foce nel littorale di Scicli. Ella si è vieppiù renduta celebre per aver dato alla luce Tommaso Campailla famosissimo Filosofo della nostra fioritissima età.

Ebrei di Modica.

V. La prima notizia pertanto, che sottratta dall'ingiurie del tempo, è a noi pervenuta, appunto è quella del grave tumulto, che nell'anno MCDLXX. eccitaron così strepitosamente i Cristiani di Modica contra i loro Ebrei, che per sedarsi, abbisognò, che vi andas-

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1486. *pag.* 404.

dasse di presenza lo stesso Vicerè Lopes Scimen (a).

VI. Trattano inoltre di questi Ebrei le cinque Viceregie scritture, tante volte da noi citate, e particolarmente dove che (b) ragionammo dell'esilio intimato agli Ebrei tutti della Sicilia: vale a dire quella de' 12. Agosto dell'anno MCDXCII. l'altra del giorno d'appresso, quella de' 20. dello stesso mese, quell'altra de' 29. del medesimo mese, e l'ultima de' 16. Dicembre dello stesso anno. Lo sfratto loro.

VII. La carta de' 29. Agosto or ora citata, fu spedita replicatamente al Governadore della Contea di Modica, cioè a dire, e per gli Ebrei della stessa città di Modica, e per gli Ebrei di quella Contea. Da ciò si discuopre, ch'oltre alla comunità degli Ebrei della città di Modica, ven' erano dell'altre dentro il territorio di quella signoria. Ebrei della Contea di Modica.

VIII. Sieguono appresso le comunità degli Ebrei di Adernò, e di Calatanissetta; che sono due città mediterranee, tra loro molto distanti. Adernò è posta nella diocesi di Catania a piè del rinomato monte Etna, volgarmente detto Mongibello, vicino ad un braccio del gran fiume, chiamato Giarretta. Ella benchè fosse stata di piccolo circuito, e da poca gente abitata, fu tuttavia presso gli antichi molto famosa, a risguardo della somma venerazione Città di Adernò.

Ccc 2 del

(a) *Vide supra Par.* 1. *Cap.* XXV.
(b) *Vide supra Par.* 1. *Cap.* XXVI.

del Dio Adrano, da tutt' i Siciliani allora tenuto in grandissima stima. Oggi contiene poco men, che sei mila cittadini, di natura forti e robusti. Laddove Calatanissetta è posta dentro la diocesi di Girgenti, vicino al fiume Salso, dagli antichi detto Gela, c'ha la bocca nel littorale dell'Alicata; fu ella fabbricata da' Saracini, e poi fu nobilitata da' Principi Normanni.

Città di Calatanissetta.

Ebrei di queste due città.

IX. Or degli Ebrei di ambedue città noi non abbiamo altra testimonianza, che quella solamente, la quale ci vien somministrata dalle accennate scritture, spedite in congiuntura dello sfratto di tutt' insieme gli Ebrei della Sicilia, d'ordine del Re Ferdinando II. nominato il *Cattolico* l'anno MCDXCII. delle quali avendone diffusamente ragionato nel Capitolo XXVI. della Parte prima, non fa qui d'uopo ripeterne il discorso con nojoso tedio del Leggitore.

CAPO XXX.

Degli Ebrei di Calatabillotta, e di San-Marco.

Descrizione di Calatabillotta.

I. CAlatabillotta è una terra, posta nella Valle di Mazara, dentro la diocesi di Girgenti, non molto lontana dal mare, di cui ne gode tuttavia il deliziosissimo aspetto, per ritrovarsi su la cima d'un monte, a piè di cui, esce fuori il fiume Carabi, che ha la sua foce nel littorale di Sciacca. Fu ella fabbricata da' Sara-

Saracini, e da loro ne ricevette il nome. Alcuni la chiamano ancor Triocala, persuadendosi d' esser nata dalle rovine di questa città; infame per cagione della guerra servile, che da essa cominciò.

II. Le notizie degli Ebrei di Calatabillotta, che la diligenza de' nostri maggiori ci ha conservate dalle ingiurie del tempo, cominciano dall'anno MCDLIV. Fu allora dal Vicerè ordinato (a), non esser eglino tenuti a sborsare la rata delle spese fatte dagli Ebrei di Palermo, a cagione delle grazie impetrate dal Monarca: e ciò per la ragione, che non furono le medesime grazie domandate in nome degli stessi Ebrei di Calatabillotta, ne loro recavano utile, o comodo alcuno. Suoi Ebrei;

III. Nell' anno poi MCDLXXXVI. a 2. Giugno apparisce la Viceregia conferma (b), d'alcuni Capitoli, loro accordati dal Conte, padrone di quel luogo. Questi contenevano cinque punti. Primo, che per tutte le loro cause, civili e criminali, non potessero essere chiamati in giudizio, che d'innanzi al Segreto. Secondo, che ritrovati rei di qualche delitto, o debitori di qualche somma, fossero carcerati in prigione a parte fuori del Castello: salvoche quando il delitto meritasse pena di morte, o di mutilazione di membra, nel qual caso si doveva racchiudere il reo dentro del castello. Terzo, che Conferma de' loro Capitoli.

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann. 3. Ind. 1454. p. 298.*
(b) *Ibid. lib. ann. 4. Ind. pag. 201.*

che l'interrogazione ſopra i delitti de' preteſi rei non ſi faceſſe nel dì della loro cattura, ma nel giorno d'appreſſo. Quarto, che non poteſſero pe' loro debiti eſſere coſtretti nelle ſolennità di Paſqua, Natale, e Pentecoſte, ne per alcuni giorni avanti e dopo le ſuddette ſolennità. Quinto finalmente, che pe' loro litigj godeſſero le ferie in uguale maniera, che uſi erano di godere i Criſtiani di quel paeſe.

Il Rabbino Buſacca Oreſice.

IV. Entra qui un' altra Viceregia ordinazione (*a*), che nell'anno MCDXCI. ottenne il Rabbino Buſacca Oreſice: acciò non veniſſe obbligato a pagare la rata delle gravezze del comune di Palermo, donde egli ſi era partito: giacchè erano ſcorſi cinque anni, dacche aveva fiſſato in Calatabillotta il ſuo domicilio: quindi piuttoſto ch' eſſere riputato Ebreo Palermitano, doveva eſſere ſtimato Ebreo di Calatabillotta.

La loro partenza.

V. L'anno d'appreſſo agli ufiziali di Calatabillotta furon dirette per lo sfratto de' loro Ebrei tutte quelle carte, che ſi ſpedirono per l'eſilio di tutt' inſieme gli Ebrei della Sicilia. Oltre alle quali una ſe ne pubblicò ſopra lo ſteſſo ſoggetto della partenza, che particolarmente ſpettava agli Ebrei di queſta comunità: e ne diede il motivo la pretenzione di coloro, che volevano queſti Ebrei obbligati a ſoddisfare prima della loro partenza, la gravezza della *Giſia*,

(a) *Ex Offic. Protonot. lib.* 4. *ann.* 1491. & 1492. *pag.* 61.

Gisia, ed il peso di dare le bandiere; sentendo, che queste obbligazioni non erano state considerate nella generale composizione, che de' centomila fiorini s'era fatti con la regia Corte, a cagione delle gravezze perpetue dovute da essi Ebrei; conforme ragionammo nel Cap. XXVI. della Parte prima.

VI. Sieguon' ora gli Ebrei della terra di San-Marco, che vogliono alcuni fabbricata sopra le rovine d'Agatirno, altri sopra le rovine di Calata, altri poi sopra le rovine di Alunzio. Lasciando pertanto noi, che disputino sopra di ciò que' valentuomini, che allo studio della antica Corografia della Sicilia laudevolmente s'impiegano, diciamo, essere San-Marco una terra situata nel Val-Demone, dentro la diocesi di Messina, in mezzo le città Vescovili di Cefalù, e di Patti. In essa avevan gli Ebrei la loro comunità: del che ci rendono testimonianza le accennate carte, spedite pel discacciamento degli Ebrei dalla Sicilia. San-Marco, e suoi Ebrei.

VII. Tra queste scritture due vene sono, che specificatamente trattano degli Ebrei di San-Marco, e non già degli altri. Una è (*a*) il dispaccio di D. Ferdinando de Acugna, allora Vicerè della Sicilia, spedito li 19. Settembre del medesimo anno MCDXCII. il quale ci serve come di testimonianza, a farci fidatamente credere, che gli accennati Ebrei, come furono premurosamente incalzati da' magistrati del Numero, e partenza di questi Ebrei.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1492. *pag.* 38.

del paese,tosto tutti quanti erano,al numero di trecentocinquanta, si partirono sopra tre navi, e si fecero portare in Messina, donde si potessero poi imbarcare, per esser trasportati in luoghi non appartenenti alla signoria di Spagna.

Muca Sacerdote degli Ebrei.

VIII. L'altra è la carta (a) dello stesso Vicerè, emanata il dì 15. Novembre dello stesso anno. Si conteneva in essa, che Muca Sacerdote (b) insieme con tutti gli altri Ebrei di questa comunità, i quali, abbandonati i loro fratelli, si erano portati, parte in Cirame, e parte in Traina, fossero obbligati a pagare la rata della tassa imposta alla loro comunità, a cagione del concordato fatto con la regia Corte, del quale si ragionò nella Parte prima Capitolo xxvi.

IX. Benchè per la perdita delle scritture venisse impedito a noi l'esporre il cominciamento della comunità di San-Marco; certo non pertanto è, ch' ella si ritrovava già assodata fin dall'anno MCDL. giacchè in detto anno Chilluca Ebrea di Polizzi, in facendo il suo solenne testamento, fece menzione di Sarno Ebreo di San-Marco suo sposo; conforme riferimmo di sopra, oveche trattammo de' Polizzani Ebrei.

CA-

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 11. *Ind.*1492. *&* 1493. *pag.* 21.
(b) *Vide supra Par.* 1. *Cap.*xviii.

CAPO XXXI.

Degli Ebrei di Cammarata, di Naso, di Alcamo, e di Ragusa.

I. QUi entra la comunità degli Ebrei di Cammarata, terra illustre, ed abbondante, continente ottomila e più persone; posta lungi dal mare, nella Valle di Mazara, dentro la diocesi di Girgenti, vicino la scaturigine del fiume Platani, il quale ha la sua foce nella riviera del mar Libico, dividendo il littorale di Calatabillotta, da quello di Siculiana. Alcuni vogliono, che sia fabbricata su le rovine di Camico, antica città della Sicilia, ma non senza la contrarietà di altri, che litigano nel determinare con sicurezza il sito di Camico. Descrizione di Cammarata.

II. Per lo molto studio, che vi abbiam impiegato dietro alla ricerca delle memorie di Cammarata, non abbiam ritrovata alcuna carta, che tratti degli Ebrei del medesimo luogo, trattene solamente quelle, che l'anno MCDXCII. furono spedite in congiuntura d'intimarsi lo sfratto alla stessa Nazione. Le quali perchè furono in Cammarata mandate in esecuzione, con eccessiva rigorosità, diedero motivo che il Vicerè d'allora li 19. Settembre del medesimo anno, ordinasse al Barone, che si guardasse dall'usare quelle asprezze, delle quali gli stessi Ebrei si sentivano aggravati. Suoi Ebrei.

III. E' dunque da pressupporsi, che il medesimo Barone, tosto come ricevette la suprema ordinazione dell'espulsione, usando rigore via più forte, che saggio, prese tutti gli Ebrei di quel luogo, e gli serrò dentro la loro Sinagoga; i quali dopo alcuni giorni vedendosi così maltrattati, e per la scarsezza del vitto, e per lo fetore del luogo, dovendo di quella piccola stanza, prima destinata per le cose sacre, servirsene ad ogn'uso della vita comune: e più di ogn'altro irritìti, perchè contra le regole dell'onestà, furono tutti denudati affatto, pel sospetto di tenere beni nascosti sopra le proprie persone: fecero penetrare una loro rispettosa supplica al soprammenzionato Vicerè, affinchè porgesse il soccorso corrispondente al bisogno: ed egli accogliendo le preghiere con quella prontezza, ch'esigeva la premura dello affare, spedì un commissario per nome Giovanni Aragonese: acciocchè si portasse seriamente in Cammarata, e seco portasse gli Ebrei con tutta la roba loro in Messina, per indi essere mandati dal regno nella giusta maniera, che conveniva.

Ebrei di Naso.

IV. Vengon' ora gli Ebrei di Naso, terra ragguardevolissima per la vastità, e fertilità del suo territorio, posta non molto lontano dal Promontorio, ovvero Capo d'Orlando, che sta in mezzo di Palermo, e di Messina, dentro la diocesi della stessa città di Messina, nel Val-Demone. Di questi Ebrei non abbiam noi ritrovata altra scrittura, che ne trat-

ti,

ti, eccettochè il diploma del Conte Roggiero, uscito fuori l'anno del Signore MXCIV. (a), in occasione, che il religioso Principe venne supplicato da Ambrogio Abbate del monistero di S. Bartolomeo nell'isola di Lipari, a confermare, e tenere per buona la donazione, fatta al medesimo monistero da un divoto uomo, nominato Guglielmo Malo: leggendosi, che tra l'altre cose donate, vi fu un Ebreo con tutt' i suoi figliuoli, dimoranti nella suddetta terra di Naso.

V. Non vi è dubbio, che la comunità degli Ebrei di Naso venne a cessare prima, che cessate fossero l'altre della Sicilia, obbligate a sloggiare dal regno l'anno MCDXCII. per lo editto del religiosissimo Monarca Ferdinando II. chiamato il *Cattolico*: giacchè de' Viceregj dispacci, che per la generale pubblicazione, e pronta esecuzione del medesimo editto, allora si emanarono, nessuno affatto se ne vede diretto per lo scacciamento degli Ebrei di Naso. La dove si ritrovano tutti specificatamente dirizzati per l'esilio degli Ebrei degli altri luoghi del regno, numerandoli uno per uno.

VI. In cotale numerazione di luoghi, abitati nel MCDXCII. dagli Ebrei, vi si legge la città d'Alcamo, situata nella Valle, e diocesi di Mazara, alquanto lungi dal mare, verso il golfo di Castello a Mare, così detta da Alcamach, Capitano Generale de' Saracini, i quali sotto la di lui scor- Alcamo, e suoi Ebrei.

 ta

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. Prælat. p.* 154.

ta l'anno DCCCXXX. passarono alla conquista della Sicilia; non perchè da lui fosse edificata; ma perchè nata, come si vede, dalle rovine dello antico Alcamo, dall'acennato Alcamach fatto fabbricare su 'l monte Bonifato.

Ragusa, e suoi Ebrei.

VII. Dalla comunità degli Ebrei d'Alcamo, giusta l'ordine di nostra storia, passiam' a discorrere degli Ebrei di Ragusa; città, di cui è in controversia l'origine, e l'etimologia del nome. Ella è situata nella Valle di Noto, dentro la diocesi di Siracusa, alquanto lungi dal mare, vicino il fiume dagli antichi chiamato Irminio, ed oggi prendendo il nome della stessa città, vien detto fiume di Mauli, o di Ragusa; la cui foce dà termine al littorale di Scicli. Or degli Ebrei di questa comunità si favella in uguale maniera, che di quelli d'Alcamo, nelle sopraddette cinque scritture, uscite fuori in occasione dello sfratto della perfida nazione dal regno nostro.

VIII. Oltre alle carte dianzi citate, tratta degli Ebrei di Ragusa un diploma (*a*) del Re Martino, spedito nell'anno MCCCXCIV. per cui ad un certo Ebreo nomato Raisio, di questa comunità fu conceduta una casa dentro il Ghetto degli Ebrei di Palermo. A questa scrittura si possono pur anche aggiungere i capitoli concordati tra la regia Corte, e quegli Ebrei, che nell' anno MCDLV. tentarono furtivamente andarsene dalla Sicilia in Gerusalemme; giacchè

(a) *Ex Reg. Cancell. l. ann.* 1394. & 1395. *p.* 87.

chè si sa dicerto (*a*) che della fuggiasca brigata si fece capo Lione Ebreo di questa comunità.

CAPO XXXII.

Degli Ebrei di Ragalbuto, dell'Alcara, della Piana de' Greci, e di Savoca.

I. AVendo già ragionato degli Ebrei, i quali abitavano le città immediatamente soggette al dominio del Monarca, altrimenti chiamate di Braccio Demaniale, che diedero sufficiente materia di formare i primi XXVI. Capitoli di questa seconda Parte; ed avendo altresì trattato degli Ebrei abitanti delle città e terre di Braccio Militare, ovvero soggette alla signoria de' Baroni, tenuti al servigio militare in favore del Sovrano, ch'occuparon i cinque Capitoli d'appresso: ci resta pel giust'ordine della presente storia, di trattare degli Ebrei, che si ritrovavano aver fissato il lor domicilio in Ragalbuto, in Alcara, nella Piana de' Greci, ed in Savoca, che ritrovandosi soggette ad alcuni de' Prelati, i quali formano l'altro Braccio del Parlamento, meritano a tutta ragione un discorso a parte.

II. La città di Ragalbuto, checchessia della sua origine, sopra la quale diversamente hanno scritto gli autori, che le antichità Siciliane illustrano, volendo alcuni, ch'ella sia risorta dalle — Descrizone di Ragalbuto.

(a) *Vide supra Par.* 1. *Cap.* XIII.

le rovine dell'antica Ergezio, o Sergenzio, altri che sia la stessa, che la famosa Alicia, ed altri, che tragga la sua origine dalla celebre città *Simeto*, ovvero Amaselo: per comune sentimento a' Saracini deve ella il suo nome, derivante dalla voce *Butah*, che trasportata dalla lingua Araba nella nostra, vale lo stesso, che Casale. E' posta nella riviera del Val-Demone, dentro la diocesi di Catania, molto distante dal mare, in vicinanza d'un braccio del gran fiume Giarretta, che sbocca nel mare e golfo di Catania. Ella si pretende esser soggetta all'Arcivescovo di Messina, per la donazione, che gliene fece il Conte Roggiero.

D'Alcara.

III. Allo stesso Arcivescovo di Messina, così in ordine al temporale, come risguardo alle cose spirituali, sta pur soggetta l'Alcara, terra situata nel medesimo Val-Demone, fra terra, in quella parte appunto donde nasce il fiume Rosmarina; la cui foce divide il littorale di Militello da quello di San-Marco, di qua di Capo d'Orlando ad andare da Palermo a Messina; della quale terra sene fa menzione in tre diplomi del Conte Roggiero, spediti nel MLXXXII. MLXXXVI. e MXCIV.

Della Piana de' Greci.

IV. La Piana de' Greci è una terra nella Valle di Mazara, poco lungi dalla città e mare di Palermo, fabbricata dagli Albanesi, i quali occupata la lor patria dal Turco, quivi vennero a refuggiarsi: concedendo loro il territorio l'Arcivescovo di Morreale, cui sotto alcune condizioni si fecero soggetti, tanto in

or-

ordine alle cose secolari, quanto toccante le cose di religione. Oggi pel commercio co' Siciliani viene questa terra abitata da due popoli, Greci e Latini: e sì gli uni, come gli altri vi hanno la propria Parrocchia. Le quali due chiese, benchè sieno unitissime, risguardo al domma, ed alla sostanza della Fede Cattolica Romana; non cessan però di liticare tuttogiorno intorno a' punti di rito, e di disciplina.

V. Savoca finalmente è una terra poco distante dal mare, posta su la cima d'un monte, nel Val-Demone, di là di Taormina, tenendo il cammino dal Promontorio Pachino a quello di Peloro. Soggiace all'Arcimandrita di Messina, così chiamato per esser' il primo Abbate de' Monasterj Greci dell'Ordine di S. Basilio in Sicilia. **Di Savoca.**

VI. Or in tutti e quattro questi luoghi vi ebbero gli Ebrei 'l lor soggiorno. Ve lo ebbero in Ragalbuto, e nell'Alcara, come cel discuopre il diploma(*a*) dell'amplissima autorità, e giurisdizione, che all'Arcivescovo di Messina Pietro de Luna, concesse il Re Giovanni l'anno del Signore MCDLXXVIII. nella quale scrittura si fa espressa memoria degli Ebrei di queste due terre. Ve l'ebbero pur anche nella Piana de' Greci, ed in Savoca, per la segnalata testimonianza, che cene donano i Viceregj dispacci, usciti fuori l'anno MCDXCII. in congiun- **Ebrei de' sud. detti luoghi.**

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 12. *Ind.* 1478. *segnato lit.* BBBB. *pag.* 124.

giuntura d'intimarsi lo sfratto a tutti gli Ebrei della Sicilia. Le quali carte ancor trattano degli accennati Ebrei di Ragalbuto; di quei pe però dell'Alcara punto non ragionano, forse perocchè prima di questo tempo s'erano già allontanati da questo paese.

CAPO XXXIII.

Degli Ebrei di Malta, del Gozzo, e della Pantellaria.

I. Dopo avere scorse tutte le Giudaiche comunità della Sicilia, passiamo a ragionare di quelle, che v'erano in Malta, nel Gozzo, e nella Pantellaria: Isole vicine alla Sicilia, tutte e tre in que' giorni soggette al medesimo regno, a differenza dell'eta nostra: giacchè oggidì le due prime, quella cioè di Malta, e quella del Gozzo, appartengono al Sacro Militar'Ordine Gerosolimitano de'Frati Spedalieri, in virtù di concessione, fattagli dall'Imperadore Carlo V. nell'ann. MDXXX. in tempo che i frati dell'accennat'Ordine per la perdita di Rodi non avevano luogo certo, ove fermassero la loro residenza: accordata la suddetta concessione sotto alcune condizioni, e particolarmente di presentare ogn'anno in segno di soggezione un Falcone al Re della Sicilia: e di rinnovare parimente il giuramento di fedeltà ad ogni Monarca, ch'entrerà nel Reame del medesimo regno. Incominciamo dalle prime

due,

due, che della Pantellaria ſono più grandi, e più ragguardevoli.

II. La prima notizia, ch'abbiamo di queſti Ebrei, è dell'anno MCCCXC. Allora alquanti Ebrei dell'iſola del Gozzo, già fatti ſchiavi da Turchi, furono portati in Barbaria. Queſti dopo eſſere ſtati in una dura cattività per tredici anni continui, vedendoſi privi di ogni ſperanza di libertà, fecero umile ricorſo al Re Martino: perchè porgeſſe loro quell'ajuto del riſcatto, che gli Ebrei loro fratelli non perſavano di dare. Alle iſtanze di queſta diſavventurata gente, ſentendoſi impietoſire il Sovrano, l'anno MCDIII. ordinò (*a*), che i legati fatti, e non ſoddisfatti da trent'anni in ſu dagli Ebrei, tanto per reſtituzione della roba altrui, ingiuſtamente occupata, quanto per laſcito alle loro *Moſchee*, intieramente ſi convertiſſero in riſcattare gli accennati ſchiavi.

Ebrei del Gozzo fatti ſchiavi da Turchi.

III. L'altra notizia deriva da' tempi del Re Ferdinando II. ſotto il cui glorioſo dominio i Criſtiani di Malta, ſentendoſi moſſi dallo zelo di noſtra ſanta Religione, fecero ogni loro sforzo, perchè gli Ebrei, che ivi ſtavano ſparſi quà e là, foſſero tutti coſtretti a ritirarſi in una parte dell'iſola. Si oppoſero con ogni ſtudio gli Ebrei, i quali appellandoſi a' ſupremi magiſtrati della Sicilia, l'anno MCDLXXIX. ot-

Ebrei di Malta.

(a) *Ex Reg. Cancell. lib. ann.* 1402. *&* 1403. *pag.* 74. *& ſeqq.*

ottennero(*a*), di non esser tenuti ad acconsentire alla pretensione de' Cristiani; furono ben vero obbligati a sfrattare da quelle case, che tenevano vicine alle Chiese de'medesimi Cristiani.

Litigano co' Cristiani per la *Strina*.

IV. Regnando lo stesso Re Ferdinando II. nacque una grande quistione tra gli Ebrei di questa comunità, ed i Cristiani del paese (*b*); giacchè tutti coloro, ch'erano ufiziali della città, insieme cogli altri, che vi erano stati pel passato, o ch'erano della condizione di potervi essere per l'avvenire, pretendevano di esigere dagli Ebrei in tutte le solennità dell'anno la mancia, che dal Latino *Strena*, chiamavano *Strina*; come oggigiorno ancor si chiama in Sicilia, qualor si dona il capo d'anno. Per comporre la quale controversia si partirono serj per Palermo un Giurato, ed un Proto, come due procuratori di ambedue ceti di persone.

Capitoli degli Ebrei di Malta, e del Gozzo.

V. L'ultima notizia ch'abbiam degli Ebrei dell'isole di Malta, e del Gozzo, viene a noi data dalle scritture pubblicate l'an. MCDXCII. in occasione dello sfratto intimato agli Ebrei tutti della Sicilia, e dell'isole coadjacenti. Lasciam qui noi di trattare di quelle carte, che risguardano la partenza di tutti gli Ebrei in generale; avendone di queste già tenuto ragionamento nel Capitolo XXVI. della Parte pri-

(a) *Ex Offic. Proton. lib. ann.* 14. *Ind.* 1479. *p.* 108.
(b) *Ibid. lib. ann.* 4. *Ind.* 1485. & 1486. *pag.* 37.

prima; e ci fermiamo a favellare di quella sola scrittura, la quale specificatamente appartiene agli Ebrei di Malta, e del Gozzo. Avvisati dunque gli Ebrei suddetti dello sfratto, mandarono i loro Deputati in Messina, dove allora dimorava il Vicerè: affinchè fosse loro confermata una carta (a) con tredeci Capitoli, toccanti la loro partenza.

VI. Domandavano per essa su le prime, che avendo già soddisfatti i loro creditori, potessero ricuperare i proprj beni da' medesimi creditori sequestrati. In secondo luogo, che potessero liberamente vendere le *Moschee*, ovvero Sinagoghe, insieme con la supellettile, e stabili delle medesime. Terzo, che le vendizioni da loro per l'addietro fatte, tanto per iscritto, quanto senza istrumento, stessero nella loro validità. Quarto, che potessero trasportare in Sicilia le loro bestie, mule, ed animali di simile sorta. Quinto, che potessero altresì estrarre, e portare seco tutt'i libri, ed i codici Ebraici, così delle *Moschee*, come di ciascuno di loro in particolare. Sesto, che gli Ebrei benestanti non venissero molestati da' loro creditori, nelle persone. Settimo, che si desse l'indulto a coloro, i quali erano già ritrovati rei, per avere contra la regia ordinazione occultati alcuni loro beni. Ottavo, che potessero pagare il capitale della solita

(a) *Ex Offic. Protonot. lib. ann.* 10. *Ind.* 1491. *&* 1492. *pag.* 110.

imposta della *Gisia*, con nomi di debitori, ovvero per mezzo d'assignazione di stabili. Nono, che de' beni, da loro lasciati in deposito, conseguissero quanto abbisognava pe' noli, e per gli alimenti necessarj ad imprendere il viaggio. Decimo, che non avessero che fare con gli ufiziali d'amendue isole, salvoche coi Segreti delle medesime. Undecimo, che se per avventura il loro comune venisse condannato a pagare qualche somma, fosse loro permesso, di potere imporre una nuova taglia, corrispondente alla quantità del debito. Duodecimo, ch'allontanandosi dalle suddette isole, potessero lasciarv' i procuratori: perchè riscuotessero i loro crediti, ed esiggessero le rendite. Finalmente, che a cagione degl' inventarj de' loro beni, fatti in esecuzione delle regie ordinazioni, non venisser'obbligati a pagamento alcuno.

Descrizione della Pantellaria.

VII. Per chiusura del presente Capitolo, e di tutta insieme la nostra ricerca, resta che una qualche cosa diciam degli Ebrei della Pantellaria: ch' è una isola posta tra 'l Promontorio Lilibeo di Sicilia, ed il Promontorio Mercurio d'Africa, lontana dall'uno, e dall' altro quasi sessanta miglia. Ella gira trenta miglia, ed è tutta montuosa, e piena di pietre negre ed aspre; e quanto è bisognosa di frumento, e di acqua, altrettanto è abbondante di bambagio.

Suoi Ebrei.

VIII. Degli Ebrei di quest' isola, a dire il vero, non abbiamo altro riscontro, che quello solamente, che ci viene riferito dalle lettere del

del Vicerè D. Ferdinando de Acugna, ſpedite in occaſione dello sfratto di tutti gli Ebrei dalla Sicilia, e da' luoghi di ſua dipendenza, il dì 16. Dicembre dell'anno MCDXCII. le quali riſguardo agli Ebrei di queſta comunità, furon dirizzate a Giacomo Sigerio della ſteſſa iſola. Il contenuto di queſte lettere largamente l'eſponemmo, oveche dello sfratto d'eſſi Ebrei largamente ragionammo.

Epilogo dell'Opera.

IX. Ecco terminata già la Storia degli Ebrei della Sicilia, continente i fatti, e le coſe più memorabili riſguardo alla ſteſſa perfida nazione, per tutto quel lungo ſpazio d'anni, che ſoggiornò nel regno noſtro. Si ritrovano pertanto in eſſa eſpoſti, il tempo e l'occaſione del lor paſſaggio nella Sicilia; l'ingente loro moltiplicazione; le leggi intorno all'abitazione, ed alla diverſità degli abiti; i privilegj, e le particolari grazie, che loro furon concedute; le gravezze, ed i peſi, che portavano; l'obbligo di frequentar le Chieſe, di venerar le feſte, e di aſcoltar le prediche de' Criſtiani; le feſte e le ferie proprie; la facoltà di tenere ſervi, e di poſſedere ſtabili; la proibizione di fare i Giudici, i Teſtimonj, ed i Medici. Si è pur trattato in eſſa del ſupremo Diencbelele, ovvero Giudice Univerſale, de' Proti, e di tutti gli altri Magiſtrati Secolari; de' Sacerdoti, e de' Sommi Sacerdoti, de' Rabbini, e degli altri Miniſtri di Religione; delle Sinagoghe, degli Oratorj, de' luoghi di Purificazione, e de' Cimiterj; delle ſcelleratez-

ze

ze degli stessi Ebrei, che tiraronsi indietro i tumulti del popolo; del generale loro sbandeggiamento, e della maniera, come si eseguì; de' Neofiti esentati dalla pena dello sfratto; e di tutto ciò, che in ordine agli stessi Ebrei, dopo la loro espulsione è accaduto nella Sicilia: ch'è la materia de' Capitoli della prima Parte della presente Opera. Nella seconda poi si è tessuta la Storia di tutte in particolare le comunità degli stessi Ebrei, che vi furono in diverse città e luoghi della Sicilia, e nell'isole e luoghi di sua dipendenza: collocando ogni città secondo l'ordine, ch'esse tengono nel general Parlamento: e per riuscire la medesima Storia più utile insieme, e più perfetta, vi abbiamo premesso ad ogni città una breve descrizione della medesima, con divisarne il sito, la fondazione, le preeminenze, e tutto ciò, che si ritrova in essa preggevole, e di particolare memoria degno.

FINE DELL' OPERA.

IN-

INDICE DELLE MATERIE.

A

Ba-

B

C

E

F

I.

Ne-

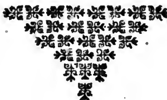
O

P

Sa-

S

Su-



Correzione degli errori. *Facciata* 41. *lin.* 19. scorno. & *lin.* 22. nacqui. f. 51. l. 12. Capibrevio. f. 71. l. 27. perciò. f. 72. l. 7. suono. f. 96. l. 4. dalla. *ivi*. consapevoli. f. 106. l. 14. trattine. f. 113. l. 19. degli Ebrei. f. 131. l. 22. chiamavano. f. 140. l. 17. dominante. f. 143. l. 16. questa. f. 162. l. 25. opposte. f. 174. l. 12. dimenticatesi. & *lin.* 16. consigliate. f. 259 l. 16. abbia. f. 283. l. 20. promettemmo. f. 305. l. 20. Cartaginesi. f. 306. l. 4. guasta, e. f. 310. l. 15. grandissimi. f. 317. l. 12. *si tolga* che. f. 318. l. 6. ciascuna. f. 333. l. 4. questa. f. 400. l. 3. però. f. 401. l. 12. pensavano.

